


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 gennaio 1998

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 86081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- n. 60. Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 29 dicembre 1997 (della regione Emilia-Romagna).

Ambiente (Tutela dell') - Regolamento recante attuazione della direttiva CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, emanato con d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - Impugnazione della disciplina adottata in detto regolamento nel suo interno testo e segnatamente delle norme degli artt. 3, commi 1, 2 e 3; 5, commi 2, 3, 4 (ivi compreso il richiamato allegato G) e 6; 6; 7, comma 2; 8, comma 5; 10, commi 1, 2 e 3; 11; 12; 15 e 16, con cui si attribuiscono rilevanti competenze al Ministero dell'ambiente riguardo: a) alla designazione di vari tipi di *habitat*, da individuarsi dalle regioni e dalle province autonome, quali «Zone speciali di conservazione»; b) alla emanazione di direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale; c) alla valutazione di impatto ambientale (anche per le zone di cui all'art. 1, comma 5, della legge-quadro sulla caccia n. 157 del 1992) di piani territoriali, urbanistici e di settore proposti; d) alla definizione di linee guida per il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli *habitat* naturali di interesse comunitario; e) alla promozione di ricerche e alla indicazione delle misure necessarie perché le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione; f) alla adozione di adeguate misure affinché il prelievo, nell'ambiente naturale, degli esemplari di fauna e di flora selvatiche di cui all'allegato E, ed il loro sfruttamento, siano compatibili con il mantenimento di dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente; g) ai poteri di deroga ai divieti generali in materia di caccia; h) alla reintroduzione di specie animali e vegetali di cui all'allegato D della direttiva comunitaria e alla introduzione di specie non locali; i) all'esercizio da parte del Corpo forestale dello Stato delle azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del regolamento; l) a un potere regolamentare permanente di recepimento di future modifiche agli allegati della direttiva comunitaria - Denunciato contrasto di tali disposizioni, ad eccezione di quelle suscettibili di essere interpretate nel senso che i compiti ministeriali da esse conferiti consistano esclusivamente nella formalizzazione e trasmissione di determinazioni sostanziali assunte in sede locale, con i principi desumibili, in base agli artt. 117, comma primo, e 118, comma primo, della Costituzione, dagli artt. 4 e 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 e 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in forza dei quali, pur non essendo vietato che all'attuazione di direttive comunitarie lo Stato possa provvedere, anche nelle materie di competenza regionale (quale è indubbiamente, nel caso, la tutela dell'ambiente) non soltanto con legge ma anche con regolamenti, questi possono trovare applicazione solo in via suppletiva ed essere quindi integralmente sostituiti dalla normativa locale, ma mai operare sul piano dei vincoli tra legge statale e legge regionale - Lamentata violazione, altresì, per quelle delle contestate norme in cui si prevede che il Ministero dell'ambiente acquisisca i pareri del Ministero per le politiche agricole e dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica ma non quelli delle regioni, con il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni posto a sua volta dall'art. 5 della Costituzione - Rilevata impossibilità, infine, per per alcune altre delle disposizioni del regolamento in questione, di ricollegarle, e quindi di considerarle attuative, della richiamata direttiva comunitaria - Riferimenti alle sentenze nn. 126 e 272 del 1996.

(D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, intero testo e in particolare artt. 3, commi 1, 2 e 3; 5, commi 2, 3, 4 e 6; 6; 7, comma 2; 8, comma 5; 10, commi 1, 2 e 3; 11; 12; 15 e 16).

(Cost., artt. 5, 117, primo comma, e 118, primo comma; legge 9 marzo 1989, n. 86, artt. 4 e 9; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 8)

- N. 61. Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 29 dicembre 1997 (della regione Veneto).

Caccia - Attuazione della direttiva CEE 409/79 del 2 aprile 1979 (recepita con l'art. 1 della legge-quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157), concernente la conservazione degli uccelli selvatici - D.P.C.M. 27 settembre 1997, concernente a sua volta le modalità di esercizio delle deroghe alle limitazioni e ai divieti stabiliti dagli artt. 5, 6, 7 ed 8 della direttiva, previste dall'art. 9 della stessa - Impugnazione di tale provvedimento nella parte in cui, pur prevedendo che le deroghe possano venire adottate dalle regioni, richiede come necessaria al riguardo una intesa delle regioni con i Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole - Asserita impossibilità che una così accentuata menomazione alla competenza spettante alle Regioni, in base a quelle ad esse attribuita dagli artt. 117 e 118 della Costituzione in materia di caccia, in forza degli artt. 6 e 99 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e, in particolare, dall'art. 9, commi 2 e 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86 — secondo il quale le regioni, anche a statuto ordinario, possono dare attuazione alle direttive comunitarie che abbiano ad oggetto una competenza regionale, trovando come unico limite le disposizioni di principio dettate dalla legge statale e da questa dichiarate inderogabili — sia legittimamente stabilita da un provvedimento di mera natura regolamentare — come quello denunciato — non certo qualificabile, in mancanza dei presupposti necessari, come atto governativo di indirizzo e coordinamento - Asserita impossibilità, altresì, che il decreto in questione trovi fondamento e giustificazione nell'art. 18, comma 3, della su citata legge n. 157 del 1992, circa i poteri dello Stato riguardo alla determinazione e variazione degli elenchi delle specie cacciabili — il quale, non ricollegabile, com'è, in nessun modo, alla direttiva comunitaria, non può essere considerato come norma individuativa del soggetto competente a disporre le deroghe da essa contemplate — né in un prevalente interesse nazionale, da ritenersi ormai sicuramente sovrastato e assorbito, anche per il carattere prevalentemente migratorio della avifauna selvatica, dalla predominante rilevanza, in materia, di un interesse comunitario sovranazionale, oltre che dalla necessità di tener conto, riguardo alle deroghe, della diversità e mutevolezza delle situazioni locali - Riferimenti alle sentenze nn. 126 e 272 del 1996, 1002 del 1988 e 577 del 1990.

Caccia - Ordinanze Commissione di controllo sugli atti della regione Veneto, nn. 3242 e 3243, del 20 ottobre 1997, di annullamento delle delibere della Giunta regionale nn. 3401 e 3402 del 7 ottobre 1997, con le quali, in applicazione, per la stagione venatoria 1997-98, della deroga prevista dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409 del 1979, si era consentita, per la stagione venatoria 1997-98, la caccia di alcune specie di volatili (fringuello, peppola, ecc.) non ricomprese nell'elenco di quelle per le quali la normativa comunitaria ammette in via generale il prelievo venatorio - Lamentata incidenza sulla competenza spettante alla regione in materia, in base ai precetti costituzionali e alle disposizioni di legge sopra richiamati riguardo all'altra suesposta questione, e dagli impugnati provvedimenti del CO.RE.CO. illegittimamente ritenuta nel tutto carente, in contraddizione anche con il decreto del Presidente del Consiglio — oggetto dell'altra suddetta questione — con il quale una competenza delle regioni in ordine alle suddette deroghe, è stata, anche se solo in parte, riconosciuta.

(D.P.C.M. del 27 settembre 1997; Ordinanze del Commissario del Governo della regione Veneto 20 ottobre 1997, nn. 3242-3243).

(Cost., artt. 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 6 e 99; legge 9 marzo 1989, n. 86, art. 9, commi 2 e 3)

- n. 62. Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 29 dicembre 1997 (della provincia autonoma di Trento).

Ambiente (Tutela dell') - D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - Regolamento recante attuazione della direttiva CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, emanato con d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - Impugnazione della disciplina adottata in detto regolamento nel suo intero testo e segnatamente delle norme degli artt. 1, comma 4, 3, commi 1, 2 e 3; 5 (ivi compreso il richiamato allegato G); 6; 7, comma 2; 8, comma 5; 10, commi 1 e 3; 11; 12; 15 e 16 (in quanto applicabili, quali in più punti del decreto vengono dichiarate, anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome), con cui si attribuiscono rilevanti competenze al Ministero dell'ambiente riguardo: a) alla designazione di vari tipi di *habitat*, da individuarsi dalle regioni e dalle province autonome, quali «Zone speciali di conservazione»; b) alla emanazione di direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale; c) alla valutazione di impatto ambientale (anche per le zone di cui all'art. 1, comma 5, della legge-quadro sulla caccia n. 157 del 1992) di piani territoriali, urbanistici e di settore proposti; d) alla definizione di linee guida per il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli *habitat* naturali di interesse comunitario; e) alla promozione di ricerche e alla indicazione delle misure necessarie perché le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione; f) alla adozione di adeguate misure affinché il prelievo, nell'ambiente naturale, degli esemplari di fauna e di flora selvatiche di cui all'allegato E, ed il loro sfruttamento, siano compatibili con il mantenimento di dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente; g) ai poteri di deroga ai divieti generali in materia di caccia; h) alla reintroduzione di specie animali e vegetali di cui all'allegato D della direttiva comunitaria e alla introduzione di specie non locali; i) all'esercizio da parte del Corpo forestale dello Stato delle azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del regolamento; l) a un potere regolamentare permanente di recepimento di future modifiche agli allegati della direttiva comunitaria - Denunciato contrasto di tali disposizioni, ad eccezione di quelle suscettibili di essere interpretate nel senso che i compiti ministeriali da esse conferiti consistano esclusivamente nella formalizzazione e trasmissione di determinazioni sostanziali assunte in sede locale, con i principi desumibili, in base agli artt. 8, nn. 5, 6, 15, 16 e 21, e 16 dello statuto speciale — che in materia di tutela dell'ambiente attribuiscono alle province autonome una competenza primaria — dagli artt. 7 delle Norme di attuazione statutaria emanate con d.P.R. 19 novembre 1986, n. 526, 4 e 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, in forza dei quali, riguardo all'attuazione delle direttive comunitarie nelle materie di loro esclusiva competenza, le province autonome sono tenute, nei limiti stabiliti dallo Statuto speciale, ad adeguarsi alle leggi statali, ma non ai regolamenti, che per l'attuazione delle direttive comunitarie possono bensì, anch'essi, venire emanati dallo Stato, ma solo, essendo immediatamente sostituibili dalla normativa locale, con un'efficacia suppletiva e provvisoria - Mentre è senz'altro da escludersi, — anche per la omissione, da parte dello Stato, della consultazione con le province autonome richiesta dall'art. 3, comma 3, delle Norme di attuazione statutaria emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 — che il regolamento in questione possa qualificarsi come atto di indirizzo e coordinamento - Lamentata violazione, altresì, per quelle delle contestate norme in cui si prevede che il Ministero dell'ambiente acquisisca i pareri del Ministero per le politiche agricole e dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica ma non quelli delle regioni, con il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni (posto a sua volta dall'art. 5 della Costituzione) - Rilevata impossibilità, infine, per alcune altre delle disposizioni del regolamento in questione, di ricollegarle, e quindi di considerarle attuative, della richiamata direttiva comunitaria - Riferimenti alle sentenze nn. 126 e 272 del 1996.

[D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, intero testo e segnatamente artt. 1, comma 4; 3, commi 1, 2 e 3; 5 (ivi compreso il richiamato allegato G); 6; 7, comma 2; 8, comma 5; 10, commi 1 e 3; 11; 12; 15 e 16].

[Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 5, n. 6, n. 15, n. 16, n. 21, e 16; d.P.R. 19 novembre 1986, n. 526, art. 7; legge 9 marzo 1989, n. 86, artt. 4 e 9; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 3, comma 3; Cost., art. 5].....

- n. 63. Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 30 dicembre 1997 (della provincia autonoma di Bolzano).

Ambiente (Tutela dell') - Regolamento emanato con d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, contenente disposizioni di principio e di dettaglio per l'attuazione della direttiva CEE 92/43 relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche - Impugnazione di tale provvedimento, in via principale, nel suo intero testo, in quanto dichiarato, in più d'uno dei suoi articoli (1, comma 4, 3, comma 1, 5, comma 2 ed altri) applicabile anche nella provincia autonoma di Bolzano, per violazione dei principi, posti dagli artt. 6 e 71, delle Norme di attuazione statutaria emanate con d.P.R. 19 novembre 1987 n. 526, e 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (da correlarsi anche all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400) secondo i quali nelle materie di esclusiva competenza delle province autonome (come quelle, su cui il decreto in questione impinge, attinenti, nei suoi vari aspetti, alla tutela dell'ambiente, ad esse attribuite dall'art. 8, comma 1, nn. 1), 5), 6), 15), 16) e 21), e dall'art. 16 dello Statuto speciale) lo Stato può, per l'attuazione delle direttive comunitarie, intervenire con leggi e talvolta anche con atti di indirizzo e coordinamento (quale, però, il contestato provvedimento, anche per la mancata consultazione della ricorrente richiesta dall'art. 3, comma 3, delle Norme di attuazione emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, certo non è) ma non con regolamenti - Dovendo al riguardo considerarsi anche le numerose leggi della provincia di Bolzano in materia (n. 16 del 25 luglio 1970, sulla tutela del paesaggio; n. 14 del 17 luglio 1987, sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia; n. 19 del 3 novembre 1993, sul Consorzio per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio, ecc.) da considerarsi tutte anticipazioni della richiamata direttiva comunitaria, e di fronte alle quali non potrebbe certo parlarsi di una inerzia della provincia nell'esercizio della sua competenza riguardo all'attuazione di quella, inerzia che, d'altra parte, ove si fosse verificata, non sarebbe valsa comunque a giustificare la emanazione del regolamento governativo che in quel caso, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 1987, avrebbe dovuto essere preceduto dalla richiesta del parere della provincia e dalla prescrizione di un «congruo termine per provvedere», nel caso sicuramente omesse.

Ambiente (Tutela dell') - Regolamento recante attuazione della direttiva CEE 92/43, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - Impugnazione, in subordine al mancato accoglimento dell'altra susposta questione, delle disposizioni (in quanto tutte applicabili anche nella provincia di Bolzano) degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12, con le quali si attribuiscono al Ministero dell'ambiente rilevanti competenze riguardo alla designazione di vari tipi di *habitat*, da individuarsi dalle regioni e dalla province autonome, quali «Zone speciali di conservazione»; alla emanazione di direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale; alla valutazione di impatto ambientale (anche per le zone di cui all'art. 1, comma 5, della legge quadro sulla caccia n. 157 del 1992) di piani territoriali, urbanistici e di settore proposti; alla definizione di linee guida per il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli *habitat* naturali di interesse comunitario; alla reintroduzione di specie animali e vegetali di cui all'allegato D) della direttiva comunitaria e all'introduzione di specie non locali; all'esercizio da parte del Corpo forestale dello Stato di azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del regolamento ed altre competenze tutte rientranti tra le funzioni specificatamente attribuite dalle richiamate norme dello statuto speciale, alla provincia di Bolzano e ad esse definitivamente trasferite dalle Norme di attuazione statutaria (in particolare da quelle del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, e del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266) - Riferimenti alle sentenze nn. 126, 250, 272 e 381 del 1996.

(D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, intero testo e segnatamente artt. 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12).

[Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1), n. 5), n. 6), n. 15), n. 16), n. 21), e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 1, 2 e 3; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, artt. 6, 7 e 8; legge 9 marzo 1989, n. 86, art. 9; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17]

N. 898. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 13 novembre 1997.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Conseguente irripetibilità delle dichiarazioni indizianti rese al pubblico ministero - Irragionevolezza con incidenza sul diritto di difesa - Lesione del principio di indefettibilità della funzione giurisdizionale e di obbligatorietà dell'azione penale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 254 e 255 del 1992 e 179 del 1994.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da detta persona nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo che la parte non vi consenta - Irragionevolezza - Lesione del principio di indefettibilità della funzione giurisdizionale e di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, artt. 210, comma 4, e 513; c.p.p. 1988, art. 513, comma 2, sostituito dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, 102, secondo comma, 111 e 112)

Pag. 44

N. 899. Ordinanza del pretore di Taranto il 27 ottobre 1997.

Assistenza e beneficenza - Provvidenze mensili di assistenza agli invalidi civili parziali erogate dal Ministero dell'interno - Revoca in caso di godimento di rendita INAIL, fatte salve le prestazioni già erogate alla data del 1° gennaio 1992 - Disparità di trattamento di situazioni identiche in base a mero elemento temporale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 209/1995.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 12, comma 2).

[Cost., art. 34 (*recte*: art. 3)]

» 50

N. 900. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna, del 12 giugno 1997.

Pensioni - Pensioni erogate dalla Cassa pensioni presso il Ministero del tesoro (nella specie: pensione corrisposta dalla Cassa pensioni sanitari a medico condotto) - Decorrenza dalla data della domanda dell'interessato, da presentarsi entro dieci anni dalla cessazione dal servizio - Deteriore trattamento dei dipendenti degli enti locali rispetto agli statali, per i quali vige la regola della liquidazione d'ufficio delle pensioni - Incidenza sulla garanzia previdenziale e sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

(Legge 22 novembre 1962, n. 1646, primo e terzo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

» 52

N. 901. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 febbraio 1997.

Corte dei conti - Regione Sardegna - Procedura concorsuale per il conferimento dell'incarico di componenti dell'Ufficio regionale del referendum - Limitazione della partecipazione esclusivamente ai magistrati in servizio presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della regione Sardegna - Ingiustificato trattamento di privilegio - Incidenza sul principio dell'indipendenza dei giudici speciali - Violazione del principio contenuto nella legislazione statale circa la ripartizione degli incarichi tra tutti i magistrati contabili senza limitazioni di carattere oggettivo e generalizzato riferibili alla sede (d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e d.P.R. 27 luglio 1995, n. 388).

[Legge regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, art. 6, sostituito dalla legge regione Sardegna 24 maggio 1984, n. 25, art. 2, lett. d)].

(Cost., artt. 3, 108 e 116) Pag. 56

N. 902. Ordinanza del pretore di Roma del 27 novembre 1997.

Circolazione stradale - Guida di veicolo privo di carta di circolazione - Previsto arresto del conducente - Irragionevolezza, stante l'equiparazione del trattamento sanzionatorio a quello stabilito per il reato di guida senza patente.

(Nuovo codice della strada, art. 216, comma 6).

(Cost., art. 3) » 60

N. 903. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, del 13 dicembre 1996.

Istruzione pubblica - Insegnanti di religione - Nomina, su proposta dell'Ordinario diocesano, con incarico annuale e possibilità di revoca *ad libitum* - Conseguente esclusione della possibilità di nomina a tempo indeterminato, di inserimento nell'organico dei docenti e di stabilizzazione della sede di servizio - Deteriore trattamento di detti insegnanti rispetto a tutti gli altri docenti - Incidenza sul diritto al lavoro, e sui principi di tutela del lavoro e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge 5 giugno 1930, n. 824, art. 5, primo e sesto comma; legge 25 marzo 1985, n. 121, art. 9, secondo comma; d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 309, comma 2).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 97) » 61

N. 904. Ordinanza della pretura di Enna, sezione distaccata di Piazza Armerina, del 23 settembre 1996.

Processo penale - Competenza per materia - Competenza del pretore - Lamentata previsione di attribuzione al pretore di competenza per il reato di rissa aggravata - Disparità di trattamento rispetto ai cittadini imputati di delitti di minore gravità per i quali è stabilita la competenza del tribunale.

[Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 12; c.p.p. 1988, art. 7, lett. g)].

(Cost., art. 3) » 69

N. 905. Ordinanza del giudice di pace di Stradella del 10 novembre 1997.

Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Costituzione del convenuto - Obbligo alla proposizione, con il primo atto difensivo, delle eventuali domande riconvenzionali - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Domanda introduttiva del giudizio - Mancata previsione, nel contenuto della stessa, dell'invito al convenuto di costituirsi entro l'udienza indicata e dell'avvertimento circa la decadenza dal diritto a proporre domande riconvenzionali, in caso di mancata costituzione - Lesione del diritto di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Atto di opposizione a decreto ingiuntivo - Obbligo alla proposizione nello stesso, a pena di decadenza, delle eventuali domande riconvenzionali - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Domanda di ingiunzione - Mancata previsione, nel contenuto della stessa, dell'avvertimento all'opponente di proporre, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione, le eventuali domande riconvenzionali - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

(C.P.C., artt. 319, comma 1, 318, comma 1, 645, comma 1, 638, comma 1, e 641, comma 1).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma)

Pag. 71

N. 906. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Terni del 6 novembre 1997.

Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Inefficacia, nei confronti dei terzi, degli atti compiuti dal soggetto posto in liquidazione - Decorrenza dalla data di emissione del provvedimento che ordina la liquidazione e non dalla pubblicazione del provvedimento stesso nella *Gazzetta Ufficiale* - Disparità di trattamento dei terzi coinvolti nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, rispetto ai terzi coinvolti nella procedura fallimentare - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza.

[R.D. 16 marzo 1942, n. 287 (*recte*: 16 marzo 1942, n. 267), artt. 44, secondo comma, e 200].

(Cost., art. 3)

» 77

N. 907. Ordinanza del Consiglio della magistratura militare di Roma del 14 ottobre 1997.

Consiglio della magistratura militare - Procedimento disciplinare - Dedotta mancata previsione di apposita sezione disciplinare - Mancata previsione, altresì, al fine di assicurare l'invariabilità numerica del collegio, di possibilità di nomina dei componenti supplenti in caso di impedimento, astensione o ricasazione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il Consiglio superiore della magistratura (art. 4, legge 24 marzo 1958, n. 195) - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(Legge 30 dicembre 1988, n. 561, art. 1, commi 3 e 4).

(Cost., artt. 3 e 24, primo comma)

» 79

N. 908. Ordinanza del tribunale di Savona del 3 novembre 1997.

Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Nuova normativa - Disciplina transitoria - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento connesso di cui sia già stata data lettura - Utilizzabilità di tali dichiarazioni posta la rilevanza al consenso espresso dalla difesa prima dell'entrata in vigore della novella - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto agli imputati che, trovandosi nella stessa posizione processuale, si siano limitati a non opporsi - Violazione dei principi di legalità e di obbligatorietà dell'azione penale.

Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Nuova normativa - Disciplina transitoria - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Dichiarazioni già acquisite - Previsione di limiti alla valutazione come prove di tali dichiarazioni (attendibilità confermata da altri elementi di riscontro) - Irragionevolezza - Incidenza sulla formazione del convincimento del giudice.

Processo penale - Dibattimento - Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare - Irragionevole diversità di regime a seconda che il coimputato sia giudicato contestualmente o separatamente.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Modifiche normative - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari già assunte prima della entrata in vigore della novella - Divieto di acquisizione - Irragionevolezza della preclusione comportante sottrazione al processo di materiale probatorio ritualmente assunto - Disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

[Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, comma 2 e 5; c.p.p. 1988, art. 513, comma 2).

(Cost., artt. 3, 25, 101 e 112) Pag. 84

N. 909. Ordinanza del pretore di Bologna del 7 ottobre 1997.

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza sotto i profili della disparità di trattamento dei lavoratori dell'Ente Poste italiane sia rispetto a coloro che abbiano usufruito del beneficio sia rispetto ai lavoratori del settore privato - Lesione del diritto al lavoro e della sua tutela in tutte le forme ed applicazioni.

[Legge 26 novembre 1996, n. 608 (recte: 28 novembre 1996 n. 608) art. 9, comma 21].

(Cost., artt. 3, 4 e 35) » 90

N. 910. Ordinanza del pretore di Bologna del 14 ottobre 1997.

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza sotto i profili della disparità di trattamento dei lavoratori dell'Ente Poste italiane sia rispetto ai lavoratori del settore privato - Lesione del diritto al lavoro e della sua tutela in tutte le forme ed applicazioni.

[Legge 26 novembre 1996, n. 608 (recte: 28 novembre 1996 n. 608) art. 9, comma 21].

(Cost., artt. 3, 4 e 35) » 95

n. 911. Ordinanza del pretore di Pisa del 15 novembre 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Anziani ultrasessantacinquenni indigenti - Sostituzione, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, della pensione sociale con un assegno sociale corrisposto sulla base di limiti di reddito - Omessa previsione del diritto a fruire di detto assegno dei soggetti ultrasessantacinquenni anche invalidi sulla base di limiti di reddito differenziati rispetto ai soli indigenti, secondo le indicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 88/1992 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

(Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6).

(Cost., art. 38) Pag. 96

n. 912. Ordinanza della pretura di Roma, sezione distaccata di Tivoli, dell'8 ottobre 1997.

Paesaggio (Tutela del) - Realizzazione di opere in zone assoggettate a vincolo paesaggistico senza autorizzazione - Lamentata individuazione delle aree protette in via legislativa e per categorie anziché con provvedimenti amministrativi e nelle forme del «giusto procedimento» - Asserita indeterminatezza della condotta vietata nonché della sanzione da applicare - Lesione del principio di legalità - Incidenza sul diritto di proprietà.

[Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies* (*recte*: d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-*sexies*, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431)].

(Cost., artt. 9, 25, secondo comma, 27 e 42) » 97

n. 913. Ordinanza del tribunale di Trani del 16 ottobre 1997.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza, posta la sottrazione al processo di materiale probatorio ritualmente assunto - Disparità di trattamento rispetto al regime delle dichiarazioni testimoniali - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Modifiche normative - Lamentata immediata applicabilità ai procedimenti di primo grado in corso - Irragionevole disparità di trattamento tra analoghe situazioni processuali.

(C.P.P. 1988, artt. 210 e 513, comma 2; legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).

(Cost., artt. 3, 97 e 112) » 99

n. 914. Ordinanza del pretore di Catania del 13 maggio 1997.

Lavoro (Tutela del) - Regione Sicilia - Lavoratrici madri impiegate in progetti di utilità collettiva - Esclusione dall'indennità di maternità (sul presupposto della non configurabilità del rapporto di lavoro subordinato affermata dalla legge) - Deteriore trattamento delle lavoratrici madri in questione rispetto a quelle in rapporto di lavoro subordinato o impiegate in lavori socialmente utili limitatamente ai rapporti instaurati ai sensi dei decreti-legge nn. 81, 105, 232, 326, 416, 515 del 1995 e 39/1996 (art. 1, decreto-legge n. 180/1996) - Incidenza sul principio della tutela delle lavoratrici madri - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 43/1996 (inammissibilità per difetto di rilevanza) di analoga questione ritenuta dal giudice rimettente non estensibile al presente giudizio.

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 23, comma 7; legge regione Sicilia 1° settembre 1993, n. 25, art. 18).

(Cost., artt. 3 e 37) » 102

n. 915. Ordinanza del tribunale di Torino del 12 novembre 1997.

Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Nuova normativa - Disciplina transitoria - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da coimputato nello stesso procedimento e da coimputato in procedimento connesso - Irragionevole diversità di regime a seconda dello stato del procedimento pur essendo stati comunque i reati commessi tutti anteriormente all'entrata in vigore della novella - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e di indipendenza del giudice.

(Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, comma 5).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 101, secondo comma, e 112). Pag. 103

n. 916. Ordinanza del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria del 26 gennaio 1993.

Pena - Sospensione condizionale della pena - Revoca per il passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna entro il termine di cinque anni decorrente dalla data del passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio - Disparità di trattamento tra condannati a seconda della celerità con cui vengono celebrati i giudizi.

(C.P., art. 168, commi 1 e 2).

(Cost., art. 3) » 106

n. 917. Ordinanza della pretura di Roma, sezione distaccata di Tivoli, del 5 novembre 1997.

Paesaggio (Tutela del) - Realizzazione di opere in zone assoggettate a vincolo paesaggistico senza autorizzazione - Lamentata individuazione delle aree protette in via legislativa e per categorie anziché con provvedimenti amministrativi e nelle forme del «giusto procedimento» - Asserita indeterminatezza della condotta vietata nonché della sanzione da applicare - Lesione del principio di legalità - Incidenza sul diritto di proprietà.

[Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies* (*recte*: d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-*sexies*, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 341)].

(Cost., artt. 9, 25, secondo comma, 27 e 42) » 107

n. 918. Ordinanza della pretura di Roma, sezione distaccata di Tivoli, del 22 ottobre 1997.

Paesaggio (Tutela del) - Realizzazione di opere in zone assoggettate a vincolo paesaggistico senza autorizzazione - Lamentata individuazione delle aree protette in via legislativa e per categorie anziché con provvedimenti amministrativi e nelle forme del «giusto procedimento» - Asserita indeterminatezza della condotta vietata nonché della sanzione da applicare - Lesione del principio di legalità - Incidenza sul diritto di proprietà.

(Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies* (*recte*: d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-*sexies*, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431)].

(Cost., artt. 9, 25, secondo comma, 27 e 42) » 109

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 60

*Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 29 dicembre 1997
(della regione Emilia-Romagna)*

Ambiente (Tutela dell') - Regolamento recante attuazione della direttiva CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, emanato con d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - Impugnazione della disciplina adottata in detto regolamento nel suo interno testo e segnatamente delle norme degli artt. 3, commi 1, 2 e 3; 5, commi 2, 3, 4 (ivi compreso il richiamato allegato G) e 6; 6; 7, comma 2; 8, comma 5; 10, commi 1, 2 e 3; 11; 12; 15 e 16, con cui si attribuiscono rilevanti competenze al Ministero dell'ambiente riguardo: a) alla designazione di vari tipi di *habitat*, da individuarsi dalle regioni e dalle province autonome, quali «Zone speciali di conservazione»; b) alla emanazione di direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale; c) alla valutazione di impatto ambientale (anche per le zone di cui all'art. 1, comma 5, della legge-quadro sulla caccia n. 157 del 1992) di piani territoriali, urbanistici e di settore proposti; d) alla definizione di linee guida per il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli *habitat* naturali di interesse comunitario; e) alla promozione di ricerche e alla indicazione delle misure necessarie perché le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione; f) alla adozione di adeguate misure affinché il prelievo, nell'ambiente naturale, degli esemplari di fauna e di flora selvatiche di cui all'allegato E, ed il loro sfruttamento, siano compatibili con il mantenimento di dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente; g) ai poteri di deroga ai divieti generali in materia di caccia; h) alla reintroduzione di specie animali e vegetali di cui all'allegato D della direttiva comunitaria e alla introduzione di specie non locali; i) all'esercizio da parte del Corpo forestale dello Stato delle azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del regolamento; l) a un potere regolamentare permanente di recepimento di future modifiche agli allegati della direttiva comunitaria - Denunciato contrasto di tali disposizioni, ad eccezione di quelle suscettibili di essere interpretate nel senso che i compiti ministeriali da esse conferiti consistano esclusivamente nella formalizzazione e trasmissione di determinazioni sostanziali assunte in sede locale, con i principi desumibili, in base agli artt. 117, comma primo, e 118, comma primo, della Costituzione, dagli artt. 4 e 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 e 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in forza dei quali, pur non essendo vietato che all'attuazione di direttive comunitarie lo Stato possa provvedere, anche nelle materie di competenza regionale (quale è indubbiamente, nel caso, la tutela dell'ambiente) non soltanto con legge ma anche con regolamenti, questi possono trovare applicazione solo in via suppletiva ed essere quindi integralmente sostituiti dalla normativa locale, ma mai operare sul piano dei vincoli tra legge statale e legge regionale - Lamentata violazione, altresì, per quelle delle contestate norme in cui si prevede che il Ministero dell'ambiente acquisisca i pareri del Ministero per le politiche agricole e dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica ma non quelli delle regioni, con il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni posto a sua volta dall'art. 5 della Costituzione - Rilevata impossibilità, infine, per alcune altre delle disposizioni del regolamento in questione, di ricollegarle, e quindi di considerarle attuative, della richiamata direttiva comunitaria - Riferimenti alle sentenze nn. 126 e 272 del 1996.

(D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, intero testo e in particolare artt. 3, commi 1, 2 e 3; 5, commi 2, 3, 4 e 6; 6; 7, comma 2; 8, comma 5; 10, commi 1, 2 e 3; 11; 12; 15 e 16).

(Cost., artt. 5, 117, primo comma, e 118, primo comma; legge 9 marzo 1989, n. 86, artt. 4 e 9; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 8).

Ricorso per conflitto di attribuzioni della regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della giunta regionale *pro-tempore* Antonio La Forgia, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 2443 del 16 dicembre 1997 (doc. 1), rappresentata e difesa — come da procura rogata dal notaio dott. Claudio Vipiana di Bologna del 19 dicembre 1997 (rep. n. 17348) — dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri n. 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato di dettare con il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (in *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1997), una disciplina vincolante ed istitutiva di riserve di competenza statale e poteri sovraordinati di autorità

centrali dello Stato, nonché per il conseguente annullamento del predetto regolamento nella parte in cui contiene tale disciplina, e segnatamente negli artt. 3, commi 1, 2 e 3; 5, commi 2, 3, 4 (ivi compreso il richiamato allegato G) 6; 6, 7, comma 2; 8, comma 5; 10, commi 1, 2 e 3; 11; 12; 15, 16, per violazione:

dell'art. 117, comma 1, della Costituzione;

dell'art. 118, comma 1, della Costituzione;

degli artt. 4 e 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

dell'art. 8 della legge n. 59 del 1997;

della legislazione statale ordinaria nei settori della caccia e della protezione della natura;

dei principi e regole costituzionali attinenti al rapporto tra Stato e regioni e in particolare del principio di leale collaborazione, per i profili e nei modi di seguito illustrati.

FATTO E DIRITTO

1. — Premessa e quadro generale.

Il presente ricorso è rivolto avverso un atto statale di recepimento della direttiva comunitaria 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, ma in nessun modo ed in nessuna parte esso è rivolto a contestare il contenuto di tale direttiva, né la necessità che ad essa si dia piena e completa attuazione. Ciò posto, non si può tuttavia evitare di inserire la vicenda di tale attuazione nel contesto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e le regioni.

Posto che non è dubbia — ed è del resto presupposta dallo stesso regolamento impugnato — la titolarità costituzionale delle regioni in materia di ambiente, il quadro dei possibili rapporti tra fonti statali e fonti locali nell'attuazione delle direttive comunitarie è disciplinato dall'art. 9 della legge n. 86/1989. Il comma 3 dispone che la legge statale attuativa indichi «quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali», precisando poi (comma 4) che in mancanza di norme regionali di attuazione si applichino tutte le «disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato» ovvero dal regolamento autorizzato in base agli artt. 3 e 4 della stessa legge.

Da tale sistema deriva che il regolamento con cui si dia eventualmente attuazione alle direttive comunitarie trova applicazione soltanto in via suppletiva, onde assicurare in via provvisoria l'adempimento degli obblighi comunitari, ma non opera mai sul piano dei vincoli tra legge statale e legge regionale, e può essere sostituito integralmente dalla normativa locale, senza poter esercitare su di essa alcun condizionamento sul predetto piano.

In definitiva, se è vero che l'attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare, prevista in termini generali dall'art. 4 della legge n. 86/1989, non è *a priori* esclusa neppure nelle materie di potestà legislativa regionale, è altrettanto vero che essa in tali materie non può svolgere il ruolo tipico della legge nel definire il quadro delle rispettive potestà e vincoli tra Stato e regioni, ma può svolgere un ruolo puramente sussidiario nel porre una normativa suppletiva, pur se si tratti di un ruolo importante nel corrispondere alle esigenze della responsabilità comunitaria della comunità nazionale.

Infatti, secondo le accennate disposizioni di norme di attuazione e di legge ordinaria, a definire il quadro delle rispettive potestà e vincoli tra Stato e regioni non può essere (nel rispetto delle prerogative costituzionali degli enti interessati) che la legge statale. La prescrizione dell'art. 4, comma 3, della legge n. 86 del 1989, secondo la quale, «se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina», tocca alla legge comunitaria di dettare le «relative disposizioni» trova una ancora più pregnante specificazione quando si tratti di stabilire i rapporti e le potestà reciproche tra Stato e regioni, secondo la apposita disciplina dell'art. 9.

Il regolamento non può innovare le competenze reciprocamente stabilite tra Stato e regioni, ma deve limitarsi, recependo la normativa posta dalla direttiva, a statuire le regole sostanziali, procedurali ed organizzative in base alle quali tali preesistenti competenze reciproche possano esercitarsi.

La regola ora illustrata circa la funzione e i limiti del regolamento ha una sua ragione profonda, che sta ovviamente nella necessità che i rapporti tra le istituzioni della comunità nazionale e delle comunità regionali

siano tracciate dagli organi assembleari rappresentativi, e non dal Governo. È perciò che il regolamento non può operare alterazioni del rapporto Stato-regioni, e che lo stesso regolamento attuativo di direttiva comunitaria in materia regionale è ammissibile proprio in quanto non si propone e non può proporsi lo scopo di alterare o disciplinare tali rapporti, ma soltanto quello urgente e preminente di dare attuazione alla direttiva evitando l'inadempimento dello Stato italiano nel suo complesso.

Và sottolineato come l'assetto dei rapporti tra Stato e regioni qui illustrato sia anche perfettamente coerente con la cornice elaborata — con riferimento alle stesse problematiche ed alle stesse normative — da codesta ecc.ma Corte costituzionale con la sentenza n. 126 del 1996. In tale sentenza si enucleano distintamente le ipotesi in cui le norme comunitarie «possono legittimamente prevedere, per esigenze organizzative proprie dell'Unione europea, forme attuative di sé medesime, e quindi normative statali derogatrici» rispetto al «quadro della normale distribuzione costituzionale delle competenze» (punto 5 in diritto, lett. c). Tuttavia tali ipotesi devono risultare direttamente dalla normativa comunitaria, e sono eccezionali rispetto alla regola generale secondo la quale «l'attuazione negli Stati membri delle norme comunitarie deve tenere conto della struttura (accentrata, decentrata, federale) di ciascuno di essi», e secondo la quale, dunque, «l'Italia è abilitata, oltre che tenuta dal suo stesso diritto costituzionale, a rispettare il suo fondamentale impianto regionale» (lett. a).

Ma l'ipotesi di deroga al riparto costituzionale di competenze ad avviso della ricorrente regione non ricorre affatto nel caso di specie; e dunque ci troviamo nell'ambito nel quale a ciascun soggetto dotato di autonomia costituzionale spetta di «agire in attuazione o in esecuzione», mantenendosi «entro l'ambito dei consueti rapporti con lo Stato e dei limiti costituzionalmente previsti» (ivi). Entro tali rapporti e limiti «lo Stato è abilitato all'uso di tutti gli strumenti consentitigli, a seconda della natura della competenza regionale (e provinciale), per fare valere gli interessi di cui è portatore» (ivi), tra i quali anche, in particolare, l'interesse ad evitare la responsabilità comunitaria derivante da inattuazione, in particolare mediante i poteri «di legislazione di principio e di dettaglio suppletiva e cedevole e quelli di indirizzo e coordinamento riconosciuti dall'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86».

Ed è chiaro altresì, in questo contesto, che a ciascuno degli strumenti a disposizione dello Stato corrisponde un effetto proprio e distinto, nell'ambito dei rapporti costituzionali tra i soggetti di autonomia; in particolare, l'attuazione regolamentare di una direttiva non può disporre — come sopra esposto — che le norme strettamente necessarie ad introdurre la direttiva nell'ordinamento interno, mettendo in condizione i soggetti titolari di competenze nella materia di utilizzarle nell'ambito della cornice normativa europea.

A questo criterio non si attiene affatto il regolamento qui impugnato, il quale da una parte illegittimamente assume il ruolo della legge nel definire i rapporti tra Stato e regioni, dall'altra ancor più illegittimamente configura tali rapporti attribuendo alle autorità centrali dello Stato una serie di compiti e poteri sovraordinati o comunque interferenti con le competenze della ricorrente regione, la cui intestazione al Ministero non trova in nessun modo giustificazione e copertura nella normativa comunitaria, e che sono perciò illegittimamente invasivi delle autonomie costituzionalmente garantite.

Di qui la necessità che i poteri che determinano una sovraordinazione dello Stato siano fatti cadere, e che quelli che sono in quanto tali necessari per attuare la direttiva vengano riportati alla loro naturale sede costituzionale e statutaria, cioè al livello locale.

2. — Illegittimità dell'art. 3 commi 1 e 2.

Come detto in premessa, la ricorrente regione non contesta in sé l'uso del regolamento quale modo per dare attuazione a normativa comunitaria ed evitare così la responsabilità comunitaria dello Stato, ma ciò in quanto il regolamento si limiti a produrre tale attuazione nel quadro costituzionale delle competenze, senza alterare i poteri rispettivi di Stato e autonomie.

L'art. 3 dispone al comma 1 che le regioni e province autonome individuano «i siti in cui si trovano i tipi di *habitat* elencati nell'allegato A ed *habitat* delle specie di cui all'allegato B» ai fini «della formulazione della proposta del Ministero dell'ambiente alla Commissione europea, dei siti di importanza comunitaria, per costituire la rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione comunitaria denominata "Natura 2000"». Il comma 2 precisa poi che il Ministro dell'ambiente, in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette, «designa con proprio decreto i siti di cui al comma 1 quali "Zone speciali di conservazione", entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti».

Il senso di tali disposizioni è complessivamente poco chiaro nell'individuazione delle responsabilità rispettive delle autonomie e del Ministero.

In ogni modo, essendo escluso che la direttiva 92/43/CEE di per sé esiga o suggerisca l'imputazione al Ministero o comunque ad autorità centrali di un ruolo di decisione sostanziale, il regolamento volto a recepire tale normativa non può introdurre poteri ministeriali che non trovino già oggi fondamento e copertura legislativa, e che nei termini indicati invadono le competenze regionali con le quali interferiscono.

In altri termini, tali compiti ministeriali potrebbero essere salvati soltanto se dovessero essere intesi come meri compiti di formalizzazione e trasmissione di determinazioni sostanziali assunte in sede locale.

3. — Illegittimità dell'art. 3, comma 3.

Il comma 3 dell'art. 3 stabilisce che «al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete "Natura 2000", il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie (*sic*) autonome di Trento e di Bolzano, definisce nell'ambito delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche».

Si tratta di un potere ministeriale che non ha il minimo fondamento nella direttiva da attuare, che interferisce in modo atipico ed anomalo con le potestà legislative ed amministrative delle regioni, e che come tale non potrebbe essere istituito neppure con legge; meno ancora, ovviamente, esso può essere previsto da un regolamento, in assenza di qualunque specifico fondamento legislativo.

4. — Illegittimità dell'art. 5 e dell'allegato G in esso richiamato, nonché dell'art. 6.

L'art. 5 del regolamento, dopo avere disposto al comma 1 che «nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria» (cosa che può dirsi già insita nel concetto stesso), stabilisce al comma 2 che i «proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori» devono presentare «nel caso di piani a rilevanza nazionale» una «relazione documentata» di impatto al Ministero dell'ambiente con i contenuti stabiliti nell'allegato G.

Uguale onere hanno, secondo il comma 3, i «proponenti di progetti riferibili alle tipologie progettuali» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377 del 1988 e quelle di cui agli allegati A e B del d.P.R. 12 aprile 1996, nel caso in cui agli specifici interventi non si applichi la procedura di valutazione di impatto ambientale, qualora questa sia di per sé di competenza statale.

Sulla base di tali relazioni, secondo il comma 6, il Ministro per l'ambiente dovrebbe effettuare la «valutazione di incidenza dei piani o progetti sui siti di importanza comunitaria», secondo la procedura ivi descritta.

L'autorità competente all'approvazione del piano o progetto acquisisce tale valutazione di incidenza (comma 7) la quale, se negativa, impedisce la realizzazione degli interventi progettati, a meno che questa non sia imposta, in mancanza di alternative possibili, per «motivi imperativi di interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica»: ed in tale caso dovranno essere adottate misure compensative per garantire la coerenza della rete (comma 8). Regole analoghe ma più restrittive valgono, secondo il comma 9, «qualora nei siti ricadono (*sic*) tipi di *habitat* naturali e specie prioritari».

La necessità della valutazione di incidenza e le sue conseguenze sulle decisioni da assumere sono disposte dall'art. 6 della Direttiva, ed esse sono al di fuori della contestazione di cui al presente ricorso. Ciò che si contesta invece, e che non è minimamente imposto né soltanto suggerito dalla direttiva, è che a tale valutazione di incidenza possa essere competente il Ministero dell'ambiente, in deroga all'ordinario riparto delle competenze.

Come già illustrato, il regolamento può soltanto dettare norme idonee ad evitare la responsabilità comunitaria dello Stato, ma non può intervenire a riservare allo Stato potere alcuno, che non sia strettamente necessario per l'attuazione della direttiva, incidendo sul riparto costituzionale delle funzioni. Meno ancora ad esso spetta di individuare una speciale nozione — che fino ad oggi risulta sconosciuta — di «piano di rilevanza nazionale», né di affidare alla valutazione statale progetti di opere per le quali non sia prescritta dalla legge la valutazione di impatto ambientale di livello nazionale.

Posto dunque che è assolutamente illegittima la sottrazione di parti di materie alla competenza regionale, e la loro attribuzione alla sede ministeriale, va poi aggiunto che lo stesso art. 5 disciplina la procedura per la valutazione di incidenza anche nei casi in cui il regolamento stesso mantiene la competenza regionale, stabilendo i contenuti della relazione ed ogni regola procedurale necessaria. Va qui ribadito che anche tali disposizioni — che pure mantengono la competenza locale — sono di per sé invasive di potestà legislative locali, e possono essere fatte

salve soltanto se intese quali disposizioni meramente suppletive, intese a consentire l'immediata operatività della direttiva e destinate a venire meno in seguito alla legislazione locale, senza potere esercitare su di essa alcun vincolo che non discenda già dalla direttiva.

In particolare va osservato che esse non possono comunque trovare applicazione — neppure in via transitoria — per quelle opere per le quali sia prescritta dalla legislazione regionale la più gravosa procedura della valutazione di impatto ambientale, la quale applicherà la direttiva comunitaria assumendo in relazione al sito comunitario anche il significato della valutazione di incidenza.

L'art. 6 del regolamento dispone l'applicazione dello stesso regime ora descritto «anche alle zone di cui all'art. 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157». Per le stesse ragioni sopra esposte dunque anch'esso è illegittimo ed invasivo, essendo ogni intervento relativo a tali zone di competenza regionale.

5. — Illegittimità dell'art 7, comma 2.

L'art 7, comma 1, dispone che «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le idonee misure per garantire il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli *habitat* naturali di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente». Tale disposizione può considerarsi corrispondente al ruolo del regolamento di dare attuazione alla direttiva, senza alterare nella materia i ruoli predefiniti delle regioni e dello Stato.

Lo stesso non si può tuttavia dire per il comma 2, a termini del quale «il Ministero dell'ambiente definisce con proprio decreto, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, le linee guida per il monitoraggio». Infatti con tale disposizione governativa il «Ministero» (non è chiaro neppure per quale ragione si usi qui e in seguito tale espressione anziché l'indicazione dell'organo «Ministro»; l'arbitrarietà sarebbe solo aggravata se si intendesse così affidare l'esercizio della competenza ad atti dirigenziali) si arroga un potere di sovraordinazione che corrisponde, di nuovo, ad una ingerenza attuata mediante una anomala e atipica funzione di indirizzo e coordinamento, tuttavia totalmente al di fuori delle relative regole di esistenza e di esercizio.

La radicale illegittimità della disposizione non impedisce di osservare che essa viola anche il principio di leale cooperazione tra Stato e regioni, in quanto, in un procedimento che pure si preoccupa di «acquisire» la voce delle altre amministrazioni statali ritenute interessate al tema, non si preoccupa minimamente di acquisire la partecipazione degli unici soggetti idonei a dare un contributo reale all'elaborazione di eventuali linee guida per il monitoraggio, ovvero le autonomie che ne hanno pratica esperienza e che devono compierlo. Più gravemente ancora, la mancata previsione dell'intesa richiesta dall'art. 8 della legge n. 59 del 1997 costituisce una chiara ed illegittima elusione dei vincoli posti dalla legge per gli atti di indirizzo e coordinamento.

Con regolamento dunque il Governo si autoasigna poteri sulle regioni e si autoesonera persino dai vincoli e dalle modalità previste dalla legge per l'esercizio di tali poteri.

È palese che solo una pronuncia di codesta ecc.ma Corte costituzionale radicalmente demolitoria di tali poteri può riportare i rapporti Stato-regioni nel giusto binario costituzionale.

Destituito di ogni fondamento e l'assunto, contenuto nell'ultimo «considerato» delle premesse dell'impugnato regolamento, che i poteri in questione possano giustificarsi in base alla circostanza che con la sentenza n. 272 del 1996 codesta ecc.ma Corte costituzionale avrebbe riconosciuto che «la tutela della flora e della fauna rappresenta un interesse fondamentale dello Stato», e che «la competenza in tale materia spetta al Ministero dell'ambiente, come stabilito dall'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

È anche troppo ovvio che tale complessiva e generica rivendicazione di competenza comporterebbe di per sé la completa negazione delle competenze costituzionali delle regioni, e che il tracciamento di quanto è necessario attribuire allo Stato per la tutela dei profili di interesse nazionale della materia è compito precipuo del legislatore, al quale non può sostituirsi il Governo con il suo potere regolamentare: fermo restando che anche la legge dovrebbe comunque mantenersi nel quadro costituzionale dei rapporti tra Stato e regioni per quanto riguarda le regole di istituzione e di esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento.

6. — Illegittimità dell'art. 8, comma 5.

Nei commi da 1 a 4 l'art. 8 può considerarsi attuativo della direttiva comunitaria. Il comma 1, in particolare, riproduce in sostanza i divieti posti dall'art. 12 della direttiva, con riferimento all'allegato IV (corrispondente

all'allegato *D* del regolamento): anche se, per vero, vi sono nel recepimento variazioni delle quali non è chiaro il significato, quali la soppressione alle lett. *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 del requisito del carattere «deliberato» dell'azione proibita.

Si noti che i divieti non sono nella normativa statale assistiti da sanzioni, e che non in tutti i casi si può supporre che sanzioni previste in generale già esistano nell'ordinamento. Ma l'impossibilità di disporre sanzioni è altra regola codificata per l'attuazione regolamentare delle direttive (art. 4, comma 3, legge n. 86/1989), ed a questo limite il Governo si è attenuto. Rimane comunque che i primi quattro commi sono annoverabili tra ciò che è necessario disporre per operare il recepimento della direttiva.

Non così per il comma 5, con il quale di nuovo il Governo autoinveste il «Ministero» di un potere di sovraordinazione rispetto alle regioni e alle province autonome. Vi si dispone infatti che il Ministero «in base alle informazioni raccolte» (!) promuova ricerche o addirittura «indichi» le «misure necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione».

Di nuovo, si tratta di un potere ministeriale arbitrario, o di un anomalo ed atipico atto di indirizzo.

7. — Illegittimità dell'art. 10, commi 1 e 3.

Considerazioni simili richiede il comma 1 dell'art. 10, secondo il quale «il Ministero dell'ambiente, sentito per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, qualora risulti necessario ... con proprio decreto stabilisce adeguate misure affinché il prelievo, nell'ambiente naturale, degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato *E*, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente».

Si resta stupiti dalla disinvoltura (se non si vogliono usare più forti parole) con cui nella sostanza il Ministero attraverso il regolamento governativo si dota di poteri la cui intestazione al Ministero non è in alcun modo disposta dalla normativa comunitaria, poteri che violano il riparto costituzionale delle competenze, e che per di più nel caso specifico sono totalmente generici nei presupposti, nei contenuti e nei fini, violando lo stesso principio di legalità. Il presupposto infatti è che l'intervento risulti «necesario», il contenuto sono misure «adeguate», i fini uno stato di conservazione «soddisfacente» della fauna selvatica: tutte clausole indeterminate che alla fine rimettono qualunque intervento alla pura discrezionalità del «Ministero».

L'arbitrarietà di tutto ciò è palese, e lo diviene ancor più quando si esaminino le attribuzioni che tra l'altro il Ministero si è autoassegnato, descritte dalle lettere da *a)* ad *h)*. Esse infatti rivelano che in tale modo si vorrebbero espropriare le autonomie regionali delle proprie potestà di disciplina e gestione amministrativa della materia, nel quadro della direttiva e dei principi della legge statale. Infatti le lettere da *a)* ad *f)* consentono al Ministero diretti interventi di regolazione sia generale che locale, mentre le rimanenti lettere attengono alle funzioni amministrative regionali. Naturalmente, quello che qui si contesta non sono i compiti regolativi ed amministrativi in quanto tali — compiti la cui definizione rimonta all'art. 14 della direttiva — ma la loro illegittima intestazione al Ministero: mentre si tratta dei tipici compiti spettanti alle regioni e province autonome.

Anche in relazione a tale riserva di potere statale l'ultimo «considerato» delle premesse dell'impugnato regolamento invoca i presunti riconoscimenti di competenza di cui alla sentenza n. 272 del 1996 di codesta ecc.ma Corte costituzionale. Ma sulla totale infondatezza di tale giustificazione si è già detto in relazione al comma 2 dell'art. 7, e qui non resta dunque che ribadire che non può il Governo con il suo potere regolamentare individuare aree e materie di presunto interesse nazionale, e che così facendo esso viola la costituzione ed espropria le regioni delle loro competenze costituzionali.

Più nascosta, ma non meno percepibile, è la parziale illegittimità del comma 3 dello stesso art. 10. In parte infatti tale disposizione risulta realmente attuativa di quanto disposto dall'art. 15 della direttiva comunitaria da attuare. In questi limiti, la disposizione risulta dunque legittima.

Essa tuttavia diverge dalla disciplina comunitaria da un lato là dove si riferisce alle specie dell'intero allegato *E*, mentre la normativa comunitaria si riferisce alla sola lett. *a)* del corrispondente allegato *V*, dall'altro là dove essa pone un divieto incondizionato, mentre la normativa comunitaria fa scattare il divieto solo al verificarsi dell'ipotesi contestualmente prevista.

Né varrebbe obiettare che, per principio consolidato e generalmente ammesso, la normativa nazionale può disporre forme di tutela più severe di quelle disposte dalla normativa comunitaria; perché ciò vale per il rapporto

tra leggi, nell'ambito del limite dei principi, mentre è del tutto precluso al regolamento statale di dettare limitazioni alla legge regionale futura, o introdurre inesistenti limiti nella legislazione regionale vigente, se tali limitazioni non siano strettamente necessarie al recepimento della normativa comunitaria.

8. — Illegittimità dell'art. 11.

L'art. 11 risulta particolarmente lesivo delle attribuzioni regionali in materia di caccia, ed è anch'esso, come le precedenti disposizioni, completamente arbitrario.

Il comma 1 addirittura riserva al «Ministero dell'ambiente» — sentite le solite connesse amministrazioni statali, e come sempre del tutto ignorate le regioni, titolari delle competenze costituzionali — i poteri di deroga ai divieti generali: poteri di deroga che non solo non possono essere intestati al Ministero per le ragioni più volte esposte nel presente ricorso, ma che inoltre evidentemente presuppongono valutazioni da compiersi in concreto ed in sede locale, e la cui spettanza al livello locale viene considerata pacifica e normale anche da parte delle istituzioni comunitarie.

Proprio in relazione alle deroghe al divieto di caccia di alcune specie — ad esempio — la relazione dell'avvocato generale Fennelly nella causa C-118/94, conclusa con sentenza del 7 marzo 1996, ricorda che «le condizioni per la trasposizione non devono naturalmente frapporsi alle competenze di attuazione delegate da uno Stato membro ad autorità regionali o provinciali» e che è «giurisprudenza costante che ciascuno Stato è libero di attribuire come meglio crede le competenze sul piano interno ed attuare una direttiva mediante provvedimenti adottati dalle autorità regionali o locali» (Racc. 1996, I-1236). Libero rimane ovviamente sul piano del diritto comunitario, mentre è pacifico che sul piano del diritto interno lo Stato è tenuto ad attenersi al proprio diritto costituzionale, come confermato anche dalla sentenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale n. 126 del 1996 citata sopra.

D'altronde, la stessa direttiva fa obbligo agli Stati membri di comunicare tra l'altro, nella relazione biennale prevista dall'art. 16, «l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione» [comma 3, lett. d)]; e il regolamento qui impugnato ripete pedissequamente tale disposizione, con una ripetizione che risulta alquanto strana dal momento che il Ministero non potrebbe che indicare «se stesso».

Il comma 2 dell'art. 11 riprende la disciplina di cui all'art. 15 della direttiva, ma la aggrava nella misura in cui la estende alle specie di cui all'allegato F, mentre la direttiva riferisce i divieti alle specie di cui al proprio allegato V, corrispondente all'allegato E del regolamento. Vanno dunque richiamate sul punto le argomentazioni già svolte in relazione all'art. 10, comma 3.

Il comma 3 dell'art. 11 risulta legittimo se esplicitativo del ruolo comunque spettante al Ministero di tenere i rapporti generali con le istituzioni comunitarie e di trasmettere le informazioni richieste, mentre sarebbe anch'esso illegittimo se inteso come fonte di autonomi poteri decisori.

9. — Illegittimità dell'art. 12.

Anche l'art. 12 prevede ai commi 1 e 2 poteri ministeriali, che risultano illegittimi in quanto eccedano quelli già previsti dalla legislazione statale vigente e siano rivolti a creare una subordinazione delle regioni a poteri statali.

Va infatti considerato che i poteri ministeriali di autorizzazione di cui all'art. 20, legge n. 157 del 1992 riguardano soltanto le ditte importatrici e soltanto le importazioni dall'estero. In ogni caso il recepimento della direttiva non può comportare una subordinazione delle regioni ad un potere di autorizzazione del Ministero.

Il comma 3 dello stesso articolo disciplina l'introduzione di specie non locali subordinandola alla stessa autorizzazione di cui al comma 2, e comunque in termini restrittivi rispetto a quanto stabilito dall'art. 22 della direttiva.

10. — Illegittimità dell'art. 15.

L'art. 15 del regolamento impugnato dispone che «il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, esercita le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento».

Tale disposizione risulta illegittima in quanto estenda i compiti del Corpo forestale dello Stato oltre quelli già disposti dalla legislazione vigente: venendo così ad incidere le competenze amministrative della ricorrente regione in relazione alla generalità delle aree protette, là dove la sorveglianza non sia già riservata (come per i parchi nazionali e per le aree protette di rilievo nazionale ed internazionale) al Corpo forestale dello Stato.

Giova ricordare che la Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni aveva chiesto la soppressione dell'art. 15, ed il contestuale riconoscimento della competenza regionale: e che nelle premesse dell'impugnato regolamento si afferma — al penultimo «considerato» — che tale richiesta non ha potuto essere accolta «in quanto, in base all'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed all'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, spetta al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza nelle zone speciali di conservazione, salvo quanto diversamente disposto per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Senonché la tesi così formulata incorre in una palese contraddizione: se infatti la legislazione vigente già riservasse al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza nelle zone di cui al regolamento impugnato, non vi sarebbe alcun bisogno dell'art. 15. Se invece — come in effetti è — l'art. 15 estende i compiti e poteri di sorveglianza oltre quelli già previsti dalle leggi vigenti, esso è lesivo e patentemente illegittimo.

Sia consentito solo aggiuntivamente osservare che la sorveglianza statale nelle zone protette può avere un senso soltanto in quanto eccezione rispetto alla regola generale, e che quanto più la tutela si organizza in un sistema generale e complessivo tanto più è necessario riconoscere la competenza locale, pena un completo esproprio della gestione del proprio territorio.

11. — Illegittimità dell'art. 16.

L'art. 16 non è qui in contestazione nella parte in cui, recependo la direttiva comunitaria, la trasforma in normativa interna. Non è perciò qui contestato il comma 1, relativamente agli allegati da A ad F. L'allegato G non ha invece, a quel che pare, corrispondenza alcuna con gli allegati della direttiva, e costituisce perciò normativa non necessaria alla sua attuazione. Per quanto già detto, dunque, è illegittimo ed è invasivo delle attribuzioni regionali disporre i relativi vincoli nella forma del regolamento del Governo.

Il comma 2 istituisce un potere regolamentare permanente di recepimento di future modifiche agli allegati della direttiva, che ad avviso della ricorrente regione non può dirsi compreso nel potere regolamentare disposto dalla legge comunitaria del 1994, n. 146. Si tratta dunque di un potere regolamentare previsto da una fonte regolamentare in materia di competenza regionale, e pertanto di un potere illegittimo ed invasivo.

A maggiore ragione esso sarebbe illegittimo ed invasivo in quanto lo si ritenesse comprensivo anche di un potere di modifica indipendente da variazioni nei corrispondenti allegati della direttiva comunitaria: come d'altronde è inevitabile dal momento che tra gli allegati del regolamento uno non presenta alcun elemento di corrispondenza.

P. Q. M.

Tutto ciò premesso, la ricorrente regione Emilia-Romagna, come sopra rappresentata e difesa chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato di dettare con il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, una disciplina vincolante ed istitutiva di poteri sovraordinati di autorità centrali dello Stato, nonché conseguentemente annullare il predetto regolamento nella parte in cui contiene tale disciplina, e segnatamente nelle disposizioni ed articoli qui impugnati.

Padova-Roma, addì 20 dicembre 1997

Avv. prof. Giandomenico FALCON - avv. Luigi MANZI

n. 61

*Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 29 dicembre 1997
(della regione Veneto)*

Caccia - Attuazione della direttiva CEE 409/79 del 2 aprile 1979 (recepita con l'art. 1 della legge-quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157), concernente la conservazione degli uccelli selvatici - D.P.C.M. 27 settembre 1997, concernente a sua volta le modalità di esercizio delle deroghe alle limitazioni e ai divieti stabiliti dagli artt. 5, 6, 7 ed 8 della direttiva, previste dall'art. 9 della stessa - Impugnazione di tale provvedimento nella parte in cui, pur prevedendo che le deroghe possano venire adottate dalle regioni, richiede come necessaria al riguardo una intesa delle regioni con i Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole - Asserita impossibilità che una così accentuata menomazione alla competenza spettante alle regioni, in base a quelle ad esse attribuita dagli artt. 117 e 118 della Costituzione in materia di caccia, in forza degli artt. 6 e 99 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e, in particolare, dall'art. 9, commi 2 e 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86 — secondo il quale le regioni, anche a statuto ordinario, possono dare attuazione alle direttive comunitarie che abbiano ad oggetto una competenza regionale, trovando come unico limite le disposizioni di principio dettate dalla legge statale e da questa dichiarate inderogabili — sia legittimamente stabilita da un provvedimento di mera natura regolamentare — come quello denunciato — non certo qualificabile, in mancanza dei presupposti necessari, come atto governativo di indirizzo e coordinamento - Asserita impossibilità, altresì, che il decreto in questione trovi fondamento e giustificazione nell'art. 18, comma 3, della su citata legge n. 157 del 1992, circa i poteri dello Stato riguardo alla determinazione e variazione degli elenchi delle specie cacciabili — il quale, non ricollegabile, com'è, in nessun modo, alla direttiva comunitaria, non può essere considerato come norma individuativa del soggetto competente a disporre le deroghe da essa contemplate — né in un prevalente interesse nazionale, da ritenersi ormai sicuramente sovrastato e assorbito, anche per il carattere prevalentemente migratorio della avifauna selvatica, dalla predominante rilevanza, in materia, di un interesse comunitario sovranazionale, oltre che dalla necessità di tener conto, riguardo alle deroghe, della diversità e mutevolezza delle situazioni locali - Riferimenti alle sentenze nn. 126 e 272 del 1996, 1002 del 1988 e 577 del 1990.

Caccia - Ordinanze Commissione di controllo sugli atti della regione Veneto, nn. 3242 e 3243, del 20 ottobre 1997, di annullamento delle delibere della Giunta regionale nn. 3401 e 3402 del 7 ottobre 1997, con le quali, in applicazione, per la stagione venatoria 1997-98, della deroga prevista dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409 del 1979, si era consentita, per la stagione venatoria 1997-98, la caccia di alcune specie di volatili (fringuello, peppola, ecc.) non ricomprese nell'elenco di quelle per le quali la normativa comunitaria ammette in via generale il prelievo venatorio - Lamentata incidenza sulla competenza spettante alla regione in materia, in base ai precetti costituzionali e alle disposizioni di legge sopra richiamati riguardo all'altra suesposta questione, e dagli impugnati provvedimenti del CO.RE.CO. illegittimamente ritenuta nel tutto carente, in contraddizione anche con il decreto del Presidente del Consiglio — oggetto dell'altra suddetta questione — con il quale una competenza delle regioni in ordine alle suddette deroghe, è stata, anche se solo in parte, riconosciuta.

(D.P.C.M. 27 settembre 1997; Ordinanze del Commissario del Governo della regione Veneto 20 ottobre 1997, nn. 3242-3243).

(Cost., artt. 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 6 e 99; legge 9 marzo 1989, n. 86, art. 9, commi 2 e 3).

Ricorso per conflitto di attribuzioni (art. 39 legge n. 87/1953) di regione Veneto, in persona del presidente *pro-tempore* della Giunta regionale giusta delibera della g.r. 18 novembre 1997, n. 4005, integrata dalla delibera della g.r. n. 4230 del 2 dicembre 1997, in atti, con i difensori avv.ti Ivone Cacciavillani e Alfredo Bianchini del foro di Venezia ed in Roma (anche domiciliatario) avv. Luigi Manzi, via Confalonieri n. 5, per speciale procura qui a margine, contro Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro-tempore*, avverso:

a) le ordinanze del Commissariato del Governo nella regione Veneto - Commissione di controllo sugli atti della Regione (ambidue) del 20 ottobre 1997 rispettivamente nn. 3242 e 3243, di annullamento delle delibere della g.r. 7 ottobre 1997, nn. 3401 e 3402, ad oggetto: «direttiva CEE n. 409/79 art. 9 approvazione deroghe periodo 11 ottobre-31 dicembre 1997, immediatamente eseguibile»;

b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (d.P.C.M.) 27 settembre 1997, «modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 407/1997 della CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici»;

alla fine della declaratoria di illegittima invasione della sfera di attribuzioni regionali da parte di detti atti statali, e per la loro rimozione.

Con deliberazione di Giunta regionale del 7 ottobre 1997, n. 3401, la regione Veneto procedeva all'applicazione, per la stagione venatoria 1997/98, della deroga prevista dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409 del 1979, consentendo la caccia (per un definito periodo di tempo) alle specie fringuello e peppola, specie non ricomprese nell'elenco di quelle per le quali la normativa comunitaria ammette in via generale il prelievo venatorio.

Con altra deliberazione di Giunta regionale di pari data, n. 3402, la regione Veneto applicava la medesima deroga, sempre per la stagione 1997/98, con riferimento alle specie passero, passera mattugia, passera oltremontana e storno, pure esse non inserite nel predetto elenco.

Entrambe tali deliberazioni venivano annullate dalla Commissione statale di controllo nella seduta del 20 ottobre 1997, rispettivamente con i provvedimenti nn. 3242 e 3243, recanti identiche motivazioni in ordine alla carenza di competenza regionale nell'adozione delle deroghe previste dalla direttiva 409/1979.

Sulla specifica materia interveniva il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (d.P.C.M.) del 27 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1997, recante norme in ordine alle «Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici», il quale stabiliva che le deroghe vengono adottate dalle regioni di intesa con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole.

La regione ricorrente ritiene che i provvedimenti statali descritti in epigrafe siano invasivi, se pur in misura diversa, della sfera di attribuzioni che la Costituzione ad essa riserva nella materia della caccia, secondo il riparto di competenze delineato dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, e dalla normativa che di quelli costituisce il necessario completamento (in particolare, per quanto qui interessa, gli artt. 6 e 99 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e l'art. 9 della legge n. 86 del 9 marzo 1989).

Il presente ricorso per conflitto di attribuzioni sottopone pertanto al giudizio di codesta ecc.ma Corte due «domande», tra loro strettamente connesse — e aventi sostanzialmente identico fondamento — ma funzionalmente distinte: l'una di carattere «ordinatorio», l'altra, direttamente conseguente, di natura «costitutivo-annullatoria».

Con la prima si chiede che venga accertata l'invasione, da parte dei provvedimenti statali in epigrafe indicati, della sfera di attribuzioni costituzionalmente spettante alla regione Veneto, e che venga altresì dichiarata la spettanza alla regione stessa delle competenze in ordine all'esercizio dei poteri di deroga previsti dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409 del 1977; con la seconda si chiede invece la rimozione dei succitati provvedimenti, al fine di eliminarne gli effetti.

Poiché gli atti statali nei confronti dei quali si solleva conflitto da un lato affermano la radicale carenza di competenza della regione (le due deliberazioni di annullamento della Commissione statale di controllo), e dall'altro comunque comportano la menomazione dell'autonomia regionale in materia di caccia (il d.P.C.M. 27 settembre 1997), si ritiene che la giurisdizione in tema di conflitti spettante a codesta ecc.ma Corte valga ad «assorbire» per tali profili quella del giudice amministrativo nei confronti de medesimi atti.

MOTIVI

1. — Prima di affrontare nel merito i complessi problemi sottoposti a giudizio di codesta ecc.ma Corte, pare interessante e significativo rilevare che i provvedimenti in esame, pur intervenendo nella medesima materia (vale a dire la concreta spettanza del potere di deroga ai generali limiti posti all'esercizio dell'attività venatoria) prefigurano in concreto un diverso ruolo dello Stato ed una diversa incidenza dei poteri statali nei confronti delle regioni.

Ed invero, mentre le due deliberazioni della Commissione statale di controllo negano in radice la sussistenza in capo all'ente regionale di alcuna attribuzione in materia, asserendo che nell'attuale quadro istituzionale delle competenze l'ammissibilità della deroga di cui all'art. 9 della direttiva n. 409/1979 «va in ogni caso riservata alle determinazioni dei competenti organi dello Stato», il d.P.C.M. del 27 settembre 1997 ammette e riconosce espressamente l'esistenza di un potere regionale *in subiecta materia*, stabilendo anzi (art. 2) che spetta primariamente alle regioni il compito di adottare le deroghe di cui al citato art. 9 della direttiva comunitaria, subordinatamente al solo adempimento della previa «intesa» con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole.

Già alla luce delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si traggono dunque elementi per inferire innanzitutto (e sotto un primo profilo) l'illegittimità delle due deliberazioni della Commissione statale di controllo, in quanto negative della competenza regionale: con l'atto regolamentare governativo — al quale va attribuita una valenza meramente ricognitiva, e non certo costitutiva, del riparto di attribuzioni tra enti dotati di autonomia costituzionalmente garantita — lo Stato stesso ha riconosciuto che è funzione istituzionalmente regionale quella riguardante l'indicazione delle specie ammesse al prelievo venatorio in deroga alle elencazioni contenute negli allegati II/1 e II/2 della direttiva 409/1979, risultando così superata l'impostazione assunta dall'organo di controllo a fondamento delle proprie determinazioni.

2. — Al di là di tale rilievo meramente «comparativo», il conflitto portato all'esame di codesto ecc.mo Collegio investe questioni di grande complessità nella definizione delle sfere di attribuzioni rispettivamente proprie di Stato e regione, anche in considerazione dell'incidenza che nella fattispecie assumono le fonti normative di rango comunitario.

Due sono, in proposito, gli assunti sui quali la regione ricorrente fonda le proprie doglianze nei confronti degli atti statali impugnati; tali assunti, più oltre estesamente illustrati, possono essere così schematicamente sintetizzati:

a) le attribuzioni relative all'esercizio della deroga di cui all'art. 9 della direttiva 409/1979, in quanto rientranti nei poteri di attuazioni di normativa comunitaria che investe una materia costituzionalmente «regionale» (ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione), debbono ritenersi di spettanza della regione, sulla scorta di precisi fondamenti normativi e sistematici;

b) vi è motivo per dubitare che, nel quadro della normativa comunitaria, sussista un interesse unitario dello Stato in ordine all'esercizio della suddetta deroga; la tutela di un tale interesse, tuttavia, anche se eventualmente ravvisabile, non autorizza lo Stato ad attuare qualsivoglia forma di limitazione, intervento o «interferenza» nei confronti dei poteri regionali, ma consente esclusivamente l'utilizzazione degli strumenti di coordinamento e controllo a livello centrale espressamente previsti dalla legge, tra i quali non rientra quello della «intesa».

È ben noto alla ricorrente il diverso orientamento recentemente espresso da codesta ecc.ma Corte — proprio in un giudizio per conflitto di attribuzioni in parte analogo ai presente — con la sentenza n. 272 del 22 luglio 1996, nella quale si è affermato che «nell'assetto attualmente dato dal legislatore nazionale all'attività venatoria e per i fini della stessa, i divieti posti dalla direttiva [409/1979] in tema di specie cacciabili sono suscettibili di modifica solo nei limiti del potere di variazione degli elenchi delle specie medesime, riservato allo Stato dall'art. 18, terzo comma, della legge n. 157 del 1992», con ciò ravvisando nel citato art. 18, terzo comma, la norma attributiva allo Stato di una competenza esclusiva per l'adozione dei provvedimenti di deroga alle norme protettive delle specie animali di cui alla direttiva 409/1979.

Parimenti sono note le precedenti decisioni (n. 1002 del 12-27 ottobre 1988; n. 577 del 12-28 dicembre 1990) nelle quali, in un diverso contesto normativo, la Corte ha sostenuto che tanto l'individuazione delle specie non cacciabili quanto l'elencazione delle specie cacciabili investono un interesse unitario proprio della comunità nazionale, la cui valutazione e la cui salvaguardia restano in primo luogo affidati allo Stato.

È tuttavia convinzione della regione Veneto che proprio il vigente assetto legislativo «interno», ricostruito alla luce dei principi e delle tendenze espresse dalla direttiva disciplinante la materia della caccia, imponga di giungere a conclusioni diverse da quelle delineate nelle sopra richiamate sentenze, dovendosi riconoscere in via esclusiva alla regione, e non allo Stato, il potere di adottare i provvedimenti di deroga per i quali è sollevato il presente conflitto di attribuzioni.

3. — Poiché l'art. 9 della direttiva 409/1979 non individua l'autorità (o le autorità) di ciascuno Stato membro competenti all'adozione delle deroghe alle norme protettive dell'avifauna, pare chiaro che tale (o tali) autorità vanno individuate alla stregua dell'ordinamento nazionale, secondo il riparto interno di attribuzioni in materia.

Per quanto riguarda specificamente l'ordinamento italiano, osservato che — diversamente da quanto ritenuto da codesta Corte — l'art. 18, terzo comma, della legge n. 157 del 1992, non può in alcun modo rivestire il ruolo di norma attributiva allo Stato della competenza esclusiva in ordine alla definizione delle deroghe previste dalla direttiva comunitaria; e ciò non tanto e non solo per ragioni strettamente testuali (che comunque assumono valore indicativo, stante la mancanza di qualsivoglia riferimento all'esclusività della competenza statale), quanto piuttosto perché quell'articolo di legge non presenta gli elementi necessari per poter essere considerato una disposizione di attuazione, nell'ordinamento interno, del citato art. 9 direttiva 409/1979.

La Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza della quinta sezione, pronunciata il 7 marzo 1996, ha affermato che non può considerarsi attuativa dell'art. 9 una normativa nazionale la quale, nell'autorizzare la caccia a specie di uccelli non ricompresi negli appositi elenchi della direttiva, non enunci i criteri della deroga né obblighi in modo chiaro e preciso gli organi competenti a tener conto di siffatti criteri e ad applicarli.

Orbene, l'art. 18 della legge n. 157 del 1992, nell'attribuire allo Stato un (non meglio definito) potere di «variazione» dell'elenco delle specie cacciabili, non contiene alcun espresso riferimento all'art. 9 della summenzionata direttiva e non enuncia in alcun modo i criteri stabiliti dalla normativa comunitaria per il legittimo esercizio della deroga; come del resto neppure obbliga lo Stato (in sede di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale viene operata la «variazione») al rispetto di detti criteri. In linea con quanto statuito dalla Corte di giustizia, si deve dunque escludere che quell'articolo della legge nazionale — privo dei necessari requisiti — rappresenti la disposizione di recepimento e di attuazione interna dell'art. 9 direttiva 409/1979; e conseguentemente si deve pure escludere che il medesimo art. 18 possa essere considerato come la norma individuativa nell'ordinamento interno del soggetto esclusivamente competente all'adozione delle deroghe previste dalla disposizione comunitaria, poiché, come detto, a quest'ultima esso non risulta essere in alcun modo ricollegabile.

4. — Rilevato che la procedura della deroga è stata solo formalmente recepita (dall'art. 1 della legge n. 157 del 1992) ma non espressamente disciplinata nell'ordinamento interno, pare chiaro che l'individuazione del soggetto in concreto competente all'esercizio del potere di deroga va condotta avendo riguardo alle norme generali che disciplinano il riparto di attribuzioni tra Stato e regione in sede di attuazione della normativa comunitaria. E proprio l'esame di tale quadro ordinamentale porta a ritenere che la funzione sia di spettanza regionale.

Sul piano sistematico, in tal senso depono innanzitutto (per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni legislative) l'art. 9, secondo e terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 86, il quale prevede che le regioni anche a statuto ordinario possono dare attuazione alle direttive comunitarie che abbiano ad oggetto una materia di competenza regionale (quale è la caccia, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione), trovando come unico limite le disposizioni di principio dettate dalla legge statale e da questa stessa dichiarate inderogabili.

Il principio trova una ulteriore specificazione nell'art. 1, terzo comma, della legge n. 157 del 1992, a tenore del quale «le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie».

Già da tali considerazioni si può desumere che il legislatore ha attribuito in via generale alla regione la facoltà di dare attuazione con proprie disposizioni (nella specie, di carattere normativo) quanto meno alle direttive comunitarie intervenute nelle materie ad essa spettanti per attribuzione costituzionale, compresa dunque la regolamentazione del procedimento e la definizione dei criteri da rispettare per il legittimo esercizio dei poteri di deroga.

Ai di là dei profili sistematici riguardanti il riparto interno delle attribuzioni legislative, va comunque rilevato che il procedimento volto alla concreta individuazione delle ipotesi di deroga, ai sensi della direttiva 409/1979, ha carattere amministrativo e non normativo: con l'effetto che l'identificazione del soggetto titolare della relativa competenza deve essere condotta alla luce e sulla scorta delle disposizioni che disciplinano in via generale l'esercizio delle funzioni amministrative di attuazione della normativa comunitaria.

Ruolo centrale in tale contesto assume l'art. 6 del d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, che espressamente trasferisce «alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio».

Ebbene, posto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 richiama e definisce la materia della caccia all'art. 99 (ricomprendendo in essa tutte le funzioni concernenti «l'esercizio della caccia»), e posto che lo Stato ha espressamente recepito la direttiva 409/1979 con la legge n. 157 del 1992, se ne trae la necessaria conclusione che le funzioni amministrative connesse all'esercizio della deroga di cui alla più volte citata direttiva possono e debbono — alla luce del vigente ordinamento interno — essere esercitate direttamente dalla regione, la quale per specifica disposizione normativa risulta investita delle relative attribuzioni.

Il sistema, del resto, non è stato in alcun modo modificato dal d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, il quale si è limitato a conservare in capo al «nuovo» Ministero per le politiche agricole alcuni compiti già in precedenza spettanti al soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; tra i quali, per quanto detto, non rientrava quello relativo all'esercizio del potere di deroga *ex art. 9* della direttiva 409/1979.

5. — Il delineato assetto delle attribuzioni è pacificamente ammesso dallo stesso d.P.C.M. 27 settembre 1997, il quale riconosce proprio alla regione la competenza all'adozione delle più volte citate deroghe agli elenchi delle specie cacciabili.

Sotto tale specifico profilo, l'atto regolamentare statale appare conforme al riparto di funzioni voluto dall'ordinamento; e se pure esso va ritenuto lesivo della sfera di autonomia regionale nella parte in cui impone la previa intesa con gli organi statali, ciò non toglie che il principio chiaramente affermato all'art. 2 — valido come direttiva per l'attività statale in materia — è che l'esercizio delle deroghe rientra a pieno titolo tra le funzioni regionali.

In senso contrario si esprimono i due provvedimenti con i quali la Commissione statale di controllo ha annullato le deliberazioni di Giunta regionale che, in applicazione dell'art. 9 della direttiva 409/1977, ammettevano al prelievo venatorio alcune specie di uccelli non comprese negli allegati della direttiva stessa. A fronte del chiaro ed univoco quadro sistematico in precedenza tratteggiato, ed alla luce dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non può però non riconoscersi l'erroneità della tesi seguita dalla Commissione statale, posto che, come si è visto, nessuna competenza esclusiva è attribuita allo Stato nell'attuazione della normativa comunitaria qui all'esame.

Allo Stato, *in subiecta materia*, è certo consentito legiferare nell'ambito dei propri poteri normativi (con norme comunque «cedevoli», a parte quelle di principio, nei confronti della legislazione regionale); parimenti allo Stato, in sede di controllo sugli atti regionali, è consentito eventualmente sindacare il «modo» in cui la regione ha esercitato i propri poteri di deroga, al fine di verificare la conformità dei singoli provvedimenti ai criteri ed ai limiti posti dalla normativa comunitaria ed eventualmente nazionale. Quella che invece non può essere messa in discussione è la sfera di attribuzioni spettante alla regione, come individuata sul piano istituzionale dal vigente ordinamento.

Né tali considerazioni possono essere superate con il semplice richiamo ad un asserito interesse unitario nazionale in materia di individuazione e regolamentazione delle specie cacciabili. L'eventuale sussistenza di un tale interesse, invero, può al più consentire allo Stato di utilizzare gli specifici strumenti di indirizzo e di controllo ammessi dall'ordinamento nei confronti della regione; certamente non può invece giustificare il sovvertimento del riparto interno di competenze tra oggetti dotati di autonomia costituzionalmente riconosciuta.

Così, come sottolineato in precedenza, neppure il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri giunge a negare la sussistenza delle attribuzioni regionali, preferendo piuttosto, con disposizione da considerarsi comunque invasiva, «affiancare» lo Stato alla regione nell'esercizio della funzione.

Se dunque, in linea di principio, la valutazione e la salvaguardia dell'interesse unitario della comunità nazionale restano in primo luogo affidati allo Stato ed all'amministrazione centrale (sentenza n. 1002 del 1988), laddove un tale interesse sia ravvisabile, resta fermo — come più oltre meglio sarà precisato — che valutazione e salvaguardia sono legittimamente esercitabili unicamente attraverso le forme ed i mezzi tipici previsti dalla legge, i quali mai possono risolversi nella compressione o, più gravemente, nel «disconoscimento» dei poteri regionali.

6. — Il tema da ultimo accennato, relativo all'incidenza dell'interesse unitario nazionale nella materia della caccia, pare meritevole di qualche ulteriore considerazione. Ciò anche allo scopo di sottoporre a nuova riflessione l'orientamento espresso da codesta Corte nel quadro di un diverso contesto normativo (quello della legge n. 968 del 27 dicembre 1977, precedente alla legge n. 157 del 1992 ed oggi abrogata); orientamento secondo il quale l'elencazione delle specie cacciabili, come eccezione al generale divieto di caccia nei confronti di tutte le specie dell'avifauna, concorrerebbe a definire l'oggetto minimo inderogabile della protezione che lo Stato ha ritenuto di dover offrire al proprio patrimonio faunistico; per cui sia l'individuazione delle specie sottoposte a protezione, sia l'elencazione di quelle ammesse al prelievo venatorio, investirebbero un interesse unitario proprio della comunità nazionale, la cui salvaguardia resterebbe affidata in primo luogo i poteri dell'amministrazione statale.

Da un lato lo speciale oggetto (vale a dire la conservazione dell'avifauna) e l'ambito territoriale della disciplina all'esame, dall'altro lato il rango delle fonti ed il sistema complessivo introdotto per la tutela degli uccelli selvatici, inducono a diversa opinione, e cioè a ritenere che l'interesse unitario rilevante nella materia della caccia si ponga non a livello nazionale, ma a livello comunitario, e che la sede del coordinamento e del controllo si trovi non nelle amministrazioni centrali dei singoli Stati membri, bensì piuttosto negli organi della Comunità (ora Unione) europea ai quali tali compiti sono specificamente demandati dalla normativa comunitaria.

Sul punto va preliminarmente rilevato che con la direttiva 409/1979 (e successive modificazioni) la tutela degli uccelli selvatici è divenuta in via generale materia di rilevanza comunitaria, e la sua disciplina ha assunto rango super-nazionale, assumendo idoneità a sostituirsi alla difforme disciplina dettata dai singoli Stati membri della CEE (ora U.E.).

Tale più esteso ambito di disciplina si è reso necessario in considerazione del singolare oggetto del regime protettivo, l'avifauna selvatica, la quale, risultando composta prevalentemente di specie migratrici, costituisce non tanto un patrimonio «individuale» di ciascuno Stato membro, quanto piuttosto un patrimonio comune a tutti gli Stati, la cui protezione investe un problema ambientale tipicamente transnazionale, implicante necessariamente responsabilità comuni (terzo e ottavo «considerando» della direttiva 409/1979).

In questa prospettiva anche la definizione contenuta nell'art. 1 della legge n. 157 del 1992, dove la fauna selvatica viene qualificata come «patrimonio indisponibile dello Stato», non va intesa in senso letterale: ed invero non si vede come lo Stato italiano abbia il potere di rivendicare e tutelare questo singolare «patrimonio indisponibile» una volta che lo stesso (*melius*, gli elementi che lo compongono) sia migrato nel territorio di altro Stato. Se poi ciascuna nazione attribuisse a sé la proprietà esclusiva di tutti gli uccelli che anche solo di passaggio ne sorvolano il territorio, si realizzerebbe un regime alquanto singolare ed inevitabilmente conflittuale.

È chiaro, del resto, che a poco servirebbe una rigorosa e restrittiva regolamentazione della caccia da parte di un Paese, qualora i Paesi vicini, pure attraversati dalle rotte migratorie, consentissero in maniera indiscriminata il prelievo venatorio. Propri in considerazione di tale circostanza il «legislatore» comunitario ha ritenuto opportuno dettare un sistema di tutela unico ed articolato per tutti gli Stati appartenenti alla CEE; cosicché la normativa nazionale di materia viene a configurarsi ed a caratterizzarsi sostanzialmente come una componente di quella «globale», cioè come parte del complessivo sistema di tutela comunitario.

L'ordinamento interno risulta pertanto vincolato alle disposizioni di rango sovranazionale, e privato del potere di individuare liberamente l'oggetto e l'ambito della tutela, spettando alla Comunità degli Stati, e non a ciascun singolo Stato, il potere di stabilire il contenuto minimo inderogabile del regime protettivo, e di individuare le specie ammesse al prelievo venatorio, quelle escluse ed i limiti alla facoltà di deroga nei confronti di queste ultime.

Dall'esame del «sistema» comunitario di protezione, e specificamente della direttiva 409/1979, emerge inoltre che le funzioni di coordinamento e di controllo nell'attuazione della normativa di materia sono attribuite direttamente agli organi della CEE (ora U.E.), e specificamente alla Commissione.

L'art. 4, terzo comma, della citata direttiva prevede che spetta alla Commissione prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento degli interventi diretti a realizzare misure speciali di conservazione dell'avifauna. Di ancora maggiore rilevanza, proprio con riferimento all'esercizio dei poteri di deroga, è l'art. 9 della direttiva, il quale prevede che gli Stati membri debbono inviare ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione

della norma (terzo comma), e stabilisce (quarto comma) che «la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito».

Nel contesto normativo così delineato, non pare dunque corretto sostenere che la tutela dell'avifauna selvatica investa un interesse unitario dello Stato, e sia pertanto affidata in primo luogo agli organi dell'amministrazione dello Stato. In realtà, come si è visto, l'interesse in questione ha ormai rilevanza comunitaria, e sia la definizione dell'oggetto minimo della protezione, sia il controllo sulle attività di attuazione nei singoli Stati del sistema «globale» di tutela, spettano primariamente agli organi dell'apparato comunitario. Gli Stati membri, attraverso l'attività normativa o amministrativa «interna», propria o di enti di rilevanza costituzionale substatali, secondo la ripartizione istituzionale delle attribuzioni, possono eventualmente estendere l'ambito della tutela, introducendo un regime più restrittivo dell'attività venatoria, ovvero possono utilizzare i poteri di deroga di cui all'art. 9 della direttiva 409/1979, nei limiti da questa consentiti. Resta però il fatto che, *in subiecta materia*, il nucleo centrale di normazione, coordinamento e controllo si trova ormai a livello comunitario, risultando superata l'impostazione che vedeva nello Stato (inteso come amministrazione centrale) il diretto «gestore» e tutore di un interesse unitario nazionale che ha ormai perduto gran parte del proprio contenuto.

A ciò si aggiunga che il territorio del nostro Paese, per la sua estensione in latitudine e per la varietà di climi e di ambienti che ne costituisce peculiare caratteristica, è interessato in maniera diversa dai flussi migratori. Le regioni si ritrovano così a gestire situazioni tra loro anche molto differenti, poiché talune specie di uccelli possono essere diffusissime in determinate aree del Paese completamente sconosciute in altre.

Anche sotto tale profilo appare poco ragionevole il ricorso a una disciplina statale unitaria ed omologante dell'attività venatoria, ad esempio attraverso la predisposizione di elenchi unici delle specie ammesse e di quelle escluse dal prelievo, oppure attraverso un contingentamento a livello nazionale delle quantità di uccelli catturabili, da redistribuire per quote tra le diverse regioni: ed infatti, come è doveroso trattare in maniera uguale situazioni uguali, altrettanto doveroso che siano regolamentate in maniera diversa situazioni diverse, e dunque che sia consentito a ciascuna regione di valutare e disciplinare la materia della caccia e dei prelievi in deroga in relazione alle specificità del proprio territorio.

7. — Ad ogni modo, anche a volerne ammettere la persistenza, va osservato che l'interesse unitario nazionale non legittima lo Stato ad interferire indiscriminatamente nella sfera di attribuzione istituzionalmente spettante alla regione. Il rilievo si rivolge specificamente al d.P.C.M. 27 settembre 1997, il quale, ha bensì riconosciuto alla regione la spettanza dei poteri in materia di deroghe alle specie ammesse al prelievo venatorio, ma ne ha condizionato l'esercizio alla previa «intesa» con l'amministrazione statale.

Sul punto si richiama la sentenza di codesta Corte, n. 126 del 24 aprile 1996, la quale, sulla scorta di consolidati orientamenti della giurisprudenza costituzionale, ha riconosciuto che, nelle materie di competenza «primaria» regionale, allo Stato spetta una competenza «di seconda istanza», volta principalmente ad evitare che esso si trovi «impotente» di fronte ad eventuali violazioni del diritto comunitario commesse da altri soggetti dotati di autonomia costituzionale (nel caso, le regioni). Gli strumenti utilizzabili a tal fine, viene affermato, «consistono non in avocazioni di competenze, ma in interventi repressivi o sostitutivi e suppletivi — questi ultimi anche in via preventiva, ma cedevoli di fronte all'attivazione dei poteri regionali e provinciali normalmente competenti — rispetto a violazioni o carenze nell'attuazione o nell'esecuzione delle norme comunitarie».

In definitiva, la salvaguardia dell'interesse unitario non consente all'amministrazione statale di sostituirsi alla regione, né di imporre forme gestione congiunta delle funzioni a quest'ultima esclusivamente spettanti, potendo lo Stato fare ricorso essenzialmente agli strumenti di coordinamento e controllo (o di supplenza) previsti dalla legge, specificamente individuati dall'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 616 del 1977, e dall'art. 9, terzo e quinto comma, della legge n. 86 del 1989.

Tra questi certamente non rientra la «intesa» prevista da d.P.C.M. 27 settembre 1997. Una tale figura organizzatoria, che si concreta in un accordo propedeutico e necessario con lo Stato ai fini dell'esercizio dei poteri regionali (incidendo nella sostanza delle scelte dell'ente titolare della funzione), potrebbe essere imposta solo da una fonte di rango legislativo, in considerazione del penetrante condizionamento che essa esercita nei confronti del soggetto istituzionalmente investito della competenza a provvedere.

Una siffatta previsione legislativa non è però espressamente contenuta, né altrimenti ricavabile, dal sistema regolante la materia *de qua*; e tale assenza, non colmabile in via meramente interpretativa, porta ad escludere che nella fattispecie lo Stato sia legittimato ad imporre alla regione, in maniera unilaterale e con atto di natura regolamentare (quale è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), l'obbligo della previa «intesa».

L'imposizione dell'intesa, attraverso la quale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (al di fuori di ogni fondamento normativo) finisce per affiancare lo Stato alla regione nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 9 della direttiva 409/1979, si configura pertanto palesemente come una inammissibile incisione e compressione dei poteri regionali in materia, modificando in forme non consentite il sistema dei rapporti intercorrenti, nell'attuale ordinamento costituzionale, tra i due Enti.

8. — Per altro verso, e proprio in considerazione del suo contenuto, pare doversi ritenere altresì che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia stato emanato in violazione delle norme che disciplinano la fonte e le modalità di esercizio del potere normativo del Governo.

Ed invero — fermi comunque i rilievi svolti al precedente punto 3 — l'art. 18, terzo comma, della legge n. 157 del 1992, richiamato nel preambolo del provvedimento, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri solamente la facoltà di introdurre variazioni agli elenchi delle specie cacciabili, ma non il potere di dettare una normativa regolamentare, neppure eventualmente di carattere suppletivo rispetto a quella regionale, in materia di esercizio delle deroghe.

Peraltro, se è vero che l'art. 4 della legge n. 86 del 1989 consente di attuare le direttive comunitarie mediante regolamento non si può dimenticare che a tal fine è indispensabile che così sia previsto nella legge comunitaria (come nella stessa norma precisato), o eventualmente in altra disposizione di rango legislativo.

Nel caso di specie, però, manca quel supporto normativo che costituisce indispensabile presupposto per l'esercizio del potere normativo da parte del Governo; né, per quanto detto, tale supporto può essere ravvisato nell'art. 18 della legge n. 157 del 1992, che al più attribuisce allo Stato l'esercizio di un potere di concreta e diretta modifica degli elenchi delle specie ammesse al prelievo venatorio, ma certamente non fonda un potere regolamentare statale idoneo ad imporsi nei confronti delle regioni.

Se anche poi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si volesse riconoscere valore di mero atto di indirizzo e coordinamento, la procedura seguita per la sua formazione risulterebbe illegittima, quantomeno per essere stata omessa la preventiva consultazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ai sensi dell'art. 12, quinto comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Conferenza deve invero essere consultata «sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni» (lettera *a*) e «sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali» (lettera *b*).

Detta consultazione risulta essere prevista come momento procedimentale necessario per l'attività statale di indirizzo e coordinamento, a specifica tutela dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni; e la sua omissione nel caso che ne occupa costituisce, sotto l'ulteriore profilo qui all'esame, una indebita compromissione della sfera di attribuzioni regionali.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la regione Veneto chiede che i provvedimenti statali contro i quali è sollevato conflitto di attribuzioni vengano dichiarati invasivi della sfera di competenze costituzionalmente spettante alla regione stessa, con il loro conseguente annullamento.

Venezia-Roma, addì 18 dicembre 1997

Avv. Ivone CACCIAVILLANI - avv. Alfredo BIANCHINI - avv. Luigi MANZI

n. 62

Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 29 dicembre 1997
(della provincia autonoma di Trento)

Ambiente (Tutela dell') - D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - Regolamento recante attuazione della direttiva CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, emanato con d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - Impugnazione della disciplina adottata in detto regolamento nel suo intero testo e segnatamente delle norme degli artt. 1, comma 4, 3, commi 1, 2 e 3; 5 (ivi compreso il richiamato allegato G); 6; 7, comma 2; 8, comma 5; 10, commi 1 e 3; 11; 12; 15 e 16 (in quanto applicabili, quali in più punti del decreto vengono dichiarate, anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome), con cui si attribuiscono rilevanti competenze al Ministero dell'ambiente riguardo: *a)* alla designazione di vari tipi di *habitat*, da individuarsi dalle regioni e dalle province autonome, quali «Zone speciali di conservazione»; *b)* alla emanazione di direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale; *c)* alla valutazione di impatto ambientale (anche per le zone di cui all'art. 1, comma 5, della legge-quadro sulla caccia n. 157 del 1992) di piani territoriali, urbanistici e di settore proposti; *d)* alla definizione di linee guida per il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli *habitat* naturali di interesse comunitario; *e)* alla promozione di ricerche e alla indicazione delle misure necessarie perché le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione; *f)* alla adozione di adeguate misure affinché il prelievo, nell'ambiente naturale, degli esemplari di fauna e di flora selvatiche di cui all'allegato E, ed il loro sfruttamento, siano compatibili con il mantenimento di dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente; *g)* ai poteri di deroga ai divieti generali in materia di caccia; *h)* alla reintroduzione di specie animali e vegetali di cui all'allegato D della direttiva comunitaria e alla introduzione di specie non locali; *i)* all'esercizio da parte del Corpo forestale dello Stato delle azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del regolamento; *l)* a un potere regolamentare permanente di recepimento di future modifiche agli allegati della direttiva comunitaria - Denunciato contrasto di tali disposizioni, ad eccezione di quelle suscettibili di essere interpretate nel senso che i compiti ministeriali da esse conferiti consistano esclusivamente nella formalizzazione e trasmissione di determinazioni sostanziali assunte in sede locale, con i principi desumibili, in base agli artt. 8, nn. 5, 6, 15, 16 e 21, e 16 dello statuto speciale — che in materia di tutela dell'ambiente attribuiscono alle province autonome una competenza primaria — dagli artt. 7 delle Norme di attuazione statutaria emanate con d.P.R. 19 novembre 1986, n. 526, 4 e 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, in forza dei quali, riguardo all'attuazione delle direttive comunitarie nelle materie di loro esclusiva competenza, le province autonome sono tenute, nei limiti stabiliti dallo statuto speciale, ad adeguarsi alle leggi statali, ma non ai regolamenti, che per l'attuazione delle direttive comunitarie possono bensì, anch'essi, venire emanati dallo Stato, ma solo, essendo immediatamente sostituibili dalla normativa locale, con un'efficacia suppletiva e provvisoria - Mentre è senz'altro da escludersi, — anche per la omissione, da parte dello Stato, della consultazione con le province autonome richiesta dall'art. 3, comma 3, delle Norme di attuazione statutaria emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 — che il regolamento in questione possa qualificarsi come atto di indirizzo e coordinamento - Lamentata violazione, altresì, per quelle delle contestate norme in cui si prevede che il Ministero dell'ambiente acquisisca i pareri del Ministero per le politiche agricole e dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica ma non quelli delle regioni, con il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni (posto a sua volta dall'art. 5 della Costituzione) - Rilevata impossibilità, infine, per alcune altre delle disposizioni del regolamento in questione, di ricollegarle, e quindi di considerarle attuative, della richiamata direttiva comunitaria - Riferimenti alle sentenze nn. 126 e 272 del 1996.

[D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, intero testo e segnatamente artt. 1, comma 4; 3, commi 1, 2 e 3; 5 (ivi compreso il richiamato allegato G); 6; 7, comma 2; 8, comma 5; 10, commi 1 e 3; 11; 12; 15 e 16].

[Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 5, n. 6, n. 15, n. 16, n. 21, e 16; d.P.R. 19 novembre 1986, n. 526, art. 7; legge 9 marzo 1989, n. 86, artt. 4 e 9; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 3, comma 3; Cost., art. 5].

Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore* dott. Carlo Andreotti, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 14549 del 12 dicembre 1997 (all. 1) rappresentata e difesa — come da procura speciale del 16 dicembre 1997 (rep. n. 21405) rogata dall'ufficiale rogante dirigente del servizio affari generali dott. Tommaso Sussarellu (all. 2) — dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv Manzi, via Confalonieri, 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri; per la dichiarazione che non spetta allo Stato di dettare con il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, regolamento recante attuazione della

direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (in *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1997), una disciplina vincolante ed istitutiva di poteri sovraordinati di autorità centrali dello Stato, destinata ad operare anche in relazione alla provincia autonoma di Trento, nonché per il conseguente annullamento del predetto regolamento nella parte in cui contiene tale disciplina, e segnatamente negli artt. 1, comma 4; 3, commi 1, 2, e 3; 5 (ivi compreso il richiamato allegato G); 6; 7, comma 2; 8, comma 5; 10, commi 1 e 3; 11; 12; 15; 16; per violazione:

dell'art. 8, nn. 5), 6), 15), 16), 21), nonché dell'art. 16 dello statuto e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 1987 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1992;

della legislazione statale ordinaria e — in particolare — degli artt. 4 e 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'art. 8 della legge n. 59 del 1997;

per i profili e nei modi di seguito illustrati.

FATTO E DIRITTO

1. — Premessa e quadro generale.

Il presente ricorso è rivolto avverso un atto statale di recepimento della direttiva comunitaria 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, ma in nessun modo ed in nessuna parte esso è rivolto a contestare il contenuto di tale direttiva, né la necessità che ad essa si dia piena e completa attuazione. Ciò posto, non si può tuttavia evitare di inserire la vicenda di tale attuazione nel contesto costituzionale e statutario dei rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome.

Va perciò ricordato in primo luogo che la ricorrente provincia ha nelle materie di competenza primaria (quali sono tutte le materie di riferimento della tutela dell'ambiente: urbanistica, tutela del paesaggio, caccia e pesca, apicoltura e parchi per la protezione delle flora e della fauna, agricoltura, foreste e Corpo forestale) facoltà di diretta attuazione delle direttive comunitarie. Ciò è stabilito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 1987, ed è ribadito dall'art. 9, comma 1, legge 9 marzo 1989, n. 86.

Sia consentito anche ricordare — sul piano del fatto e dell'interesse della ricorrente — che la speciale conformazione e le particolari caratteristiche della provincia di Trento rendono per essa particolarmente importanti e vitali le competenze nelle materie oggetto del presente ricorso, dal momento che già attualmente le aree protette rappresentano una componente importante del territorio provinciale, e che l'attuazione della direttiva comunitaria amplierà ancora l'area soggetta a tutela.

Il quadro dei possibili rapporti tra fonti statali e fonti locali nell'attuazione delle direttive comunitarie è disciplinato dallo stesso art. 9 della legge n. 86/1989, distintamente per l'ipotesi che la regione o provincia autonoma abbia già dato attuazione alla direttiva o meno. Nel caso sia stata data prima autonoma attuazione le regioni e province autonome, nelle materie di competenza esclusiva, «si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti» (comma 3, secondo periodo); in mancanza di attuazione il comma 4 dispone che si applichino tutte le «disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato» ovvero dal regolamento autorizzato in base agli artt. 3 e 4 della stessa legge.

Da tale sistema deriva che il regolamento con cui si dia eventualmente attuazione alle direttive comunitarie trova applicazione soltanto in via suppletiva, onde assicurare in via provvisoria l'adempimento degli obblighi comunitari, ma non opera mai sul piano dei vincoli tra legge statale e legge regionale, e può essere sostituito integralmente dalla normativa locale, senza poter esercitare su di essa alcun condizionamento sul predetto piano.

In definitiva, se è vero che l'attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare, prevista in termini generali dall'art. 4 della legge n. 86/1989, non è a priori esclusa neppure nelle materie di potestà legislativa regionale, è altrettanto vero che essa in tali materie non può svolgere il ruolo tipico della legge nel definire il quadro delle rispettive potestà e vincoli tra Stato e regioni (e province autonome), ma può svolgere un ruolo puramente sussidiario nel porre una normativa suppletiva, pur se si tratti di un ruolo importante nel corrispondere alle esigenze della responsabilità comunitaria della comunità nazionale.

Infatti, secondo le accennate disposizioni di norme di attuazione e di legge ordinaria, a definire il quadro delle rispettive potestà e vincoli tra Stato e regioni e province autonome non può essere (nel rispetto delle prerogative costituzionali degli enti interessati) che la legge statale. La prescrizione dell'art. 4, comma 3, della legge n. 86 del 1989, secondo la quale, «se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione,

o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina», tocca alla legge comunitaria di dettare le «relative disposizioni» trova una ancora più pregnante specificazione quando si tratti di stabilire i rapporti e le potestà reciproche tra Stato e regioni, secondo la apposita disciplina dell'art. 9.

Il regolamento non può innovare le competenze reciprocamente stabilite tra Stato e regioni, ma deve limitarsi, recependo la normativa posta dalla direttiva, a statuire le regole sostanziali, procedurali ed organizzative in base alle quali tali preesistenti competenze reciproche possano esercitarsi.

La regola ora illustrata circa la funzione e i limiti del regolamento ha una sua ragione profonda, che sta ovviamente nella necessità che i rapporti tra le istituzioni della comunità nazionale e delle comunità regionali siano tracciate dagli organi assembleari rappresentativi, e non dal Governo. È perciò che il regolamento non può operare alterazioni del rapporto Stato-regioni, e che lo stesso regolamento attuativo di direttiva comunitaria in materia regionale è ammissibile proprio in quanto non si propone e non può proporsi lo scopo di alterare o disciplinare tali rapporti, ma soltanto quello urgente e preminente di dare attuazione alla direttiva evitando l'indebitamento dello Stato italiano nel suo complesso.

Va sottolineato come l'assetto dei rapporti tra Stato e province autonome qui illustrato sia anche perfettamente coerente con la cornice elaborata — con riferimento alle stesse problematiche ed alle stesse normative — da codesta ecc.ma Corte costituzionale con la sentenza n. 126 del 1996. In tale sentenza si enucleano distintamente le ipotesi in cui le norme comunitarie «possono legittimamente prevedere, per esigenze organizzative proprie dell'Unione europea, forme attuative di sé medesime, e quindi normative statali derogatrici» rispetto al «quadro della normale distribuzione costituzionale delle competenze» (punto 5 in diritto, lett c). Tuttavia tali ipotesi devono risultare direttamente dalla normativa comunitaria, e sono eccezionali rispetto alla regola generale secondo la quale «l'attuazione negli Stati membri delle norme comunitarie deve tenere conto della struttura (accentrata, decentrata, federale) di ciascuno di essi», e secondo la quale, dunque, «l'Italia è abilitata, oltre che tenuta dal suo stesso diritto costituzionale, a rispettare il suo fondamentale impianto regionale» (lett. a).

Ma l'ipotesi di deroga al riparto costituzionale di competenze ad avviso della ricorrente provincia pacificamente non ricorre nel caso di specie: e dunque ci troviamo nell'ambito nel quale a ciascun soggetto dotato di autonomia costituzionale spetta di «agire in attuazione o in esecuzione», mantenendosi «entro l'ambito dei consueti rapporti con lo Stato e dei limiti costituzionalmente previsti» (ivi). Entro tali rapporti e limiti «lo Stato è abilitato all'uso di tutti gli strumenti consentitigli, a seconda della natura della competenza regionale (e provinciale), per fare valere gli interessi di cui è portatore» (ivi), tra i quali anche, in particolare, l'interesse ad evitare la responsabilità comunitaria derivante da inattuazione, in particolare mediante i poteri «di legislazione di principio e di dettaglio suppletiva e cedevole e quelli di indirizzo e coordinamento riconosciuti dall'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86».

Ed è chiaro altresì, in questo contesto, che a ciascuno degli strumenti a disposizione dello Stato corrisponde un effetto proprio e distinto, nell'ambito dei rapporti costituzionali tra i soggetti di autonomia: in particolare, l'attuazione regolamentare di una direttiva non può disporre — come sopra esposto — che le norme strettamente necessarie ad introdurre la direttiva nell'ordinamento interno mettendo in condizione i soggetti titolari di competenze nella materia di utilizzarle nell'ambito della cornice normativa europea.

A questo criterio non si attiene affatto il regolamento qui impugnato, il quale da una parte illegittimamente assume il ruolo della legge nel definire i rapporti tra Stato e regioni, dall'altra ancor più illegittimamente configura tali rapporti attribuendo alle autorità centrali dello Stato una serie di compiti e poteri sovraordinati o comunque interferenti con le competenze della ricorrente provincia, la cui intestazione al Ministero non trova in nessun modo giustificazione e copertura nella normativa comunitaria, e che sono perciò illegittimamente invasivi delle autonomie costituzionalmente garantite.

Di qui la necessità che i poteri che determinano una sovraordinazione dello Stato siano fatti cadere, e che quelli che sono in quanto tali necessari per attuare la direttiva vengano riportati alla loro naturale sede costituzionale e statutaria, cioè al livello locale.

2. — Illegittimità dell'art. 1, comma 4.

Il comma 4 dell'art. 1 dell'impugnato regolamento (relativo al Campo di applicazione) dispone che «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».

Va detto in primo luogo che, al di là della apparente ovvietà, non è agevole intendere il significato della disposizione.

Si potrebbe infatti considerare che gli «obbiettivi» posti dal regolamento altro non sono che gli obbiettivi stessi della direttiva, e che perciò la disposizione si limiterebbe a ricordare alle autonomie speciali il già preesistente obbligo di attuazione della normativa comunitaria. Ora, pur non essendo dubbio che, intesa la disposizione in questi termini, essa non avrebbe carattere lesivo, sia tuttavia consentito osservare che intesa a questo modo la disposizione risulterebbe del tutto inutile e priva di contenuto. Inoltre, il vincolo agli obbiettivi della direttiva non vale certo soltanto per le autonomie speciali, ma ovviamente anche per le regioni ordinarie: sicché anche sotto questo profilo non si intenderebbe il senso della norma.

Scartata perciò tale interpretazione «riduttiva», si dovrebbe ritenere che la norma sia rivolta proprio allo scopo di differenziare la posizione delle autonomie speciali da quella delle regioni ordinarie, sottoponendo le prime al «solo» vincolo agli obbiettivi, le seconde all'intera disciplina.

Ma anche tale interpretazione non è soddisfacente. La disposizione risulterebbe ad un tempo inidonea allo scopo che la normativa palesamente si prefigge ed eccessiva rispetto a tale scopo. Essa risulterebbe inidonea allo scopo di dare intanto immediata operatività alla normativa comunitaria, dato che ne rinvierebbe l'applicazione nelle regioni e province autonome al momento dell'adeguamento; ma risulterebbe anche eccessiva rispetto a tale scopo, dato che verrebbe in ogni modo a subordinare l'attività legislativa ed amministrativa della provincia autonoma di Trento agli obbiettivi posti da un atto regolamentare.

Non varrebbe obiettare che il comma 6 dell'art. 9 della legge n. 86 del 1989 espressamente prevede che la funzione di indirizzo e coordinamento possa essere esercitata anche «con il regolamento dell'art. 4». Infatti, la stessa disposizione che prevede tale possibilità dispone che tale funzione possa essere esercitata con regolamento «sulla base della legge comunitaria»; ed è da intendere — ad avviso della ricorrente provincia — che tale base nella legge comunitaria non consista semplicemente nell'esistenza in tale legge della autorizzazione alla attuazione regolamentare della direttiva, dato che tale esigenza era ovvia e comunque già stabilita dall'art. 4 cui era fatto rinvio, ma debba consistere in quello specifico fondamento legislativo che secondo costante e pacifica giurisprudenza costituzionale è comunque necessario per l'esercizio in via non legislativa della funzione di indirizzo.

Inoltre, sia consentito osservare che se il regolamento qui controverso dovesse intendersi come modo di esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, ad esso non potrebbero non applicarsi le norme specificamente previste per tale funzione dalla legislazione successiva. In particolare, per quanto riguarda la ricorrente provincia, scatterebbe il dovere di previa consultazione stabilito dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 266 del 1992: sicché il regolamento sarebbe di per sé illegittimo già per tale sola violazione. Inoltre non può non essere ricordato che l'art. 8 della legge n. 59 del 1997 prevede che gli atti di indirizzo e coordinamento siano emanati dallo Stato previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, mentre dalle stesse premesse dell'atto risulta che la conferenza è Stato semplicemente «sentita», e che anzi essa ha dato una valutazione sostanzialmente sfavorevole (non essendo stati accolti gli emendamenti cui era subordinato un parere favorevole).

3. — Illegittimità dell'art. 3, commi 1 e 2.

Qualunque sia il significato da attribuire all'art. 1, comma 4, come sopra illustrato, esso è in ogni modo contraddetto dalla circostanza che nel suo insieme il regolamento qui impugnato appare destinato ad applicarsi direttamente anche nelle regioni speciali e province autonome. Ciò è in particolare innegabile per quelle disposizioni che, come l'art. 3, esplicitamente si riferiscono anche alle autonomie speciali e segnatamente alle province autonome.

Ora, si è già detto in premessa che la ricorrente provincia non contesta in sé l'uso del regolamento quale modo per dare attuazione a normativa comunitaria ed evitare così la responsabilità comunitaria dello Stato, ma ciò in quanto il regolamento si limiti a produrre tale attuazione nel quadro costituzionale delle competenze, senza alterare i poteri rispettivi di Stato e autonomie.

L'art. 3 dispone al comma 1 che le regioni e province autonome individuano «i siti in cui si trovano i tipi di *habitat* elencati nell'allegato A ed *habitat* delle specie di cui all'allegato B» ai fini «della formulazione della proposta del Ministero dell'ambiente alla Commissione europea, dei siti di importanza comunitaria, per costituire la rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione comunitaria denominata "Natura 2000"». Il comma 2 precisa poi che il Ministro dell'ambiente, in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette, «designa con proprio decreto i siti di cui al comma 1 quali "Zone speciali di conservazione", entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti».

Il senso di tali disposizioni è complessivamente poco chiaro nell'individuazione delle responsabilità rispettive delle autonomie e del Ministero.

In ogni modo, essendo escluso che la direttiva 92/43/CEE di per sé esiga o suggerisca l'imputazione al Ministero o comunque ad autorità centrali di un ruolo di decisione sostanziale, il regolamento volto a recepire tale normativa non può introdurre poteri ministeriali che non trovino già oggi fondamento e copertura legislativa, e che nei termini indicati invadono le competenze provinciali con le quali interferiscono.

In altri termini, tali compiti ministeriali potrebbero essere salvati soltanto se dovessero essere intesi come meri compiti di formalizzazione e trasmissione di determinazioni sostanziali assunte in sede locale.

4. — Illegittimità dell'art. 3, comma 3.

Il comma 3 dell'art. 3 stabilisce che «al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete "Natura 2000", il Ministro dell'ambiente d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie (*sic*) autonome di Trento e di Bolzano, definisce nell'ambito delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche».

Si tratta di un potere ministeriale che non ha il minimo fondamento nella direttiva da attuare, che interferisce in modo atipico ed anomalo con le potestà legislative ed amministrative della provincia, e che come tale non potrebbe essere istituito neppure con legge; meno ancora, ovviamente, esso può essere previsto da un regolamento, in assenza di qualunque specifico fondamento legislativo.

5) Illegittimità dell'art 5, e dell'allegato G in esso richiamato, nonché dell'art. 6.

L'art. 5 del regolamento, dopo avere disposto al comma 1 che «nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria» (cosa che può dirsi già insita nel concetto stesso, stabilisce al comma 2 che i «proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori» devono presentare «nel caso di piani a rilevanza nazionale» una «relazione documentata» di impatto al Ministero dell'ambiente con i contenuti stabiliti nell'allegato G.

Uguale onere hanno, secondo il comma 3, i «proponenti di progetti riferibili alle tipologie progettuali» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377 del 1988 e quelle di cui agli allegati A e B del d.P.R. 12 aprile 1996, nel caso in cui agli specifici interventi non si applichi la procedura di valutazione di impatto ambientale, qualora questa sia di per sé di competenza statale.

Sul base di tali relazioni, secondo il comma 6, il Ministro per l'ambiente dovrebbe effettuare la «valutazione di incidenza dei piani o progetti sui siti di importanza comunitaria», secondo la procedura ivi descritta.

L'autorità competente all'approvazione del piano o progetto acquisisce tale valutazione di incidenza (comma 7) la quale, se negativa, impedisce la realizzazione degli interventi progettati, a meno che questa non sia imposta, in mancanza di alternative possibili, per «motivi imperativi di interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica»: ed in tale caso dovranno essere adottate misure compensative per garantire la coerenza della rete (comma 8). Regole analoghe ma più restrittive valgono, secondo il comma 9, «qualora nei siti ricadono (*sic*) tipi di *habitat* naturali e specie prioritari».

La necessità della valutazione di incidenza e le sue conseguenze sulle decisioni da assumere sono disposte dall'art. 6 della direttiva, ed esse sono al di fuori della contestazione di cui al presente ricorso. Ciò che si contesta invece, e che non è minimamente imposto né soltanto suggerito dalla direttiva, è che a tale valutazione di incidenza possa essere competente il Ministero dell'ambiente, in deroga all'ordinario riparto delle competenze.

Come già illustrato, il regolamento può soltanto dettare norme idonee ad evitare la responsabilità comunitaria dello Stato, ma non può intervenire a riservare allo Stato potere alcuno, che non sia strettamente necessario per l'attuazione della direttiva, incidendo sul riparto costituzionale delle funzioni. Meno ancora ad esso spetta di individuare una speciale nozione — che fino ad oggi risulta sconosciuta — di «piano di rilevanza nazionale» né di affidare alla valutazione statale progetti di opere per le quali non sia prescritta dalla legge la valutazione di impatto ambientale di livello nazionale.

Posto dunque che è assolutamente illegittima la sottrazione di parti di materie alla competenza provinciale, e la loro attribuzione alla sede ministeriale, va poi aggiunto che lo stesso art. 5 disciplina la procedura per la valutazione di incidenza anche nei casi in cui il regolamento stesso mantiene la competenza provinciale, stabilendo i contenuti della relazione ed ogni regola procedurale necessaria. Va qui ribadito che anche tali disposizioni — che pure mantengono la competenza locale — sono di per sé invasive di potestà legislative locali, e possono essere fatte salve soltanto se intese quali disposizioni meramente suppletive, intese a consentire l'immediata operatività della direttiva e destinate a venire meno in seguito alla legislazione locale, senza potere esercitare su di essa alcun vincolo che non discenda già dalla direttiva.

In particolare va osservato che esse non possono comunque trovare applicazione — neppure in via transitoria — per quelle opere per le quali sia prescritta dalla legislazione provinciale (e in particolare dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 come modificata con le leggi nn. 3 e 33 del 1990 nonché n. 21 del 1993) la più gravosa procedura della valutazione di impatto ambientale, la quale applicherà la direttiva comunitaria assumendo in relazione al sito comunitario anche il significato della valutazione di incidenza.

L'art. 6 del regolamento dispone l'applicazione dello stesso regime ora descritto «anche alle zone di cui all'art. 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157». Per le stesse ragioni sopra esposte dunque anch'esso è illegittimo ed invasivo, essendo ogni intervento relativo a tali zone di competenza provinciale.

6. — Illegittimità dell'art. 7, comma 2.

L'art. 7, comma 1, dispone che «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le idonee misure per garantire il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli *habitat* naturali di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente». Tale disposizione può considerarsi corrispondente al ruolo del regolamento di dare attuazione alla direttiva, senza alterare nella materia i ruoli predefiniti delle regioni e dello Stato.

Lo stesso non si può tuttavia dire per il comma 2, a termini del quale «il Ministero dell'ambiente definisce con proprio decreto, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, le linee guida per il monitoraggio». Infatti con tale disposizione governativa il «Ministero» (non è chiaro neppure per quale ragione si usi qui e in seguito tale espressione anziché l'indicazione dell'organo «Ministro»: l'arbitrarietà sarebbe solo aggravata se si intendesse così affidare l'esercizio della competenza ad atti dirigenziali) si arroga un potere di sovraordinazione che corrisponde, di nuovo, ad una ingerenza attuata mediante una anomala e atipica funzione di indirizzo e coordinamento, tuttavia totalmente al di fuori delle relative regole di esistenza e di esercizio.

La radicale illegittimità della disposizione non impedisce di osservare che essa viola anche il principio di leale cooperazione tra Stato e regioni, in quanto, in un procedimento che pure si preoccupa di «acquisire» la voce delle altre amministrazioni statali ritenute interessate al tema, non si preoccupa minimamente di acquisire la partecipazione degli unici soggetti idonei a dare un contributo reale all'elaborazione di eventuali linee guida per il monitoraggio, ovvero le autonomie che ne hanno pratica esperienza e che devono compierlo. Più gravemente ancora, la mancata previsione dell'intesa richiesta dall'art. 8 della legge n. 59 del 1997 costituisce una chiara ed illegittima elusione dei vincoli posti dalla legge per gli atti di indirizzo e coordinamento.

Con regolamento dunque il Governo si autoassegna poteri sulle regioni e sulle province autonome di Trento e di Bolzano, e si autoesonera persino dai vincoli e dalle modalità previste dalla legge per l'esercizio di tali poteri!

È palese che solo una pronuncia di codesta ecc.ma Corte costituzionale radicalmente demolitoria di tali poteri può riportare i rapporti Stato-regioni nel giusto binario costituzionale.

7. — Illegittimità dell'art. 8, comma 5.

Nei commi da 1 a 4 l'art. 8 può considerarsi attuativo della direttiva comunitaria. Il comma 1, in particolare, riproduce in sostanza i divieti posti dall'art. 12 della direttiva, con riferimento all'allegato IV (corrispondente all'allegato D del regolamento): anche se, per vero, vi sono nel recepimento variazioni delle quali non è chiaro il significato, quali la soppressione alle lett. *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 del requisito del carattere «deliberato» dell'azione proibita.

Si noti che i divieti non sono nella normativa statale assistiti da sanzioni, e che non in tutti i casi si può supporre che sanzioni previste in generale già esistano nell'ordinamento. Ma l'impossibilità di disporre sanzioni è altra regola codificata per l'attuazione regolamentare delle direttive (art. 4, comma 3, legge n. 86/1989), ed a questo limite il Governo si è attenuto. Rimane comunque che i primi quattro commi sono annoverabili tra ciò che è necessario disporre per operare il recepimento della direttiva.

Non così per il comma 5, con il quale di nuovo il Governo autoinveste il «Ministero» di un potere di sovraordinazione rispetto alle regioni e alle province autonome. Vi si dispone infatti che il Ministero «in base alle informazioni raccolte» (!) promuova ricerche o addirittura «indichi» le «misure necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione».

Di nuovo, si tratta di un potere ministeriale arbitrario, o di un anomalo ed atipico atto di indirizzo.

8. — Illegittimità dell'art. 10, commi 1 e 3.

Considerazioni simili richiede il comma 1 dell'art. 10, secondo il quale «il Ministero dell'ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, qualora

risulti necessario ... con proprio decreto stabilisce adeguate misure affinché il prelievo, nell'ambiente naturale, degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente».

Si resta stupiti dalla disinvoltura (se non si vogliono usare più forti parole) con cui nella sostanza il Ministero attraverso il regolamento governativo si dota di poteri la cui intestazione al Ministero non è in alcun modo disposta dalla normativa comunitaria, poteri che violano il riparto costituzionale delle competenze, e che per di più nel caso specifico sono totalmente generici nei presupposti, nei contenuti e nei fini, violando lo stesso principio di legalità. Il presupposto infatti è che l'intervento risulti «necessario», il contenuto sono misure «adeguate», i fini uno stato di conservazione «soddisfacente» della fauna selvatica: tutte clausole indeterminate che alla fine rimettono qualunque intervento alla pura discrezionalità del «Ministero».

L'arbitrarietà di tutto ciò è palese, e lo diviene ancor più quando si esaminino le attribuzioni che tra l'altro il Ministero si è autoassegnato, descritte dalle lettere da a) ad h). Esse infatti rivelano che in tale modo si vorrebbero espropriare le autonomie costituzionali e la provincia di Trento in particolare delle proprie potestà di disciplina della materia appartenente alla propria potestà primaria. Infatti le lettere da a) ad f) consentono al Ministero diretti interventi di regolazione sia generale che locale, mentre le rimanenti lettere attengono alle funzioni amministrative della ricorrente provincia. Naturalmente, quello che qui si contesta non sono i compiti regolativi ed amministrativi in quanto tali — compiti la cui definizione rimonta all'art. 14 della direttiva — ma la loro illegittima intestazione al Ministero; mentre si tratta dei tipici compiti spettanti alla ricorrente provincia.

Più nascosta, ma non meno percepibile, è la parziale illegittimità del comma 3 dello stesso articolo 10. In parte infatti tale disposizione risulta realmente attuativa di quanto disposto dall'art. 15 della direttiva comunitaria da attuare. In questi limiti, la disposizione risulta dunque legittima.

Essa tuttavia diverge dalla disciplina comunitaria da un lato là dove si riferisce alle specie dell'intero allegato E, mentre la normativa comunitaria si riferisce alla sola lettera a) del corrispondente allegato V, dall'altro lato dove essa pone un divieto incondizionato, mentre la normativa comunitaria fa scattare il divieto solo al verificarsi dell'ipotesi contestualmente prevista.

Né varrebbe obiettare che, per principio consolidato e generalmente ammesso, la normativa nazionale può disporre forme di tutela più severe di quelle disposte dalla normativa comunitaria: perché ciò vale da una parte entro il consueto quadro dei rapporti con la legge regionale (per cui in relazione alla potestà primaria della ricorrente provincia potrebbe valere soltanto a titolo di riforma economica e sociale, il che non è certo qui il caso), dall'altra ciò vale appunto per il rapporto tra leggi, mentre è del tutto precluso al regolamento statale di dettare limitazioni alla legge regionale futura, o introdurre inesistenti limiti nella legislazione regionale vigente se tali limitazioni non siano strettamente necessarie al recepimento della normativa comunitaria.

9. — Illegittimità dell'art. 11.

L'art. 11 risulta particolarmente lesivo delle attribuzioni provinciali in materia di caccia, ed è anch'esso, come le precedenti disposizioni, completamente arbitrario.

Il comma 1 addirittura riserva al «Ministero dell'ambiente» — sentite le solite connesse amministrazioni statali, e come sempre del tutto ignorati i titolari delle competenze costituzionali! — i poteri di deroga ai divieti generali: poteri di deroga che non solo non possono essere intestati al Ministero per le ragioni più volte esposte nel presente ricorso, ma che inoltre evidentemente presuppongono valutazioni da compiersi in concreto ed in sede locale, e la cui spettanza al livello locale viene considerata pacifica e normale anche da parte delle istituzioni comunitarie.

D'altronde, la stessa direttiva fa obbligo agli Stati membri di comunicare tra l'altro, nella relazione biennale prevista dall'art. 16, «l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione» (comma 3, lett. d): e il regolamento qui impugnato ripete pedissequamente tale disposizione, con una ripetizione che risulta alquanto strana dal momento che il Ministero non potrebbe che indicare «se stesso».

Il comma 2 dell'art. 11 riprende la disciplina di cui all'art. 15 della direttiva, ma la aggrava nella misura in cui la estende alle specie di cui all'allegato F, mentre la direttiva riferisce i divieti alle specie di cui al proprio allegato V, corrispondente all'allegato E del regolamento. Vanno dunque richiamate sul punto le argomentazioni già svolte in relazione all'art. 10, comma 3.

Il comma 3 dell'art. 11 risulta legittimo se esplicitativo del ruolo comunque spettante al Ministero di tenere i rapporti generali con le istituzioni comunitarie e di trasmettere le informazioni richieste, mentre sarebbe anch'esso illegittimo se inteso come fonte di autonomi poteri decisori.

10. — Illegittimità dell'art. 12.

Anche l'art. 12 prevede ai commi 1 e 2 poteri ministeriali, che risultano illegittimi in quanto eccedano quelli già previsti dalla legislazione statale vigente e siano rivolti a creare una subordinazione delle regioni e province autonome a poteri statali.

Va infatti considerato che i poteri ministeriali di autorizzazione di cui all'art. 20 della legge n. 157 del 1992 riguardano soltanto le ditte importatrici e soltanto le importazioni dall'estero. In ogni caso il recepimento della direttiva non può comportare una subordinazione della ricorrente provincia ad un potere di autorizzazione del Ministero.

Il comma 3 dello stesso articolo disciplina l'introduzione di specie non locali subordinandola alla stessa autorizzazione di cui al comma 2, e comunque in termini restrittivi rispetto a quanto stabilito dall'art. 22 della direttiva.

11. — Illegittimità dell'art. 15.

L'art. 15 del regolamento impugnato dispone che «il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, esercita le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento».

Per vero, non è chiaro se tale disposizione sia applicabile alla ricorrente provincia o meno. In premessa, infatti, al penultimo «considerato» si fa espressamente salvo «quanto diversamente disposto per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Tale «salvezza» non è tuttavia ripresa nel corpo dell'articolato, ed in particolare all'art. 15. Non può dunque non farsi qui in via cautelativa espressa impugnazione anche di tale disposizione, in quanto estenda i compiti del Corpo forestale dello Stato oltre quelli già disposti dalla legislazione vigente: venendo così ad incidere le competenze amministrative della ricorrente provincia sia in relazione alla generalità delle aree protette sia in relazione al Parco nazionale dello Stelvio ed alla sua peculiare disciplina.

12. — Illegittimità dell'art. 16.

L'art. 16 non è qui in contestazione nella parte in cui, recependo la direttiva comunitaria, la trasforma in normativa interna. Non è perciò qui contestato il comma 1 relativamente agli allegati da A ad F. L'allegato G non ha invece, a quel che pare, corrispondenza alcuna con gli allegati della direttiva, e costituisce perciò normativa non necessaria alla sua attuazione. Per quanto già detto, dunque, è illegittimo ed è invasivo delle attribuzioni provinciali disporre i relativi vincoli nella forma del regolamento del Governo.

Il comma 2 istituisce un potere regolamentare permanente di recepimento di future modifiche agli allegati della direttiva, che ad avviso della ricorrente provincia non può dirsi compreso nel potere regolamentare disposto dalla legge comunitaria del 1994, n. 146. Si tratta dunque di un potere regolamentare previsto da una fonte regolamentare in materia di competenza provinciale, e pertanto di un potere illegittimo ed invasivo.

A maggiore ragione esso sarebbe illegittimo ed invasivo in quanto lo si ritenesse comprensivo anche di un potere di modifica indipendente da variazioni nei corrispondenti allegati della direttiva comunitaria: come d'altronde è inevitabile dal momento che tra gli allegati del regolamento uno non presenta alcun elemento di corrispondenza.

Tutto ciò premesso, la ricorrente provincia autonoma di Trento come sopra rappresentata e difesa chiede voglia, l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato di dettare con il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, una disciplina vincolante ed istitutiva di poteri sovraordinati di autorità centrali dello Stato, destinata ad operare anche in relazione alla provincia autonoma di Trento, nonché conseguentemente annullare il predetto regolamento nella parte in cui contiene tale disciplina, e segnatamente nelle disposizioni ed articoli qui impugnati.

Padova-Roma, addì 20 dicembre 1997

Avv. prof. Giandomenico FALCON - avv. Luigi MANZI

n. 63

Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 30 dicembre 1997
(della provincia autonoma di Bolzano)

Ambiente (Tutela dell') - Regolamento emanato con d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, contenente disposizioni di principio e di dettaglio per l'attuazione della direttiva CEE 92/43 relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche - Impugnazione di tale provvedimento, in via principale, nel suo intero testo, in quanto dichiarato, in più d'uno dei suoi articoli (1, comma 4, 3, comma 1, 5, comma 2 ed altri) applicabile anche nella provincia autonoma di Bolzano, per violazione dei principi, posti dagli artt. 6 e 7, delle Norme di attuazione statutaria emanate con d.P.R. 19 novembre 1987 n. 526, e 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (da correlarsi anche all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400) secondo i quali nelle materie di esclusiva competenza delle province autonome (come quelle, su cui il decreto in questione impinge, attinenti, nei suoi vari aspetti, alla tutela dell'ambiente, ad esse attribuite dall'art. 8, comma 1, nn. 1), 5), 6), 15), 16) e 21), e dall'art. 16 dello statuto speciale) lo Stato può, per l'attuazione delle direttive comunitarie, intervenire con leggi e talvolta anche con atti di indirizzo e coordinamento (quale, però, il contestato provvedimento, anche per la mancata consultazione della ricorrente richiesta dall'art. 3, comma 3, delle Norme di attuazione emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, certo non è) ma non con regolamenti - Dovendo al riguardo considerarsi anche le numerose leggi della provincia di Bolzano in materia (n. 16 del 25 luglio 1970, sulla tutela del paesaggio; n. 14 del 17 luglio 1987, sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia; n. 19 del 3 novembre 1993, sul Consorzio per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio, ecc.) da considerarsi tutte anticipazioni della richiamata direttiva comunitaria, e di fronte alle quali non potrebbe certo parlarsi di una inerzia della provincia nell'esercizio della sua competenza riguardo all'attuazione di quella, inerzia che, d'altra parte, ove si fosse verificata, non sarebbe valsa comunque a giustificare la emanazione del regolamento governativo che in quel caso, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 1987, avrebbe dovuto essere preceduto dalla richiesta del parere della provincia e dalla prescrizione di un «congruo termine per provvedere», nel caso sicuramente omesse.

Ambiente (Tutela dell') - Regolamento recante attuazione della direttiva CEE 92/43, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - Impugnazione, in subordine al mancato accoglimento dell'altra suesposta questione, delle disposizioni (in quanto tutte applicabili anche nella provincia di Bolzano) degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12, con le quali si attribuiscono al Ministero dell'ambiente rilevanti competenze riguardo alla designazione di vari tipi di *habitat*, da individuarsi dalle regioni e dalla province autonome, quali «Zone speciali di conservazione»; alla emanazione di direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale; alla valutazione di impatto ambientale (anche per le zone di cui all'art. 1, comma 5, della legge quadro sulla caccia n. 157 del 1992) di piani territoriali, urbanistici e di settore proposti; alla definizione di linee guida per il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli *habitat* naturali di interesse comunitario; alla reintroduzione di specie animali e vegetali di cui all'allegato D) della direttiva comunitaria e all'introduzione di specie non locali; all'esercizio da parte del Corpo forestale dello Stato di azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del regolamento ed altre competenze tutte rientranti tra le funzioni specificatamente attribuite dalle richiamate norme dello statuto speciale, alla provincia di Bolzano e ad esse definitivamente trasferite dalle Norme di attuazione statutaria (in particolare da quelle del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, e del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266) - Riferimenti alle sentenze nn. 126, 250, 272 e 381 del 1996.

(D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, intero testo e segnatamente artt. 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12).

[Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1), n. 5), n. 6), n. 15), n. 16), n. 21), e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 1, 2 e 3; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, artt. 6, 7 e 8; legge 9 marzo 1989, n. 86, art. 9; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17].

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta provinciale *pro-tempore*, dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 6464 del 9 dicembre 1997, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtù di procura speciale 10 dicembre 1997, autenticata dal segretario della Giunta avv. Adolf Auckenthaler, ufficiale rogante dell'Amministrazione provinciale (repertorio n. 18622), dagli avv.ti proff.ri Roland Riz e Sergio Panunzio, presso il qual'ultimo è elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Pre-

sidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante: «Regolamento recante l'attuazione della direttiva n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche».

F A T T O

1. — La provincia autonoma di Bolzano è titolare, in base allo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) ed alle relative norme di attuazione, di competenze legislative ed amministrative di tipo esclusivo in materia di ordinamento degli uffici provinciali (art. 8, n. 1), urbanistica e piani regolatori (art. 8, n. 5), tutela del paesaggio (art. 8, n. 6), caccia e pesca (art. 8, n. 15), apicoltura e parchi per la protezione della flora e fauna (art. 8, n. 16), agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica (art. 8, n. 21).

Con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, è stata emanata la relativa normativa di attuazione in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste.

In particolare merita di essere qui ricordato come l'art. 1, comma 2, del d. P.R. n. 279/1974 stabilisce che, nella provincia autonoma di Bolzano, «lo standard di protezione della fauna è disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale»; e come l'art. 3 del medesimo decreto presidenziale stabilisca anche che fra le funzioni proprie della Provincia sono comprese anche quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, la cui gestione unitaria è assicurata mediante la costituzione di un apposito consorzio fra lo Stato e le due province autonome, previa intesa fra tali enti.

La provincia autonoma di Bolzano ha ampiamente esercitato le suddette competenze, stabilendo una organica disciplina legislativa in materia di tutela del paesaggio e della fauna e flora, che per diversi aspetti ha anticipato la stessa direttiva CEE n. 92/43/CEE. Si tratta, in particolare, delle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, recante: «Tutela del paesaggio»; 11 giugno 1975, n. 29, recante: «Norme per la tutela dei bacini d'acqua»; 12 marzo 1981, n. 7, recante: «Disposizioni e interventi per la valorizzazione dei parchi naturali»; 17 luglio 1987, n. 14, recante: «Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia»; 3 novembre 1993, n. 19, «Costituzione del Consorzio per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio»; 28 giugno 1972, n. 13, recante: «Norme per la protezione della flora alpina»; 13 agosto 1973, n. 27, recante: «Norme per la protezione della fauna»; 19 giugno 1991, n. 18, «Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali»; e 7 luglio 1992, n. 27, recante: «Istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale». La provincia autonoma di Bolzano, sempre in forza delle competenze ad essa spettanti (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279) ha, inoltre, istituito un proprio Corpo forestale (legge provinciale 7 settembre 1973, n. 33, recante: «Modifiche al vigente ordinamento del personale provinciale ed istituzione del Corpo forestale provinciale»); ed una volta realizzatosi l'intesa di cui al citato art. 3 del d.P.R. n. 279/74, ne ha recepito la disciplina con la legge provinciale 3 novembre 1993, n. 19 («Costituzione del Consorzio per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio»).

Si deve, inoltre, ricordare che, in forza dell'art. 7 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 19 novembre 1987 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano, delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), alla provincia autonoma di Bolzano spetta, nelle materie di competenza esclusiva, il potere di «dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dallo statuto speciale alle leggi statali di attuazione dei predetti atti comunitari».

Tale potere della Provincia, che costituisce un aspetto particolarmente rilevante della sua speciale autonomia, è stato poi confermato dall'art. 9, comma 1 e 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86 (c.d. «legge La Pergola»).

2. — Ciò premesso, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, già indicato in epigrafe, con cui il Governo ha inteso dare attuazione alla direttiva CEE n. 92/43 (del Consiglio) del 21 maggio 1992, «relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche». In particolare il preambolo del decreto richiama anche l'art. 4 della legge comunitaria 1993 (legge 22 febbraio 1994, n. 146) che ha autorizzato l'attuazione in via regolamentare della direttiva n. 92/43/CEE.

Come si è già detto, la legislazione della provincia autonoma ricorrente aveva già in gran parte anticipato la disciplina protezionistica necessaria ad attuare gli indirizzi dettati dalla suddetta direttiva comunitaria. Comunque non può esservi dubbio alcuno sul fatto che spetta alla Provincia (e solo ad essa), in quanto titolare di competenze legislative esclusive nelle materie interessate della direttiva CEE n. 92/43, di darvi attuazione.

Viceversa, con il decreto presidenziale in questione n. 357/1997, il Governo ha inteso dare applicazione alla direttiva CEE in via regolamentare, dettando esso stesso una disciplina analitica della materia che — come si vedrà — pretenderebbe di essere applicabile anche nella provincia autonoma di Bolzano.

Tale decreto presidenziale è, pertanto, lesivo delle attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano che quindi lo impugna per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma di Bolzano di cui agli artt. 8, comma 1, cifre 1, 5, 6, 15, 16 e 21, art. 16 dello Statuto speciale di autonomia d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme d'attuazione approvate con d.P.R. 2 marzo 1974, n. 279, con d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (spec. artt. 6-8), nonché con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (spec. artt. 1-3).

1. — La lesione delle attribuzioni provinciali compiuta dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, che pretende di regolare l'attuazione della direttiva n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche anche nel territorio ricadente nella provincia autonoma di Bolzano, risulta con evidenza da quanto esposto sopra.

L'art. 7 del d.P.R. 19 novembre 1987 prevede, infatti, esplicitamente che «la regione e le province di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dallo statuto speciale, alle leggi statali di attuazione dei predetti atti comunitari».

Al Governo della Repubblica è quindi sottratto qualsiasi potere regolamentare in ordine all'attuazione delle direttive comunitarie nelle materie in cui la provincia autonoma di Bolzano è titolare di competenza primaria.

Poiché spetta alla provincia autonoma di Bolzano provvedere all'attuazione delle direttive comunitarie nelle materie di competenza propria, lo spazio per un intervento dello Stato in materia è estremamente ridotto, e comunque non può validamente fuoruscire da quanto disposto dall'art. 7, d.P.R. n. 526/1987 stesso. Laddove la disciplina della direttiva comunitaria è sufficientemente dettagliata, si da non abbisognare di una ulteriore disciplina legislativa interna, allora spetta alla provincia ricorrente provvedere all'attività amministrativa di esecuzione (v. anche art. 6, d.P.R. n. 526/1987), e lo Stato potrà legittimamente intervenire solo mediante atti di indirizzo e coordinamento (purché questi siano adottati nelle forme ed in presenza dei presupposti prescritti per tali atti: v. spec. art. 3, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266). Nelle parti in cui la disciplina stabilita dalla direttiva comunitaria richieda per qualche aspetto una ulteriore normazione di diritto interno (da parte delle autorità competenti secondo l'ordinamento degli Stati membri), spetta egualmente alla Provincia ricorrente il compito di provvedere a legiferare in materia, salvo in tal caso adeguarsi (come previsto ancora dall'art. 7 del d.P.R. n. 526/1987, ed analogamente dall'art. 9, comma 3, legge n. 86/1989) alle eventuali leggi statali di attuazione della direttiva nei limiti previsti dallo statuto speciale d'autonomia: cioè rispettando i soli «principi e norme costituenti limiti» per la competenza legislativa provinciale esclusiva ai sensi dell'art. 4 dello statuto speciale (v. art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 266/1992).

Ma nel caso in questione lo Stato ha agito diversamente. Esso non ha emanato un atto di indirizzo e coordinamento, né si è limitato a stabilire una disciplina legislativa di principio per indirizzare, nei limiti richiesti dalla disciplina comunitaria, la successiva legislazione provinciale. Ha, invece, emanato un proprio regolamento con il quale pretende di dettare principi alla quale la provincia si dovrebbe adeguare, oppure ha stabilito esso stesso una analitica ed esaustiva disciplina della materia, invadendo così le competenze provinciali in materia.

Che tale comportamento sia lesivo delle attribuzioni provinciali risulta chiaramente confermato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma corte in tale materia, fra cui ci sia in particolare consentito di ricordare (a noi stessi ed alla Presidenza del Consiglio) quanto recentemente affermato nella sentenza n. 126/1996, secondo cui «È principio indubitabile che la partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e agli obblighi che ne derivano deve coordinarsi con la propria struttura costituzionale fondamentale, della quale fa parte integrante la struttura regionale dello Stato (compresa la particolarità della posizione delle province autonome di Trento e Bolzano, entro l'organizzazione della regione Trentino-Alto Adige). Tale necessario coordinamento ha dato luogo a un lungo e, in alcuni passaggi, tormentato processo di affinamento di principi e istituti. L'equilibrio che ne deriva può sintetizzarsi come segue.

a) L'attuazione negli Stati membri delle norme comunitarie deve tener conto della struttura (accentrata, decentrata, federale) di ciascuno di essi, cosicché l'Italia è abilitata, oltre che tenuta dal suo stesso diritto costitu-

zionale, a rispettare il suo fondamentale impianto regionale. Pertanto, ove l'attuazione o l'esecuzione di una norma comunitaria metta in questione una competenza legislativa o amministrativa spettante a un soggetto titolare di autonomia costituzionale, non si può dubitare che (come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, fin dalla sentenza n. 304 del 1987), normalmente, ad esso spetti agire in attuazione o in esecuzione, naturalmente entro l'ambito dei consueti rapporti con lo Stato e dei limiti costituzionalmente previsti nelle diverse materie di competenza regionale (e provinciale): rapporti e limiti nei quali lo Stato è abilitato all'uso di tutti gli strumenti consentitigli, a seconda della natura della competenza regionale (e provinciale), per far valere gli interessi unitari di cui esso è portatore. Sono espressione di tali principi tanto gli articoli 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86. (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), quanto, in relazione alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano, gli artt. 6 e 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)».

Di fronte alla chiara affermazione dell'ecc.ma Corte costituzionale che l'attuazione delle norme comunitarie deve avvenire nel rispetto dell'assetto costituzionale dello Stato e, quindi, nel rispetto degli artt. 6 e 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, che sono espressione dello stesso, risulta con tutta evidenza che al Governo della Repubblica non spetta alcun potere di attuare mediante semplici regolamenti le direttive CEE nelle materie di competenza esclusiva della provincia autonoma di Bolzano.

2. — Non spetta pertanto al Governo della Repubblica far obbligo alla provincia di attuare gli obiettivi di un regolamento statale come risulterebbe invece all'art. 1, comma 4: «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».

Spetta, invece, alla provincia ricorrente, in virtù delle attribuzioni conferitele dallo Statuto e dalle norme di attuazione, di dare autonomamente diretta attuazione alla direttiva CEE n. 92/43, con l'unico vincolo — stabilito dal citato art. 7 del d.P.R. n. 526/1987 — di adeguarsi «nei limiti previsti dallo statuto speciale, alle leggi statali di attuazione dei predetti atti comunitari»: cioè, come pure si è visto, alle leggi statali che pongono i principi ed i limiti ex art. 4 dello Statuto (art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 226/1992).

Da quanto sopra consegue dunque, in primo luogo, che è tassativamente escluso che la provincia ricorrente debba adeguare il proprio ordinamento ad un atto amministrativo — quale è il regolamento governativo in questione, emanato con il d.P.R. n. 357/1997 — laddove le norme d'attuazione dello Statuto speciale ammettono un eventuale intervento statale solo nella forma della legge (o dell'atto ad essa equiparato sotto il profilo della efficacia formale).

Del resto, la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, proprio in forza del riparto costituzionalmente operato fra le competenze statali e regionali (e delle province autonome), è escluso che un regolamento governativo possa validamente intervenire nelle materie di competenza propria della Provincia ricorrente, ovvero contenere norme volte a limitare l'esercizio delle sue competenze (per tutte sent. n. 250/1996).

Ed al riguardo non possono esserci dubbi circa la natura regolamentare del decreto presidenziale n. 357/1997 qui impugnato, stante (oltre alla sua «autoqualificazione») anche l'esplicito richiamo, in esso contenuto, all'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988, ed al parere del Consiglio di Stato espresso ai sensi del medesimo art. 17, comma 1 e 4 (di quello stesso art. 17 che — al primo comma, lett. B) — del resto esclude espressamente, in ossequio al suddetto riparto costituzionale di competenze, la possibilità che il Governo emani regolamenti «relativi a materie riservate alla competenza regionale»).

Si aggiunga poi, sotto questo profilo, che la lesione delle attribuzioni provinciali ad opera del regolamento impugnato risulta tanto più grave ed evidente perché non si può in realtà neppure sostenere (come taluno potrebbe cercare di fare «forzando» il significato dell'ultimo comma dell'art. 1) che il regolamento in questione vale per la provincia ricorrente solo come indicazione di obiettivi, non pretendendo le sue disposizioni una diretta applicazione in ambito provinciale.

Infatti — a parte che, se pure ciò fosse vero, non verrebbe meno la lesione delle attribuzioni provinciali, stante che (come meglio si vedrà fra poco) si tratterebbe in tal caso di un atto di indirizzo illegittimo e per altro verso lesivo — sta di fatto che quella ipotesi è testualmente contraddetta dalle numerose disposizioni del regolamento (per es. artt. 3, comma 1; 4, comma 1 e 2; 5, comma 2; 7; 8, comma 4; 12, comma 1) che esplicitano la diretta applicabilità alle province autonome della relativa disciplina (ed impediscono di attribuire alla formulazione dell'ultimo comma dell'art. 1 del regolamento il valore di una clausola di effettiva salvaguardia delle competenze della provincia ricorrente: per una fattispecie analoga sent. n. 381/1996).

3. — Ciò detto, si deve aggiungere che la invasione delle competenze provinciali operata dall'impugnato regolamento non potrebbe neppure essere giustificata in base ad una carenza di intervento in materia della Provincia ricorrente.

Non solo, infatti, la provincia autonoma di Bolzano aveva già autonomamente disciplinato con proprie leggi (dianzi richiamate) la materia su cui è intervenuta la direttiva CEE n. 92/43: onde essa non potrebbe considerarsi inadempiente in ordine alla attuazione della disciplina comunitaria. Ma, se anche così fosse, egualmente l'impugnato regolamento governativo risulterebbe lesivo delle attribuzioni provinciali.

Ciò, soprattutto, perché in caso di inadempienza da parte della provincia nella attuazione degli obblighi comunitari vi è una specifica ed inderogabile disciplina che consente al Governo di intervenire, stabilita dalle norme d'attuazione dello Statuto speciale contenute nel più volte citato d.P.R. n. 526/1987. Questo, infatti, all'art. 8 (cioè subito dopo aver riservato alla provincia il potere di dare attuazione alle direttive comunitarie) stabilisce che: «1. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali e provinciali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione o la provincia interessata, un congruo termine per provvedere. 2. Qualora l'inattività degli organi regionali o provinciali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dei predetti organi».

Ma nel caso in questione l'emanazione dell'impugnato decreto presidenziale n. 357/1997 non è stata preceduta da alcuna «messa in mora» nei confronti della provincia autonoma ricorrente.

4. — In via subordinata, la lesione delle attribuzioni provinciali sussisterebbe anche qualora — nonostante la sua stessa autoqualificazione come regolamento ed il suo inequivoco contenuto sostanziale — si sostenesse che l'impugnato decreto presidenziale n. 357/1997 sia in realtà un atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa della provincia.

Se così fosse, infatti, dovrebbe trattarsi, comunque, di un atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. Il d.P.R. però non è tale e non si autoqualifica neppure come tale, né potrebbe farlo in quanto non è stata osservata la procedura di cui all'art. 3, comma 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. In particolare non sarebbe stato rispettato l'obbligo ivi stabilito di una consultazione preventiva delle province autonome di Trento e di Bolzano a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri: «su ciascun atto amministrativo di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla compatibilità di esso con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione, comprese quelle contenute nel presente decreto».

5. — Solo in via ulteriormente subordinata si eccepisce, comunque, che anche le singole disposizioni del d.P.R. 8 settembre 1997, qui impugnato, sono lesive delle competenze provinciali.

Lo stesso è informato a principi di assoluto centralismo, riservando tutti i poteri presso il Ministero dell'ambiente, relegando la provincia in un ruolo assolutamente secondario e subordinato, incompatibile con il fatto che si tratta di materie nelle quali la provincia è titolare di competenza esclusiva.

L'art. 3 d.P.R. 8 settembre 1997, prevede che: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, con proprio procedimento, i siti in cui si trovano tipi di *habitat* elencati nell'allegato A ed *habitat* delle specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente, ai fini della formulazione della proposta del Ministro dell'ambiente alla Commissione europea, dei siti di importanza comunitaria, per costituire la rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata Natura 2000».

In tal modo alla provincia vengono riconosciuti soltanto poteri propositivi per l'individuazione dei siti di importanza comunitaria, mentre la competenza per la formulazione della relativa proposta alla Commissione europea, per la designazione di tali siti, è riservata al Ministro. Si tratta di un accentramento di poteri presso il Ministro dell'ambiente che non è in alcun modo richiesto dalla direttiva CEE che invade le competenze provinciali.

L'art. 4 del d.P.R. impugnato fa poi obbligo alla provincia autonoma di Bolzano di adottare opportune misure per evitare il degrado degli *habitat* naturali e le misure di conservazione delle zone speciali entro dei termini di 3 e 6 mesi, senza avere alcun potere di farlo, in quanto alla provincia autonoma di Bolzano spetta il potere di attuare le direttive CEE direttamente ed entro il termine stabilito nella direttiva stessa.

L'art. 5 del d.P.R. impugnato dispone che: «I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori, presentano al Ministero dell'ambiente, nel caso di piani di rilevanza nazionale, o alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso di piani a rilevanza regionale o provinciale, una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo».

In realtà al Governo della Repubblica non spetta alcun potere di prescrivere una dettagliata procedura relativa all'adozione e all'approvazione di tali progetti.

La provincia nella materia di urbanistica e piani regolatori è titolare di competenza esclusiva, ai sensi dell'art. 8, n. 5, come del resto essa lo è in materia di tutela ambientale.

Particolarmente lesiva delle attribuzioni provinciali è poi la disposizione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica impugnato che pretende di applicare gli obblighi derivanti dall'art. 4, commi 2 e 3, e dall'art. 5 del regolamento impugnato, anche alle zone di cui all'art. 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

La provincia autonoma di Bolzano ha, però, competenza esclusiva anche in materia di apicoltura e parchi per la protezione della flora e fauna (art. 8, n. 16) e la relativa norma di attuazione all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 279/1974 stabilisce che «le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ... apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna... esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto». Il comma 2 dello stesso articolo aggiunge poi che «lo standard di protezione della fauna è disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale». L'art. 3 del medesimo decreto presidenziale stabilisce anche che fra le funzioni proprie della provincia sono comprese anche quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, la cui gestione unitaria è assicurata mediante la costituzione di un apposito consorzio fra lo Stato e le due province autonome, previa intesa fra tali enti.

Le censure rivolte agli artt. 4 e 5 del regolamento impugnato debbono ritenersi riferite, quindi, anche all'art. 6 dello stesso, tenuto conto anche che la provincia autonoma di Bolzano ha già attuato, con proprie leggi provinciali, gli obblighi derivanti dalla direttiva CEE anche in relazione alle aree protette.

Lesivo delle attribuzioni provinciali è anche l'art. 7 del d.P.R. impugnato che fa obbligo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di adottare «le idonee misure per garantire il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli *habitat* naturali di interesse comunitario con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente. Il Ministero dell'ambiente definisce con proprio decreto, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, le linee guida per il monitoraggio».

Anche tale disciplina per il suo carattere rigidamente accentratore invade le competenze provinciali.

Al Ministero dell'ambiente in realtà non può spettare alcuna competenza ad emanare decreti contenenti le linee guida per il monitoraggio, come non può essere fatto obbligo alla provincia autonoma di Bolzano di comunicare le proprie misure adottate al Ministero stesso.

Una simile avocazione di poteri, da parte del Ministero dell'ambiente, non è affatto richiesta dalla direttiva CEE, in quanto le attività rese necessarie per l'esecuzione della stessa non devono necessariamente essere poste in essere da un'Autorità centrale, quale il Ministero.

La stessa censura viene rivolta all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica impugnato che fa obbligo alle province di instaurare un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a) e di trasmettere un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.

Il comma 5 di tale art. 8 attribuisce ad un organo statale, quale il Ministero dell'ambiente, il potere di indicare le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione, anche se la competenza in ordine alla regolamentazione della caccia spetta esclusivamente alla provincia autonoma di Bolzano come risulta dall'art. 1, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, che dispone: «Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle minime proprietà colturali, ordinamento dei «masi chiusi» e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini, caccia e pesca, apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto».

Lo standard di protezione della fauna è disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale».

Per la stessa ragione il decreto del Presidente della Repubblica impugnato invade la competenza provinciale, in quanto attribuisce al Ministero dell'ambiente di stabilire «adeguate misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale, degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente» (art. 10, primo comma).

Anche in questo caso al Ministero dell'ambiente vengono attribuiti poteri che non gli possono spettare perché interamente devoluti alla provincia autonoma di Bolzano.

Al Ministero dell'ambiente non può poi essere attribuito il potere di autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli artt. 8, 9 e 10, comma 3, lett. a) e b), di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica impugnato, in quanto anche tale potere spetta esclusivamente alla provincia autonoma di Bolzano.

Sempre per le stesse ragioni al Ministero dell'ambiente non spetta poi alcun potere di dare le autorizzazioni per la reintroduzione di specie animali e vegetali e la introduzione di specie non locali che gli attribuisce l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica impugnato.

Anche questa attività rientra integralmente nelle materie di cui all'art. 8 n. 6, 8, 15, 16 e 21 dello statuto speciale interamente devolute alla provincia ricorrente.

Infine, va rilevato che nel territorio della provincia autonoma di Bolzano al Corpo forestale dello Stato non possono spettare poteri di sorveglianza, come vorrebbe, invece, l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica impugnato.

Ciò viola palesemente l'art. 8, nn. 6, 15, 16 e 21 ed in particolare il sopra riportato art. 1 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, che ha trasferito integralmente le attribuzioni in materia di Corpo forestale dello Stato alla provincia autonoma di Bolzano, sicché provincia non può esistere un corpo forestale statale assieme al corpo forestale provinciale.

Il principio è, peraltro, ribadito dall'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, il quale esclude che nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge possa «attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo».

Del resto, la stessa direttiva CEE si limita a stabilire all'art. 11 che «gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli *habitat* di cui all'art. 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di *habitat* naturali e delle specie prioritarie».

Non è, quindi, minimamente richiesto dalla direttiva CEE quell'accentramento presso organi statali delle funzioni di sorveglianza e controllo che ha, invece, operato nel decreto del Presidente della Repubblica impugnato.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta allo Stato dare attuazione, anche nei confronti della provincia autonoma di Bolzano (e tanto meno in via regolamentare), alla direttiva n. 92/43/CEE «relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche», e per l'effetto annullare, in parte qua, il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, indicato in epigrafe.

Bolzano-Roma, addì 15 dicembre 1997

Avv. prof. Roland RIZ - avv. prof. Sergio PANUNZIO

N. 898

*Ordinanza emessa il 13 novembre 1997 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Capone Antonio*

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Conseguente irripetibilità delle dichiarazioni indizianti rese al pubblico ministero - Irragionevolezza con incidenza sul diritto di difesa - Lesione del principio di indefettibilità della funzione giurisdizionale e di obbligatorietà dell'azione penale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 254 e 255 del 1992 e 179 del 1994.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da detta persona nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo che la parte non vi consenta - Irragionevolezza - Lesione del principio di indefettibilità della funzione giurisdizionale e di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, artt. 210, comma 4, e 513; c.p.p. 1988, art. 513, comma 2, sostituito dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, 102, secondo comma, 111 e 112).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale nei confronti di Capone Antonio, meglio generalizzato in atti imputato del reato militare di «Truffa militare pluriaggravata», ha pronunciato la seguente ordinanza.

Considerato che agli atti non risulta che il signor Piccioni Enrico sia mai stato imputato presso l'autorità giudiziaria ordinaria per reati comuni e/o militari in concorso con il militare imputato nel presente procedimento, e ciò a prescindere dalla addotta connessione probatoria con altro procedimento per analoga fattispecie di truffa comune;

Ordina che stralcio degli atti di causa venga trasmesso al signor procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma per quanto di competenza in ordine all'eventuale reato di concorso in truffa a danno dell'Amministrazione militare ravvisabile a carico del Piccioni e per ogni eventuale ulteriore reato comune;

Vista la richiesta del p. m. di considerare acquisiti al fascicolo dibattimentale i verbali dibattimentali delle dichiarazioni rese in altro procedimento da Pitzalis, Incani, Sollini e Piccioni Enrico;

Considerato che all'udienza del 2 ottobre 1996 erano state ammesse le prove documentali e i testimoni richiesti e che l'acquisizione dei sopraccitati verbali avrebbe potuto essere ammessa solo dopo la citazione anche infruttuosa dei testimoni *ex art. 468 n. 4-bis c.p.p.*;

Rigetta la predetta istanza;

Considerato, inoltre, che sulla base delle circostanze indicate dal p.m. nella lista dei testimoni appare fin d'ora indispensabile l'escussione del teste Piccioni Enrico, il quale ha comunicato che intende avvalersi della facoltà di non rispondere e che la difesa ha già dichiarato che non intende acconsentire all'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Piccioni Enrico;

Ritenuto che appare rilevante e non manifestamente infondata la emergente questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p., nella formulazione risultante dalle modifiche operate con l'art. 1 legge 7 agosto 1997, n. 267, sollevata d'ufficio all'udienza del 13 novembre 1997; in piena adesione alle identiche questioni recentemente già sollevate.

O S S E R V A

Nel presente procedimento il p.m. chiedeva, fra l'altro, l'escussione del signo Piccioni Enrico, imputato in reato connesso, il quale non si presentava ed, anzi, a mezzo di una missiva inoltrata dal proprio difensore di fiducia, dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere; il difensore, interpellato sul punto, fin da ora dichiarava di non consentire all'utilizzo del proprio assistito, delle dichiarazioni del Piccioni.

Le dichiarazioni rese dal Piccioni, sono ad avviso del tribunale indispensabili per far luce sulle modalità di rilascio di fatture ad appartenenti alle Forze Armate e sul contenuto della documentazione informatica acquisita presso l'albergo Eton di Roma.

Stante il diniego opposto dalla difesa l'acquisizione del verbale dell'interrogatorio in sede di indagini preliminari appare comunque impossibile.

Le predette dichiarazioni afferiscono all'oggetto del processo come è dimostrato dalla lista testi richiesta dal p.m.

Quanto alla rilevanza della questione, tenuto conto della indicazione delle fonti di prova contenuta nel decreto che dispone il giudizio, dei dati rappresentati dal pubblico ministero nel corso della relazione introduttiva nonché delle richieste di prova dallo stesso formulate ai sensi dell'art. 493 c.p.p., appare evidente la rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nei limiti in cui viene riferita alla nova formulazione del comma 2 dell'art. 513 c.p.p., trattandosi di processo nel quale l'impianto accusatorio poggia in larga parte sulle dichiarazioni di soggetto che si trova nelle condizioni descritte dall'art. 210 c.p.p. Tali dichiarazioni, in applicazione della impugnata norma, non possono trovare ingresso nel dibattimento, stante l'esercizio, da parte del dichiarante, della facoltà di non rispondere, e l'assenza dell'accordo delle parti in ordine alla acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dal medesimo nel corso delle indagini preliminari.

Quanto alla non manifesta infondatezza, ritiene il tribunale che la norma impugnata abbia sostanzialmente ripristinato quel vizio di manifesta irragionevolezza cui la stessa Corte costituzionale aveva posto rimedio con la sentenza n. 254 del 1992, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2 c.p.p. nella formulazione in allora vigente «nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni ... rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere».

In quella occasione, la Corte osservò che il principio guida dell'oralità deve essere temperato con l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che in tale sede sia irripetibile; rimarcando che in tale categoria la stessa legge delega ricomprendeva anche l'indisponibilità dell'imputato all'esame.

E proseguendo nella strada di indicare principi costituzionali certi in materia di acquisizione e di utilizzabilità della prova la Corte, con una successiva sentenza (n. 255/1992) attribuì esplicitamente rilievo costituzionale al «principio di conservazione della prova», osservando che «... il sistema accusatorio positivamente instaurato ha prescelto la dialettica del contraddittorio dibattimentale quale criterio rispondente all'esigenza di ricerca della verità; ma accanto al principio della oralità è presente, nel nuovo sistema processuale, il principio della non dispersione degli elementi di prova non compiutamente acquisibili con il metodo orale...».

Ancora più recentemente, sulla base del principio secondo il quale fine centrale del processo è la ricerca della verità, la Corte con la sentenza n. 179 del 1994 ha confermato il proprio orientamento relativamente alla ipotesi, in tutto e per tutto analoga a quella in esame, dell'esercizio della facoltà di astenersi dal deporre, riservata dall'art. 199 c.p.p. ai prossimi congiunti dell'imputato.

Muovendo da una questione di costituzionalità circa l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 512 c.p.p. all'ipotesi di prossimo congiunto che, dopo aver reso dichiarazioni in sede di indagini preliminari, si avvalga della facoltà di astenersi solo in sede dibattimentale, la Corte ha dichiarato la questione non fondata, e, con una pronuncia c.d. «interpretativa di rigetto», ha concluso nel senso che «la testimonianza così acquisita è legittimamente, e soprattutto, stabilmente acquisita» ed «è certamente fuori di dubbio che l'acquisizione della prova testimoniale legittimamente assunta non può essere condizionata dall'eventualità di una successiva invalidazione da parte del teste, nel caso di un suo tardivo esercizio della facoltà di astensione: non esiste nell'ordinamento alcuna disposizione che autorizzi una interpretazione del genere». La conclusione cui la citata sentenza perviene (ossia la possibilità di lettura, ex art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni in precedenza rese) si pone in linea con quello che deve essere senz'altro definito un caposaldo della elaborazione della giurisprudenza costituzionale dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, tendente a «temperare il rispetto del principio dell'oralità con l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede».

Del resto, diversamente opinando, l'oralità si atterrebbe a principio fine a se stesso, al quale verrebbe sacrificato lo scopo essenziale del processo penale, che — come il Collegio non reputa possa revocarsi in dubbio — consiste nella ricerca della verità e nella pronuncia di una giusta decisione. Per un elementare principio di civiltà giuridica, affermato dalla Corte costituzionale e divenuto patrimonio comune, l'impossibilità di consentire la

d' dispersione della prova ha imposto al legislatore di prevedere e rendere possibile la lettura di atti formati nelle indagini preliminari, allorché per qualsivoglia ragione (che può consistere anche nel puro arbitrio del soggetto) l'atto non sia ripetibile in dibattimento.

E così, di fronte al testimone che opponga un irremovibile rifiuto di testimoniare, nell'alternativa tra il disperdere la prova e non fare giustizia e valorizzare invece gli atti formati anteriormente, il legislatore ha operato questa seconda scelta, consentendo la lettura e quindi l'utilizzazione delle dichiarazioni rese.

La disciplina dell'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali dell'imputato in procedimento connesso che si avvalga della facoltà di non rispondere, introdotta dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 254 del 1992, tendeva a bilanciare due valori diversi: l'esercizio dell'azione penale, ma soprattutto l'esercizio della funzione giurisdizionale stessa, da un lato, e, dall'altro, l'esercizio del diritto di difesa, che non rimaneva affatto impedito ma soltanto limitato dall'esercizio, da parte del coimputato od imputato in procedimento connesso, del suo diritto di difesa, di non rispondere in dibattimento alle domande di chi, direttamente od indirettamente, aveva accusato.

Anche nel caso delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. si è in presenza di soggetti che nella fase delle indagini preliminari non si sono avvalse della facoltà di non rispondere e che hanno esercitato tale diritto in dibattimento rendendo l'atto «oggettivamente e imprevedibilmente» irripetibile.

Nemmeno appare logico che le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari possano essere utilizzate qualora non sia possibile ottenere la presenza della persona in dibattimento o non sia possibile escuterlo a domicilio o con altra specifica modalità (art. 513, comma 2, prima parte) e invece occorra l'accordo delle parti qualora la persona si presenti in udienza e rifiuti di rispondere (art. 513, comma 2, seconda parte).

In entrambi i casi l'atto è irripetibile oggettivamente e imprevedibilmente e tanto basta perché in armonia ai principi costituzionali fissati in materia dalla Corte (sentenze n. 254/1992; n. 255/1992; n. 179/1994), il giudice debba potersene avvalere liberamente al fine di adempiere al precetto costituzionale di cui all'art. 101, comma 2, della Costituzione, pervenendo a una sentenza giusta. Anche da questo punto di vista la disciplina introdotta dalla legge n. 267/1997 pecca di assoluta irragionevolezza, determinando un conflitto irrazionale fra diritto di difesa ed esercizio della funzione giurisprudenziale.

Infatti, tutelando sino all'estremo limite, per un verso il diritto al contraddittorio degli imputati e, per altro verso il loro diritto a non sottoporsi all'esame dibattimentale — entrambi espressione del più generale diritto di difesa —, la legge finisce per sacrificare l'esercizio della giurisdizione: in nome del suo diritto al contraddittorio ciascuna parte può vietare l'utilizzabilità di dichiarazioni di un altro soggetto (imputato in procedimento connesso) il quale, in nome del suo diritto di difesa, abbia reso impossibile il contraddittorio medesimo avvalendosi della facoltà di non rispondere.

Da tale pur sintetica analisi emerge immediatamente per un verso l'irragionevolezza del meccanismo (poiché gli artt. 2, 3, 25 comma secondo, 101, comma secondo, 102, 111 della Costituzione fondano il principio di indefettibilità di una giurisdizione penale, ed in particolare di un dibattimento, finalizzati ad assicurare la piena conoscenza da parte del giudice dei fatti oggetto del processo affinché possa essere emessa una giusta decisione); per altro verso, che il conflitto reale non è tra diritto di difesa giurisdizione, ma tra i diritti di difesa di cui sono titolari i diversi soggetti; per altro verso ancora, che il conflitto in questione è stato dal legislatore risolto a danno della giurisdizione.

È evidente che il diritto al silenzio (e la facoltà di menzogna) possono esser indirettamente tutelati in quanto non consentano di bloccare né l'esercizio dell'azione né l'esercizio della giurisdizione, ma solo come diritto del soggetto di astenersi dal collaborare con gli organi preposti alla verifica della responsabilità penale. Quindi i contemperamenti volti a risolvere il problema del conflitto degli interessi contrapposti non possono che essere ricercati su altri piani.

Ed invero, il processo introdotto nel 1988 — tendenzialmente accusatorio —, ha fatto proprio e valorizzato come principio cardine quello dell'oralità, della formazione della prova in dibattimento, cioè nel contraddittorio delle parti di fronte al giudice che decide nel merito del processo. Ciò, tra l'altro, in armonia con il disposto dell'art. 6, comma 2, lett. d) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Una maggiore salvaguardia del contraddittorio nella formazione della prova, del resto, sembra essere uno dei scopi fondamentali che hanno mosso l'azione del legislatore del 1997. Seppure a mezzo di meccanismi processuali i cui effetti paiono irrazionali, è evidente l'intenzione di costruire il contraddittorio, *sub specie* di diritto all'esame e controesame, come diritto delle parti.

Tanto premesso, è evidente che una delle condizioni per lo sviluppo del contraddittorio, quando esso si realizza attraverso l'esame incrociato, è che il soggetto che vi è sottoposto sia gravato dell'obbligo di rispondere alle domande che, gli vengono rivolte. Se tale condizione non sussiste, invero, si concede al soggetto in questione il potere di vanificare l'altrui diritto all'esame e controesame.

D'altra parte è scontato, almeno nel nostro ordinamento processuale penale, che elementi di accusa possano provenire da coimputati od imputati in procedimento connesso, peraltro titolari, come tali, della facoltà di non rispondere.

Ebbene, mentre la concessione alle parti di un diritto di veto rispetto all'acquisizione delle dichiarazioni rese senza contraddittorio dagli imputati in procedimento connesso divenute irripetibili finisce per ledere irrimediabilmente il razionale esercizio dell'azione penale, l'infedeltà della giurisdizione e lo scopo stesso del processo, la acquisizione immediata di tali dichiarazioni finisce per ledere il diritto di azione e/o difesa delle parti *sub specie* di diritto all'esame ed al controesame.

Si privano le parti del potere di fare domande, ricevere risposte, dialettizzare, rispetto ad esse, l'elemento di prova acquisito nelle indagini attraverso le contestazioni.

Ciò posto — considerando come fondamento della costruzione ordinamentale da un lato la stessa prospettiva del legislatore del 1988 e del 1997 e cioè l'intangibilità del diritto al contraddittorio e, dall'altro, i principi di uguaglianza, legalità, obbligatorio esercizio dell'azione penale, funzione conoscitiva del processo e del dibattimento, infedeltà della giurisdizione —, diviene irrazionale riconoscere, al coimputato od all'imputato in procedimento connesso che abbiano reso al pubblico ministero dichiarazioni che costituiscono elemento indiziante a carico di determinati soggetti, la facoltà di non rispondere nel dibattimento a carico di quei soggetti.

In tali limiti non appare manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513, comma 2, c.p.p.

È superfluo sottolineare che un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme predette e nei limiti suindicati consentirebbe a tutte le parti di esercitare il proprio diritto all'esame — con le correlative ed eventuali contestazioni —, mentre non introdurrebbe per gli imputati in procedimento connesso l'obbligo di dire la verità, con le correlative sanzioni. Dichiarazioni rese in sede di esame e contestazioni sarebbero ovviamente valutabili dal giudice ai fini della decisione.

In sostanza, l'unica via razionale aperta alla soluzione del problema in questione — posti i vincoli di principio dell'infedeltà della giurisdizione, dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale, della funzione conoscitiva del processo, del diritto di difesa degli imputati e degli imputati in procedimento connesso — è quella di ritenere che, a fronte di dichiarazioni indizianti rese da un soggetto nei confronti di altri, il diritto di difesa del dichiarante si affievolisca di fronte al diritto di difesa dei chiamati in causa, *sub specie* di diritto ad interrogarlo sulle accuse direttamente od indirettamente rivolte loro. La ragionevolezza di tale affievolimento si apprezza anche in considerazione del fatto che, quando in sede penale — indagini o dibattimento — un soggetto sottoposto ad indagine o un imputato rivolge accuse ad altri compie un atto che ha due effetti: da un lato esercita in quel modo preciso il suo diritto di difesa, con tutti i benefici e gli inconvenienti del caso, dall'altro impone all'autorità giudiziaria (art. 112 della Costituzione) di approfondire quelle affermazioni, con tutte le conseguenze in termini sia di eventuale sacrificio degli altrui diritti individuali in sede cautelare, sia di dispendio di energie degli organi pubblici preposti all'accertamento. Date le conseguenze di un tale comportamento — universalmente note a qualsiasi cittadino — non è possibile esimere il dichiarante da una assunzione di responsabilità che coinporti, quanto meno, l'obbligo di rispondere alle domande rivoltegli in sede di esame e controesame.

Del resto, il diritto di difesa del dichiarante non è del tutto cancellato, posto che egli manterrebbe — in quanto non trasformato in testimone, anche se con i limiti del caso (artt. 367 e ss. c.p.) — la facoltà di dare versioni diverse, ritrattare, perfino mentire, facoltà pure essa ritenuta, fino ad oggi, espressione del diritto di difesa. D'altro canto proprio le virtù euristiche dell'esame dibattimentale — nelle quali il legislatore mostra di riporre la massima fiducia —, oltre che l'intero sistema processuale nel suo complesso garantiscono più che a sufficienza dal pericolo che le menzogne dibattimentali vengono recepite in sentenza o, quanto meno, riducono tale pericolo rispetto al livello che esso attinge quando vengono acquisite dichiarazioni assunte da una parte senza contraddittorio e divenute irripetibili.

Al legislatore rimarrebbe, comunque, sia la valutazione se il dichiarante-accusatore debba o no essere equiparato al testimone, sia, in caso contrario, la decisione circa l'introduzione — ovvamente opportuna poiché costituente una forma di tutela dell'effettività del contraddittorio — di un nuovo reato contro l'amministrazione della giustizia avente come fattispecie obiettiva l'omessa risposta a domande rivolte nel corso dell'esame ad imputati in procedimento connesso che abbiano reso dichiarazioni indizianti a carico di altri in loro assenza.

La norma impugnata appare altresì in evidente contrasto con il disposto dell'art. 102, comma secondo, e 112 della Costituzione nella giurisprudenza costituzionale ormai consolidata, infatti, i due canoni finiscono per confondersi l'uno nell'altro laddove portano ad affermare l'inesistenza di un pieno potere dispositivo delle parti in ordine alla prova.

Infine, quanto all'irragionevolezza dell'ostacolo frapposto dal nuovo art. 513, comma 2, c.p.p. alla formazione della prova, non sembra superfluo sottolineare che il potere concesso alle parti è così ampio — si parla infatti di accordo «delle parti» e non già delle parti «interessate» — che ciascuna può opporsi all'utilizzo di prove irrilevanti rispetto alla sua posizione — ma rilevanti rispetto a posizioni diverse — senz'altro scopo che il porre un impedimento al regolare esercizio della giurisdizione.

Ma la situazione si aggrava proprio quando la parte — in particolare l'imputato — si oppone alla lettura di dichiarazioni irripetibili rese direttamente a suo carico.

In tal caso infatti — posto che tali dichiarazioni non sono considerate ontologicamente inaffidabili dal legislatore che, altrimenti, non ne avrebbe consentito la documentazione e l'utilizzo anche in fase di indagini preliminari ed anche a fini cautelari — il meccanismo normativo risulta semplicemente paradossale: i veti incrociati di soggetti privati — quali sono gli imputati e gli imputati in procedimento connesso — possono precludere l'esercizio stesso della giurisdizione e prima ancora quello dell'azione penale.

Considerato che i soggetti predetti agiscono, come si notava, per interessi privatissimi e sinanco meramente egoistici, l'ostacolo frapposto all'esercizio della giurisdizione non può non essere ritenuto irrazionale.

La stessa Corte costituzionale (sentenza n. 111 del 1993) ha infatti considerato illegittimo il potere riconosciuto al pubblico ministero — organo cui pure la Corte riconosce funzioni pubbliche finalizzate esclusivamente all'applicazione della legge (sentenza n. 88 del 1991) — di disporre del processo disponendo della prova (potere riconosciutogli dai giudici di merito remittenti grazie ad una interpretazione dell'art. 507 c.p.p. ritenuta illegittima).

A questo punto non si può non considerare illegittimo a maggior ragione l'analogo potere riconosciuto dalla legge a soggetti privati — quali sono gli imputati e la parte civile — che, come tali, orientano i loro comportamenti secondo logiche meramente individualistiche.

Invero, la Consulta ha più volte avuto modo di precisare come il potere di decisione del giudice del merito della causa non possa essere vincolato dall'esercizio meramente discrezionale di un potere delle parti e dalle scelte di carattere processuale, in ipotesi anche immotivate, di costoro.

Ebbene, a parere del tribunale, la normativa di cui si tratta, introducendo il potere delle parti di disporre della prova — tale essendo, lo si ripete, in tutta la sistematica codicistica l'elemento raccolto in sede di indagini dal pubblico ministero divenuto imprevedibilmente od irrimediabilmente irripetibile —, consente di sottrarla alla razionale e motivata valutazione del giudice, in tal modo impedendogli di formarsi un convincimento che si avvicini il più possibile alla reale verifica dei fatti e, quindi, impedendo la pronuncia di una giusta decisione.

Vale anche notare che, almeno nella materia dell'utilizzabilità delle prove processuali penali, quando, come nel caso di specie, la legge devolve a privati quali sono gli imputati, gli imputati in procedimento connesso e la parte civile, la decisione ultima e definitiva, oltre che discrezionale, immotivata ed incontrollabile (tali non sono le scelte effettuate nell'ambito dei procedimenti speciali, che hanno sempre come alternativa il giudizio ordinario) sull'utilizzabilità delle prove, allora appare violata dalla legge stessa la regola secondo cui il giudice è soggetto solo alla legge: per il tramite formale di una norma giuridica il giudice — nell'esercizio della funzione che gli è più propria, il giudizio — viene fatto soggiacere alle decisioni altrui.

È evidente, infatti, come il precetto di cui all'art. 101, comma secondo, della Costituzione precluda una esasperata ed estremistica applicazione del principio dispositivo del processo penale, in ragione della indisponibilità degli interessi pubblici e delle posizioni soggettive che di questo costituiscono l'oggetto; la disponibilità della prova renderebbe disponibile, indirettamente, la stessa *res iudicanda*. Come chiaramente affermato nella nota sentenza (Corte costituzionale n. 111/1993) relativa alla definizione del potestere istruttorio suppletivo riservato al giudice dibattimentale dall'art. 507 c.p.p., nel nuovo codice di rito «il metodo dialogico di formazione della prova è stato, invero, prescelto come metodo di conoscenza dei fatti ritenuto maggiormente idoneo al loro per quanto più possibile pieno accertamento, e non come strumento per far programmaticamente prevalere una verità for-

male risultante dal mero confronto dialettico tra le parti sulla verità reale: altrimenti, ne sarebbe risultata tradita la funzione conoscitiva del processo, che discende dal principio di legalità e da quel suo particolare aspetto costituito dal principio di obbligatorietà dell'azione penale».

Se è vero che un potere dispositivo della prova nel processo è negato alle parti, a maggior ragione ciò deve valere per chi, come le persone di cui all'art. 210 c.p.p., e per definizione estraneo al processo nell'ambito del quale sia chiamato a rendere dichiarazione.

La norma impugnata, al contrario, consente di sottrarre una prova al vaglio dibattimentale, a seguito di un atto meramente discrezionale — e dunque potenzialmente immotivato e capriccioso — compiuto da un soggetto che neppure riveste la qualità di parte del procedimento, come avviene nel caso in cui la persona esaminata ex art. 210 c.p.p. si avvalga della facoltà di non rispondere. A ciò il legislatore del 1997 ha ritenuto di dover aggiungere un ulteriore sbarramento all'ingresso della fonte di prova, riservando (nel caso in cui il dichiarante, in sede dibattimentale, si sia avvalso della facoltà di non rispondere) la possibilità di acquisire le precedenti dichiarazioni all'accordo (*rectius*, al gradimento) delle parti.

Nel caso di specie, risulta che Piccioni Enrico si è rifiutato di rispondere. Egli, ha dunque, usato la sua condizione processuale di «fonte di prova» che nulla ha a che vedere con l'ipotetico esercizio di un diritto di difesa.

Nondimeno tali scelte, alla stregua della norma della cui legittimità in questa sede il Collegio dubita, condizionano l'esercizio della giurisdizione, incidendo in misura determinante sulla libertà del giudice, nel significato che tale concetto ha assunto nella giurisprudenza costituzionale.

Il tribunale rimettente si è, quindi, trovato di fronte ad una situazione in cui l'assunzione della prova è stata inibita proprio dalla scelta arbitraria (perché tale è, sul piano processuale, la condotta del Piccioni) del dichiarante.

Conseguenze che non vengono scongiurate dalla previsione del meccanismo dell'incidente probatorio — benché, in virtù del disposto dell'art. 4 legge n. 267/1997, lo stesso sia esperibile indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti previsti in via generale, dall'art. 392 c.p.p. — poiché in tale sede resta comunque ferma la facoltà di non rendere dichiarazioni: è evidente, perciò, come l'adozione di tale meccanismo, lungi dal poter essere considerata alla stregua di «valvola di sicurezza» del sistema, si riduca alla mera anticipazione dei tempi di assunzione di quella prova, senza tuttavia garantirne l'effettiva acquisizione al processo.

È per rimanere al caso di specie, è ovvio — e comunque niente autorizza a ipotizzare il contrario — che il Piccioni non avrebbe tenuto un diverso atteggiamento se si fosse trovato non in dibattimento dinanzi al tribunale ma in sede di incidente probatorio dinanzi al giudice per le indagini preliminari.

L'aver riservato alla insindacabile scelta del soggetto di rendere o meno dichiarazioni e alla volontà delle parti processuali di consentire alla lettura di dichiarazioni in precedenza rese, ha finito per rimettere nella totale disponibilità delle parti l'ingresso di una prova nel dibattimento e, in definitiva, a condizionare l'esercizio stesso dell'azione penale.

È infine prospettabile, anche alla luce delle precedenti osservazioni, una diretta violazione dell'art. 25, comma secondo, nella parte in cui prevede che i colpevoli debbano essere puniti. È quanto mai evidente che, condizionando l'utilizzo da parte del giudice di elementi di prova irripetibili raccolti durante le indagini al consenso dell'imputato a carico del quale tali elementi spiegano la loro efficacia probatoria, si consente che l'imputato stesso, mediante una scelta discrezionale, immotivata, insindacabile ed eventualmente ispirata ad interessi non tutelabili, impedisca l'accertamento del fatto e perciò delle sue (eventuali) responsabilità.

In sostanza, si consente all'imputato, disponendo della prova a suo carico, di disporre indirettamente dell'oggetto stesso del processo, in violazione — già riconosciuta una volta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 111 del 1993 con riferimento all'interpretazione astrattamente formalistica dell'art. 507 c.p.p. recepita dai giudici remittenti — degli artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma primo, della Costituzione.

Nè può essere richiamato, in contrario avviso, il principio di presunta innocenza dell'imputato, poiché tale principio, se fosse interpretato nel senso assolutistico di conferimento all'imputato del potere di interdire l'assunzione delle prove a suo carico, renderebbe inutile l'esercizio stesso dell'azione penale e della giurisdizione, annullando il valore dei connessi principi.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenute le questioni sopraesposte rilevanti e non manifestamente intonate;

Solleva:

per violazione degli artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111, 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 c.p.p. nella parte in cui prevedono che l'imputato in procedimento connesso, che abbia reso al pubblico ministero dichiarazioni direttamente od indirettamente indizianti a carico di determinati soggetti, possa avvalersi, nel dibattimento a carico di quei soggetti, della facoltà di non rispondere;

per violazione degli articoli 3, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111, 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma secondo, c.p.p. come sostituito dall'art. 1 legge n. 267 del 1997, nella parte in cui subordina esclusivamente all'accordo delle parti la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese al pubblico ministero delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., qualora queste si siano avvalse della facoltà di non rispondere o, nel caso di accoglimento della eccezione sub 1), si siano rifiutate di rispondere;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo fino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati

Così deciso in Torino il 13 novembre 1997

Il presidente estensore: GARINO

98C0011

N. 899

*Ordinanza emessa il 27 ottobre 1997 dal pretore di Taranto
nel procedimento penale a carico di Simonetti Luigi*

Assistenza e beneficenza - Provvidenze mensili di assistenza agli invalidi civili parziali erogate dal Ministero dell'interno - Revoca in caso di godimento di rendita INAIL, fatte salve le prestazioni già erogate alla data del 1° gennaio 1992 - Disparità di trattamento di situazioni identiche in base a mero elemento temporale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 209/1995.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 12, comma 2).

[Cost., art. 34 (recte: art. 3)].

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza;

Visti gli atti e sentite le parti;

Rilevato che l'imputato è stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 483 e 640, cpv., c.p., ed in particolare relativamente al secondo dei reati contestati, che gli viene addebitato di aver causato un danno patrimoniale allo Stato consistito nell'erogazione indebita ad esso imputato di provvidenze mensili di assistenza previste per gli invalidi civili parziali, erogate sulla base di un provvedimento del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica - C.P.A.B.P. - di Taranto del 30 gennaio 1992, provvidenze alle quali il prevenuto non avrebbe diritto perché già beneficiario di una rendita INAIL, così come disposto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 407/1990;

Visto il provvedimento della prefettura di Taranto del 10 gennaio 1996 con il quale, accertata l'incompatibilità dei due suddetti benefici, tale ente revocava il beneficio concesso all'imputato dalla C.P.A.B.P. in data 30 gennaio 1992;

che l'imputato, in sede amministrativa prima e giudiziale poi, si è opposto alla revoca del suddetto beneficio, ritenendo doversi applicare nella fattispecie la disciplina di cui al comma 1-bis, dell'art. 3 legge cit., che fa «salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1° gennaio 1992», a nulla rilevando la circostanza che nei suoi confronti tale diritto è stato riconosciuto in data 30 gennaio 1992, in quanto il diritto veniva riconosciuto con decorrenza dal 1° dicembre 1989;

che la prefettura di Taranto, con nota del 1° aprile 1997, ha ribadito l'insussistenza del diritto dell'imputato alle provvidenze mensili di assistenza previste per gli invalidi civili parziali, richiamando un parere del Ministero dell'interno n. 1150/96/MC/1MS/1 (4) INAIL del 19 gennaio 1996, che intende per «diritti quesiti» di cui al comma 1-bis dell'art. 3 della legge n. 407/1990 solo quelli riconosciuti ai beneficiari nei cui confronti, alla data del 1° gennaio 1990, sia stato adottato un provvedimento formale concessivo;

che la spettanza o meno di tale beneficio assume un'importanza fondamentale ai fini della decisione del presente giudizio, in quanto qualora si acceda all'interpretazione secondo cui il diritto acquisito dal prevenuto è fatto salvo ai sensi del comma 1-bis, dell'art. 3 legge n. 407/1990, nessun danno potrebbe lamentare la pubblica amministrazione e quindi insussistente sarebbe il reato di cui all'art. 640 c.p. contestato all'imputato;

Ritenuto quindi di dover affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 3, legge n. 407/1990), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui viene interpretato nel senso che i diritti acquisiti sono quelli per i quali è intervenuto un provvedimento formale alla data del 1° gennaio 1992;

Sentiti sulla questione il pubblico ministero e la difesa, che hanno concluso perché sia sollevata la questione di legittimità costituzionale.

O S S E R V A

L'art. 3 della legge n. 407/1990 dispone l'incompatibilità delle prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno con quelle, «a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, ...». Tra queste ultime rientra quella concessa al prevenuto dall'INAIL, e dallo stesso non dichiarata al momento della domanda per l'ottenimento della prestazione previdenziale di cui all'art. 3 citato.

L'art. 12 della legge n. 412/1991 ha aggiunto a tale norma il comma 1-bis, secondo cui sono fatti «salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1° gennaio 1992», ricollegando quindi la salvezza del diritto ad un dato formale, qual è quello dell'emissione del decreto di liquidazione del beneficio, e non al dato sostanziale dell'epoca in cui il diritto è sorto, prescindendo così dalla data del suo accertamento. Questa disciplina crea una evidente disparità di trattamento tra situazioni tra loro sostanzialmente uguali.

Infatti può verificarsi una situazione per la quale alcuni soggetti, già percettori di una delle altre rendite richiamate dall'art. 3, comma 1, legge n. 407/1990, e che abbiano fatto domanda di assegno mensile di assistenza ai sensi della legge n. 407/1990, si vedano negare tale beneficio per il semplice fatto che l'erogazione del beneficio sia avvenuta successivamente alla data del 1° gennaio 1992, mentre altri soggetti in uguale situazione, che abbiano proposto la stessa domanda in pari data o anche successivamente, solo perché il procedimento amministrativo nei loro riguardi sia stato più celere, si vedano attribuiti entrambi benefici. In entrambe le situazioni il diritto al beneficio di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 407/1990, è sorto prima del 1° gennaio 1992, ed il procedimento amministrativo per il suo riconoscimento assume carattere di mero accertamento. Quindi se in un caso viene accertato entro tale data e nell'altro caso successivamente alla stessa, i differenti tempi di emanazione dei provvedimenti sono riconducibili ai tempi del procedimento amministrativo e non alla nascita del diritto.

Sul punto è utile richiamare altra sentenza della Corte costituzionale, la quale ha stabilito che «È incostituzionale l'art. 9, comma 2, d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, nella parte in cui non prevede, ai fini dell'attribuzione delle provvidenze di invalidità civile, che restino salvi anche i diritti dei cittadini per i quali il riconoscimento dell'esistenza dei requisiti sanitari all'epoca della domanda, presentata anteriormente alla data di cui al comma 1, sia intervenuto, da parte della competente commissione medica, posteriormente a tale data» (Corte costituzionale, 31 maggio 1995, n. 209 Moni - Min. int. In Foro it., 1995, I, 3041).

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tale norma possa essere interpretata nel senso che i diritti acquisiti sono quelli per i quali è intervenuto un provvedimento formale alla data del 1° gennaio 1992.

P. Q. M.

Visto ed applicato l'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per violazione dell'art. 34 della Costituzione, nella parte in cui tale norma possa essere interpretata nel senso che i diritti acquisiti sono quelli per i quali è intervenuto un provvedimento formale alla data del 1° gennaio 1992;

Dispone l'immediata sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione dello stesso ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Taranto, addì 27 ottobre 1997

Il pretore: DISABATO

98C0012

N. 900

Ordinanza emessa il 12 giugno 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 dicembre 1997) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna, sui ricorsi riuniti proposti da Negri Romolo contro il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza - Cassa pensioni sanitari.

Pensioni - Pensioni erogate dalla Cassa pensioni presso il Ministero del tesoro (nella specie: pensione corrisposta dalla Cassa pensioni sanitari a medico condotto) - Decorrenza dalla data della domanda dell'interessato, da presentarsi entro dieci anni dalla cessazione dal servizio - Deteriore trattamento dei dipendenti degli enti locali rispetto agli statali, per i quali vige la regola della liquidazione d'ufficio delle pensioni - Incidenza sulla garanzia previdenziale e sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

(Legge 22 novembre 1962, n. 1646, primo e terzo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi iscritti, rispettivamente, al n. 2011/G e al n. 5300/C del registro di segreteria, proposti dal dott. Negri Romolo, nato a Bologna il 19 dicembre 1914 e residente a Pieve di Cento (Bologna), in via Rossini n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Dani, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Bologna, via Mazzini n. 2/3, avverso il decreto di pensione del Ministero del tesoro — Direzione generale degli istituti di previdenza — Cassa pensioni sanitari n. 0585 in data 8 maggio 1994 nella parte in cui si dispone che il trattamento di quiescenza, liquidato nell'importo annuo lordo di lire 5.366.500, sia corrisposto a decorrere dal 12 dicembre 1992, giorno successivo alla domanda di pensione presentata oltre 10 anni dalla cessazione dal servizio.

Uditi alla pubblica udienza del 12 giugno 1997, con l'assistenza del segretario signora Elisabetta Bergami, il magistrato relatore consigliere Francesco Maria Pagliara, il difensore del ricorrente, avv. Fabio Dani, ed il rappresentante del Ministero del tesoro, dott. Lorenzo De Lorenzis.

Visti gli atti e i documenti di causa.

F A T T O

Il dott. Negri, già medico condotto del comune di Pieve di Cento (Bologna), cessò dal servizio per raggiunti limiti di età il 31 luglio 1980.

L'ente di appartenenza provvide, quindi, alla liquidazione del trattamento provvisorio di quiescenza spettante al predetto il quale, peraltro, si rifiutò di firmare la «dichiarazione del titolare del trattamento» di cui al relativo modello S.C. 756, sicché la Direzione provinciale del tesoro di Bologna, avente in carico la pensione iscrizione n. 6472916 a lui intestata, ne sospese il pagamento.

Soltanto il 13 aprile 1992 l'interessato sottoscrisse la suddetta dichiarazione in relazione al foglio di liquidazione in data 11 aprile 1992, con il quale gli veniva attribuita a partire dal 1° agosto 1980 la pensione provvisoria dell'importo annuo lordo di lire 2.293.400, poi rideterminato in lire 5.179.200 con modello S.C. 756/4 del 25 maggio 1992.

La Direzione provinciale del tesoro dianzi citata diede allora applicazione a quanto disposto nei suindicati modelli, facendo decorrere i pagamenti dal 1° marzo 1987, in quanto per le rate precedenti era intervenuta la prescrizione.

Successivamente, la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro con nota del 16 marzo 1993 comunicò al predetto ufficio che il Negri aveva presentato domanda di pensione ad essa Direzione generale soltanto l'11 dicembre 1992, e poiché il trattamento di quiescenza decorreva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, soltanto dal 12 dicembre 1992, giorno successivo alla data della domanda medesima in quanto presentata oltre dieci anni dalla cessazione del servizio, autorizzò il recupero di quanto corrisposto in più.

La Direzione provinciale, perciò, a partire dalla rata del mese di maggio 1993 ha trattenuto in via cautelare la somma mensile di lire 241.527 — poi ridotta a lire 88.642 dal 1° giugno 1995 — e con nota n. 90764 del 30 marzo 1994 ha comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento amministrativo di accertamento del debito per somme percepite in più a regime di trattamento provvisorio di pensione.

La Direzione generale degli istituti di previdenza ha poi emesso il decreto impugnato, con il quale è stata conferita al ricorrente la pensione definitiva di lire 5.366.500 a decorrere dal 12 dicembre 1992.

Con il primo dei ricorsi all'esame (n. 2011/G) — depositato il 10 maggio 1994 presso la segreteria delle sezioni speciali pensioni di guerra e pervenuto a questa sezione, per competenza, il 15 ottobre 1994 — l'interessato ha fatto presente che non intende restituire le somme percepite come acconti sulla pensione, all'uopo richiamando la sentenza della Corte costituzionale sez. lav. n. 559 del 18 gennaio 1993, che ha affermato l'irrepetibilità delle somme indebitamente percepite in buona fede da dipendente pubblico a titolo di retribuzione, e rilevando, altresì, la possibilità da parte sua di «chiedere di usufruire di tutti i benefici concessi ai reduci combattenti e partigiani previsti dalle vigenti disposizioni di legge».

Nel secondo gravame (n. 5300/C), invece, viene eccepita l'illegittimità del decreto di pensione per i seguenti motivi:

1) incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 13 della legge 22 novembre 1962 n. 1646, laddove dispone che ai fini del conferimento del trattamento diretto di quiescenza delle casse pensioni la domanda deve essere presentata dall'iscritto non oltre il compimento del sessantottesimo anno di età oppure non oltre dieci anni dalla data di cessazione dal servizio, decorrendo, altrimenti, soltanto dalla data di presentazione della medesima;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, non essendo il riferimento al citato art. 13 sufficiente a giustificare la diminuzione del trattamento di quiescenza del ricorrente;

3) violazione degli artt. 1 legge 29 aprile 1976, n. 117 e 99 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonché dei principi generali in materia di perequazione del trattamento pensionistico, in quanto la pensione conferita con il decreto impugnato, di ammontare (L. 5.366.500) quasi uguale a quello (L. 5.179.200) del trattamento provvisorio liquidato con decorrenza dal 1° agosto 1980, ancorché corrisposta soltanto dal dicembre 1992, avrebbe dovuto essere ragguagliata al costo della vita ed agli incrementi retributivi di carattere generale concessi al personale in attività di servizio; si chiede, pertanto, l'annullamento del decreto impugnato, previa esibizione, in via istruttoria, di tutti gli atti costituenti il procedimento che ha condotto il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza alla emanazione del decreto contro cui si resiste e dai quali poter desumere il conteggio operato dal Ministero stesso.

L'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) — subentrato alle casse pensioni già amministrate dalla soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero

del tesoro — si è costituito formalmente in giudizio con nota pervenuta alla segreteria il 23 maggio 1996: in essa si fa presente che nella fattispecie in esame ha trovato applicazione il disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 13 legge n. 1646/1962, ove si prevede che, per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, qualora le domande di pensione siano prodotte oltre dieci anni dalla data di collocamento a riposo, il trattamento di quiescenza decorre soltanto dalla data di presentazione della domanda; si precisa inoltre che con la ministeriale del 9 ottobre 1995 la D.P.T. di Bologna era stata autorizzata a maggiorare l'importo originario della pensione, ammontante a lire 5.366.500, delle perequazioni automatiche nonché delle rivalutazioni di legge virtualmente calcolate dal 1° agosto 1980 al 12 dicembre 1992, e pertanto, nel caso in cui il predetto ufficio via abbia dato esecuzione, la materia del contendere può considerarsi cessata.

Con relazione pervenuta nella stessa data del 23 maggio 1996 la Direzione provinciale del tesoro di Bologna ha sostenuto la legittimità del proprio operato, rilevando che tutte le censure contenute nel ricorso n. 5300/C riguardano direttamente l'istituto di previdenza.

Nella camera di consiglio in sede cautelare del 13 giugno 1996, questa sezione ha emesso l'ordinanza n. 0284/96/C del 13 giugno - 24 luglio 1996, con la quale è stata respinta l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato per carenza del presupposto della sussistenza di un danno grave e irreparabile.

Infine in data 9 settembre 1996 l'avv. Fabio Dani ha depositato, nell'interesse del ricorrente, una memoria difensiva nella quale viene ribadita l'incostituzionalità dell'art. 13 legge n. 1646/1962 per i seguenti motivi:

1) la norma trova applicazione solo con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati dalle casse amministrate dai soppressi istituti di previdenza del Ministero del tesoro, oggi sostituiti dall'I.N.P.D.A.P., per cui la sua applicazione comporta che il titolare di pensione erogata dagli istituti anzidetti sia indebitamente discriminato rispetto a coloro che in caso di ritardo di inoltro della domanda non subiscano alcuna penalizzazione essendo la loro pensione erogata da enti diversi;

2) la stessa norma è ormai divenuta anacronistica, e comunque è in contrasto con i precetti costituzionali che sanciscono l'uguaglianza fra i cittadini (art. 3) nonché il diritto fondamentale dei lavoratori di vedersi assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di impossibilità a prestare la propria attività professionale (art. 38);

3) il principio della imprescrittibilità del diritto di trattamento di quiescenza, sancito prima dall'espressa previsione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, e poi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 15 gennaio 1976, che ha dichiarato l'illegittimità delle norme che fissavano il termine di novanta giorni per ricorrere alla Corte dei conti in materia di pensione ordinaria, dimostrerebbe come sia il legislatore che in giudice costituzionale abbiano ritenuto illegittimo subordinare il diritto soggettivo al trattamento di quiescenza alla tempestività dell'azione dell'interessato.

Nella memoria si osserva inoltre che i motivi di incostituzionalità del citato art. 13 legge n. 1646/1962 e, conseguentemente, l'illegittimità del provvedimento impugnato resterebbero validi quand'anche l'amministrazione dovesse provvedere nelle more del giudizio a maggiorare l'importo stabilito nel decreto di pensione sulla base delle perequazioni automatiche nonché delle rivalutazioni di legge: in tal caso, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'I.N.P.D.A.P. nella sua memoria costitutiva, non potrebbe comunque dichiararsi cessata la materia del contendere, posto che l'interesse del ricorrente non sarebbe completamente soddisfatto dal momento che il ricorrente medesimo, con la proposizione del ricorso, ha inteso ottenere altresì e soprattutto l'abrogazione della norma in questione; si insiste, pertanto, per l'accoglimento del gravame.

Nell'odierna pubblica udienza il difensore del ricorrente si è riportato alla suddetta memoria per ribadire l'illegittimità dell'art. 13 legge 22 novembre 1962, n. 1646 e rinnovare le richieste già formulate.

Il rappresentante del Ministero del tesoro, dal canto suo, ha ammesso i dubbi di costituzionalità della norma appena citata, pur riaffermando la legittimità dell'operato della Direzione provinciale del tesoro di Bologna, ed ha concluso rimettendosi alla giustizia della Corte;

DIRITTO

Preliminarmente, i ricorsi specificati in epigrafe vanno riuniti *ex art.* 273 c.p.c. per essere definiti con unica sentenza, riguardando la stessa materia.

Ciò premesso, va osservato che la controversia sottoposta all'esame della Corte trae origine dall'applicazione nel caso di specie dell'art. 13 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche dagli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), che recita: «Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata

in vigore della presente legge in poi, ai fini del conferimento del trattamento diretto di quiescenza delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, la domanda deve essere presentata dall'iscritto non oltre il compimento del sessantottesimo anno di età, oppure non oltre dieci anni dalla data di cessazione dal servizio qualora tale termine sia più favorevole, ovvero nel caso di premorienza, deve essere presentata dagli eredi entro cinque anni dalla data di morte dell'iscritto.

Per i casi di morte di iscritto o di titolare di pensione diretta a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi, ai fini del conferimento del trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità della casse pensioni indicate al comma precedente la domanda deve essere presentata entro il decennio dalla data di morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta.

Se le domande di cui ai precedenti commi vengono presentate oltre i termini nei commi stessi indicati, il trattamento di quiescenza decorre soltanto dalla data di presentazione della domanda.

Rimangono salve le disposizioni in vigore concernenti i termini per la presentazione della domanda di pensione di privilegio e per la richiesta degli accertamenti sanitari nei casi di cessazione dal servizio per inabilità ».

Il difensore del ricorrente ha dedotto questione di costituzionalità della norma anzidetta perché in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione: sotto il primo profilo, essa avrebbe determinato una indebita discriminazione a danno degli iscritti alle casse pensioni amministrate dai soppressi istituti di previdenza del Ministero del tesoro rispetto alle altre categorie di pubblici dipendenti i quali, a differenza dei primi, non sono tenuti a presentare alcuna domanda per la liquidazione della pensione diretta, con conseguente offesa del principio di uguaglianza (art. 3); sotto il secondo profilo, invece, violerebbe il diritto fondamentale dei lavoratori di vedersi assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di impossibilità a prestare la propria attività professionale (art. 38).

Al riguardo osserva preliminarmente la sezione, in punto di rilevanza della questione *de qua*, che, ove questa fosse accolta e l'art. 13 citato, con specifico riferimento ai commi primo e terzo, fosse oggetto di declaratoria di illegittimità, ne deriverebbe l'accoglimento della domanda attrice, venendo a cadere le limitazioni ostative poste dalla norma denunciata.

Nel merito, va rilevato che la norma medesima, prevedendo, ai fini del conferimento della pensione, l'onere della relativa istanza da parte dell'interessato, pone in essere nei confronti dei dipendenti degli enti locali iscritti alle casse pensioni una disciplina della procedura di liquidazione del trattamento di quiescenza differenziata rispetto al sistema pensionistico statale, nel quale la regola è costituita dall'inizio d'ufficio del procedimento *de quo*.

Ebbene, in tale disarmonia normativa si può effettivamente rinvenire una disparità di trattamento ai danni della suindicata categoria di pubblici dipendenti, soprattutto se si considera che, ai sensi del terzo comma del ripetuto art. 13, l'intempestiva proposizione della domanda di pensione comporta la decorrenza del trattamento soltanto dalla data di presentazione della stessa.

D'altra parte, la differente disciplina dettata per gli iscritti alle casse pensioni non sembra trovare ragionevole giustificazione in una particolare situazione giuridica dei predetti, nel senso che, seppure il trattamento di quiescenza sia loro conferito da ente diverso da quello di appartenenza, la posizione pensionistica dei dipendenti degli enti locali si presenta, nel complesso, sostanzialmente omogenea a quella dei dipendenti statali.

Ma la norma impugnata sembra violare, oltre che il principio di uguaglianza, anche, se non soprattutto, i principi di proporzionalità della pensione e di adeguatezza della stessa alle esigenze vitali dei lavoratori di cui, rispettivamente, all'art. 36, primo comma, della Costituzione — l'applicazione del quale al trattamento pensionistico si riconnette al carattere retributivo di questo — e del successivo art. 38, secondo comma: infatti, fino a quando la relativa domanda non è presentata il conferimento della pensione rimane sospeso, sicché l'interessato è privato dei necessari mezzi di sostentamento, e se la domanda è presentata oltre i termini indicati dal terzo comma dell'art. 13, si verifica una situazione di non giustificata riduzione della pensione rispetto ai servizi effettivamente prestati, quanto meno per i ratei non interessati dalla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 del codice civile.

Conclusivamente, la prospettata questione di costituzionalità risulta non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, ed il giudizio deve pertanto essere sospeso con rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la conseguente pronunzia.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale perché sia risolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 3, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Bologna, nella camera di consiglio del 12 giugno 1997.

Il presidente: COCO

98C0013

N. 901

Ordinanza emessa il 5 febbraio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 dicembre 1997) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Raeli Vittorio contro il Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Corte dei conti - Regione Sardegna - Procedura concorsuale per il conferimento dell'incarico di componenti dell'Ufficio regionale del referendum - Limitazione della partecipazione esclusivamente ai magistrati in servizio presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della regione Sardegna - Ingiustificato trattamento di privilegio - Incidenza sul principio dell'indipendenza dei giudici speciali - Violazione del principio contenuto nella legislazione statale circa la ripartizione degli incarichi tra tutti i magistrati contabili senza limitazioni di carattere oggettivo e generalizzato riferibili alla sede (d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e d.P.R. 27 luglio 1995, n. 388).

[Legge regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, art. 6, sostituito dalla legge regione Sardegna 24 maggio 1984, n. 25, art. 2, lett. d)].

(Cost., artt. 3, 108 e 116).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1650/96 proposto dal dott. Vittorio Raeli, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Raeli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Mario Angelelli in Roma, viale Carso n. 23; contro il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; per l'annullamento della deliberazione del consiglio di presidenza della Corte dei conti in data 4/5 dicembre 1995, con cui è stata indetta una procedura concorsuale classificata «infungibile per sede» e riservata ai magistrati in servizio presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della regione Sardegna, per il conferimento dell'incarico di componente dell'ufficio regionale del referendum: della circolare n. 82/C/CP/201 del Consiglio di presidenza in data 11 dicembre 1995, nella parte in cui invita i magistrati in servizio presso la predetta sezione giurisdizionale a dare la disponibilità eventuale al conferimento dell'incarico ai sensi della legge regionale n. 20/1957;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 5 febbraio 1997 la relazione del consigliere Lucia Tosti;

Udito altresì l'avvocato dello Stato Cesaroni per l'amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Riferisce il ricorrente, magistrato in servizio presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia che il Consiglio di presidenza con deliberazione adottata nell'adunanza del 4/5 dicembre 1995 ha indetto una procedura concorsuale, classificandola «infungibile per sede», riservata ai magistrati in servizio presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti nella regione Sardegna, per il conferimento dell'incarico di componente dell'ufficio regionale del *referendum* ai sensi dell'art. 6 della legge regionale della Sardegna 17 maggio 1957, n. 20.

Con circolare n. 82 dell'11 dicembre 1995, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio, solo tali magistrati sono stati invitati a far pervenire la propria disponibilità.

Ad avviso del ricorrente gli atti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 58 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dell'art. 2 del d.P.R. 27 luglio 1995, n. 388. Violazione dell'art.13 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Il consiglio di presidenza non poteva legittimamente classificare come infungibile per sede la procedura concorsuale per il conferimento dell'incarico, sia perché la «sede di servizio» non figura tra i criteri applicabili in materia di incarichi, sia perché il criterio stesso sarebbe contrario al principio dell'equa ripartizione, determinando una ingiustificata limitazione di ordine territoriale;

2) eccesso di potere per travisamento dei fatti, per incompletezza dell'istruttoria, per contraddittorietà, dei provvedimenti e per violazione di circolare, nel senso che l'istruttoria della pratica sarebbe lacunosa, non essendo stati acquisiti gli ulteriori elementi che il ricorrente si era offerto di fornire. L'amministrazione inoltre non avrebbe considerato che con precedente determinazione aveva disposto di classificare solo in via provvisoria, e senza prestare acquiescenza alcuna alle tesi limitative della competenza del consiglio, tutti gli incarichi in Sicilia ed in Sardegna come infungibili per sede.

Secondo i principi fissati dallo stesso consiglio nella circolare n. 74/90 per individuare la differenza tra incarichi fungibili ed infungibili, i criteri preferenziali per definire un incarico infungibile sono solo quelli del «possessione di particolari requisiti o di specifiche professionalità», senza alcun accenno alla «sede di servizio»;

3) violazione della legge 17 aprile 1988, n. 117 e del decreto legislativo n. 29/1993, poiché tali norme avrebbero innovato lo *status* e le garanzie dei magistrati della Corte dei conti, escludendo nella materia qualsiasi altra competenza, con abrogazione implicita di ogni precedente norma incompatibile con tale sistema, compreso l'art. 6 della l.r. 17 maggio 1957, n. 20 nel testo sostituito dall'art. 2 della l.r. 24 maggio 1984, n. 24. Ulteriore indizio di abrogazione implicita sarebbe rinvenibile nell'art. 74 del decreto legislativo n. 29/1993 stante l'incompatibilità della norma regionale con l'art. 58, comma 5, nella parte in cui dispone che i conferimenti degli incarichi devono essere operati «secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità»;

4) violazione degli artt. 3, 5, 16, 51, 100, 108, 116 e 120 della Costituzione.

I provvedimenti sarebbero viziati da illegittimità derivata dall'illegittimità costituzionale della richiamata norma regionale per violazione del principio di uguaglianza; prevedendo limitazioni in ordine alla sede territoriale (art. 3), per violazione del principio di unità ed indivisibilità della Repubblica (art. 5), per violazione del principio che tutela la libera circolazione dei cittadini (art. 16), per violazione del principio che garantisce a tutti i cittadini l'accesso ai pubblici concorsi in condizioni di eguaglianza (art. 51), per violazione del principio di indipendenza dei magistrati e della riserva di competenza dell'organo di autogoverno (artt. 107 e 108), per violazione della riserva di legge in materia di *status* dei magistrati (art. 116), del principio che vieta alle regioni di limitare il diritto dei cittadini di esercitare la loro professione in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120, commi 2 e 3).

Con successiva memoria il ricorrente ha evidenziato nuovi elementi di fatto sopravvenuti che confermerebbero la fondatezza del secondo motivo. Il Consiglio di presidenza in data successiva ai provvedimenti impugnati, con la delibera n. 129/96, avrebbe infatti adottato nuovi criteri per il conferimento degli incarichi, in conformità al precetto normativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 388/1995, omettendo ogni riferimento agli incarichi infungibili per sede e successivamente avrebbe esteso a tutti i magistrati della Corte dei conti la partecipazione alle procedure concorsuali per il conferimento di incarichi c.d. «infungibili per sede»; con altra determinazione avrebbe deciso di non resistere al ricorso proposto dal dott. Raeli e di aderire alla questione di legittimità costituzionale.

La causa alla pubblica udienza del 5 febbraio 1997 è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. — La questione di diritto sottoposta al collegio consiste nello stabilire se il Consiglio di presidenza della Corte dei conti abbia o no legittimamente disposto di limitare la scelta dei magistrati ai quali conferire l'incarico di componente dell'Ufficio del *referendum* nella regione Sardegna ai soli magistrati in servizio presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della regione stessa.

2. — Il provvedimento impugnato è immediatamente lesivo della posizione soggettiva vantata dal ricorrente nella sua qualità di magistrato della Corte dei conti in servizio presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della regione Puglia, poiché gli impedisce di concorrere al conferimento dell'incarico.

3. — Valutati i motivi dedotti a sostegno del ricorso, deve essere esaminato per primo quello con il quale l'interessato prospetta l'illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati, per illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della regione Sardegna n. 20 del 17 maggio 1957, come sostituito dall'art. 2 della l.r. 24 maggio 1984, n. 25, limitatamente alla parte della censura in cui si sostiene l'incompetenza della regione in ordine alle materie attinenti lo *status* dei magistrati contabili per contrasto con gli artt. 108, 116 e 3 della Costituzione.

Gli altri profili di incostituzionalità prospettati con riferimento agli artt. 5, 16, 51 e 120, commi secondo e terzo, sono invece manifestamente infondati poiché la norma, atteso il suo specifico contenuto precettivo, non viola i principi dell'unità ed indivisibilità della Repubblica, della libera circolazione dei cittadini, del libero accesso ai pubblici uffici, né esorbita dai limiti al potere legislativo regionale previsti dalla Costituzione.

Ciò posto è pacifico che l'interpello del Consiglio di presidenza rappresenta la diretta applicazione della norma regionale sospettata di incostituzionalità.

Dispone la norma alla lettera *d*) che l'Ufficio regionale del *referendum*, la cui nomina spetta al presidente della Giunta regionale, sia composto, tra gli altri, da un magistrato della sezione giurisdizionale sarda della Corte dei conti, designato dal presidente della sezione stessa.

L'organo di autogoverno nell'adunanza del gennaio 1990, nel deliberare i criteri per attribuire gli incarichi su designazione della Corte, aveva introdotto la distinzione tra incarichi fungibili ed infungibili. Per l'attribuzione dei secondi si richiedeva solo il possesso di particolari requisiti o di specifiche professionalità, destinate ad operare come criteri preferenziali per la scelta previo interpello, senza alcun riferimento al limite oggettivo della sede.

Nella successiva adunanza del novembre 1993 il Consiglio deliberava tuttavia l'integrazione di tali criteri, sia pure «in via del tutto provvisoria» ed in attesa dell'emanazione del regolamento *ex art.* 58 del decreto legislativo n. 29/93, classificando tutti gli incarichi per la partecipazione in organi collegiali e di controllo di enti pubblici regionali della Sicilia e della Sardegna come «infungibili per sede».

Il provvedimento è stato adottato in applicazione di tali criteri e prima che lo stesso Consiglio, con deliberazione n. 129/CP/96 dell'11/12 marzo e 25/26 marzo 1996, provvedesse al loro adeguamento alle disposizioni regolamentari contenute nel d.P.R. 27 luglio 1995, n. 388, in modo da escludere la categoria degli incarichi «infungibili per sede».

3.1. — La questione è dunque rilevante poiché il Consiglio di presidenza, attesa l'inequivoca formulazione della norma ed in presenza dei richiamati criteri, non poteva non limitare l'interpello ai soli magistrati espressamente previsti dalla legge regionale.

La norma regionale, d'altro canto, non può ritenersi implicitamente abrogata per effetto del combinato disposto dell'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117 e dell'art. 13, secondo comma, n. 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186, come sostenuto dal ricorrente.

La disposizione invocata, nel prescrivere che l'organo di autogoverno deliberi «sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi» opera infatti sul diverso piano dell'attribuzione di competenze al Consiglio di presidenza in materia di predeterminazione dei criteri di conferimento degli incarichi, al fine di assicurare la loro equa ripartizione.

Ne consegue che, dopo l'entrata in vigore della norma, devono ritenersi implicitamente abrogate solo le disposizioni che anteriormente affidavano tale specifico potere a soggetti diversi dall'organo di autogoverno e dunque, nella specie, l'art. 2, lett. *d*), nella parte in cui prevede che il presidente della sezione regionale designi il magistrato (cfr. per un caso analogo T.A.R. Sicilia Palermo, I sez. 22 aprile 1993, n. 43).

La norma stessa non ha però un contenuto precettivo che comporti l'effetto dell'abrogazione implicita anche delle leggi dello Stato che prevedono tali incarichi od introducano, come nella specie, dei limiti oggettivi alla loro attribuzione.

Queste ultime rappresentano infatti il presupposto dell'esercizio del potere di conferimento degli incarichi, sicché l'eventuale contrasto va ricercato assumendo a parametro il sistema delle norme che regola lo *status* dei magistrati con riferimento agli incarichi e, se esistente deve essere risolto dal giudice delle leggi.

3.2. — La questione, nei limiti sopra delineati, non appare manifestamente infondata.

Al riguardo occorre risalire all'art. 2, primo comma, lett. *p*), della legge 23 ottobre 1992, n. 241, con il quale si è disciplinata la delega al Governo ad emanare norme dirette tra l'altro a «prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione» potesse essere conferito «in casi rigorosamente predeterminati».

Il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, nell'attuare tale delega ha formulato l'art. 58 che, dopo aver sancito al secondo comma il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati, ha preso in considerazione al terzo comma, tra gli altri, i magistrati contabili prevedendo che, per gli stessi, l'applicazione della norma di carattere generale contenuta nel secondo comma fosse subordinata all'emanazione di appositi regolamenti delegati *ex art.* 17, secondo comma, della legge n. 400/88 che determinassero, alla luce delle norme generali regolatrici della materia, «gli incarichi consentiti e quelli vietati» ai destinatari della norma.

La previsione della legge è stata attuata con l'emanazione del d.P.R. n. 27 luglio 1995, n. 388 diretto testualmente a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati della Corte dei conti.

Dopo aver riaffermato il principio che gli stessi non possono svolgere incarichi se non nei casi espressamente previsti dalle leggi dello Stato o dal regolamento stesso (art. 2, primo comma), vi si prevedono, all'art. 3, lett. *h*), tra gli incarichi consentiti, quelli «previsti da legge dello Stato ... con specifico riferimento a magistrati della Corte in genere» facendo comunque salve le disposizioni generali dell'art. 2 che rendono espliciti ed integrano i criteri generali contenuti nella legge di delega.

In particolare al quarto comma dell'art. 2 si ribadisce che gli incarichi devono essere ripartiti tra «tutti i magistrati» senza discriminazioni o limitazioni di carattere oggettivo e generalizzato riferibili alla sede.

Le fonti primarie e secondarie delegate, alle quali il legislatore ha riservato la determinazione delle ipotesi di divieto degli incarichi ai magistrati contabili, non contemplano pertanto tra i divieti quelli che, come nella specie, si risolvano in una alterazione dello *status* dei magistrati stessi, introducendo come diretta conseguenza una ingiustificata disparità di trattamento.

Ne consegue che l'art. 2, lett. *d*) della legge regionale della Sardegna 24 maggio 1984, n. 25 è sospetto di incostituzionalità nella parte in cui riserva solo ai magistrati della sezione giurisdizionale sarda della Corte dei conti la possibilità di essere designati a far parte dell'Ufficio regionale del *referendum*, anziché estendere tale possibilità a tutti i magistrati senza vincoli di sede.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così dispone:

Sospende il giudizio sul ricorso n. 1650/96;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale della Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 così come sostituito dall'art. 2, lett. d), della legge regionale della Sardegna n. 25 del 24 maggio 1984, in relazione agli artt. 3, 108 e 116 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché possa pronunciarsi sulla predetta questione;

Manda alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma alla camera di consiglio del 5 febbraio 1997.

Il presidente: SCHINAIA

Il consigliere estensore: TOSTI

N. 902

*Ordinanza emessa il 27 novembre 1997 dal pretore di Roma
nel procedimento penale a carico di Sinistro Simona*

Circolazione stradale - Guida di veicolo privo di carta di circolazione - Previsto arresto del conducente - Irragionevolezza, stante l'equiparazione del trattamento sanzionatorio a quello stabilito per il reato di guida senza patente.

(Nuovo codice della strada, art. 216, comma 6).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

All'udienza del 27 novembre 1997 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Sinistro Simona, imputata del reato di cui all'art. 216 comma 6 del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 per i seguenti motivi.

Il nuovo codice della strada approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, all'art. 216, comma 6, ha attribuito rilevanza penale alla condotta di chi si pone alla guida di un veicolo senza essere munito della carta di circolazione del mezzo, condotta che, invece, sotto la normativa previgente (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo risultante dalle modifiche apportate prima dalla legge 3 maggio 1967, n. 317 e, successivamente, dagli artt. 33 lett. d) e 38 comma quarto della legge 24 novembre 1981, n. 689) costituiva condotta illecita sanzionata (cfr. artt. 58, comma ottavo e 77) solamente in via amministrativa.

È ben nota a questo pretore la copiosa giurisprudenza del giudice di legittimità delle leggi sulla non sindacabilità delle scelte discrezionali riservate al legislatore in materia di politica criminale, a meno che detta discrezionalità non risulti esercitata in violazione dei criteri di ragionevolezza e eguaglianza (con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.), ma ad avviso di questo pretore la scelta operata dal legislatore con il richiamato art. 216 comma 6 decreto legislativo n. 285/1992 appare in contrasto proprio con i sopra richiamati principi.

Nella vigenza della precedente normativa, infatti, il legislatore era ragionevolmente pervenuto ad una diversificazione della disciplina con riferimento a situazioni diverse, calibrando, cioè, opportunamente la risposta sanzionatoria dello Stato secondo il tipo e la gravità di violazione commessa, riservando, in particolare, la sanzione penale all'ipotesi della guida senza patente (art. 80, tredicesimo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959) per l'evidente pericolo per la pubblica incolumità che tale condotta comporta e contemplando una mera sanzione amministrativa per il caso di guida senza documento di circolazione.

La scelta del legislatore del 1992 di equiparare le due situazioni attribuendo ad entrambe le condotte rilevanza penale appare, ad avviso di questo pretore, in contrasto con il canone generale di ragionevolezza desumibile dall'art. 3, primo comma, della Costituzione perché per entrambe le fattispecie viene attualmente prevista anche una pena restrittiva della libertà personale (l'arresto) equiparando così, del tutto irragionevolmente, la condotta di chi, senza averne i requisiti e le capacità, si pone alla guida di un veicolo a motore (esponendo così a gravissimo pericolo l'incolumità pubblica) e la condotta di chi si pone alla guida di un veicolo a motore senza essere in possesso del relativo documento di circolazione (ad esempio perché ritirato non essendosi ancora provveduto al perfezionamento di meri incumbenti civilistici inerenti il passaggio di proprietà).

Quand'anche, poi, si volesse sostenere la non equiparabilità delle due situazioni sopra descritte per la diversità oggettiva delle condotte ivi contemplate, l'irragionevolezza della scelta legislativa sussiste ugualmente, ad avviso di questo giudice, perché, anche nell'ambito più circoscritto delle violazioni inerenti il possesso della carta di circolazione, si sono equiparate sotto il profilo sanzionatorio (con un allineamento «verso l'alto», cioè verso la sanzione penale più grave: quella restrittiva della libertà personale) condotte offensive di interessi totalmente diversi quali, da un lato, l'interesse alla pubblica incolumità, certamente esposto a rischio nelle ipotesi in cui taluno si ponga alla guida di un veicolo per il quale la carta di circolazione non è mai stata rilasciata (non essendo, in tal caso, mai intervenuta da parte della p.a. competente alcuna verifica tecnica in ordine alla ricorrenza dei requisiti di sicurezza della circolazione) e, dall'altro lato, l'interesse alla regolarità e completezza dei dati riportati sul citato documento di circolazione (come nel caso in cui il ritiro sia stato eseguito per omessa comunicazione del trasferimento di proprietà del veicolo).

Alla luce delle sopra svolte considerazioni e ritenuta la chiara incidenza della questione sul corso del processo (la Sinistro, imputata proprio di avere circolato alla guida dell'autovettura senza la prescritta carta di circolazione, si trova infatti esposta ad una eventuale condanna alla pena detentiva dell'arresto) deve pertanto procedersi alla rimessione della questione alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Ritenuto che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale innanzi prospettata;

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 24 legge 11 marzo 1953, sospende il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, letta in udienza, sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 27 novembre 1997

Il pretore: MARIANI

98C0015

N. 903

Ordinanza emessa il 13 dicembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 dicembre 1997) dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sui ricorsi riuniti proposti da Prinzi Smeralda contro l'I.T.I. «G. Marconi» di Messina.

Istruzione pubblica - Insegnanti di religione - Nomina, su proposta dell'Ordinario diocesano, con incarico annuale e possibilità di revoca *ad libitum* - Conseguente esclusione della possibilità di nomina a tempo indeterminato, di inserimento nell'organico dei docenti e di stabilizzazione della sede di servizio - Deteriore trattamento di detti insegnanti rispetto a tutti gli altri docenti - Incidenza sul diritto al lavoro, e sui principi di tutela del lavoro e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge 5 giugno 1930, n. 824, art. 5, primo e sesto comma; legge 25 marzo 1985, n. 121, art. 9, secondo comma; d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 309, comma 2).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti n. 6074/94 e n. 6161/95, proposti da Prinzi Smeralda, rappresentata e difesa dal dott. proc. Giovanni Marchese, elettivamente domiciliata in Catania, via Lago di Nicito n. 14 (studio avv. Donato De Luca), relativamente al primo ricorso, presso la segreteria di questa terza sezione relativamente al secondo;

l'I.T.I. «G. Marconi» di Messina, in persona del preside *pro-tempore*;

la scuola media statale «G. Meli» di Furnari, in persona del preside *pro-tempore*;

il Ministero per la pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*;

il Provveditorato agli studi di Messina, in persona del provveditore *pro-tempore*; costituiti in giudizio relativamente al ricorso n. 6074/94;

la Curia arcivescovile di Messina, in persona dell'arcivescovo *pro-tempore*, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe e Renato Caudo, elettivamente domiciliata in Catania, via Firenze n. 199 (studio avv. R. Comis);

(relativamente al primo ricorso): l'istituto magistrale statale «XXIV Maggio» di Castoreale, in persona del preside *pro-tempore* non costituito in giudizio;

Scibilia Rosario, controinteressato, non costituito in giudizio;

Per l'annullamento:

della mancata conferma nell'incarico di insegnante di religione, per l'anno scolastico 1994-95, presso l'I.T.I.S. «G. Marconi» di Messina; dell'incarico, per l'anno scolastico 1994-95, per l'insegnamento della «religione» presso la scuola media statale «G. Meli» di Furnari e presso l'istituto magistrale statale «XXIV Maggio» di Castoreale, comunicato con nota n. 1428/FP del 27 settembre 1994, così come modificato dalla nota n. 1448/FP del 30 settembre 1994; dell'incarico, per l'anno scolastico 1995, per l'insegnamento della religione, conferito dal preside dell'I.T.I.S. «Marconi» di Messina al sacerdote Rosario Scibilia; dell'intesa tra il preside dell'I.T.I.S. «Marconi» di Messina e l'ordinario diocesano presso la Curia arcivescovile di Messina, contenuta nella nota n. 2123 del 20 settembre 1994; dell'intesa tra il preside della scuola media statale di Furnari, il preside dell'istituto magistrale di Castoreale e l'ordinario diocesano presso la Curia arcivescovile di Messina, di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali (ricorso n. 6074/1994);

della mancata conferma nell'incarico di insegnante di religione, per l'anno scolastico 1995/96, presso l'istituto «Marconi» di Messina; della conferma nell'incarico, per l'anno scolastico 1995/96, presso la scuola media «Meli» di Furnari e presso l'istituto magistrale «XXIV Maggio» di Castoreale; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali (ricorso n. 6161/1995);

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 12 dicembre 1996 il consigliere Biagio Campanella; uditi: il dott. proc. Giovanni Marchese per la ricorrente; l'avvocato dello Stato A. Palazzo per l'amministrazioni intime; l'avv. Renato Caudo per il controinteressato;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

La dott.ssa Smeralda Prinzi è un'insegnante di religione, in possesso dei titoli per l'insegnamento presso gli istituti superiori.

In data 1° settembre 1991, la predetta è stata incaricata per l'insegnamento della religione cattolica presso l'istituto tecnico statale industriale «Marconi» di Messina ed è stata confermata nell'incarico automaticamente ogni anno.

Inaspettatamente, quando l'anno scolastico 1994-1995 era già iniziato e l'interessata aveva già svolto la propria attività nel predetto istituto per i primi venti giorni del mese di settembre, la dott.ssa Prinzi ha appreso informalmente di non essere stata confermata nell'incarico.

In data 27 settembre 1994, le è stato comunicato, con nota n. 1428/FP, come modificata con successiva nota n. 1448/FP, datata 30 settembre 1994, l'incarico, per l'anno scolastico 1994-95, per l'insegnamento della religione presso la scuola media statale «G. Meli» di Furnari e presso l'istituto statale «XXIV Maggio» di Castoreale.

Con il ricorso n. 6074/1994, notificato il 27 ottobre 1994 e depositato l'8 novembre successivo, si impugnano tanto il provvedimento di nomina presso la scuola media statale di Furnari e presso l'istituto magistrale di Castoreale, quanto la mancata conferma dell'incarico annuale presso l'istituto «Marconi» di Messina.

Tale primo ricorso è affidato ai seguenti motivi di censura:

1) Violazione e/o falsa applicazione del punto 2.5 del d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, come modificato dal d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202, alla luce della circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 182 del 1° luglio 1991; eccesso di potere.

Si evidenzia che la norma rubricata prevede, al primo comma, che «l'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale» e che la c.m. n. 182, anch'essa epigrafata, chiarisce che l'incarico, una volta conferito, produce effetti fino alla cessazione che può intervenire o per soppressione del posto, o per revoca dell'idoneità all'insegnamento, o per raggiunti limiti d'età.

Si ritiene che, nel caso di specie, non ricorresse nessuna di tali tre ipotesi e che la ricorrente avrebbe dovuto essere riconfermata nella nomina anche per l'anno scolastico 1995/96;

2) Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 6 della legge 5 giugno 1930, n. 842, e del punto 2.5 del d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, così come modificato ed integrato dal d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202; eccesso di potere.

Dal combinato disposto delle norme sopra indicate discenderebbe che l'intesa tra autorità scolastica ed ordinario diocesano sulla nomina dell'insegnante di religione deve avvenire con l'osservanza di determinate modalità e deve concretarsi prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Nella fattispecie, non sarebbero state osservate le modalità previste per il raggiungimento dell'intesa per la nomina dell'insegnante di religione, né sarebbe stato osservato il termine fissato dalla legge per il raggiungimento dell'intesa, ossia l'inizio dell'anno scolastico;

3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 7 della legge 5 giugno 1930, n. 824; del punto 2.5 e 2.7 del d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 202; della c.m. del 9 giugno 1991, n. 182; dell'art. 32 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; difetto di motivazione; eccesso di potere.

Nel caso di specie, la ricorrente sarebbe stata sostanzialmente trasferita senza che sussistessero le condizioni per disporre il medesimo (la richiesta motivata o le motivate esigenze di servizio);

4) Eccesso sotto il profilo dello sviamento di potere: l'ordinario diocesano avrebbe messo in essere, nei confronti dell'interessata, un intento volutamente persecutorio.

Relativamente a tale primo ricorso, si sono costituiti tutti gli intimati, tranne l'istituto magistrato statale «XXIV Maggio» di Castoreale.

Nelle more del giudizio, l'ordinario diocesano di Messina, per l'anno scolastico 1995/96, con nota n. 428 del 31 agosto 1995, ha proposto al preside della scuola media «Leopardi» di Messina di nominare la dott.ssa Prinzi per sei ore settimanali.

Senonché, il predetto preside, nonostante tale proposta di nomina, non ha provveduto a conferire l'incarico alla ricorrente in quanto, contestualmente, con nota n. 1330/FP del 5 settembre 1995, il preside della scuola media di Furnari gli ha comunicato di avere già provveduto a confermare la dott.ssa Prinzi nell'incarico dell'anno precedente, giusta circolare del Provveditorato agli studi di Messina n. 6820 del 17 agosto 1995, che richiama la c.m. n. 182 del 1° luglio 1991.

In conseguenza di tale provvedimento, il preside della scuola media «Leopardi» di Messina (con la stessa motivazione confutata dalla ricorrente a fondamento del ricorso n. 6074/1994) non ha aderito all'intesa e non ha conferito alla dott.ssa Prinzi alcun incarico.

L'interessata, dopo avere spedito una lettera raccomandata a.r. il 24 luglio 1995 ed aver presentato un esposto in data 26 settembre 1995, con cui ha invitato l'amministrazione a provvedere all'annullamento d'ufficio del provvedimento del preside del Marconi relativo all'a.s. 1994/95, non si è vista riconfermare per tale incarico neppure per l'anno scolastico 1995/96.

Anche tali provvedimenti vengono impugnati dalla dott.ssa Prinzi con il ricorso n. 6161/1995, notificato fra il 7 e l'8 novembre 1995 e depositato il giorno 23 dello stesso mese ed anno.

Le censure poste a base di tale secondo ricorso coincidono con quelle dedotte attraverso il primo.

Relativamente a tale secondo ricorso, si sono costituiti in giudizio soltanto l'ordinario diocesano e il Ministero per pubblica istruzione.

D I R I T T O

1. — I due ricorsi, attesa la connessione soggettiva ed oggettiva sussistente fra gli stessi, vanno riuniti per essere definiti con un'unica decisione.

2. — Ciò premesso, il Collegio osserva che tutti i motivi di censura, posti a base dei due ricorsi, non possono essere condivisi:

a) Con il primo motivo di gravame, si deduce la «violazione e/o falsa applicazione del punto 2.5 del d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, come modificato dal d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202, alla luce della circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 182 del 1° luglio 1991».

Tale censura non può essere condivisa, attesa la puntuale dizione del secondo comma del medesimo punto 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 751/1985, che così recita: «Ai fini del raggiungimento dell'intesa

per la nomina dei singoli docenti, l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento di ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee ed in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4».

L'elemento fondamentale, nella *subiecta materia*, si rinviene, incontestabilmente, nell'«intesa» con l'ordinario diocesano.

Tuttavia, il vero significato di siffatta intesa non appare chiaramente quello di un accordo vero e proprio sul nominativo dell'insegnante da nominare; essa si esplica, invece, attraverso la proposizione del nominativo da parte dell'ordinario diocesano, il quale esercita, al riguardo, la più ampia discrezionalità, insindacabile dall'amministrazione scolastica dello Stato, sulla base delle indicazioni di esigenze di servizi e di orari da parte del preside dell'istituto interessato.

Laddove siffatta intesa venga a mancare, il preside, a prescindere da ogni problematica di vacanza di posto, non potrebbe giammai operare conferme o sostituzioni, senza violare le disposizioni sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali italiane (protocollo addizionale delle intese Stato-Chiesa, adottato con legge 25 marzo 1985, n. 121).

La circolare n. 182 dell'11 luglio 1991, richiamata dalla ricorrente, a parte la sua inidoneità a modificare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 751/1985, non regola i criteri d'affidamento degli incarichi agli insegnanti di religione, ma dà soltanto istruzioni circa il trattamento economico degli insegnanti supplenti rispetto agli incaricati, tanto che è stata emana dalla Direzione generale del personale, Ufficio 2° di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato.

Peraltro, che il contenuto di cui alla predetta circolare, invocato dalla ricorrente, non concerna i criteri di nomina dei docenti, si ricava dalla sua stessa formulazione, del seguente tenore: «A differenza di quanto stabilito per i docenti di religione in possesso dei titoli di applicazione o di specializzazione i quali, come è noto, cessano dall'incarico solo per soppressione del posto o per revoca dell'idoneità all'insegnamento da parte dell'ordinario diocesano, oltre che, naturalmente, per raggiunti limiti d'età, i docenti non in possesso del titolo devono annualmente essere nominati sui posti disponibili sino a quando perduri tale loro posizione soggettiva.

È chiaro che, con tale proposizione, si è voluta puntualizzare la differenza tra i supplenti temporanei e gli incaricati annuali al fine di distinguere l'assoggettamento delle due categorie alla disciplina giuridica ed economica, senza che si sia inteso dare, come sostiene invece la ricorrente, istruzioni in merito al conferimento degli incarichi, tanto meno nel senso che gli insegnanti incaricati devono essere riconfermati dal preside presso la stessa scuola presso cui hanno insegnato l'anno precedente, in assenza di una specifica proposta da parte dell'ordinario diocesano.

Quindi, nessun provvedimento di riconferma avrebbe potuto adottare il preside dell'istituto «Marconi» di Messina, presso cui la ricorrente era stata incaricata all'insegnamento per l'anno scolastico 1993-94, senza la relativa proposta dell'ordinario diocesano.

Quanto appena esposto trova conferma in alcune autorevoli pronunce (cfr.: C.G.A., n. 365 del 16 settembre 1991); in particolare, il Consiglio di Stato - sez. VI, con sentenza n. 756 del 12 maggio 1994, ha affermato quanto segue: «È concetto oramai acquisito che gli insegnanti di religione nelle scuole statali, pur godendo di pari dignità e pur essendo, nella sfera pedagogica, equiparati agli altri insegnanti, non possono farsi rientrare nel novero dei normali insegnanti di ruolo e non di ruolo dello Stato. Essi costituiscono, infatti, nell'ordinamento scolastico, una categoria speciale di docenti posta ai margini dell'organizzazione scolastica, caratterizzata dalla peculiarità della materia insegnata, dallo speciale sistema di reclutamento a base pattizia fra lo Stato italiano e la Santa Sede e, soprattutto, dal continuo controllo esercitato, dall'autorità ecclesiastica, sugli insegnanti, con potere di quest'ultima di far cessare l'incarico».

Ne consegue che gli insegnanti di religione non appartengono ai ruoli dei docenti statali né sono destinati a transitare in essi.

È quindi carente il presupposto stesso dell'applicazione delle citate disposizioni legislative nei confronti delle ricorrenti, presupposto che è costituito dalla sistemazione in ruolo del personale statale precario e secondo procedura di scelta gestite esclusivamente dall'amministrazione dello Stato.

a1) La dott.ssa Prinzi ritiene, inoltre, che sia stato leso, nel caso di specie, il principio della «continuità didattica», atteso che, prima di essere nominata presso la scuola media di Furnari, avrebbe già svolto, nel mese di settembre, venti giorni d'insegnamento, per l'anno scolastico 1994/95, presso la scuola «Marconi».

L'assunto viene confutato dall'ordinario diocesano resistente, il quale chiarisce che la ricorrente aveva soltanto partecipato agli esami di riparazione, cui sono tenuti ad intervenire tutti gli incaricati che hanno insegnato nell'anno precedente.

b) Infondato appare anche il secondo motivo di censura, con cui si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 842/1930 e del punto 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 751/1985.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, il disposto dell'art. 5 (e non 6) della legge 5 giugno 1930, n. 842, conferma quanto sottolineato, e cioè che l'insegnamento di religione è affidato per incarico annuale.

E un'importante conferma scaturisce dall'art. 309 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che, al secondo comma, così recita: «Per l'insegnamento della religione cattolica il capo d'istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano ...».

Circa l'assenta violazione dell'art. 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 751/1985, non si può che ribadire quanto esposto in relazione al primo gruppo di motivi di gravame, e cioè che nessun diritto poteva e può vantare la ricorrente per la mancata riconferma da parte del preside dell'istituto «Marconi» di Messina.

Sostanzialmente, non è stato quest'ultimo a provvedere alla sostituzione della ricorrente; è esatto, invece, affermare che, cessato l'incarico della dott.ssa Prinzi per l'anno scolastico 1993-94, è stato nominato, per l'anno scolastico 1994-95, il sacerdote Rosario Scibilia, proposto dall'ordinario diocesano, in relazione all'art. 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 751/1985 ed all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 5 giugno 1930, n. 824, che così recita: «L'incarico è affidato a sacerdoti e religiosi approvati dall'autorità ecclesiastica; in via sussidiaria, a laici riconosciuti a questo fine idonei dall'ordinario diocesano».

b1) Non corrisponde, poi, a verità, come chiarisce l'ordinario diocesano resistente, che non siano state osservate, nel caso di specie, le modalità per il raggiungimento dell'intesa.

Come si evince dalla documentazione allegata agli atti di causa, la proposta dell'ordinario diocesano al preside della scuola media di Furnari, per la nomina della dott.ssa Prinzi, è stata trasmessa il 1° settembre 1994, in riscontro alla nota del preside n. 1158/C21/C del 22 luglio 1994 (con cui si comunicavano le classi disponibili per l'insegnamento della religione); mentre al preside dell'istituto «Marconi» la proposta di nomina del sac. Scibilia è stata trasmessa in data 30 agosto 1994, in riscontro alla comunicazione dello stesso preside n. 1835 del 25 luglio 1994 (con la quale si comunicava il numero delle classi disponibili per l'insegnamento della religione).

Né può aver, ovviamente, rilievo il fatto che la nomina sia avvenuta alcuni giorni dopo l'inizio dell'anno scolastico.

c) Per quanto riguarda il terzo motivo di gravame, con cui si fa riferimento specie alla c.m. n. 182/1991, il Collegio si riporta alle precedenti considerazioni.

Per quanto concerne l'eccepita violazione dell'art. 32 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo al «trasferimento» della ricorrente presso la scuola media di Furnari, si rileva che il termine «trasferimento», usato dal direttore dell'ufficio catechistico della Curia di Messina, con lettera del 12 settembre 1994, di risposta al preside dell'istituto «Marconi», vuole significare che l'insegnante Prinzi era stata proposta per altra sede.

Il termine «trasferimento», nella fattispecie, non riveste il significato consueto di tale espressione, ma quello, diverso, che si è proposta la dott.ssa Prinzi per l'insegnamento in altra sede rispetto a quella dell'anno precedente, tenuto conto delle disponibilità delle ore d'insegnamento nell'ambito delle scuole statali presenti nel territorio dell'Arcidiocesi.

È evidente che gli insegnanti di religione non sono docenti di ruolo e, quindi, agli stessi, in mancanza di un organico specifico, non è possibile applicare le norme relative alla mobilità ed ai trasferimenti del personale docente in genere.

d) Va disatteso pure il motivo di censura con cui si deduce che i provvedimenti impugnati sono inficiati del vizio di sviamento di potere.

Ed invero, sia la nomina del preside di Furnari a favore della dott.ssa Prinzi che quella del preside dell'istituto «Marconi» di Messina a favore del sac. Scibilia non possono essere viziati di sviamento di potere, atteso che appaiono sostanzialmente vincolati alla proposta dell'ordinario diocesano.

Ed è risaputo che il vizio dedotto non può che riferirsi a provvedimenti discrezionali.

d1) Non può essere neppure condivisa l'asserzione della ricorrente che «l'ordinario diocesano, pur di raggiungere il suo scopo, pare si sia spinto fino al punto di retrodatare l'atto con cui ha proposto il nominativo della dott.ssa Prinzi al preside della scuola media di Furnari, e ciò, sempre secondo la ricorrente, per il fatto che «mentre questo atto, datato 1° settembre 1994 ed inviato al preside della scuola media di Furnari, riporta il numero di protocollo 149/94, la lettera datata 12 settembre 1994, inviata sempre dall'ordinario diocesano al preside dell'istituto Marconi, riporta il numero di protocollo 112/94».

Non si vede perché l'errore nell'indicazione del numero 149/94 di protocollo da parte dell'ufficio catechistico debba attribuirsi ad una volontà di retrodatare la lettera diretta al preside della scuola di Furnari, rispetto alla lettera del 12 settembre 1994, n. 112/94, diretta al preside dell'istituto «Marconi», in risposta alla nota dello stesso n. 1933, atteso, peraltro, che la proposta d'incarico per il sac. Scibilia era stata inviata dall'ordinario diocesano al preside dell'istituto «Marconi» il 30 agosto 1994 (prot. n. 60/94).

d2) Per quanto concerne, infine, il motivo di gravame, con il quale si deduce la violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Collegio rileva che la sua infondatezza si deduce da quanto già affermato a confutazione delle altre censure.

Ed invero, atteso che il provvedimento di nuova assegnazione, non impugnato dalla ricorrente, non costituisce giuridicamente un trasferimento, bensì un'assegnazione *ex novo*, ne deriva che nessun avvio del procedimento doveva essere portato a conoscenza dell'interessata.

Né può ritenersi che tale procedura partecipativa debba applicarsi anche per ogni assegnazione di sede sarebbe evidente l'inceppo che in tal caso verrebbe causato alla correttezza dell'azione amministrativa. Da quanto esposto, discende l'infondatezza del ricorso n. 6074/1994.

3) Infondato, appare, altresì, il ricorso n. 6161/1995, essendo anche quest'ultimo basato sugli stessi motivi di censura, appena disattesi, adottati a sostegno del primo.

4) Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi in esame dovrebbero essere, quindi, rigettati.

Tuttavia, questa sezione nutre forti dubbi circa la legittimità costituzionale di alcune disposizioni normative che disciplinano la materia in questione e che non consentono una pronuncia favorevole sui due ricorsi.

Va ricordato, preliminarmente, l'intero quadro normativo che regola la materia in questione.

L'art. 5 della legge 5 giugno 1930, n. 824, al primo comma, dispone: «L'insegnamento religioso è affidato per incarico normalmente, per non più di 18 ore settimanali, a persone scelte all'inizio dell'anno scolastico dal capo dell'istituto, inteso l'ordinario diocesano».

Il successivo art. 6 della stessa legge prevede che l'incarico possa essere revocato «anche durante l'anno, d'accordo con l'autorità ecclesiastica».

L'art. 9 del testo del nuovo concordato tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, stipulato il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, ha stabilito — all'art. 9.2 — che lo Stato italiano «continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie», ribadendo (protocollo addizionale 5 a) che «l'insegnamento della religione cattolica ... è impartito da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica».

Il successivo d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, recante l'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la CEI, ribadisce, al punto 2.5: «L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata; nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale».

Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dell'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4».

Tali disposizioni sono state trasfuse nel capo 3° del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

In particolare, i primi tre commi dell'art. 309 così recitano:

1) Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera h).

2) Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.

3) I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica».

La lettura congiunta di tale normativa conferma quanto già affermato, e cioè che la nomina degli insegnanti di religione ha efficacia annuale, che nei loro confronti non può configurarsi alcuna nomina a tempo indeterminato, né, tantomeno, come è ovvio, alcun passaggio nei ruoli dei docenti.

Ad avviso del Collegio, una tale limitazione appare lesiva di alcuni principi fissati dalla Costituzione.

1) Appare, in primo luogo, vulnerato l'art. 3 della Costituzione che, al primo comma, così recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

Non può correre alcun dubbio, anzitutto, sulla circostanza che il menzionato art. 3 si riferisce non soltanto al cittadino in quanto destinatario di diritti fondamentali, quali la libertà di pensiero, di religione, ecc., ma anche al cittadino inserito «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» (come sottolinea il precedente art. 2).

Orbene, non può disconoscersi che la categoria degli insegnanti si identifica in una formazione sociale caratterizzata da notevole decoro e prestigio, dalla quale discende l'attribuzione di uno *status*.

Nell'ampia categoria degli insegnanti si identificano, ovviamente, delle posizioni differenziate (basta ricordare i diversi livelli d'insegnamento: università, scuole medie superiori ed inferiori, elementari, ecc.).

Non può giustificarsi, invece, che una categoria (l'unica) di essi non possa godere di uno dei più elementari diritti, comune non soltanto alla categoria degli insegnanti considerata nell'accezione più ampia, ma anche alla categoria dei pubblici dipendenti in genere: quello alla stabilità, anche se non assoluta, del posto d'impiego.

In concreto, si verifica un ingiustificato trattamento deterioro a danno dei soli insegnanti di religione; né le caratteristiche, per certi versi, peculiari, del relativo insegnamento appaiono sufficienti a giustificare una tale disparità di trattamento.

Vero è che l'insegnamento di religione appare, in un certo qual senso, «facoltativo» rispetto alle altre discipline d'insegnamento, che, relativamente ad esso, è previsto, in luogo di voti e di esami, la redazione di una «nota», da comunicare alla famiglia; tuttavia queste peculiarità, assieme all'altra, forse più rilevante, della designazione praticamente «vincolante» da parte dell'ordinario diocesano, non possono giustificare un tale trattamento così pregiudizievole.

Lo stesso trascritto terzo comma dell'art. 309 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, riconosce, in fondo, che gli insegnanti di religione fanno parte del Collegio dei docenti con gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli altri colleghi.

Né potrebbe, a ragione, affermarsi che, in tal modo, si tutelano meglio le giuste prerogative che lo Stato italiano ha riconosciuto alla Chiesa cattolica in tema d'insegnamento religioso.

In altre parole, si potrebbe sostenere che la designazione annuale da parte dell'ordinario diocesano soddisfa alle esigenze di un controllo più penetrante, perché ripetuto, circa l'idoneità del personale designato.

Una tale precauzione sarebbe eccessiva e ingiustificata, oltre che contraria al più elementare buon senso.

L'accertamento della permanenza dei requisiti di idoneità, richiesti per l'insegnamento della religione, riservato all'ordinario di religione trova adeguate garanzie nelle disposizioni vigenti nello Stato italiano.

Queste ultime non possono non applicarsi agli insegnanti di religione, talché anche nei loro confronti devono ritenersi vigenti tutte le norme sanzionatorie (comprese quelle espulsive) previste per la generalità degli insegnanti, a tutela di un corretto e competente esercizio di tale importante professione.

L'unico tratto distintivo deve rinvenirsi nella circostanza che, per tale tipo d'insegnamento, l'ordinario diocesano conserva un potere di controllo, logico e necessario corollario del potere di designazione.

Ed un'indubbia conferma di tale ragionamento si rinviene nell'art. 6 della stessa legge 5 giugno 1930, n. 824, che recita nel senso che l'incarico di religione può essere revocato anche durante l'anno, d'accordo con l'autorità ecclesiastica».

2) Le disposizioni in questione appaiono in contrasto anche con gli artt. 4 e 35 della Costituzione, i quali riconoscono a tutti i cittadini il diritto al lavoro, con conseguente tutela per tutte le sue forme ed applicazioni.

Nel caso in questione, l'incarico soltanto annuale dell'insegnamento di religione, con la possibilità, se non probabilità, che lo stesso non venga rinnovato, lede uno dei più importanti aspetti del diritto al lavoro: quello della stabilità, sia pure relativa.

È appena il caso di ricordare che la più recente legislazione è orientata nel senso di ridurre per quanto possibile il fenomeno del precariato, favorendo, possibilmente, il lavoro *part time*, purché dotato del carattere della stabilità.

3) Le disposizioni menzionate appaiono, poi, in contrasto con l'art. 97 della Costituzione che, al primo comma, così recita: «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione».

È evidente che il principio di buon andamento presuppone, oltre che la preparazione, anche l'esperienza dell'insegnante.

In un certo senso, i due concetti sono collegati, l'esperienza arricchisce il bagaglio culturale dell'insegnante, come di qualsiasi altro professionista.

Orbene, non può correre alcun dubbio sul fatto che il permanere in servizio nella stessa sede rappresenta una garanzia di continuità didattica, fonte di vantaggi certi per il miglior espletamento del servizio, attesa la conoscenza dell'ambiente di lavoro e la già roduta collaborazione con i colleghi e con i genitori degli alunni.

Non va, naturalmente, sottovalutata la maggiore serenità che non può non riscontrarsi in capo all'insegnante stabilizzato; quest'ultimo può, ovviamente, meglio programmare la propria vita, conoscendo la sua sede «definitiva», presso la quale fissare il domicilio anche dei suoi familiari.

Non è certamente il caso di elencare gli inconvenienti ed i disagi di chi deve, magari annualmente, spostare se stesso e la propria famiglia; ed è fatale che tali disagi debbano ripercuotersi pesantemente sul rendimento dell'insegnante, ossia proprio sul buon andamento del servizio.

Ed è soprattutto in tale ottica che si è consolidata una giurisprudenza amministrativa secondo la quale, sia pure in posizione subordinata rispetto alle esigenze di servizio, che conservano valore preminente, nel caso di trasferimento d'ufficio, devono essere valutati i motivi di studio e di famiglia (Consiglio di Stato - IV sezione, n. 431 del 27 giugno 1989; T.A.R. Lazio - 2ª sezione, n. 1703 dell'8 novembre 1995).

Si può, in proposito, tranquillamente affermare che tali elementi di valutazione non sono previsti solo ad esclusivo vantaggio dell'interessato, ma anche con riferimento ad un migliore funzionamento dei servizi, atteso che quest'ultimo presuppone, oltre che la preparazione, anche un sufficiente stato di serenità in capo al pubblico dipendente.

5) Pertanto, atteso che le descritte questioni di costituzionalità appaiono rilevanti per la decisione dei due ricorsi, e non manifestamente infondate, si rende necessario sospendere il presente giudizio, in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sull'eccezione di incostituzionalità, per violazione degli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, degli artt. 5, primo comma, e 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824, dell'art. 9.2 della legge 25 marzo 1985, n. 121, dell'art. 309, secondo comma, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, laddove prevedono che la nomina dell'insegnante di religione, e la relativa proposta da parte dell'ordinario diocesano, hanno efficacia annuale, con l'impossibilità, da parte dell'insegnante medesimo, di essere nominato a tempo indeterminato, di essere inserito stabilmente nell'organico dei docenti, e di essere, invece, rimosso *ad libitum*.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania, sez. 3ª, previa riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, dell'art. 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824, dell'art. 9, secondo comma, della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dell'art. 309, secondo comma, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, laddove prevedono che la nomina degli insegnanti di religione, su proposta dell'ordinario diocesano, ha efficacia annuale, senza alcuna possibilità di essere inseriti nell'organico dei docenti, e con possibilità di revoca ad libitum dell'incarico, in violazione degli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, dispone, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il giudizio in corso.

Manda alla segreteria di notificare copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13 dicembre 1996.

Il presidente: ZINGALES

L'estensore: CAMPANELLA

N. 904

Ordinanza emessa il 23 settembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 dicembre 1997) della pretura di Enna, sezione distaccata di Piazza Armerina, nel procedimento penale a carico di Messina Giuseppe ed altri

Processo penale - Competenza per materia - Competenza del pretore - Lamentata previsione di attribuzione al pretore di competenza per il reato di rissa aggravata - Disparità di trattamento rispetto ai cittadini imputati di delitti di minore gravità per i quali è stabilita la competenza del tribunale.

[Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 12; c.p.p. 1988, art. 7, lett. g)].

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. pen. n. 1083/94 contro Messina Giuseppe più sei imputati di rissa all'udienza 23 settembre 1996.

La direttiva di cui all'art. 2 n. 12 della legge delega dispone che la competenza per materia sia determinata tenendo conto sia della pena edittale — con esclusione degli aumenti derivanti dalla recidiva, dalla continuazione e dalle circostanze aggravanti, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale — sia della qualità del reato. In particolare dispone che vengano attribuiti alla competenza del pretore le contravvenzioni e i delitti punibili con la pena della multa o con quella della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, nonchè altri delitti specificamente indicati, in attuazione di detta direttiva l'art. 7 c.p.p. dispone l'attribuzione alla competenza del pretore del reato di rissa, per cui si procede, punito nel massimo con la pena della reclusione di quattro anni. La competenza per materia del pretore viene quindi individuata non più, come per l'art. 31 c.p.p. 1930, sulla base del solo criterio quantitativo, ma, seguendo la tendenza ampliativa espressa nelle modifiche apportate a detta norma dalla legge 31 luglio 1984, n. 400 anche sulla base del criterio qualitativo, fondato sul titolo del reato.

Prescindendo dal caso della ripartizione della competenza in base al criterio qualitativo con riferimento alla situazione del soggetto attivo del reato (che determina la competenza del tribunale per i minorenni, giudice ordinario specializzato chiamato a conoscere di tutti i reati commessi da minori degli anni 18), il codice vigente ha dunque adottato un criterio misto, ponendo a base del sistema il criterio quantitativo ampiamente derogato da numerosi casi di competenza qualitativa: alla corte d'assise è attribuita la competenza per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni; al tribunale quella per i reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione nel massimo inferiore ai ventiquattro anni e superiori ai quattro; al pretore quella per i reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva; la Corte d'assise inoltre estende la propria competenza a reati che secondo il criterio quantitativo sarebbero di competenza del tribunale o del pretore; il tribunale a reati che sarebbero di competenza della corte d'assise o del pretore, il pretore a reati che sarebbero di competenza del tribunale.

Il criterio misto adottato nel codice vigente non estende quindi solo la competenza del giudice «superiore» a reati che secondo il criterio quantitativo sarebbero di competenza del giudice «inferiore» ma anche la competenza di quest'ultimo a reati che secondo il predetto criterio sarebbero di competenza del giudice «superiore».

Se però detto criterio, così come attuato, può rispondere alla particolare configurazione della Corte d'assise che giustifica la scelta di devolvere ad un organo — che per la composizione mista attua la diretta partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia — materie di particolari rilievo per la coscienza collettiva, sia per la

speciale gravità della pena che per la natura e le conseguenze dell'illecito, non altrettanto può dirsi in ordine alla ripartizione della competenza tra pretore e tribunale, caratterizzandosi la differenza tra questi due organi giurisdizionali non per la particolare natura della loro composizione, ma per la collegialità del secondo, cui consegue una maggiore garanzia in ordine alla decisione ed a cui si accompagna una procedura non semplificata, come quella pretorile, che esclude l'udienza preliminare.

Ed invero la legge 10 aprile 1951 n. 287 aveva correttamente regolato secondo il criterio qualitativo solo la competenza della Corte d'assise, ricorrendo al criterio quantitativo per la determinazione della competenza del pretore e riservando a quella del tribunale (secondo un criterio misto) anche la cognizione di reati che, pur essendo puniti con la pena inferiore ai quattro anni di reclusione, si caratterizzano per la particolare rilevanza del bene giuridico tutelato, ovvero per una maggiore pericolosità diffusiva (come nel caso dei reati commessi col mezzo della stampa); nè può fondatamente argomentarsi che il problema delle minori garanzie sia sostanzialmente venuto meno per la raggiunta integrale «giurisdizionalizzazione» del pretore realizzata attraverso la separazione delle funzioni requirenti e giudicanti, essendo connesse (le minori garanzie), come si è appena detto, alla monocraticità dell'organo ed alla semplificazione della procedura. In realtà, come è stato osservato, l'esigenza di fondo che ha ispirato la normativa sulla competenza del pretore «è stata quella di sottrarre agli "organi superiori" un volume cospicuo di processi, così da riservare l'attività dei tribunali e delle Corti d'assise a quelle vicende rispetto alle quali si presenta più marcata la necessità della cognizione di un organo collegiale» (A. Macchia, Commentario del nuovo codice di procedura penale, vol. I pag. 33).

Il rapporto tra reato e composizione monocratica o collegiale dell'organo giudicante non può però, per le superiori considerazioni, prescindere dalla gravità del primo, come può chiaramente desumersi anche dal fatto che l'art. 2 n. 12 della legge-delega pone come criterio generale per la deroga al criterio quantitativo solo la recidiva, la continuazione e le aggravanti comuni, escludendo quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e quelle ad effetto speciale, che per la loro natura implicano connotazioni di accentuata gravità. Appare pertanto non manifestamente infondata e rilevante in ordine alla decisione sulla competenza per materia la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui agli art. 2 n. 12 della legge 16 febbraio 1987 n. 81 e 7, lett. g) c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione in quanto detta norma crea una disparità di trattamento tra cittadini imputati del delitto di rissa e cittadini imputati di delitti di minore gravità per cui è stabilita la competenza del tribunale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 n. 12 della legge 16 febbraio 1987 n. 81 e 7 lett. g) c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di cui sopra sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, agli imputati contumaci, alle parti offese e comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il pretore: COSTA

N. 905

Ordinanza emessa il 10 novembre 1997 dal giudice di pace di Stradella nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo promosso da Riccardi Elisa contro il condominio «Emilia» di Stradella

Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Costituzione del convenuto - Obbligo alla proposizione, con il primo atto difensivo, delle eventuali domande riconvenzionali - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Domanda introduttiva del giudizio - Mancata previsione, nel contenuto della stessa, dell'invito al convenuto di costituirsi entro l'udienza indicata e dell'avvertimento circa la decadenza dal diritto a proporre domande riconvenzionali, in caso di mancata costituzione - Lesione del diritto di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Atto di opposizione a decreto ingiuntivo - Obbligo alla proposizione nello stesso, a pena di decadenza, delle eventuali domande riconvenzionali - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Domanda di ingiunzione - Mancata previsione, nel contenuto della stessa, dell'avvertimento all'opponente di proporre, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione, le eventuali domande riconvenzionali - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

(C.P.C., artt. 319, comma 1, 318, comma 1, 645, comma 1, 638, comma 1, e 641, comma 1).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di opposizione n. 132/97 r.g. al decreto ingiuntivo n. 26/97, promosso da Elisa Riccardi di Monza contro il condominio Emilia di Stradella e per esso il suo amministratore *pro-tempore* rag. Enrico Buscarini.

F A T T O

Enrico Buscarini, nella sua qualità di amministratore del condominio Emilia di Stradella, con ricorso depositato il 13 marzo 1997 ha chiesto e con decreto 25 marzo 1997 di questo giudice ha ottenuto ingiunzione a carico della condomina Elisa Riccardi per L.3.459.750, oltre accessori, per la riscossione della residua parte non pagata dei contributi in base agli stati di ripartizione approvati dalle assemblee dei condomini 28 ottobre 1994-10 novembre 1995 e 29 febbraio 1996, nonché al verbale di ispezione U.S.S.L. 77 in data 6 settembre 1993. Nei confronti del decreto ingiuntivo, dichiarato immediatamente esecutivo nonostante opposizione (*ex art. 63 disp. att. c.c.*) e notificato il 19 aprile 1997 unitamente all'atto di precetto per L. 5.897.399 redatto in calce, l'ingiunta Elisa Riccardi ha proposto opposizione con citazione notificata il 28 maggio 1997 e ne ha chiesta la revocazione per «nullità o inefficacia», in ogni caso offrendo la sola somma capitale ingiunta; in via subordinata ha chiesto la condanna dell'amministratore al risarcimento del danno per mancata fatturazione delle spese straordinarie. L'opponente si è costituita in cancelleria il 6 giugno 1997.

L'opposto Condominio Emilia, costituitosi in cancelleria il 22 settembre 1997 depositando anche comparsa di risposta, ha eccepito la «inammissibilità ed improponibilità» dell'opposizione e ha contestato la attinenza delle motivazioni di opposizione con «l'oggetto della causa». Nell'udienza 6 ottobre 1997 (di rinvio *ex art. 57 disp. att. c.p.c.*), le parti sono comparse personalmente, assistite dai rispettivi legali.

L'opponente personalmente ha confermato di «non contestare l'ammontare del debito di cui al decreto ingiuntivo opposto» e ha offerto «per la conciliazione la somma di L. 3.459.750 per capitale e L. 2.000.000 per le spese legali», ma ha «chiesto che da questa somma venga detratta la somma di L. 500.000, che ritiene di aver pagate in più, delle spese sulla facciata del condominio», il suo legale ha chiesto «ordine all'amministratore Buscarini di esibizione delle fatture per L. 180.000.000 c.ca» relative alle spese di cui sopra. Il legale del condominio si è opposto «alla richiesta, non riguardando l'oggetto della presente causa».

Non essendo riuscito il tentativo di conciliazione, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e a discutere la causa per l'udienza del 14 ottobre 1997, nella quale, nonostante le dichiarazioni orali di precisare «come in atti», è stato inesattamente verbalizzato che le conclusioni venivano precisate «come da atto di citazione e comparsa di risposta»; esaurita la discussione, la causa è stata assegnata a sentenza.

Questo giudice, revocata l'ordinanza di assegnazione della causa a sentenza, ritiene di sollevare d'ufficio la questione di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione: del primo comma dell'art. 319 c.p.c., nella parte in cui non prevede espressamente che il convenuto costituendosi anche davanti al giudice, ma entro l'udienza indicata nella domanda, deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali; del primo comma dell'art. 318 c.p.c. nella parte in cui non prevede espressamente che la domanda deve contenere anche l'invito al convenuto a costituirsi entro l'udienza indicata, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica la decadenza dal diritto di proporre le eventuali domande riconvenzionali; del primo comma dell'art. 645 c.p.c., nella parte in cui non prevede espressamente che l'opponente deve, a pena di decadenza, proporre nell'atto di opposizione le eventuali domande riconvenzionali; dei primi commi degli artt. 638 e 641 c.p.c. nella parte in cui non prevedono l'avvertimento che l'opponente deve proporre a pena di decadenza nell'atto di opposizione le eventuali domande riconvenzionali.

DIRITTO

1. — Nell'udienza 6 ottobre 1997 (di rinvio *ex art. 57 disp. att c.p.c.*) l'opponente ha chiesto che dalla somma dovuta «venga detratta la somma di L. 500.000, che ritiene di aver pagate in più, delle spese sulla facciata del condominio; il suo legale ha chiesto «ordine all'amministratore Buscarini di esibizione delle fatture per L. 180.000.000 c.ca» relative alle spese di cui sopra: la mancata espressa riproposizione, nelle conclusioni definitive, di questa domanda riconvenzionale (che mira ad ottenere un positivo accertamento del credito vantato dall'opponente e la conseguente eventuale compensazione parziale) non costituisce elemento sufficiente a far presumere la rinuncia tacita alla stessa (conf. Cass. 94/7683).

Il legale del condominio si è opposto «alla richiesta, non riguardando l'oggetto della presente causa», con questo rifiutando il contraddittorio per la tardività della domanda: e che la riconvenzionale debba essere proposta con il primo atto difensivo è eccezione che, pur dovendo essere espressa, non deve essere necessariamente esplicita, ben potendosi trarre la volontà della parte interessata dal contenuto sostanziale delle sue deduzioni (così anche Cass. 95/482).

Ora, «in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito» (art. 645 c.p.c. secondo comma) e in esso ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che «la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente» (Cass. sez. unite 93/7448 in motivazione), il cui primo atto difensivo, pur avendo la forma della citazione, è una comparsa di risposta, nella quale «a pena di decadenza devono essere proposte le eventuali domande riconvenzionali».

Per accertare e dichiarare dunque la eventuale inammissibilità della domanda riconvenzionale, tardivamente proposta dall'opponente-convenuto nella udienza di rinvio e sulla quale il ricorrente-attore non ha accettato il contraddittorio (Cass. 86/3907), è necessario stabilire se, anche nel «procedimento ordinario davanti al giudice» di pace, le eventuali domande riconvenzionali devono essere proposte, a pena di decadenza, dal convenuto nel suo primo atto difensivo («comparsa di risposta» o «processo verbale» che sia) e dall'opponente nell'atto di opposizione; in caso affermativo, se l'irrogazione della pena della decadenza è condizionata alla riproduzione, da parte dell'attore nella domanda (comunque proposta) e da parte del ricorrente nella domanda e del giudice nel decreto, dell'avvertimento che rispettivamente il convenuto (costituendosi anche nei tempi e nei modi indicati dal primo comma dell'art. 319 c.p.c.) nella comparsa di risposta (o se si vuole nel «processo verbale») e l'opponente nell'atto di opposizione devono, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali.

Di qui, la rilevanza nel giudizio delle sollevate questioni di legittimità costituzionale.

2. — L'avvertimento su preclusioni e decadenze nell'esercizio dei poteri processuali esplica (*a fortiori* nel procedimento davanti al giudice di pace) una preziosa e (come è già stato rilevato) «essenziale funzione nei confronti della parte non ancora costituita in giudizio (e pertanto *a priori* svantaggiata rispetto a quella che, probabilmente, già è munita di difensore tecnico)», soprattutto se questa intende costituirsi e stare in giudizio personalmente (in virtù dei primi due commi dell'art. 82 c.p.c.); «sicché dovrebbe essere attentamente rimediata» (ma evidentemente non con sentenze interpretative non vincolanti) la illegittimità costituzionale: o della ineluttabile norma di rinvio di cui all'art. 311 c.p.c., che impone l'applicazione diretta (secondo i principi di cui al primo comma dell'art. 12 preleggi), anche delle norme che sanciscono preclusioni e decadenze nel procedimento davanti al tribunale, e non consente l'applicazione analogica (secondo i principi di cui al secondo comma stesso articolo),

che già escluderebbe essa sola l'applicazione appunto delle norme che sanciscono preclusioni e decadenze; o quantomeno delle norme che, soprattutto nei processi nei quali l'assistenza legale sia sempre facoltativa, non impongono espressamente un preciso obbligo di informazione e di istruzione alle parti.

Con ordinanza 4 agosto 1997 (pubblicata con il n. 675 nella *Gazzetta ufficiale* n. 42/1997, 1ª serie speciale) questo giudice ha già chiesto l'intervento radicale di codesta Corte, con la declaratoria (qui di ovvio rilievo) di illegittimità costituzionale dell'art. 311 c.p.c., nella parte in cui, estendendo anche al procedimento davanti al giudice di pace il rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale, ne impone un'applicazione diretta (fatta solo salva la loro «applicabilità» al procedimento davanti a giudice monocratico) e non consente un giudizio di loro compatibilità con le «disposizioni speciali» o con principi generali da queste sole ricavati. Infatti, da un lato le «disposizioni speciali», facendo appunto eccezione (per espressa previsione legislativa) alle norme ordinarie, sono di stretta interpretazione e non consentono di ricavare da esse sole principi generali; dall'altro lato il giudizio di compatibilità fra norme ordinarie e «disposizioni speciali» o principi da queste ricavati (consentito ed anzi doveroso nel solo caso di applicazione analogica), non ha senso alcuno (né giuridico né logico) nell'applicazione diretta imposta dall'art. 311 c.p.c., così come non lo avrebbe in generale fra regole ed eccezioni o altre regole che dalle eccezioni si vorrebbero ricavare.

Ecco perché (come già evidenziato nella precedente citata ordinanza) esattamente la S.C. (Cass. 93/1789) ha affermato che addirittura «il giudizio di equità, in forza del generale richiamo operato dall'art. 311 c.p.c. e salvo specifiche deroghe previste nel titolo secondo dello stesso codice o da altre espresse disposizioni, continua ad essere retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale».

Ma se si conviene che in sostanza (se non altro dal punto di vista quantitativo) anche il procedimento davanti al giudice di pace (così come quello davanti al pretore) è retto dalle norme relative al procedimento ordinario (pur espressamente modificate o derogate dalle poche «disposizioni speciali»), ne consegue inevitabilmente che, all'interno di questa struttura unitaria (solo apparentemente semplificata), non è comunque consentito un giudizio di compatibilità fra le singole norme (quelle ordinarie e quelle «speciali») che la compongono o fra la gran parte di queste (le ordinarie) e principi che immotivatamente si prefigurano, ricavandoli da una piccola parte di queste le speciali).

Ed ecco perché, ancora esattamente, anche la S.C. (Cass. 96/1953) ha anche affermato che «ai giudizi davanti al pretore (e dunque anche davanti al giudice di pace), per il (comune) rinvio stabilito dall'art. 311 c.p.c., sono applicabili tutte le norme che regolano il procedimento davanti al tribunale, eccetto quelle incompatibili con la particolare struttura del procedimento davanti al giudice monocratico»: il giudizio di «applicabilità» (fatto appunto salvo dall'art. 311 c.p.c. per le sole norme caratterizzate dalla struttura collegiale del tribunale) può avere dunque come riferimento soltanto la struttura monocratica del giudice di pace e non già la prefigurata «struttura semplificata del rito» davanti a questo giudice. In conclusione, soltanto se verrà accolta la già chiesta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 311 c.p.c., si potrà procedere alla eventuale applicazione analogica delle norme che regolano il procedimento davanti al tribunale, con ovvia esclusione di quelle che sanciscono preclusioni e/o decadenze, e si potrà anche concordare con codesta Corte (sent. 21-29 maggio 1997) sulla prefigurata «incompatibilità (di queste) con la struttura semplificata del rito in esame».

Allo stato, anche concordando sulla ricordata (da codesta Corte) «facoltà (del convenuto) di costituirsi in udienza mediante la proposizione anche orale delle proprie difese e di eventuali domande riconvenzionali», si concorderà in sostanza soltanto sul fatto che il convenuto può costituirsi anche in udienza (che è la prima «udienza fissa» di cui all'art. 316 c.p.c. 1°), ma pur sempre mediante la proposizione delle eventuali domande riconvenzionali in una «comparsa di risposta» che, anziché essere redatta direttamente dal convenuto (*rectius*: dal suo legale, come pressoché sempre accade) e conservare anche formalmente questo nome, sarà redatta «dal cancelliere (come pressoché mai accade) sotto la direzione del giudice» (art. 130 c.p.c.) e per ciò solo acquisirà formalmente il nome di «processo verbale», ma non potrà comunque sottrarsi alla normativa di cui all'art. 167 c.p.c. secondo comma. In sostanza, è consentito soltanto un semplice ed irrilevante (quantomeno ai nostri fini) differimento temporale del termine di tempestiva costituzione del convenuto e proposizione delle sue eventuali domande riconvenzionali: in particolare, non importa ovviamente se la tempestiva costituzione sia «anteriore all'udienza» (siccome previsto dall'art. 166 c.p.c.) o con questa coincidente (siccome previsto dall'art. 319 c.p.c.). Ma se così è, e così non può non essere, allora si che vi è «ragione di stabilire (in contrasto con codesta Corte) che, tra gli elementi dell'atto introduttivo, debba essere contenuto l'avvertimento circa le conseguenze della costituzione tardiva del convenuto», successivamente alla «udienza fissa» di cui al primo comma dell'art. 316 c.p.c.

3. — Più in particolare, la proposizione della domanda riconvenzionale da parte del convenuto e le conseguenze della sua tardività «non sono regolate nel titolo secondo o in altre espresse disposizioni» speciali e conseguentemente (grazie all'art. 311 c.p.c.) «sono rette dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale»,

anche se come (implicitamente ma necessariamente) modificate dalle «disposizioni speciali» e dalle «altre espresse disposizioni», in qualche modo collegate alla costituzione del convenuto davanti al giudice di pace. In forza dei combinati disposti dei vari articoli, si può però affermare che il convenuto «a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali» (art. 167 c.p.c. secondo comma) o direttamente scrivendole nella «comparsa di risposta», o verbalmente e quindi facendole scrivere nel «processo verbale» redatto fuori udienza (art. 316 c.p.c. secondo comma) o ancora verbalmente e quindi facendole scrivere nel «processo verbale» redatto in prima udienza (art. 319 c.p.c. primo comma).

Infatti, come l'attore può «proporre la sua domanda mediante citazione» o «verbalmente» (ma in tal caso «il giudice di pace fa redigere processo verbale» - art. 316 c.p.c. secondo comma), così anche il convenuto può a sua volta, «proporre le sue eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta» o (in veste di attore in riconvenzione interessato alla interpretazione estensiva a suo favore della citata norma) «verbalmente» fuori udienza (e anche in tal caso, come parità fra le parti esige, «il giudice di pace fa redigere processo verbale»): la parte convenuta si costituirà così «depositando in cancelleria» (oltre agli altri atti espressamente previsti dal primo comma dell'art. 319 c.p.c.) anche la «comparsa di risposta» o il «processo verbale», oppure «presentando» il tutto «al giudice in udienza» (come per prassi normalmente accade).

Ma il convenuto (come è già stato più sopra ricordato) ha pure la facoltà di «costituirsì in udienza mediante la proposizione anche orale delle proprie difese e di eventuali domande riconvenzionali» (così testualmente codesta Corte).

Comunque sia, le domande riconvenzionali risulteranno sempre e necessariamente nel primo atto difensivo, chiamato di volta in volta «comparsa di risposta» o «processo verbale» redatto fuori udienza o «processo verbale» di prima udienza: atti questi, tutti assolutamente congruenti (quantomeno ai fini della applicabilità della decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. secondo comma).

Potrà anche accadere però che il convenuto (non «avvertito»), che non abbia proposto le eventuali domande riconvenzionali né nella «comparsa di risposta» né nel «processo verbale» ex art. 316 c.p.c. secondo comma, non possa poi proporre neanche oralmente in udienza (quella «fissa» di cui all'art. 316 c.p.c. primo comma) e farle trascrivere nel relativo «processo verbale», con conseguente decadenza dal diritto di proporle successivamente.

E questo accadrà: sia nel caso in cui, «decorsa l'ora dall'apertura dell'udienza», questa sia stata chiusa con la «dichiarazione di (sua) contumacia fatta dal giudice di pace a norma dell'art. 171, ultimo comma, c.p.c.» (art. 59 disp. att. c.p.c.), o per non essere il convenuto comparso o, pur comparso, per non essersi «formalmente» costituito (nei modi di cui all'art. 319 c.p.c. primo comma), o ancora, pur comparso e pur avendo i «documenti» necessari e sufficienti per la sua costituzione, non sia stato autorizzato a stare in giudizio di persona (art. 82 c.p.c. secondo comma); sia nel caso in cui la «udienza fissa» di cui al primo comma dell'art. 316 c.p.c. non sia tenuta e nessuna delle parti si sia costituita in cancelleria, disponendo l'art. 56 delle disp. att. c.p.c. che la causa è rinviata d'ufficio alla prima udienza del magistrato designato «dopo la costituzione delle parti» e dovendo il giudice in tal caso «disporre la cancellazione della causa dal ruolo, come sancito dal primo comma dell'art. 171 e dal primo comma dell'art. 307 c.p.c.» (così anche Cass. 96/11205). Comunque sia, parità fra le parti esige (anche nel procedimento davanti al giudice di pace) che, come l'attore è obbligato ovviamente a proporre la sua domanda nel suo primo atto scritto (non importa ovviamente se chiamato «citazione» o processo verbale) da comunicare alla controparte, così anche il convenuto è obbligato a sua volta a proporre tempestivamente le eventuali domande riconvenzionali nel suo primo scritto (e anche qui non importa se chiamato «comparsa di risposta» o «processo verbale», redatto che sia fuori udienza o anche in prima udienza), su cui l'attore venga reso in qualche modo edotto: se contumace, mediante notificazione appunto della «comparsa (o «processo verbale») contenente la domanda riconvenzionale» (art. 292 c.p.c., richiamato dall'art. 311, anche se come modificato dall'art. 316 c.p.c. secondo comma).

E così, mentre nel rito davanti al tribunale è espressamente previsto che il convenuto deve proporre le eventuali domande riconvenzionali in un solo modo ed è espressamente avvertito della decadenza cui va incontro se non lo fa tempestivamente; nel rito davanti al giudice di pace invece, non essendovi previsioni espresse, il convenuto non è espressamente avvertito, né della decadenza cui va incontro se non si costituisce tempestivamente e non propone nel suo primo atto difensivo le eventuali domande riconvenzionali, né di quali rischi di decadenza corre a scegliere un modo piuttosto che un altro di costituzione e proposizione della sua domanda, né del fatto che addirittura corre maggiori rischi di decadenza se sceglie il modo apparentemente meno informale.

Come si vede dunque, la mitizzata «massima semplificazione delle forme» e la decantata facoltà di «costituirsì in udienza mediante la proposizione anche orale delle proprie difese e di eventuali domande riconvenzionali», non solo sono del tutto virtuali, ma sono anche oltremodo ingannevoli: in realtà, la domanda riconvenzio-

nale deve sempre essere proposta a pena di decadenza, dal convenuto costituitosi tempestivamente, nel primo «atto difensivo» (quale che sia il nome dato alla forma scritta che in ogni caso la proposizione viene necessariamente prima o dopo ad assumere), anche se presentato» oralmente «al giudice in udienza».

Ma, anche a ritenere non convincente quanto sopra evidenziato, è pur sempre da considerare che, oltre ai principi di «massima semplificazione delle forme» e di «incompatibilità del regime di preclusioni e decadenze con la struttura semplificata del rito in esame», codesta Corte ha di recente anche affermato (con sent. 18-23 luglio 1997) il «principio ispiratore della riforma che si richiama alla immediatezza e alla concentrazione del processo e che rappresenta l'in sé della novella», talché, «una volta che si sia definitivamente delineato il *thema decidendum*» con la costituzione tempestiva delle parti, non sono consentiti «ampliamenti che potrebbero pregiudicare la sollecita definizione del processo, così come voluta dal legislatore».

E non è contestabile che «la piena attuazione dell'indicato principio di immediatezza e concentrazione» è portato addirittura alla esasperazione dall'art. 320 c.p.c., per espressa previsione del quale peraltro il giudice soltanto «invita le parti a precisare definitivamente i fatti» (già prima esposti).

Tanto che c'è chi ha già affermato, sia che «lo sbarramento» (di preclusioni e decadenze) predisposto dal legislatore per il rito davanti al giudice di pace è «più rigoroso di quello previsto per il rito davanti al tribunale»; sia che «il regime preclusivo (davanti al giudice di pace) ... appare (*rectius*: è) addirittura più severo di quello previsto per il processo davanti al tribunale»; sia che «il mito della concentrazione processuale è inseguito al prezzo di inaccettabili compromessi della garanzia del contraddittorio».

A questo punto, non si può non ravvisare una violazione dei precetti costituzionali di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) e inviolabilità del diritto di difesa in ogni fase e grado del procedimento (art. 24 della Costituzione, secondo comma), e dunque chiedere venga emessa sentenza additiva che dichiari la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 319 c.p.c. nella parte in cui non prevede espressamente che il convenuto, costituendosi in giudizio entro l'udienza di comparizione fissata a norma dell'art. 316 c.p.c. (anzi, entro «l'ora dall'apertura» eventuale della stessa), deve proporre a pena di decadenza nel suo primo atto difensivo le eventuali domande riconvenzionali.

4. — Ma (come è già stato evidenziato sopra nel n. 1) l'atto con il quale l'opponente a decreto ingiuntivo insorge contro la pretesa avversaria, facendo valere le sue eccezioni e difese, è sostanzialmente una vera e propria risposta alla domanda contenuta nel ricorso: con l'opposizione, solo apparentemente si invertono le posizioni processuali delle parti, giacché attore resta sempre il ricorrente e convenuto l'opponente.

Ne consegue che l'opponente, «formalmente e sostanzialmente parte convenuta» (così ancora da ultimo Cass. 95/393 in motivazione), deve proporre a pena di decadenza nell'opposizione le eventuali domande riconvenzionali.

E questo anche perché, soltanto il ricorrente-attore che sia convenuto in riconvenzione ha la facoltà di «costituirsi in udienza mediante la proposizione anche orale delle proprie difese e di eventuali domande riconvenzionali» (in *reconventio reconventionis*).

Ne consegue, parallelamente alla dimostrata illegittimità dell'art. 319 c.p.c. primo comma (nella parte in cui non prevede espressamente che il convenuto deve proporre a pena di decadenza nel primo atto difensivo le eventuali domande riconvenzionali), la illegittimità costituzionale, sempre in riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 645 c.p.c., nella parte in cui non prevede espressamente che l'opponente deve a pena di decadenza proporre nell'atto di opposizione le eventuali domande riconvenzionali.

5. — A questo punto, non si può non ravvisare una violazione dei precetti costituzionali di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) e inviolabilità del diritto di difesa in ogni fase e grado del procedimento (art. 24 della Costituzione, secondo comma), anche allorché il convenuto nel giudizio davanti al giudice di pace e l'opponente a decreto ingiuntivo, contrariamente a quanto previsto per il convenuto nel procedimento ordinario di cognizione introdotto con citazione davanti al tribunale, non siano avvertiti che debbono proporre a pena di decadenza le eventuali domande riconvenzionali, rispettivamente, il primo costituendosi in giudizio entro l'udienza di comparizione fissata a norma dell'art. 316 c.p.c. (anzi, entro «l'ora dall'apertura» eventuale della stessa) e il secondo con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.

È vero che codesta Corte (con sent. 22 aprile 1980 n. 61) ebbe già a dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416, nella parte in cui non prevedono l'obbligo di portare a conoscenza del convenuto, con la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (ricorso e decreto), che dieci giorni prima dell'udienza egli deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono

essere proposte a pena di decadenza anche le eventuali domande riconvenzionali; questo perché (ad avviso di codesta Corte) la disapplicazione del principio della legale conoscenza della norma legislativa nulla ha a che vedere con il principio di uguaglianza e con la tutela del diritto di difesa».

Ma è altrettanto vero che questa motivazione ha perso ogni valenza di fronte alle espresse previsioni legislative analizzate sopra al n. 3, che hanno superato (almeno in questo) il troppo rigido e formalistico concetto della presunzione della conoscenza della legge e del principio dispositivo.

Sanzionando ora (con la novella) la mancanza dell'avvertimento addirittura con nullità rilevabile d'ufficio, il legislatore ha riconosciuto evidentemente l'opportunità (ancor più pressante nel procedimento davanti al giudice di pace per la tutela della effettività del diritto di difesa) che il convenuto e dunque anche l'opponente (normalmente privi ovviamente, anche se autorizzati dalla legge o dal giudice a stare in giudizio personalmente, di cognizioni tecniche sulle preclusioni collegate alla loro costituzione) vengano edotti con lo stesso atto introduttivo (ricorso e decreto) dell'onere di proporre tempestivamente le eventuali domande riconvenzionali: qui, con la più attenta dottrina, si può apprezzare che «il monito generico, la facoltà genericamente sancita dal precetto astratto della legge viene fatta conoscere direttamente al singolo interessato, per facilitarli la decisione della condotta da seguire, con naturale aumento di efficacia».

D'altra parte, lo scopo è lo stesso che il legislatore ha inteso perseguire con la prescrizione che nel decreto ingiuntivo devono essere contenuti la indicazione del termine e «l'espresso avvertimento», sia della proponibilità dell'opposizione che delle conseguenze della non proposizione di questa.

Anche qui dunque si chiede che venga rimediata (ma con sentenza additiva vincolante) la illegittimità costituzionale delle norme che, soprattutto nei processi nei quali l'assistenza legale è sempre facoltativa, non impongono espressamente un preciso obbligo di informazione e di istruzione alle parti: in particolare, si chiede venga dichiarata la illegittimità costituzionale, per violazione dei precetti costituzionali di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) e inviolabilità del diritto di difesa in ogni fase e grado del procedimento (art. 24 della Costituzione, secondo comma): dell'art 318 c.p.c nella parte in cui non prevede espressamente che la domanda, comunque proposta, deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi entro l'udienza indicata (anzi, entro «l'ora dall'apertura» eventuale della stessa), con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica la decadenza dal diritto di proporre le eventuali domande riconvenzionali; dei primi commi degli art. 638 e 641 c.p.c. nella parte in cui non prevedono l'espresso avvertimento che nell'atto di opposizione devono essere proposte a pena di decadenza le eventuali domande riconvenzionali.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge il marzo 1953 n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione: del primo comma dell'art. 319 c.p.c. nella parte in cui non prevede espressamente che il convenuto costituendosi deve, a pena di decadenza, proporre con il suo primo atto difensivo le eventuali domande riconvenzionali; del primo comma dell'art 318 cp.c. nella parte in cui non prevede espressamente che la domanda, comunque proposta, deve contenere anche l'invito al convenuto a costituirsi entro l'udienza indicata (anzi, entro «l'ora dall'apertura» eventuale della stessa), con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica la decadenza dal diritto di proporre le eventuali domande riconvenzionali; del primo comma dell'art. 645 c.p.c: nella parte in cui non prevede espressamente che l'opponente deve proporre, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione le eventuali domande riconvenzionali; dei primi commi degli artt. 638 e 641 c.p.c. nella parte in cui non prevedono l'avvertimento che l'opponente deve proporre a pena di decadenza nell'atto di opposizione le eventuali domande riconvenzionali;

Sospende il procedimento ordinario in corso;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria questa ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

In Stradella, il giorno 10 novembre 1997

Il giudice di pace: MAGALDI

N. 906 .

Ordinanza emessa il 6 novembre 1997 dal giudice istruttore del tribunale di Terni nel procedimento civile vertente tra Molino Cooperativo Intercomunale di Amelia soc. coop. a r.l. in I.c.a. e Agripan S.r.l.

Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Inefficacia, nei confronti dei terzi, degli atti compiuti dal soggetto posto in liquidazione - Decorrenza dalla data di emissione del provvedimento che ordina la liquidazione e non dalla pubblicazione del provvedimento stesso nella *Gazzetta Ufficiale* - Disparità di trattamento dei terzi coinvolti nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, rispetto ai terzi coinvolti nella procedura fallimentare - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza.

[R.D. 16 marzo 1942, n. 287 (*recte*: 16 marzo 1942, n. 267), artt. 44, secondo comma, 200 e 287].

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Premesso che con decreto del 5 luglio 1993 il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha posto in liquidazione coatta amministrativa il Molino cooperativo intercomunale di Amelia;

che con atto di citazione notificato in data 9 dicembre 1996 la liquidazione coatta amministrativa Molino cooperativo intercomunale di Amelia, società cooperativa a r.l., in persona dei liquidatori, ha convenuto in giudizio davanti all'instato tribunale la Agripan S.r.l., chiedendo che sia dichiarato inefficace nei confronti della liquidazione coatta, ai sensi dell'art. 44, secondo comma, legge fallimentare (applicabile alla liquidazione coatta amministrativa per il richiamo contenuto nell'art. 200, legge fallimentare), il versamento di complessive L. 185.940.550, eseguito dalla società Agripan al Molino cooperativo intercomunale di Amelia, in parte (L. 180.000.000) il 9 luglio 1993 e per la restante parte il 22 ed il 23 luglio 1993, essendo inefficaci i pagamenti ricevuti dal soggetto posto in liquidazione coatta amministrativa successivamente al provvedimento che ordina la liquidazione (nella specie il decreto ministeriale del 5 luglio 1993), e che, di conseguenza la società convenuta sia condannata a restituire detta somma alla liquidazione coatta amministrativa;

che la Agripan S.r.l. ha contestato la domanda attorea assumendo, tra l'altro, che il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa produce effetti nei confronti dei terzi solo a seguito della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in armonia con la soluzione giurisprudenziale consolidata in materia fallimentare secondo cui la sentenza dichiarativa di fallimento produce effetti dalla pubblicazione e non dalla deliberazione, ed, in subordine, ha eccepito l'incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 220 e 44, secondo comma della legge fallimentare, nella parte in cui non prevedono che il momento di produzione degli effetti sostanziali rispetto ai terzi va collegato al momento di conoscibilità del provvedimento, coincidente con la pubblicazione del decreto ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* (avvenuto, nella specie, il 17 luglio 1993 e, quindi, successivamente all'effettuazione della prima parte dei versamenti riguardanti la complessiva somma di L. 180.000.000);

Letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva che precede;

O S S E R V A

L'art. 200 della legge fallimentare stabilisce che dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applica l'art. 44 della legge fallimentare stessa; ciò significa che da tale data sono, tra l'altro, inefficaci i pagamenti ricevuti dal soggetto colpito dal provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa.

Il punto controverso consiste nell'individuazione del momento preciso in cui la liquidazione coatta amministrativa produce gli effetti previsti dall'art. 44 nei confronti dei terzi.

Parte convenuta privilegia l'interpretazione secondo cui tale momento, allo scopo di contemperare le esigenze dei creditori e la salvaguardia dei terzi coinvolti della procedura, dovrebbe coincidere con la data di pubblicazione del provvedimento ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale*.

Senonché, tale interpretazione, benché ispirata da ragionevoli principi ed intesa a salvaguardare particolarmente le esigenze di tutela dei terzi e di certezza e sicurezza degli scambi e dei traffici tra gli operatori commerciali, appare in contrasto con il dettato normativo.

Ed infatti, l'art. 197 della legge fallimentare stabilisce che il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese (ossia, depositato presso la cancelleria del tribunale, ai sensi dell'art. 100 disp. att. c.c.).

Orbene, siccome l'art. 200 dispone che dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si producono gli effetti previsti dall'art. 44 e l'art. 197 prevede che il provvedimento che ordina la liquidazione deve essere pubblicato entro dieci giorni nella *Gazzetta Ufficiale* (termine, peraltro, ritenuto ordinatorio dalla giurisprudenza), ciò significa, secondo l'interpretazione testuale del combinato disposto di dette disposizioni, che il provvedimento ministeriale che ordina la liquidazione è destinato a produrre effetti nei confronti dei terzi in un momento precedente rispetto a quello della sua conoscibilità legale, coincidente con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla luce di ciò, l'eccezione d'incostituzionalità sollevata dalla parte convenuta, certamente rilevante, appare manifestamente infondata con riferimento all'art. 24 della Costituzione — perché il combinato disposto delle norme denunciate non attiene al regime delle impugnazioni del provvedimento, ma al momento della produzione di alcuni suoi effetti — ed in riferimento all'art. 41 della Costituzione, perché tale norma concerne esclusivamente la libertà di iniziativa economica privata, che qui non è messa in discussione.

La suddetta eccezione, invece, appare non manifestamente infondata con riferimento al contrasto con l'art. 3 della Costituzione, posto che — ferma la discrezionalità del legislatore di fissare, sul piano sostanziale, il momento che costituisca da punto di equilibrio tra la garanzia dei creditori e la tutela dei terzi coinvolti nella procedura — appare irragionevole discriminare tra i terzi coinvolti nella procedura fallimentare e quelli coinvolti nella procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Ed infatti, alla luce di quanto si è detto, per i terzi che pagano il soggetto nei cui confronti è stato emesso il decreto di liquidazione coatta amministrativa l'ordinamento non prevede un minimo di tutela equiparabile a quella fornita, per i terzi che pagano il soggetto dichiarato fallito, dalla pubblicazione, attraverso il deposito in cancelleria, della sentenza dichiarativa di fallimento; in proposito, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere, che la data della dichiarazione di fallimento, quale *dies a quo* del verificarsi dello spossessamento del fallito e della inefficacia dei pagamenti da lui compiuti o ricevuti, si identifica nel giorno in cui la sentenza dichiarativa di fallimento è depositata in cancelleria (cfr. *ex plurimis* Cass. 88/6777), segnando tale atto la prima esteriorizzazione di quella pronuncia, quale espressione di imperatività giurisdizionale, suscettibile di potenziale conoscenza.

Siccome la posizione di entrambe le categorie di terzi è analoga nei confronti dei rispettivi debitori, appare a questo giudice irrazionale discriminare, in tema di conoscibilità dei provvedimenti che sanciscono l'inefficacia liberatoria dei pagamenti, con conseguente assai differenziato trattamento per i terzi, a seconda se il debitore venga dichiarato fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa.

Conseguentemente, mancando la ragionevolezza della discriminazione, rischia di essere leso il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Poiché la presente causa non può essere definita indipendentemente dalla questione di legittimità qui cennata.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 200 e 44, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 287 (legge fallimentare) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio.

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri. Provvederà il cancelliere alle comunicazioni di sua competenza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Terni, addì 6 novembre 1997

Il giudice istruttore: PANARIELLO

N. 907

Ordinanza emessa il 14 ottobre 1997 dal Consiglio della magistratura militare di Roma nel procedimento disciplinare Scafì Paolo ed altro

Consiglio della magistratura militare - Procedimento disciplinare - Dedotta mancata previsione di apposita sezione disciplinare - Mancata previsione, altresì, al fine di assicurare l'invariabilità numerica del collegio, di possibilità di nomina dei componenti supplenti in caso di impedimento, astensione o ricsuzione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il Consiglio superiore della magistratura (art. 4, legge 24 marzo 1958, n. 195) - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(Legge 30 dicembre 1988, n. 561, art. 1, commi 3 e 4).

(Cost., artt. 3 e 24, primo comma).

IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Nel procedimento disciplinare n. 4/1997 nei confronti del dott. Paolo Scafì, in atto sostituto procuratore presso il tribunale militare di Torino e del dott. Sandro Celletti, in atto giudice presso il tribunale militare di Verona, ha emesso la seguente ordinanza.

Con memoria depositata il 14 ottobre 1997 la difesa del dott. Sandro Celletti ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo e quarto comma, legge 30 dicembre 1988, n. 561, per contrasto con gli artt. 3, primo comma e 25, primo comma della Costituzione, nelle parti in cui:

non escludono dalle deliberazioni disciplinari residente della Corte di cassazione e limitano l'esclusione della partecipazione del procuratore generale militare al solo momento deliberativo, senza estenderla alla fase degli atti preliminari al dibattimento;

stabiliscono che, anche per le decisioni sulla responsabilità disciplinare dei magistrati militari, il Consiglio deliberi a maggioranza con la presenza necessaria e sufficiente di almeno sei componenti (di cui tre elettivi) e con la prevalenza in caso di parità di voti, del voto del presidente.

La difesa, nell'articolare le proprie argomentazioni, ha premesso che:

il Consiglio della magistratura militare «ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari» e che «il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari» (art. 1, terzo comma, legge 30 dicembre 1988, n. 561);

«le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validità è necessaria la presenza di almeno sei componenti, di cui tre elettivi. A parità di voti prevale il voto del presidente» (art. 1, comma quarto, legge n. 561/1988);

nessuna specifica disposizione è dettata per la composizione e le deliberazioni del Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare;

secondo la legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, «la cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare, composta di nove componenti effettivi e di sei supplenti» (art. 4, primo comma, legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni ai sensi della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e 3 gennaio 1981, n. 1);

la legge testé richiamata differenzia le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura in ambito extradisciplinare da quelle della sezione disciplinare dello stesso Consiglio, stabilendo per la validità delle prime una regola generale (art. 5), paragonabile — *mutatis mutandis* — a quella prevista per tutte le deliberazioni del Consiglio della magistratura militare, e dettando per le seconde una disposizione speciale, volta ad assicurare il funzionamento della sezione come collegio perfetto, con particolare riguardo ai criteri di sostituzione dei componenti effettivi da parte dei componenti supplenti (art. 6);

allo stato, il collegio giudicante della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura coincide con il *plenum* della sezione stessa (cfr. Cass., Sez. un., 15 aprile 1978, n. 1779), la qual cosa è coerente

con la natura giurisdizionale del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, ripetutamente affermata dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione (cfr. Corte costituzionale 2 febbraio 1971, n. 12; 3 aprile 1969, n. 60; 2 luglio 1966, n. 83; Cass., Sez. un., 3 marzo 1970, n. 506);

anche al Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare deve riconoscersi natura di organo giurisdizionale, dimostrata dall'esercizio delle funzioni requirenti attribuite al procuratore generale militare presso la Corte di cassazione e dalla esperibilità del ricorso alle sezioni unite civili della suprema Corte contro le deliberazioni consiliari.

Alla luce di tali premesse, la difesa, richiamandosi anche a precedenti sentenze della Corte costituzionale sulla composizione della Sezione disciplinare del C.S.M., ha elencato una serie di diversità di disciplina, che evidenzerebbero le carenze normative inerenti il funzionamento del C.M.M. in sede disciplinare.

Tali diversità si radicano nella circostanza che la cognizione di procedimenti disciplinari a carico dei magistrati militari è attribuita, nel silenzio della legge, allo stesso *plenum*, con la sola, espressa esclusione del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione (membro di diritto del consiglio), il quale «esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni» (art. 1, terzo comma, ultima parte, legge n. 561/1988).

In teoria, quindi, il Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare dovrebbe giudicare con l'intervento di otto dei suoi nove componenti. In pratica, però, sottolinea la difesa, questa cifra può non essere raggiunta, per la legittima assenza (dovuta ai più disparati impedimenti: malattia, gravi motivi di famiglia, astensione, ricasazione ecc.) di uno o più consiglieri; nel qual caso, soccorre la disposizione, dettata in generale per tutta l'attività del Consiglio, secondo cui le deliberazioni di esso sono prese a maggioranza, per la loro validità è necessaria (e sufficiente) la presenza di almeno sei componenti (tre dei quali elettivi) e a parità di voti prevale il voto del presidente (art. 1, quarto comma, L. ult. cit.).

Il differente trattamento concretamente riservato, in ambito disciplinare, ai magistrati militari rispetto ai magistrati ordinari sarebbe pertanto irragionevole, niente giustificando che nel procedimento disciplinare contro i magistrati militari:

non sia stabilita l'esclusione dal collegio giudicante del presidente della Corte di cassazione, ossia di colui che presiede l'organo alle cui sezioni unite civili è dato ricorso contro le sentenze del Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare;

non sia stabilita l'esclusione da tutta l'attività consiliare in materia disciplinare, comprensiva cioè dei così detti atti preliminari al dibattimento, invece che dalla sola fase deliberante, del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, che nel procedimento è parte;

non sia applicata la tradizionale regola nota come *calculus Minervae* secondo cui nel processo penale e nei procedimenti sul processo penale modellati prevale, a parità di voti, la soluzione più favorevole all'incolpato (cfr. art. 527, terzo comma, c.p.p. 1988; art. 473, quarto comma, c.p.p. 1930), invece che la regola della prevalenza del voto del presidente, circostanza — quest'ultima — che ben può verificarsi davanti al Consiglio della magistratura militare allorché questo giudichi con il concorso di un numero pari di componenti.

L'anzidetta violazione del principio di eguaglianza, tuttavia, secondo la difesa, non è che la conseguenza di altra, più evidente violazione di norma costituzionale: nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati militari, così come sommariamente richiamato dall'art. 1 della legge istitutiva dell'organo di autogoverno, risulta manifestamente violato il principio della capacità a giudicare soltanto del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Al magistrato militare incolpato, a differenza del magistrato ordinario, non è dato infatti di conoscere, in anticipo, sulla base di norme di legge, quanti e quali (intesi non come persone fisiche ma come appartenenti alle categorie rappresentate nel Consiglio: membri di diritto, elettivi e di nomina parlamentare) saranno i suoi giudici. Infatti, il numero di costoro può variare da un minimo di sei ad un massimo di otto, senza alcuna preventiva garanzia che esso sia sempre di sei, di sette o di otto; e senza alcuna preventiva garanzia circa la rappresentanza, nel collegio, della componente di estrazione politica (essendo stabilita solamente la partecipazione di tre membri elettivi) e la non presenza del presidente della Corte di cassazione.

La difesa ascrive inoltre la paradossale situazione del Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare — paragonabile, con le dovute differenze, a quella di un tribunale o di una Corte di assise che si accinga a giudicare, rispettivamente, con meno di tre o con meno di otto elementi — al fatto che la legge istitutiva tratta

le deliberazioni relative ai procedimenti disciplinari (aventi natura giurisdizionale) alla stregua delle deliberazioni che vengono assunte nei normali procedimenti amministrativi e non appresta alcun meccanismo volto ad assicurare il funzionamento del collegio come perfetto, attraverso la previsione di un numero indefettibile di giudicanti mercé la sostituzione dei componenti effettivi eventualmente impediti da parte dei componenti supplenti.

Quanto al profilo della rilevanza, esso viene argomentato dalla difesa attraverso la considerazione che il collegio giudicante è inevitabilmente incompleto, per la necessaria astensione del dott. Scafì, coinvolto nel procedimento *de quo*.

Per tali ragioni, la difesa ha chiesto che venga ritenuta fondata e rilevante (con particolare, specifico riguardo alla necessaria non partecipazione, nel giudizio disciplinare *de quo*, del consigliere dott. Scafì) la questione della illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo e quarto comma, legge n. 561/1988 in relazione:

1) al disposto dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, per le minori garanzie apprestate ai magistrati militari incolpati in procedimenti disciplinari rispetto alle garanzie di cui godono, nelle stesse identiche condizioni, i magistrati ordinari;

2) al disposto dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, per la omessa predeterminazione dei criteri di composizione e di funzionamento del collegio giudicante in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati militari.

Nel corso dell'udienza la difesa del dott. Celletti ha illustrato ulteriormente la questione, chiedendone l'accoglimento e la difesa del dott. Scafì si è associata.

Il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento della questione per il solo aspetto di violazione dell'art. 3 della Costituzione già dichiarato rilevante e non manifestamente infondato dal Consiglio della magistratura militare con ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del 2 giugno 1997; ha chiesto invece il rigetto, perché manifestamente infondata ed irrilevante, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, in relazione all'art. 25, Costituzione; nonché della questione di legittimità costituzionale delle stesse disposizioni in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione con riferimento alla presenza nel Consiglio in sede disciplinare del primo presidente della Corte di cassazione e del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione.

R I T E N U T O

1. — Appare manifestamente infondata ed irrilevante la questione prospettata dalla difesa con riferimento alla partecipazione al collegio in seduta disciplinare del presidente della Corte di cassazione, in relazione alla circostanza che egli presiede l'organo alle cui sezioni unite civili è rimesso il ricorso avverso le decisioni del C.M.M. in sede disciplinare.

Nel corso della discussione orale la difesa ha precisato che la questione trova il suo fondamento nella circostanza che sarebbe proprio presidente della Corte di cassazione a determinare la composizione ed il calendario delle udienze delle sezioni unite civili potendo con ciò interferire sulla composizione del collegio competente sul ricorso avverso le decisioni del C.M.M. in sede disciplinare.

La questione è impostata sulla base di una premessa, che non tiene conto della circostanza che la composizione dei collegi delle sezioni unite è stabilita con largo anticipo rispetto all'assegnazione dei singoli ricorsi a ciascuna udienza delle predette sezioni, cosicché non corrisponde alla realtà l'ipotesi della possibile formazione di un collegio *ad hoc* per la decisione di un ricorso avverso una sentenza del C.M.M. in sede disciplinare. Si aggiunga che il primo presidente, in fatto, non partecipa alle udienze in cui si discutono ricorsi in materia disciplinare relativi ai magistrati militari; mentre, ove ciò non facesse soccorrerebbe l'istituto della ricusazione. Sotto questi profili la questione deve ritenersi manifestamente infondata.

La questione è inoltre non rilevante poiché essa potrebbe semmai, ricorrendone i presupposti, essere sollevata se e nel momento in cui al collegio delle sezioni unite che giudica sul ricorso avverso una decisione del C.M.M. in sede disciplinare dovesse partecipare il presidente della Corte di cassazione che ha già partecipato al giudizio disciplinare.

2. — Appare altresì manifestamente infondata ed irrilevante la questione prospettata dalla difesa in relazione alla partecipazione del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione ai cosiddetti atti preliminari al dibattimento, nonostante la sua posizione di parte nel procedimento.

Il procuratore generale non partecipa infatti ad alcuna delle fasi deliberative che connotano l'attività del C.M.M. in sede disciplinare, essendo demandato in via esclusiva al presidente del Consiglio della magistratura militare il potere di fissare, su richiesta del procuratore generale presso la Corte di appello militare, la data per la discussione orale del procedimento: a ciò egli provvede senza la presenza dei componenti del comitato di presidenza. Inoltre il procuratore generale non svolge alcuna attività consistente nell'adozione di provvedimenti, nella fase dei c.d. atti preliminari al dibattimento.

3. — È altresì basata su una errata ricostruzione normativa l'argomentazione della difesa, secondo cui, nel giudizio innanzi il C.M.M. in sede disciplinare si applicherebbe la regola della prevalenza del voto del presidente.

Al giudizio disciplinare nei confronti di magistrati militari si applicano invece, così come al giudizio disciplinare per i magistrati ordinari, stante il richiamo operato dall'art. 1, terzo comma, legge n. 156/1988, le norme del codice di procedura penale, ivi compresa la disposizione dell'art. 473, quarto comma, c.p.p. 1930, che prevede — alla stessa stregua dell'art. 527, terzo comma, c.p.p. 1988 — la regola della prevalenza della soluzione più favorevole all'imputato.

4. — È invece non manifestamente infondata e rilevante la questione inerente la disparità di trattamento normativo di analoghe situazioni — magistratura ordinaria e magistratura militare nei procedimenti disciplinari — sia per gli aspetti di irragionevolezza già sottolineati ed evidenziati nella richiamata ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale (C.M.M. in sede disciplinare in data 2 giugno 1997), sia per gli aspetti nuovi, oggi valutati, di violazione del principio di precostituzione per legge del giudice naturale. Ed infatti:

a) quanto alla rilevanza, il Consiglio fa propria l'osservazione, già richiamata nella citata ordinanza, che la questione sollevata investe la stessa fonte normativa da cui discende la composizione dell'odierno giudice del procedimento disciplinare e la legittimazione a conoscere e decidere in ordine ai fatti oggetto di incolpazione. Non v'è dubbio, infatti, che ove la questione dovesse risultare fondata e dovesse pertanto ritenersi che il C.M.M. in sede disciplinare, alla stessa stregua della sezione disciplinare del C.S.M., debba essere composto da un numero invariabile e predeterminato di soggetti (tra titolari e sostituti) il collegio nella composizione odierna sarebbe irregolarmente costituito, per la assenza di un componente;

b) quanto alla non manifesta infondatezza, il consiglio fa ancora una volta proprie le considerazioni svolte nella già richiamata ordinanza, per l'aspetto inerente l'art. 3, primo comma della Costituzione, che possono essere sinteticamente articolate nelle seguenti argomentazioni:

la sentenza della Corte costituzionale n. 71/1995 ha riconosciuto natura giurisdizionale alla funzione disciplinare del C.M.M., proprio a causa dell'equiparazione alla funzione disciplinare del C.S.M.;

l'art. 1, comma 3, legge n. 561/1988, pur espressamente prevedendo che «il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari», non dà attuazione a tale principio, poiché non prevede l'istituzione di una sezione disciplinare e non configura la possibilità di intervento di membri supplenti, come accade invece, per i magistrati ordinari, ai sensi dell'art. 4, legge n. 195/1958;

tale disparità di trattamento appare irragionevole, poiché la comune natura giurisdizionale dei due procedimenti disciplinari discende dalla comune esigenza di dare la massima effettività al principio di indipendenza della magistratura proclamato per le giurisdizioni speciali dall'art. 108 della Costituzione, che deve trovare la più completa attuazione proprio nel procedimento disciplinare in cui si applicano provvedimenti di natura sanzionatoria, destinati ad incidere sullo stato della persona e sulla sfera lavorativa del magistrato;

la mancata previsione di una sezione disciplinare e di meccanismi che garantiscano l'invariabilità numerica del collegio nel procedimento disciplinare nei confronti di magistrati militari altera l'equilibrio del sistema, prevedendo una diversa disciplina per situazioni la cui eguaglianza deve invece essere assicurata per garantire l'indipendenza di ogni magistrato, ordinario o militare che sia.

A tali argomentazioni deve aggiungersi che la rilevata disparità di trattamento evidenzia ancor più la sua consistenza in relazione al principio di precostituzione del giudice naturale. Tale principio è stato oggetto di una copiosa ed approfondita analisi dottrinale e giurisprudenziale, nell'ambito della quale — pur con una serie di contrasti ed oscillazioni sulla coincidenza o meno tra il concetto di precostituzione ed il concetto di naturalità del giu-

dice — è emersa comunque l'esigenza che la scelta del giudice competente a decidere sia previamente determinata rispetto a fattispecie astratte, sia sottratta a criteri di discrezionalità, sia coperta da riserva assoluta di legge, e che la costituzione degli organi giudicanti non abbia luogo in vista del singolo processo (così, tra le altre, Corte costituzionale 13 giugno 1983, n. 164; Corte costituzionale 14 novembre 1979, n. 127; Corte costituzionale [ord.], 5 aprile 1984, n. 100; Corte costituzionale 3 maggio 1963, n. 50; Corte costituzionale 12 maggio 1997, n. 77; Corte costituzionale 13 dicembre 1963, n. 156).

Nel caso del C.M.M. in sede disciplinare, se è vero che la composizione dell'organo, coincidendo sostanzialmente — salva l'esclusione del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione — con quella del *plenum* è prevista dalla legge, è altrettanto vero che la sua effettiva composizione per il singolo procedimento può essere variata in relazione a situazioni contingenti. La mancata previsione da parte della legge, di una apposita sezione disciplinare, formata da un numero di membri non variabile, la cui stabilità numerica sia assicurata dalla figura dei supplenti, è fonte di un possibile contrasto con i principi costituzionali.

Per un verso, infatti, tale mancata previsione rappresenta un ulteriore parametro di disparità di trattamento, la cui irragionevolezza può essere desunta proprio dal contrasto con l'art. 25, della Costituzione. Per altro verso essa può assumere autonoma rilevanza, laddove si ritenga che la garanzia di precostituzione per legge del giudice naturale attenga alla predeterminazione normativa non solo del tipo di collegio che dovrà svolgere una attività giurisdizionale, ma anche del numero invariabile di componenti che, assicurandone la stabilità funzionale, garantisce che lo svolgimento di attività giurisdizionale non sia soggetto a cambiamenti contingenti e legati al singolo procedimento.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara manifestamente infondata e irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, legge 30 dicembre 1988, n. 561, con riferimento alla presenza nel Consiglio in sede disciplinare del primo presidente della Corte di cassazione in relazione agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, legge 30 dicembre 1988, n. 561, con riferimento alla presenza nel consiglio del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, in relazione agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, legge 30 dicembre 1988, n. 561, con riferimento alla composizione del Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare, in relazione agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e l'invio degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti di Camera e Senato.

Roma, addì 14 ottobre 1997

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 908

*Ordinanza emessa il 3 novembre 1997 dal tribunale di Savona
nel procedimento penale a carico di Mirgovi Antonio ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Nuova normativa - Disciplina transitoria - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento connesso di cui sia già stata data lettura - Utilizzabilità di tali dichiarazioni posta la rilevanza al consenso espresso dalla difesa prima dell'entrata in vigore della novella - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto agli imputati che, trovandosi nella stessa posizione processuale, si siano limitati a non opporsi - Violazione dei principi di legalità e di obbligatorietà dell'azione penale.

Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Nuova normativa - Disciplina transitoria - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Dichiarazioni già acquisite - Previsione di limiti alla valutazione come prove di tali dichiarazioni (attendibilità confermata da altri elementi di riscontro) - Irragionevolezza - Incidenza sulla formazione del convincimento del giudice.

Processo penale - Dibattimento - Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare - Irragionevole diversità di regime a seconda che il coimputato sia giudicato contestualmente o separatamente.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Modifiche normative - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari già assunte prima della entrata in vigore della novella - Divieto di acquisizione - Irragionevolezza della preclusione comportante sottrazione al processo di materiale probatorio ritualmente assunto - Disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

(Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, comma 2 e 5; c.p.p. 1988, art. 513, comma 2).

(Cost., artt. 3, 25, 101 e 112).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza decidendo sulla eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2 e 5, legge 7 agosto 1997 in relazione al comma 2 e dell'art. 513 c.p.p. come modificato dalla suddetta legge, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 101, 112, 76, 77 della Costituzione.

O S S E R V A

1. — All'udienza del 27 giugno 1996 il p.m. chiedeva l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese da Gaggero Paolo nella fase delle indagini preliminari che, citato a comparire per essere esaminato quale imputato di reato in procedimento connesso definito *ex art. 444 c.p.p.*, si era avvalso della facoltà di non rispondere; il tribunale disponeva in conformità, senza che i difensori degli odierni imputati manifestassero esplicitamente consenso, a quel tempo non richiesto, all'acquisizione.

Entrata in vigore la legge 7 agosto 1997, n. 267, all'udienza del 20 ottobre scorso il p.m. ha chiesto — ai sensi dell'art. 6, comma 2, legge n. 267/1997 — nuova citazione del Gaggero e di Gaddi Giusto, anch'egli imputato nel procedimento connesso, per entrambi definito separatamente con sentenza di applicazione di pena concordata.

Essendosi sia l'uno che l'altro avvalsi della facoltà di non rispondere, il p.m. ha eccepito l'illegittimità costituzionale della disciplina transitoria prevista dalla citata legge. Poiché tuttavia del Gaddi non era stato in precedenza domandato l'esame e la richiesta di citazione del p.m. doveva intendersi come richiesta di esame ai sensi

del nuovo testo dell'art. 513, comma 2 c.p.p., alla successiva udienza il p.m. ha chiesto l'acquisizione previa lettura delle dichiarazioni predibattimentali del Gaddi, e, avendovi i difensori degli imputati fatto opposizione, ha eccepito l'illegittimità costituzionale anche del nuovo testo dell'art. 513, comma 2 c.p.p.

2. — Al fine di valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle eccezioni sollevate non può prescindere dalla interpretazione delle norme censurate.

2.1. — Art. 6 legge n. 267/1997.

Nell'intento di favorire l'instaurazione di un effettivo contraddittorio nel corso delle indagini preliminari dagli imputati nel medesimo procedimento o dagli imputati in procedimento connesso o collegato di cui, al momento della sua entrata in vigore, sia già stata disposta la lettura «nei confronti di altri» ma «senza il loro consenso» come consentiva di fare il testo previgente dell'art. 513 c.p.p.

L'ambito di applicabilità della norma transitoria, tanto per l'attività istruttoria che essa prevede, quanto per le conseguenze in termini di valutazione della prova disciplinate dal comma 5, è ristretto ai casi in cui sia stata data lettura delle dichiarazioni di coimputato od imputato in procedimento connesso o probatoriamente collegato senza il consenso dell'imputato. Colui che non abbia consentito alla lettura ha infatti la facoltà di provocare la rinnovazione dell'esame, mentre, ove tutti abbiano dato il loro consenso, le dichiarazioni acquisite sono pienamente utilizzabili e valutabili con i soli limiti posti dall'art. 192, commi 3 e 4 c.p.p. senza la necessità di rinnovare l'atto istruttorio.

Si deve ritenere però che il consenso alla lettura sia quello dato espressamente facendone istanza o associandosi alla richiesta di altri; a questo non è equiparabile la condotta della parte che, interpellata, non abbia fatto opposizione alla lettura, ove si consideri che, essendo questa ammessa in forza della legge vigente, e non essendovi quindi legittima ragione di opposizione, la dichiarazione della parte di rimettersi alla decisione del giudice non può avere per essa effetto preclusivo dell'uso di strumenti processuali successivamente introdotti.

Se dunque anche una sola delle parti, che non abbia in precedenza dato esplicito consenso alla lettura, manifesti, con la richiesta di citazione, l'interesse a un nuovo esame e questo non possa essere compiuto (o perché il citato non si presenti o perché si avvalga della facoltà di non rispondere), muta il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni già acquisite, che potranno essere valutate con i limiti posti dal comma 5 dell'art. 6. Questa norma non introduce una regola di ammissione o assunzione della prova — che presuppone già avvenute — ma fissa un criterio di valutazione dell'elemento di prova restringendo e puntualizzando i criteri e la portata dell'art. 192, commi 3 e 4 c.p.p.

L'avv. Zanalda per gli imputati Chiocchetti e Ceresa ha sostenuto che i commi 2 e 5 dell'art. 6, legge n. 267/1997 sarebbero applicabili soltanto nelle ipotesi in cui il giudice, prima dell'entrata in vigore della legge, abbia dato lettura delle dichiarazioni di cui trattasi, per il che, nel caso di specie, il regime transitorio non sarebbe applicabile in quanto le dichiarazioni del Gaggero erano state acquisite al fascicolo per il dibattimento senza esser lette.

L'assunto non appare condivisibile sol che si osservi che la lettura non è l'unico strumento di allegazione di un atto al fascicolo per il dibattimento potendo il giudice, ai sensi del quinto comma dell'art. 511 c.p.p., indicare gli atti utilizzabili ai fini della decisione (a meno che — trattandosi di dichiarazioni — le parti non ne abbiano chiesto esplicitamente la lettura). Il provvedimento con il quale è stata accolta la richiesta del p.m. di acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dagli imputati in procedimento connesso ben può valere, non avendone le parti chiesto la lettura, come indicazione di atto utilizzabile ai fini della decisione posto che l'acquisizione implica appunto la precisa indicazione dell'atto da acquisire. Si può quindi affermare che l'acquisizione di un atto ne assorbe lettura e indicazione (sempre che la lettura non sia stata richiesta da una parte). In ogni caso l'omessa lettura o indicazione costituiscono mere irregolarità non sanzionate da nullità o inutilizzabilità (Cass., sez. I, 10 gennaio 1994, n. 7456, Manitta e 10 febbraio 1994, n. 1723 Citraro).

La norma transitoria è dunque applicabile nel presente giudizio.

2.2. — L'art. 513 c.p.p. nuovo testo.

L'art. 513 comma secondo nuovo testo subordina all'accordo di tutte le parti l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali dell'imputato in procedimento connesso o probatoriamente collegato che si sia avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere. Contrariamente a quel che accade nella disciplina transitoria questa norma regola la fase dell'acquisizione della prova.

La disciplina introdotta dalla legge n. 267/1997, se si considera l'insieme delle modifiche apportate al codice, si ispira alla finalità di garantire con il massimo rigore che l'esame del coimputato o dell'imputato in procedimento connesso o probatoriamente collegato avvenga nel contraddittorio delle parti, mediante la tecnica dell'esame incrociato e con la partecipazione dei difensori degli imputati nei cui confronti la prova viene assunta.

Le uniche vie che — secondo la nuova disciplina — garantiscono l'incondizionata utilizzabilità di tali atti sono costituite dall'esame dibattimentale, dall'incidente probatorio cui partecipi il difensore dell'imputato e dall'assunzione delle informazioni all'udienza preliminare, purché anche questa avvenga nelle forme dell'esame incrociato. In tutti gli altri casi l'utilizzabilità delle dichiarazioni è in vario modo condizionata.

3. — Sulla rilevanza.

È opportuno premettere altresì che per l'udienza del 27 giugno 1996 era stato citato ai sensi dell'art. 210 c.p.p. De Vincenzo Raffaele — anch'egli imputato in procedimento connesso, nei cui confronti era stata emessa sentenza di non luogo procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p. — e che, essendosi questi avvalso della facoltà di non rispondere, le sue dichiarazioni predibattimentali erano state acquisite su istanza del p.m. Poiché nessuna delle parti ne ha chiesto la citazione ai sensi dell'art. 6, comma secondo, legge n. 267/1997 e le sue dichiarazioni erano state legittimamente acquisite, esse — alla stregua di quel che si è detto — sono valutabili senza le limitazioni previste dal comma 5 dell'art. 6.

Secondo il tenore letterale della norma e la *ratio* della stessa, ravvisabile nell'intento di favorire l'effettiva instaurazione del contraddittorio senza tuttavia disperdere il materiale probatorio legittimamente acquisito — mentre le dichiarazioni del De Vincenzo, se ritenute intrinsecamente attendibili, potrebbero trovare riscontro in quelle del Gaggero (che avessero — a loro volta — positivamente superato il giudizio di intrinseca attendibilità), queste ultime viceversa — in virtù dell'applicazione della disciplina transitoria — non potrebbero trovarlo in quelle del De Vincenzo.

La questione di costituzionalità proposta con riferimento alla normativa transitoria, pur attenendo non all'assunzione di un elemento di prova, ma alla valutazione di esso nella fase decisionale, assume rilevanza immediata perché strumentale alla decisione finale, senza che incida su tale giudizio la possibilità che le dichiarazioni di cui trattasi trovino altri riscontri, anche perché la lesione dei diritti delle parti può derivare da decisioni intermedie in fasi e su atti strumentali al momento decisivo, il cui compimento, sulla base di leggi incostituzionali, può causare un pregiudizio al momento della definizione del processo.

Parimenti è rilevante la questione di costituzionalità dell'art. 513, comma 2, legge n. 267/1997 perché l'opposizione dei difensori degli imputati impedisce l'acquisizione delle dichiarazioni del Gaddi.

4. — Sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 6, commi 2 e 5, legge n. 267/1997.

a) Violazione degli artt. 3, 25, 101 e 112 della Costituzione nella parte in cui attribuisce rilevanza al consenso espresso dalla difesa ai fini della valutazione della prova — consistente in dichiarazioni rese da coimputati e da imputati o indagati in procedimento connesso o probatoriamente collegato di cui sia stata data lettura ai sensi dell'art. 513 c.p.p. previgente.

La norma appare in contrasto con il principio di eguaglianza, di legalità, di obbligatorietà e coerenza logica della motivazione e di obbligatorietà dell'azione penale.

Un sistema processuale accusatorio, qual è quello delineato dal nostro codice di rito, si caratterizza per la normale introduzione della prova su istanza di parte, e risponde, com'è noto, all'esigenza di salvaguardare l'imparzialità del giudice da quei preconcetti che si formano in capo a colui che oltre a valutare la prova è anche tenuto a cercarla. Ma il principio accusatorio è cosa diversa dal principio dispositivo che caratterizza il processo civile e che in tanto si giustifica ed opera in quanto costituisce il riflesso della disponibilità della pretesa sostanziale e conseguentemente condiziona non solo l'acquisizione ma anche la valutazione della prova.

Il principio di eguaglianza e il principio di legalità in materia penale, da cui discende l'indisponibilità pubblica e privata della pretesa punitiva dello stato, il principio della obbligatorietà dell'azione penale e la regola dell'obbligo di motivazione delle sentenze (con il corollario della necessaria coerenza intrinseca tra premesse e conclusioni) conducono a ritenere incompatibile con l'ordinamento costituzionale un'interferenza tra volontà delle parti del processo e valutazione della prova, che potrebbe costringere il giudice a pervenire ad una pronuncia irragionevolmente discriminatrice e contraddittoria, che si fondi non solo sulla valutazione razionale degli elementi legittimamente acquisiti, ma anche sulla volontà insindacabile delle parti processuali.

Macroscopica sarebbe la violazione del principio di eguaglianza nel caso in cui il giudice, essendo obbligato a valutare diversamente le dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 513 c.p.p. in relazione a ciascun imputato, perve-

nisse ad una sentenza di condanna nei confronti di quegli imputati i cui difensori, prima dell'entrata in vigore della novella, avessero consentito espressamente alla lettura, e di assoluzione nei confronti di altri imputati, che, trovandosi nell'identica posizione processuale, si fossero limitati a non opporsi.

Ma la violazione del principio di eguaglianza si pone anche a prescindere dalla coesistenza nel medesimo processo di posizioni processuali identiche soggette a diversi regimi di valutazione della prova. È infatti comunque irragionevole, con riguardo all'obbiettivo perseguito dalla norma penale e dalla norma processuale ad essa strumentale, che è, e non può non essere, l'accertamento della verità sostanziale (o materiale o reale che sia) e la sanzione di tutti gli illeciti penali accertati, l'esistenza di una norma che condizioni la valutazione della prova legittimamente acquisita al consenso manifestato dalla difesa in tempo anteriore alla novella, che sotto nessun profilo può dirsi strumentale ad una migliore ponderazione dei dati raccolti.

b) Intrinseca irrazionalità dell'art 6, comma 5, legge n. 267/1997 nella parte in cui vieta di valutare le dichiarazioni acquisite ai sensi del testo previgente dell'art 513 c.p.p.: art. 3, 101 comma secondo, 111 comma primo della Costituzione.

La norma in esame, al pari di tutte le norme che comprimono un potere è manifestazione di sospetto nei confronti degli organi che sono chiamati a raccogliere, prima, ed a valutare, poi, le dichiarazioni del coimputato o dell'imputato in procedimento connesso o collegato.

L'interprete naturalmente non può dolersi di tale sfiducia, essendo, secondo il pensiero liberale, il pessimismo circa l'operato di coloro che esercitano un potere pubblico il fondamento di ogni garanzia costituzionale a tutela dei diritti individuali. Ci si deve però domandare se la restrizione alla valutazione della prova sia coerente con i principi costituzionali in materia di processo penale e giurisdizione e se non conduca ad irragionevoli disparità di trattamento.

È noto che le dichiarazioni predibattimentali delle persone indicate nell'art. 513 c.p.p., superato il vaglio preliminare di attendibilità intrinseca (genuinità, logica interna del racconto, precisione, completezza, disinteresse, autonomia) costituisce elemento di prova da sottoporre a vaglio e verifica sulla base di elementi estrinseci di conferma, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, c.p.p. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tali ultimi elementi, purché di fonte diversa rispetto alla dichiarazione che devono riscontrare, possono essere di qualsiasi specie e natura, non devono essi stessi costituire piena prova del fatto (ché altrimenti inutile a tal fine sarebbe la dichiarazione da riscontrare) e possono consistere in altre chiamate in correità alla tassativa condizione che queste pure abbiano positivamente superato il giudizio di intrinseca attendibilità e siano tra loro autonome.

Sembra corretto ritenere che le dichiarazioni delle persone indicate nell'art. 513 c.p.p., se intrinsecamente attendibili, assumano un valore probatorio intrinseco maggiore dell'elemento di riscontro, al punto che la stessa norma censurata, nell'affermarne l'idoneità a costituire prova del fatto affermato, se confortate da riscontri di natura diversa, conferma che esse costituiscono il dato principale del procedimento valutativo che porta alla prova, rispetto al quale l'elemento di riscontro è necessario ma accessorio, come si desume dal comma 3 dell'art. 192 c.p.p.

O: bene, posto il principio, desumibile dagli art. 3, 101 comma 2 e 111 della Costituzione, che la decisione del processo deve essere il risultato del razionale e motivato convincimento del giudice, non possono introdursi norme che impongano irrazionalmente al giudice di contraddire la propria motivata convinzione nel contesto della stessa decisione (v. Corte cost. 3 giugno 1992, n. 255).

La norma transitoria, invece, mentre consente l'utilizzazione a fini di prova delle dichiarazioni precedentemente rese dalle persone indicate dall'art. 513 se la loro intrinseca attendibilità è riscontrata anche soltanto da altri elementi di natura logica, vieta al giudice di utilizzare come riscontro dichiarazioni della stessa natura provenienti da persone diverse delle quali abbia riconosciuto l'attendibilità e l'autonomia rispetto a quella da riscontrare, così imponendogli di contraddire la propria motivata convinzione nel contesto della medesima decisione.

La scelta del legislatore appare irragionevole — in quanto se fosse stata motivata dal rischio di inquinamento reciproco delle dichiarazioni o da manovre illecite degli inquirenti se ne sarebbe dovuto cancellare il valore probatorio [non è mancata nella storia del nostro diritto processuale penale una norma, l'art. 348 c.p.p. 1930, che a tal punto svalutava le dichiarazioni provenienti da imputati in procedimento connesso, da non prevederne neppure — fino alla riforma che introdusse l'art. 348-bis nell'anno 1977 — la possibilità di citazione per il dibattimento]. Renderne disponibile l'utilizzazione è scelta contraddittoria perché in tanto il giudice esamina l'esistenza di riscontri in quanto abbia già risolto positivamente il giudizio di attendibilità e ogni qual volta l'esistenza di un fatto rilevante può essere desunta dalla convergenza di dichiarazioni affidabili, il giudice — cui sia vietato di ritenere provato il fatto — è posto dalla norma censurata nelle condizioni di dover contraddire il proprio motivato convincimento.

c) Disparità di trattamento tra imputati: art. 3 della Costituzione.

Appare ingiustificata la diversità di trattamento tra chi è raggiunto da più chiamate in correità convergenti, acquisite ex art. 513 e chi lo è soltanto, o anche, da dichiarazioni acquisite ex art. 503 c.p.p. per avere il dichiarante rifiutato di rispondere soltanto a singole domande o, ancora, da dichiarazioni predibattimentali acquisite ex art. 512 c.p.p. Si può discutere se l'esercizio della facoltà di non rispondere in dibattimento possa o no configurare un fatto imprevedibile, ma ciò che rileva in questo momento è che dichiarazioni predibattimentali di persone che sarebbero state chiamate al dibattimento ai sensi dell'art. 513 c.p.p. devono essere valutate diversamente, benché tutte assunte nelle indagini preliminari, per esempio dal p.m., senza l'assistenza del difensore del chiamato in correità, e con i rischi di inquinamento reciproco e di quelle manovre che si pretenderebbe di neutralizzare con la nuova disciplina.

Questa in realtà, non è in grado di farlo in quanto — ove per ipotesi sussistessero tali manovre — si limita ad escludere il ricorso a criteri di valutazione e incrementa solo apparentemente il contraddittorio, dal momento che è ben difficile che chi ha fatto, per qualunque motivo, la scelta di non rispondere possa rivederla per effetto della richiesta di un nuovo esame.

5. — Sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 513, comma 2 c.p.p. nel testo novellato dalla legge n. 267/1997.

a) violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevede un diverso regime di lettura e conseguente utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato a seconda che questi sia giudicato contestualmente o separatamente.

Se entrambi i primi due commi dell'art. 513 c.p.p. non sembrano sfuggire a censure di incostituzionalità, con riguardo al comma 1 la questione non ha rilevanza nel presente processo. In ogni caso, la coesistenza di due regimi di lettura ed utilizzazione introduce un'irragionevole disparità di trattamento tra imputati in reati connessi o collegati probatoriamente, a seconda che essi siano giudicati insieme al dichiarante o separatamente, per motivi, indicati dagli artt. 17 e 18 c.p.p., che sono orientati all'economia del processo non funzionali all'accertamento della verità.

In proposito si può richiamare integralmente la motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 1992 (e le ragioni confermate nella sentenza n. 60 del 1995), essendo il caso pressoché identico.

b) Violazione degli artt. 3, 112 della Costituzione nella parte in cui non consente la lettura di dichiarazioni rese al p.m., alla p.g. delegata o al g.i.p. nella fase delle indagini ovvero al g.u.p. senza le forme degli artt. 498 e 499 c.p.p. da persone indagate o imputate in procedimento connesso o probatoriamente collegato che si siano avvalse della facoltà di non rispondere nel caso che le dichiarazioni siano state assunte prima dell'entrata in vigore della novella.

È evidente che il legislatore ha perseguito il fine di favorire il ricorso all'incidente probatorio come metodo normale di assunzione di questo genere di prova, ritenendo che solo l'esame incrociato garantisca appieno il diritto di difesa ed ha inteso sanzionare, con l'inutilizzabilità dibattimentale, la prova non formata secondo i canoni della cross examination e con la partecipazione del difensore.

Senonché altro è porre la sanzione dell'inutilizzabilità come conseguenza della violazione di una garanzia difensiva, come dispone l'art. 63, comma 2 c.p.p., secondo l'orientamento interpretativo letterale e più garantista, altro è ricollegare una tale sanzione ad un comportamento dell'inquirente che non aveva, al momento del suo compimento, alternative, non essendo, prima dell'entrata in vigore della novella, consentito dal codice, nella fattispecie, il ricorso all'incidente probatorio.

Se nel primo caso la sanzione è funzionale ad una corretta acquisizione della prova e persegue finalità di tutela dei diritti dell'imputato, anche a prezzo della perdita di frammenti di verità, nel secondo caso la sanzione si traduce in una pura e semplice sottrazione al processo di materiale probatorio ritualmente assunto, di cui è divenuta impossibile la ripetizione, per l'esercizio di una facoltà legittima del dichiarante.

Se anche dovesse considerarsi come prevedibile la irripetibilità della dichiarazione del correo, essendo questi sempre libero di avvalersi della facoltà di non rispondere, è evidente che una tale distinzione non aveva alcun senso prima della legge di riforma, allorché ai soggetti del processo non era consentito — in tale caso — il ricorso a modalità di assunzione della prova finalizzate a non disperderne il contenuto.

Se le considerazioni che precedono sono corrette, la norma così formulata conduce ad irragionevoli disparità di trattamento tra imputati che si trovino attinti da chiamate in correità la cui irripetibilità dipenda da cause diverse dall'esercizio in dibattimento della facoltà di non rispondere e imputati accusati da chiamate in correità di soggetti che se ne sono avvalsi in dibattimento.

Ma la norma in esame contrasta anche con l'art. 112 della Costituzione nella misura in cui, il p.m., obbligato a svolgere indagini e ad assicurare al dibattimento le prove che potrebbero essere disperse, si trova nelle condizioni di non poter utilizzare — per effetto della irripetibilità dell'atto, a seguito dell'esercizio di una facoltà legittima del dichiarante — la prova raccolta e di non poterne più chiedere l'assunzione con modalità tali da impedirne la dispersione. Il meccanismo introdotto dalla riforma, mentre non rafforza il diritto di difesa, rimette ad una scelta libera di persona estranea al processo l'acquisizione di una prova.

c) Violazione degli artt. 3, 24 della Costituzione nella parte in cui la norma subordina l'acquisizione delle dichiarazioni al consenso di tutte le parti.

Se è corretta l'interpretazione che si è data alla norma, appare palese che attribuire alle parti, non il diritto di introdurre la prova nel processo, ma di vietarne l'acquisizione, può condurre a conseguenze inammissibili ed incoerenti con gli stessi principi del processo accusatorio, dove l'iniziativa di parte è mezzo per ampliare, mai per restringere la conoscenza del giudice.

Non è difficile immaginare esempi paradossali in cui, se non il p.m., portatore di un interesse pubblico all'accertamento della verità sostanziale, la p.c., portatrice di un interesse privato, si opponga alla lettura richiesta da un imputato, con la conseguenza di impedire l'acquisizione di dichiarazioni in tutto o in parte a lui favorevoli. Ma può anche accadere, in un processo con più imputati, che uno di essi, perseguendo una propria strategia difensiva, si opponga alla lettura che scagionerebbe altri.

Non solo gli interessi di cui sono portatori il p.m. o la p.c. potrebbero essere ingiustamente sacrificati per l'impossibilità di dare lettura di un atto, ma la stessa difesa — che potrebbe non essere stata nemmeno in condizione di domandare l'incidente probatorio ai sensi del nuovo art. 392-bis al tempo in cui il dichiarante è stato sentito — finirebbe incolpevolmente per subire le conseguenze negative della novella essendo spogliata del diritto di difendersi provando.

6. — Non si pongono problemi di violazione della legge-delega per l'emanazione del codice di procedura penale 1988, perché le leggi di modifica di un decreto legislativo delegato non devono soggiacere ai principi e criteri direttivi indicati dal delegante.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 6, commi 2 e 5 della legge 7 agosto 1997, n. 267 per violazione degli artt. 3, 25, 101 e 112 della Costituzione e dell'art. 513, comma 2 c.p.p., per violazione degli artt. 3, 25, 101, 112 della Costituzione nei termini di cui in motivazione;

Sospende il processo in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Savona, addì 3 novembre 1997

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 909

*Ordinanza emessa il 7 ottobre 1997 dal pretore di Bologna
sui ricorsi riuniti proposti da Mirabile Elena ed altri contro l'E.P.I.*

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza sotto i profili della disparità di trattamento dei lavoratori dell'Ente Poste italiane sia rispetto a coloro che abbiano usufruito del beneficio sia rispetto ai lavoratori del settore privato - Lesione del diritto al lavoro e della sua tutela in tutte le forme ed applicazioni.

[Legge 26 novembre 1996, n. 608 (*recte*: 28 novembre 1996 n. 608) art. 9, comma 21].

(Cost., artt. 3, 4 e 35).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza per la rimessione di questioni di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale.

Nei procedimenti riuniti di cui ai n. 3563/96 e altri promossi da: Mirabile Elena ed altri (con gli avv.ti Valerio Cerritelli e Giovanna Buttazzo), contro Ente Poste italiane (E.P.I.) (con gli avv.ti Patrizia Bruno e Cinzia Cancelli).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — I ricorrenti hanno chiamato in giudizio l'Ente Poste italiane (E.P.I.) con distinti procedimenti successivamente riuniti ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., in relazione alla sostanziale identità delle questioni trattate.

I ricorrenti hanno dedotto di essere stati assunti al lavoro dall'E.P.I. con contratti a tempo determinato, che contenevano la indicazione generica ed indifferenziata che il rapporto a termine era collegato a particolari esigenze stagionali dell'attività svolta dall'ente e alla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti dal lavoro per varie ragioni, quali le malattie, le ferie o altri titoli.

In tutti i ricorsi è stata affermata la tesi che la assunzione dei ricorrenti per lavorare a Bologna e in altre località della regione era invece collegata alla nota e strutturale carenza di personale necessario per le mansioni che venivano affidate a tali lavoratori precari, in particolari settori dell'attività dell'ente ed in specifiche zone e città italiane del centro-nord. Il fatto era dimostrato, tra l'altro, dal fatto che da anni e tuttora persisteva in tali settori «un susseguirsi di personale assunto con contratti a termine», anche dopo l'avvenuta trasformazione della amministrazione statale delle Poste italiane in ente e dopo la modifica della regolamentazione del rapporto di lavoro con la introduzione delle norme del diritto privato, dal 1994 in poi.

La difesa ha sostenuto ed argomentato che l'E.P.I. aveva fatto sistematico, abusivo ed illecito ricorso alle assunzioni di lavoratori con contratti di lavoro a termine, nel cui tenore e nelle cui applicazioni ravvisava violazioni dei precetti dell'art. 2, secondo comma della legge 18 aprile 1962 n. 230.

Tali violazioni avrebbero prodotto la conseguenza della automatica trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato di quello instaurato a tempo determinato secondo le norme di tale legge.

Il sistematico comportamento dell'E.P.I. aveva dato origine ad un notevole numero di procedimenti promossi di fronte ai pretori del lavoro anche di questa città per le ragioni dette; da essi erano scaturite anche numerose sentenze favorevoli ai lavoratori assunti come precari, che avrebbero dovuto essere riassunti e mantenuti al lavoro con rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

In presenza di questa situazione il Governo della Repubblica aveva emesso il d.l. 2 agosto 1996 n. 404, il quale all'art. 1 comma 21, aveva stabilito che ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi dall'E.P.I. dalla data della sua costituzione come ente fino a quella della sua trasformazione in società per azioni avrebbero dovuto continuare «ad applicarsi l'art. 3 della legge 14 dicembre 1965 n. 1376 e le norme del d.P.R. del 31 marzo 1971 n. 296».

Tali norme avevano disciplinato le «assunzioni a termine di lavoratori precari» nella amministrazione delle poste e in altre amministrazioni.

Nei ricorsi che si esaminano è stata affermata la illegittimità costituzionale di tale disposizione del decreto-legge sotto vari profili ed è stato chiesto dichiararsi la nullità o la illegittimità della apposizione del termine al rapporto di lavoro e la reintegrazione dei ricorrenti nel lavoro.

In via strumentale rispetto alle domande di merito la difesa ha argomentato i vizi di legittimità costituzionale ravvisabili nella disposizione del decreto-legge nel modo riassuntivo che si riporta:

«Si chiede, in via subordinata, che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 comma 21 del d.-l. n. 404 del 2 agosto 1996 sia dichiarata non manifestamente infondata per violazione degli artt. 3, 4, 35, 39, primo comma e 77 della Costituzione e gli atti siano rimessi alla Corte costituzionale.

Dell'art. 3 per la violazione del principio di ragionevolezza in relazione alla retroattività della normativa e di quello di uguaglianza e parità di trattamento.

Degli artt. 4 e 35 per la lesione del diritto al lavoro che la normativa *de quo* comporta.

Dell'art. 39 primo comma, per la violazione del principio di libertà sindacale, comportando la normativa impugnata una abrogazione del C.C.N.L.

Dell'art. 77 per la carenza dei requisiti di necessità ed urgenza che consentono l'emanazione di decreti legge».

2. — L'E.P.I. ha affermato nei vari processi la legittimità del proprio operato nella assunzione dei ricorrenti con contratti a termine, che erano stati redatti in conformità — tra l'altro — a specifiche pattuizioni sindacali, anche per il loro contenuto, per i rinnovi e per i prolungamenti della durata dei rapporti a termine.

In via ulteriore l'E.P.I. ha eccepito che l'art. 9 comma 21 del d.-l. 1° ottobre 1996 n. 510 — che aveva sostituito la norma citata del decreto-legge n. 404/1996 — aveva disposto che «le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente «Poste italiane» a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono alla scadenza del termine finale di ciascun contratto».

3. — Nella prosecuzione del processo la difesa delle Poste italiane ha ricordato che la norma citata del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510 era stata convertita ad opera della legge 28 novembre 1996 n. 608.

4. — La difesa dei ricorrenti ha insistito nelle conclusioni e nelle argomentazioni perché venissero rimesse alla Corte costituzionale le eccezioni di legittimità costituzionale proposte, con esclusione di quella che si riferisce all'art. 77 della Costituzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La rilevanza delle eccezioni

5. — Le eccezioni sollevate sono rilevanti ai fini della decisione delle controversie all'esame del giudice.

La influenza delle questioni della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 21, secondo periodo, della legge 28 novembre 1996 n. 608 è già stata esaminata e risolta positivamente da altri pretori del lavoro in controversie dal contenuto identico o analogo a quello di questo processo, come risulta dalle ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale di eccezioni in tutto o in parte analoghe a quelle sollevate in questo giudizio.

In tali ordinanze è stato ritenuto che la norma citata preclude l'accoglimento delle domande volte ad ottenere la declaratoria della nullità o della illegittimità della apposizione della clausola di durata nei contratti di assunzione al lavoro da parte dell'E.P.I. e preclude la conseguente affermazione della esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In effetti domande analoghe a quelle di questo giudizio sono state presentate in vari altri procedimenti, decisi con la sentenza n. 291 pronunciata il 18 marzo 1997 da un altro pretore del lavoro di Bologna, il quale ha ritenuto manifestamente infondate le analoghe eccezioni di legittimità costituzionale sollevate in controversie simili.

Appare pertanto dimostrata, anche molto concretamente, la rilevanza delle eccezioni.

SUL MERITO

La deliberazione delle questioni

6.1. — Si è detto che le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate in questo processo — che ha per oggetto ricorsi promossi e depositati nel mese di settembre 1996 — dapprima nei confronti dell'art. 1, comma 21 del d.-l. 2 agosto 1996 n. 404, e successivamente nei confronti dell'art. 9 comma 21 del d.-l. 1º ottobre 1996 n. 510 e della stessa norma della legge 28 novembre 1996 n. 608, sono state ritenute non manifestamente infondate da altri pretori del lavoro e sono state rimesse per il giudizio spettante alla Corte costituzionale con riferimento alle norme degli artt. 3, 4, 35, 39, 41, 101, 102 e 104 della Costituzione, con diverse prospettive, quali risultano dalle ordinanze pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tale fatto potrebbe essere ritenuto sufficiente ad evitare un'ulteriore deliberazione della condizione necessaria perchè una eccezione venga rimessa al giudizio della Corte costituzionale.

L'art. 23 della legge 11 marzo 1953 richiede al giudice una deliberazione limitata alla manifesta infondatezza della eccezione, così da consentire nel modo più ampio possibile alle parti e ai loro difensori di far valere le ragioni dell'asserita illegittimità costituzionale di una norma di fronte alla Corte, in ogni caso in cui appaia una seria controvertibilità della compatibilità tra la legge ordinaria e le norme e i principi costituzionali.

Tuttavia rimane doveroso per il giudice dar conto delle ragioni della decisione presa, nel compiere l'opera di filtro e di tramite tra le istanze delle parti e la Corte costituzionale; ciò anche se nel caso la pluralità delle ordinanze pronunciate per la rimessione delle eccezioni e la relativa omogeneità delle ragioni addotte per ritenerle non manifestamente infondate potrebbero ridurre al minimo questa motivazione.

6.3. — Il pretore ritiene di dover esporre alcune considerazioni per sottolineare particolari aspetti del problema della sospettata illegittimità della norma.

In particolare ritiene utile richiamare quanto esposto nella ordinanza pronunciata dal pretore di Milano con l'ordinanza del 3 febbraio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 1997 n. 14 serie speciale.

Nella motivazione di tale decisione, anche se agli effetti della valutazione di rilevanza delle eccezioni sollevate, il pretore nel procedere alla analisi del contenuto della disposizione dell'art. 9, comma 21 seconda parte, della legge n. 608/1996, ha individuato l'effetto sostanziale della nomina in «una modifica a posteriori delle regole preventivamente date», corrispondente all'intento del legislatore ... di congelare l'automatismo previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge n. 230/1962, per un periodo di oltre tre anni e con specifico riferimento ai contratti a termine «irregolari» stipulati dall'E.P.I. già conclusi o ancora in corso, ovvero stipulandi fino alla fine del giugno '97»; ciò «alla luce della stessa lettera della norma, tenuto conto della esplicita retrodatazione dei suoi effetti alla data di costituzione dell'ente».

È stato affermato che il legislatore aveva voluto rafforzare la libertà di azione dell'ente nella assunzione di personale precario, «consentendogli di continuare a stipulare contratti a termine atipici, senza costi in termine di stabilità dei relativi rapporti».

Nella decisione richiamata, si aggiunge: «Di quali siano state le ragioni, coerentemente tradotte nella formulazione della norma, che hanno spinto prima il Governo e poi il Parlamento ad imboccare tale via, dà — d'altra parte — una chiara testimonianza il dibattito che ha preceduto la sua conversione in legge e la stessa accettazione, come da verbali della seduta della Camera dei deputati del 27 novembre 1996, da parte del Governo dell'ordine del giorno Boghetta e Strambi n. 9/2698/1 (non sottoposto per tale ragione a votazione) e — quindi — dell'impegno «a garantire comunque l'assunzione di quanti hanno proposto e vinto ricorso in prima istanza o inoltrato ricorso prima dell'emanazione del decreto n. 404 del 1966».

Appare perciò opportuno riportare il testo di tale ordine del giorno:

«La Camera, considerato che l'Ente Poste italiane continua erroneamente ad utilizzare, in misura abnorme, personale a tempo determinato, anche dopo la modifica della natura contrattuale del rapporto di lavoro, da pubblico a privatistico, conseguentemente al mutamento della struttura giuridica dell'ente; considerato che, in base a questa situazione, tutti i lavoratori precari dell'Ente Poste italiane hanno maturato il diritto all'assunzione; considerato che il Governo, con l'art. 9, comma 21, interviene retroattivamente onde impedire l'assunzione di personale superiore alle effettive esigenze dell'Ente, al fine di evitare ulteriori ingiustizie; impegna il Governo: a garantire comunque l'assunzione di quanti hanno proposto e vinto ricorso in prima istanza o inoltrato ricorso prima dell'emanazione del decreto n. 404 del 1966».

6.4. — Nella ordinanza citata è stato anche esaminato il comportamento dell'ente dalla sua costituzione per quanto attiene alla gestione del personale, che era stata favorita sul tema specifico dalla disposizione dell'art. 8 del C.C.N.L. del 26 novembre 1994 che prevede la possibilità di estensione dei casi di lecito ricorso ai contratti di lavoro a termine.

Tale comportamento dell'ente aveva condotto all'attuale situazione dell'ente, che è messa in evidenza sia dalle persistenti inefficienze funzionali e operative, sia dalla protesta dei lavoratori, che si traduce in un contenzioso giudiziario sempre più diffuso, (ulteriore indice di scarsa capacità gestionale) bloccato in questa materia dall'imperio della norma in esame.

Nella ordinanza ricordata si aggiunge che «le violazioni riscontrate» (nei contratti a termine esaminati dallo stesso giudice) «non sempre o non necessariamente sottintendono la carenza dei presupposti sostanziali, che hanno a monte influenzato le deroghe introdotte in via legislativa o contrattuale alla regola della durata indeterminata dei rapporti di lavoro subordinati, ... senz'altro rivelano una diffusa noncuranza ... dei vincoli di forma, imposti al fine di darne una preventiva e puntuale attestazione».

Le considerazioni riportate dal pretore di Milano potrebbero essere ripetute e documentate da questo giudice, che ha constatato — e non solo in questo genere di controversie — le sistematiche violazioni delle regole poste dalla legge per i rapporti di lavoro con il personale, compiute per scelta o per ignoranza o per noncuranza, come una diffusa illegalità presente nella amministrazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti, una amministrazione dapprima di stretto contenuto e stile burocratico, tipico del pubblico impiego, e divenuta poi privata e dall'apparenza di moderna managerialità, che sembra trovare soltanto in sé medesima, e nell'affermata esigenza della ristrutturazione con la riduzione del personale, i propri criteri e le uniche referenze di condotta, con la quasi totale noncuranza dei principi e delle norme che regolano il lavoro nel diritto privato.

7. — Il problema sollevato nei giudizi promossi riguarda l'annullamento e la rimozione per imperio di legge, con efficacia retroattiva, non solo delle aspettative di fatto legittimamente sorte nei lavoratori assunti con contratti a termine, ma dei veri e propri diritti acquisiti in base al contratto di lavoro in corso e alle norme che lo disciplinano.

I lavoratori precari sono stati assunti e si sono presentati al lavoro nel presupposto di una determinata disciplina contrattuale e di legge, che è stata invece modificata con efficacia retroattiva dalla norma in esame, per tentare così di porre rimedio non solo alle incapacità gestionali della direzione dell'ente, ma anche alla sistematica violazione della legalità per quanto riguarda la assunzione e la utilizzazione del lavoro del personale precario destinato ad attività operative.

Sotto un aspetto sostanziale la norma in esame viene a coprire con la sua efficacia vincolante gli effetti del comportamento di sistematica illegalità voluta e perseguita per anni dall'ente, e di fatto autorizzata dalla norma per tutto il '96.

La norma della cui legittimità si discute segnala sotto un primo aspetto la rottura del principio di uguaglianza e del canone di razionalità, in quanto con essa si realizza non solo la cancellazione di diritti di lavoratori e la modificazione di regole valide per tutti i soggetti privati, imprenditori e lavoratori, e si stabilisce un vero e proprio privilegio e un diritto speciale a favore dell'ente che era stato responsabile delle illegalità compiute.

Tale disuguale trattamento disposto a favore dell'ente dalla norma — rispetto alle leggi applicabili per le altre imprese e per gli altri lavoratori dipendenti di enti sottoposti al regime privato — viene realizzato con il sacrificio del diritto acquisito dai lavoratori, in base a norme che hanno stabilito la tutela particolare del lavoro e dei lavoratori poste a fondamento della Repubblica, di cui agli artt. 4 e 35 della Costituzione.

Si aggiungono alcuni ulteriori spunti che potranno essere usati nell'approfondimento da compiersi nel giudizio.

Nel primo approccio al fenomeno del vasto e crescente contenzioso anche giudiziario determinato dal comportamento descritto dell'ente nella materia dei contratti a termine il Governo ritenne di adottare con il d.-l. 2 agosto 1996 n. 404, la via del richiamare in vita con efficacia retroattiva, le disposizioni che avevano regolato la assunzione ed il lavoro dei c.d. trimestrali nella amministrazione delle Poste italiane, prima della sua trasformazione in ente e prima della modifica del rapporto di lavoro dal regime del pubblico impiego a quello privatistico del rapporto di lavoro comune.

La norma introdotta presentò — tra l'altro — il molto equivoco connotato di apparire una interpretazione legislativa con efficacia retroattiva, sovente adoperata in anni passati per risolvere e troncare con risolutezza decisionale problemi non semplici, soprattutto sotto il profilo economico-finanziario, per lo Stato e il parastato.

Si potrebbe dire — figurativamente — che la citata norma del decreto-legge intendeva «riesumere», sotto l'aspetto non vero della continuità («continuano ad applicarsi»), le norme che regolavano la assunzione dei c.d. «trimestrali» nella amministrazione delle poste; norme abrogate dal d.-l. 1° dicembre 1993 n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994 n. 71, istitutivo dell'E.P.I.

È vero, in fatto, che l'E.P.I., pur dopo la sua istituzione, aveva proseguito ad applicare le vecchie ed abrogate disposizioni, con una palese illegittimità e con il criterio di autoreferenzialità di cui si è detto e con il consenso di una parte delle organizzazioni sindacali di categoria.

Nei confronti di tale genere di norme la Corte costituzionale negli anni passati in più di un'occasione ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tali interventi normativi; in alcuni casi ha riaffermato e ripristinato la legalità costituzionale; in altri ha ritenuto che la discrezionalità delle scelte del legislatore dovesse essere salvaguardata.

Nella vicenda in esame, dopo le reazioni manifestatesi rispetto alla improvvida normativa di urgenza — di cui i ricorsi di questo giudice sono una espressione — il Governo ha adottato una diversa metodologia politica e di tecnica della legge rispetto alla scelta di cui al decreto-legge n. 404/1996.

Infatti nella prima parte dell'articolo della norma in esame è stata inserita una promessa: «I lavoratori che a decorrere dal 1° gennaio 1994 abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente «Poste italiane», hanno diritto di precedenza, nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'ente «Poste italiane» per la stessa qualifica e/o mansione fino alla data del 31 dicembre 1996; i lavoratori interessati debbono manifestare la volontà di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996».

Tale disposizione non assume rilevanza nel presente giudizio, anche se sono stati mossi rilievi e sospetti di illegittimità nella già citata ordinanza del pretore di Milano.

Di fatto la disposizione configura «un diritto di precedenza» alla assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori trimestrali precari che hanno lavorato per l'E.P.I. tra il 1° dicembre 1994 e il 30 novembre 1996, che viene sottoposto al verificarsi di molte condizioni, tra l'altro in gran parte rimesse alle stesse determinazioni dell'E.P.I., quale possibile datore di lavoro.

Non è difficile né temerario aspettarsi che nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale sarà sostenuta dalle difese dell'ente e dal Governo la legittimità costituzionale della norma per la quale è questione, anche sotto il profilo che la disposizione riportata realizza una forma di realizzazione, o come è stato in altri casi affermato, di «soddisfazione» del diritto al posto di lavoro che la norma di cui alla seconda parte cancella e sopprime nel caso concreto nel modo di cui si è detto.

La lettura della disposizione della prima parte dell'art. 1, comma 21, mostra invece, con ogni evidenza, come si tratti di una di quelle promesse politiche che sono state ripetutamente formulate negli ultimi anni rispetto al grave problema della disoccupazione giovanile, di cui questi processi sono una manifestazione. In questa situazione la promessa è stata fatta propria dal legislatore, in modo tale da rappresentare la speranza e la lusinga che serve a far passare di fronte alla Corte costituzionale il dato negativo, costituito dalla non equivoca e discriminatoria soppressione dei diritti fondati su norme valide per tutti.

In sostanza la promessa legislativa dovrebbe servire — tra l'altro — a superare la denunciata violazione del criterio di ragionevolezza legislativa, realizzata con la differenza di trattamento, che sembra fondato solo sulla necessità di dare una qualche sistemazione all'illegittimo comportamento dell'E.P.I. nei confronti dei propri «trimestrali» e di contribuire in tal modo ad affrontare l'«immenso deficit di bilancio» dell'E.P.I., che è «interamente a carico della collettività nazionale».

Da qui le ragioni «di evidente ordine economico e finanziario sia di ordine etico (posto che si trattava di impedire che fosse portata a compimento quella specie di lotteria del posto fisso nella quale poteva essere inquadrata la vicenda)» come è stato affermato in alcune decisioni pretorili che hanno giudicato manifestamente non fondate le eccezioni di legittimità costituzionale, della «pur grave misura del mutamento retroattivo delle regole».

Per quanto riguarda il profilo di fatto esposto la Corte costituzionale ha gli strumenti per verificare come sia stato in concreto realizzato l'impegno di cui alla norma citata, per poter valutare in concreto la portata delle disposizioni.

10. — Si ritiene utile riferire che per quanto si constata nella quotidiana attività giurisdizionale dal 1997 l'E.P.I. ha iniziato ad assumere dipendenti con contratti di formazione lavoro, per i quali si manifesta contenzioso anche in ordine alle proroghe della durata di tali contratti a termine.

11. — Appare superfluo richiamare in questa ordinanza le precedenti sentenze della Corte costituzionale, nelle quali è stata valorizzata, sotto il profilo della ragionevolezza delle leggi, la esigenza della certezza giuridica nei rapporti giuridici preteriti, come un cardine della convivenza e della tranquillità dei cittadini.

In un periodo ed in una situazione come quelli attuali appare importante affermare in concreto il principio della affidabilità dei cittadini, ed in particolare dei lavoratori, rispetto al sistema delle leggi; naturalmente a partire dai principi e dalle norme della Costituzione, tuttora vigenti e validi e perciò da rispettare, sotto il controllo della Corte costituzionale, cui sono rivolte le attese dei cittadini.

12. — Il Pretore individua le norme ed i principi costituzionali di riferimento per il giudizio sulla legittimità costituzionale della norma esclusivamente in quelle citate nel dispositivo.

P. Q. M.

Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, della legge 26 novembre 1996 n. 608, nella parte in cui dispone che «le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente «Poste italiane», a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto», per il contrasto con le norme e i principi degli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione per le ragioni di cui alla motivazione;

Dispone la notificazione della ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione di essa ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;

Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bologna, addì 7 ottobre 1997

Il pretore: GOVERNATORI

98C0028

N. 910

*Ordinanza emessa il 14 ottobre 1997 dal pretore di Bologna
sui ricorsi riuniti proposti da Mossini Carla ed altri contro l'E.P.I.*

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza sotto i profili della disparità di trattamento dei lavoratori dell'Ente Poste italiane sia rispetto ai lavoratori del settore privato - Lesione del diritto al lavoro e della sua tutela in tutte le forme ed applicazioni.

[Legge 26 novembre 1996, n. 608 (*recte*: 28 novembre 1996 n. 608) art. 9, comma 21].

(Cost., artt. 3, 4 e 35).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza per la rimessione di questioni di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale.

Nei procedimenti riuniti di cui ai n. 3812/96 e altri promossi da: Mossini Carla ed altri (con gli avv.ti Valerio Cerritelli e Giovanna Buttazzo, contro l'Ente Poste italiane (E.P.I.) (con gli avv.ti Ennio Baldi e Andrea Ambroz).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 909/1998).

98C0029

N. 911

*Ordinanza emessa il 15 novembre 1997 dal pretore di Pisa
sul ricorso proposto da Salvini Isabella contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Anziani ultrasessantacinquenni indigenti - Sostituzione, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, della pensione sociale con un assegno sociale corrisposto sulla base di limiti di reddito - Omessa previsione del diritto a fruire di detto assegno dei soggetti ultrasessantacinquenni anche invalidi sulla base di limiti di reddito differenziati rispetto ai soli indigenti, secondo le indicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 88/1992 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

(Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6).

(Cost., art. 38).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 6 novembre 1997; nella causa promossa da Salvini Isabella (avv. Cerrai, Bartalena) contro Inps (avv. Pinto e Perani) avente ad oggetto la richiesta di «pensione sociale» ai sensi della pronuncia n. 88 del 1992 della Corte costituzionale.

O S S E R V A

Isabella Salvini reclama dall'Inps la pensione sociale sul presupposto di essere stata riconosciuta, dopo il sessantacinquesimo anno di età, invalida civile al 100% e di possedere un reddito compatibile con quello differenziato determinabile dal giudice in applicazione della sentenza n. 88/1992 della Corte costituzionale.

L'Inps rifiuta la prestazione sostanzialmente negando rilevanza alle indicazioni della citata pronuncia della Corte costituzionale.

La questione trae fondamento della Corte costituzionale n. 88/1992 secondo cui è illegittimo l'art. 26 della legge n. 153/1969 nella parte in cui «non prevede, a favore degli anziani divenuti invalidi dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età ed aspiranti alla pensione sociale, un meccanismo differenziato di determinazione del limite di reddito cumulato con quello del coniuge».

Tale principio di diritto è del tutto mutuabile nelle ipotesi in cui l'aspirante al trattamento sociale sia soggetto monoreddito, perché identica è la *ratio* che presiede alle distinte fattispecie di soggetto anziano invalido coniugato o singolo.

La Corte costituzionale, poi, nella pronuncia *de qua* ha ritenuto che tale limite di reddito differenziato dovesse essere individuato dal legislatore o, in mancanza, dal giudice di merito secondo i criteri indicati dalla Corte costituzionale n. 295/1991.

Mancando ogni intervento del legislatore, nella vigenza dell'art. 26, legge n. 153/1969 cit., la giurisprudenza, nel confermare il principio (Cass. n. 5046/1994) ha individuato il tetto reddituale differenziato e questo giudice lo ha fatto raddoppiando il tetto del monoreddito ed aumentando di un terzo quello dell'aspirante coniugato, con un criterio tale da mantenere una congrua differenziazione fra soggetti che invalidi siano diventati dopo il sessantacinquesimo anno e soggetti che lo siano diventati prima e quindi rispettando il principio della riferibilità della pensione di invalidità civile alle ipotesi nelle quali sia necessario reintegrare la capacità lavorativa.

Con l'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 il legislatore ha riformato strutturalmente il sistema di intervento in favore degli anziani indigenti, sostituendo alla pensione sociale il c.d. assegno sociale.

Nel far ciò, verosimilmente al fine di limitare l'accesso alla prestazione e contenere la spesa pubblica, ha omesso ogni indicazione sul diritto dei soggetti anziani ed anche invalidi a fruire dell'assegno sociale sulla base di limiti di reddito differenziati rispetto ai nuovi previsti per i soggetti solo indigenti, così ignorando le indicazioni della Corte costituzionale (n. 88/1992).

Né, a parere di questo giudice, con riferimento al nuovo istituto, è più possibile ricorrere alla determinazione giudiziale del limite di reddito in favore degli ultrasessantacinquenni anche invalidi, poiché, come si è detto, l'istituto è mutato nella sua struttura e poiché è ipotizzabile che l'intenzione del legislatore sia stata proprio quella di

escludere dal beneficio gli anziani invalidi aventi un reddito superiore rispetto a quello *ex novo* previsto dall'art. 3, comma 6, cit.; qui, dunque, non trattandosi di omissione del legislatore della riforma ma di vera e propria diversa determinazione.

Ma se la riforma del 1995 ha inteso escludere dalla tutela i cittadini anziani e divenuti invalidi dopo il sessantacinquesimo anno di età, si ripropongono *de plano* e con le medesime motivazioni le questioni di legittimità costituzionale già prospettate al giudice delle leggi e valutate nella sentenza n. 88 del 1992 e qui in concreto quella dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in riferimento all'art. 38 della Costituzione.

Quanto alla rilevanza, la ricorrente ha dichiarato (senza che la circostanza venisse contestata dall'Inps) di possedere un reddito per il 1996 pari a L. 8.567.000 e quindi compatibile, secondo le indicazioni di Corte costituzionale n. 88/1992 cit., con la prestazione reclamata.

P. Q. M

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in riferimento all'art. 38 della Costituzione;

Ordina la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale;

Dispone per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere;

Sospende il presente giudizio.

Pisa, addì 15 novembre 1997

Il pretore: NISTICÒ

98C0030

N. 912

*Ordinanza emessa l'8 ottobre 1997 dal pretore di Roma sezione distaccata di Tivoli
nel procedimento penale a carico di Mancinelli Massimiliano*

Paesaggio (Tutela del) - Realizzazione di opere in zone assoggettate a vincolo paesaggistico senza autorizzazione - Lamentata individuazione delle aree protette in via legislativa e per categorie anziché con provvedimenti amministrativi e nelle forme del «giusto procedimento» - Asserita indeterminazione della condotta vietata nonché della sanzione da applicare - Lesione del principio di legalità - Incidenza sul diritto di proprietà.

[Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies* (*recte*: d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-*sexies*, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431)].

(Cost., artt. 9, 25, secondo comma, 27 e 42).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza, visti gli atti del procedimento penale contro Mancinelli Massimiliano imputato dei reati di cui: *A)* art. 20, lett. *c)*, legge n. 47/1985; *B)* art. 1-*sexies* legge 8 agosto 1985 n. 431.

Il giudice remittente è chiamato ad applicare, tra l'altro l'art. 1-*sexies* legge n. 431/1985 in merito al quale si sospetta l'incostituzionalità come da motivazione che di seguito si esprime. Tanto premesso in punto di rilevanza sulla non manifesta infondatezza, si osserva:

La norma incriminatrice di cui all'art. 1-*sexies* legge n. 431/1985 richiamato rimanda ad aree considerate protette, desumibili dalla espressa elencazione normativa di cui all'art. 1.

L'individuazione dei beni oggetto di tutela per categorie — quale presupposto normativo, che attraverso il meccanismo della incorporazione concorre ad identificare la fattispecie incriminatrice — confligge, già di per sé, con i parametri costituzionali contenuti negli artt. 42 e 97 della Costituzione. In effetti la proclamazione di principio secondo cui la proprietà è inviolabile — salvo le limitazioni nei modi e forme previsti dalla legge — postula che, se è vero che esistono beni con naturale attitudine al vincolo, con conseguenti limitazioni al diritto di disposizione e godimento, ciò non di meno la loro individuazione deve avvenire attraverso le forme del giusto procedimento, la cui rilevanza e necessarietà si desume dal generale canone del buon andamento amministrativo codificato all'art. 97 della Cost. Ciò al duplice fine di rendere conoscibile, attraverso procedure di esternazioni ad evidenza pubblica, le ragioni che connotano il particolare pregio di un determinato bene e di consentire parallelamente ai privati di poter introdurre nel procedimento medesimo le loro osservazioni e istanze. Ciò è evidentemente precluso qualora il vincolo risulti introdotto per via legislativa anziché provvedimento.

Ulteriore negativo riflesso di tale situazione è la sostanziale perdita di concretezza della stessa *ratio* punitiva sottesa alle speciali norme incriminatrici introdotte proprio per assicurare protezione accentuata a beni e valori di particolare considerazione. Conseguentemente le stesse norme incriminatrici solo apparentemente risultano rispettose del principio di tipicità inteso nella sua stretta correlazione con l'interesse o bene da salvaguardare che, in tali eventualità, giova ribadirlo, solo in termini assiomatici e senza alcun riscontro di concretezza, se non in via di vera e propria astrazione, risulta sussistente.

In questa ottica, in cui la tutela del valore ambientale è affidata piuttosto a illusioni repressive che non a concreti atti della pubblica autorità di individuazione del bene da tutelare, viene ad essere inciso lo stesso principio di ragionevolezza, atteso che si introduce un regime particolarmente afflittivo senza alcuna certezza che lo stesso sia in rapporto di sintonia con interessi effettivamente sussistenti. Di tale disarmonia del sistema è espressione la norma richiamata nella rubrica del presente processo, come può evincersi dalla irragionevole e non giustificabile maggiore afflittività della predetta norma incriminatrice, che presenta un carattere prevalentemente formale, quale risposta punitiva per la mancata acquisizione del titolo autorizzatorio da parte degli enti preposti alla tutela del vincolo, rispetto alla previsione di cui all'art. 734 c.p., che considera la deturpazione di fatto ed in concreto del bene ambientale, con evidente maggior spregio del valore paesaggistico ed ambientale.

Né può pretermettersi la sospetta incostituzionalità dell'art. 1-*sexies* legge n. 431/1985, in sé considerato, in raffronto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione per violazione del principio di legalità essendo indeterminata la pena da applicare. Al riguardo non appaiono persuasive le precisazioni giurisprudenziali che individuano in quella riportata dall'art. 20 lett. c) legge n. 47/1985, fondando sull'argomento che soltanto l'art. 20 lett. c) richiamato si riferisce a zone vincolate.

Tale argomentazione non incide affatto sulla problematica di fondo concernente la mancanza, nel testo della norma incriminatrice, di una specifica sanzione tra quelle gradatamente riportate nell'art. 20 richiamato e, da qui, la palese inderterminatezza della previsione sanzionatoria. A tacere del rinvio, qualora volesse condividersi la richiamata impostazione giurisprudenziale, alla già cennata problematica insistente sulla irragionevole concentrazione di previsioni sanzionatorie distinte per un medesimo fatto e a salvaguardia dello stesso interesse.

Neppure può dirsi rispettato, sempre nel caso dell'art. 1-*sexies*, l'obbligo di specificazione della condotta incriminata, che, nel testo della norma in discorso, viene individuata con generico riferimento alla violazione delle disposizioni della stessa legge n. 431/1985. Come autorevolmente osservato in dottrina, infatti non è sempre chiara l'individuazione della condotta vietata, in quanto, esaminando le disposizioni degli artt. 1/1-*quinquies*, solo in alcuni casi si possono identificare norme a contenuto precettivo. Come si può notare, infatti, nella legge n. 431/1985 non è compresa una specifica disposizione che pone l'obbligo della autorizzazione per ogni opera realizzata in zona vincolata in base alla stessa legge o, comunque, soggetta a vincolo paesaggistico, e non sembra che una soluzione interpretativa assai disinvolta, che si fondi sul richiamo ad un presupposto logico della disciplina in questione, vale a dire l'obbligo della autorizzazione di cui alla legge n. 1497/1939, sarebbe del tutto corretta dal punto di vista del già citato principio di legalità di rango costituzionale.

In altre parole, se si interpretasse rigorosamente la disposizione in parola, l'art. 1-*sexies* non sarebbe applicabile in caso di realizzazione di opere in zone vincolate senza autorizzazione per mancanza dell'estremo delle condotte vietate, stante la già ricordata carenza di norme, nel corpo della legge medesima, a contenuto precettivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 1-sexies legge n. 431/1985 con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 9, 25, secondo comma, 27, 42, della Costituzione;

Sospende il processo in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

In Tivoli, addì 8 ottobre 1997.

Il pretore: CROCE

98C0031

N. 913

*Ordinanza emessa il 16 ottobre 1997 dal tribunale di Trani
nel procedimento penale a carico di Barile Giuseppe ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza, posta la sottrazione al processo di materiale probatorio ritualmente assunto - Disparità di trattamento rispetto al regime delle dichiarazioni testimoniali - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Modifiche normative - Lamentata immediata applicabilità ai procedimenti di primo grado in corso - Irragionevole disparità di trattamento tra analoghe situazioni processuali.

(C.P.P. 1988, artt. 210 e 513, comma 2; legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).

(Cost., artt. 3, 97 e 112).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio penale n. 268/1995 r.g.t. a carico di Barile Giuseppe + 4, imputati dei reati di falsità ideologica ed abuso di ufficio (artt. 110, 476, 323, comma 2, c.p.) commessi in Terlizzi il 4 dicembre 1992, veniva citato a comparire all'udienza per rendere l'esame il sig. De Sario Angelo, nella sua qualità di indagato per i medesimi fatti nei cui confronti era stato richiesto all'esito delle indagini preliminari e disposto dal g.i.p. il provvedimento di archiviazione ex art. 408 c.p.p.

In sede dibattimentale il De Sario si avvaleva dalla facoltà di non rispondere, riconosciutagli dall'art. 210, comma 4, c.p.p., ed il p.m. chiedeva che fossero acquisite le dichiarazioni dallo stesso rese in sede di interrogatorio e contenute nel verbale redatto davanti al p.m. in data 27 gennaio 1993, con l'assistenza del difensore dell'indagato.

I difensori degli odierni imputati non consentivano all'acquisizione ed alla lettura del suddetto atto, a mente del disposto dell'art. 513, comma 2, c.p.p. come sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 267, di immediata applicabilità al processo in corso.

Di conseguenza il p.m. ha sollevato questione di illegittimità costituzionale della suddetta norma per contrasto con i principi ricavabili dagli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione.

Argomenta l'organo dell'accusa che è manifestamente irragionevole e fonte di disparità di trattamento tra le parti in un processo penale costringere il magistrato inquirente ad assumere, in forme di legge vincolate e garantite, atti di indagine preliminare e successivamente rimettere alla mera volontà del soggetto fonte di prova e/o

dello stesso imputato la possibilità di utilizzare il materiale conoscitivo raccolto ovvero renderlo totalmente irrilevante ai fini dell'accertamento della verità processuale, con la conseguente possibile svalutazione di elementi probatori che, nel frattempo, hanno imposto al p.m. di esercitare l'azione penale ed al g.u.p. di introdurre la fase dibattimentale, senza parlare dei casi in cui si siano adottate misure cautelari a carico degli imputati.

Osserva il p.m. che siffatta situazione incide pesantemente sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia, nel momento in cui si permette di vanificare i risultati di un'indagine, che può essere stata anche complessa e dispendiosa, senza consentire di sottoporre alla valutazione dell'organo decidente il materiale probatorio raccolto, con evidente spreco di attività giudiziaria.

Ciò, oltretutto, influisce in maniera decisiva sull'esercizio obbligatorio dell'azione penale, nel momento in cui vi è la possibilità che muti, in maniera non prevedibile, il quadro processuale di riferimento.

Nel caso di specie, inoltre, il p.m. rileva che, essendo stato il dibattimento già aperto nella prima udienza del giorno 15 febbraio 1996, ma non essendo stato ancora chiamato il De Sario a deporre (cosa che è avvenuta, si ripete, per la prima volta nell'odierna udienza), non sarebbe applicabile né la norma transitoria di cui all'art. 6, commi 2 e 5, legge n. 267/1997 (che consente di recuperare a certe condizioni il materiale probatorio di cui si sia in precedenza già data lettura in dibattimento), né il meccanismo previsto dal primo comma del citato art. 6, posto che al momento dell'entrata in vigore della legge novellatrice la fase delle indagini preliminari e la stessa fase degli atti preliminari al dibattimento erano già esaurite con la conseguente impossibilità di recuperare la prova con il ricorso all'incidente probatorio.

Ha segnalato ancora il p.m. come in riferimento al disposto dell'art. 513 c.p.p. nella formulazione antecedente alla novella, fossero intervenute le sentenze della Corte costituzionale n. 254 del 3 giugno 1992 e n. 60 del 24 febbraio 1995 che affermano principi di cui il legislatore del 1997 non pare abbia tenuto debito conto.

Alle prospettazioni del p.m. si sono opposti i difensori degli imputati, chiedendo che questo tribunale dichiari manifestamente infondata la questione incidentale di costituzionalità sollevata.

Osserva il collegio che la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal p.m. è rilevante e non manifestamente infondata.

Sotto il primo aspetto si rileva che il diritto al silenzio esercitato dal De Sario Angelo e la conseguente impossibilità, in assenza dell'accordo delle parti, di utilizzare le sue dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari impediscono di acquisire al processo una fonte di prova, emersa in modo rituale nel corso delle indagini e sottoposta al vaglio del g.u.p. ai fini della decisione in ordine al rinvio a giudizio, e pertanto incidono sulla completezza dell'accertamento dei fatti oggetto delle contestazioni.

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza si rileva quanto segue.

Appare ravvisabile la violazione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione con riferimento alla irragionevolezza della disparità di trattamento fra situazioni processuali equivalenti giacché, mentre nel caso in cui il testimone si rifiuti di rispondere possono, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 500 c.p.p., recuperarsi le sue dichiarazioni, viceversa nel caso in cui il dichiarante *ex art. 210 c.p.p.* (che sostanzialmente altri non è che un testimone seppur fornito di particolari garanzie) si rifiuta di rispondere, il recupero delle sue dichiarazioni non può avvenire che con l'accordo delle parti.

Né a superare la perplessità di cui sopra può valere la considerazione che il dichiarante *ex art. 210 c.p.p.*, in quanto indagato e/o imputato dello stesso reato o di un reato connesso, non può essere obbligato a rendere dichiarazioni a sé pregiudizievoli, in quanto il principio per il quale nessuno può essere costretto a rendere dichiarazioni integranti una sua responsabilità è di carattere generale ed è espressamente previsto per il testimone del comma secondo dell'art. 198 c.p.p.

In altri termini, il dichiarante *ex art. 210 c.p.p.*, allorché riferisce di fatti riguardanti la responsabilità di terzi, trovasi in una situazione perfettamente equiparabile a quella del testimone ed, alla luce di tanto, la diversità di disciplina in ordine al recupero delle sue dichiarazioni desta perplessità.

In verità, come è agevole comprendere, ciò che viene in discussione è proprio «la facoltà di non rispondere» riconosciuta al dichiarante *ex art. 210 c.p.p.* con riferimento a fatti attinenti la responsabilità di terzi ed, apparendo tale facoltà fonte di disparità di trattamento con riguardo all'omologa situazione del testimone, il collegio ritiene di dovere d'ufficio sollevare la questione di illegittimità costituzionale anche dell'art. 210 c.p.p. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nei riflessi che lo stesso provoca sull'attuale disciplina dell'art. 513 c.p.p. come novellato.

Altra ipotesi di violazione dell'art. 3 della Costituzione, sempre sotto il profilo di una irragionevole disparità di trattamento fra situazioni processuali equipollenti, si ravvisa con specifico riferimento alla disciplina transitoria prevista dall'art. 6 legge n. 267/1997 che comporta l'immediata applicazione del testo novellato dell'art. 513

c.p.p. ai giudizi di primo grado in corso nei quali il dichiarante venga esaminato dopo l'entrata in vigore della novella (come nel caso di specie) e si avvalga della facoltà di non rispondere, senza prevedere alcuna normativa di salvaguardia come quella dettata dai commi 2 e 5 dell'art. 6 citato per il caso del dichiarante già esaminato in dibattimento prima dell'entrata in vigore della legge, e ciò nonostante che il p.m. non abbia avuto alcuna concreta possibilità di assicurare il mezzo di prova con il ricorso all'incidente probatorio, essendo già esaurite le fasi in cui tale mezzo è consentito.

Parimenti violati, a parere di questo collegio, sono i principi sanciti dagli artt. 97 e 112 della Costituzione, di buon andamento dell'amministrazione e dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale.

È evidente l'incongruenza della situazione che si viene a determinare in ordine all'esercizio dell'azione penale previsto obbligatoriamente dall'art. 112 della Costituzione: detta norma viene tradotta in pratica dal combinato disposto degli artt. 408 c.p.p. e 125 disp. di att. al c.p.p. che, nel prevedere che il p.m. chieda l'archiviazione tutte le volte che ritenga di non avere materiale probatorio sufficiente per sostenere l'accusa in dibattimento, dimostra, per contrario, come detto organo sia obbligato a promuovere l'azione penale tutte le volte in cui disponga di tale materiale.

Sicché la sottrazione anche di parte di detto materiale probatorio, rimessa alla semplice volontà della controparte processuale ovvero alla facoltà di non rispondere di un soggetto, che potrebbe anche essere stato esposto a minacce o altri mezzi di inquinamento della prova, produce l'effetto di paralizzare *ex post* una iniziativa penale che per il p.m. aveva costituito un atto doveroso, così di fatto ponendosi in contrasto con il principio costituzionale che logicamente comporta, come suo corollario, che l'organo dell'accusa sia messo nelle condizioni processuali di validamente esercitare l'azione promossa.

Tale irragionevole situazione viola anche in maniera evidente il principio sancito dall'art. 97 della Costituzione in quanto determina un rilevante spreco di attività amministrativa, finalizzata all'espletamento delle indagini e all'introduzione del giudizio dibattimentale, allorché tale attività venga vanificata in conseguenza della impossibilità non prevedibile di poter utilizzare una fonte di prova che può aver costituito il fondamento della stessa attività processuale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, 513, comma secondo, c.p.p. e art. 6 legge 7 agosto 1997, n. 267 nelle parti e per i profili di cui in motivazione;

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale.

Trani, addì 16 ottobre 1997

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 914

*Ordinanza emessa il 13 maggio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 dicembre 1997)
dal pretore di Catania nel procedimento civile vertente tra Bongiovanni Giuseppina e Ministero del lavoro ed altri*

Lavoro (Tutela del) - Regione Sicilia - Lavoratrici madri impiegate in progetti di utilità collettiva - Esclusione dall'indennità di maternità (sul presupposto della non configurabilità del rapporto di lavoro subordinato affermata dalla legge) - Deteriore trattamento delle lavoratrici madri in questione rispetto a quelle in rapporto di lavoro subordinato impiegate in lavori socialmente utili limitatamente ai rapporti instaurati ai sensi dei decreti-legge nn. 81, 105, 232, 326, 416, 515 del 1995 e 39/1996 (art. 1, decreto-legge n. 180/1996) - Incidenza sul principio della tutela delle lavoratrici madri - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 43/1996 (inammissibilità per difetto di rilevanza) di analoga questione ritenuta dal giudice rimettente non estensibile al presente giudizio.

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 23, comma 7; legge regione Sicilia, 1° settembre 1993, n. 25, art. 18).

(Cost., artt. 3 e 37).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Premesso:

che con ricorso depositato il 2 agosto 1996 Giuseppina Bongiovanni - utilizzata in qualità di ragioniera nel progetto n. 0715/89 della Cooperativa Europa 2000, progetto finanziato dalla regione Sicilia ai sensi dell'art. 23, legge n. 67/88 e successive proroghe - conveniva in giudizio il Ministero del lavoro, l'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale regionale Sicilia, l'Ufficio provinciale del lavoro di Catania. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, la cooperativa Europea 2000 a r.l. al fine del riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di maternità a suo dire spettante ai sensi della legge n. 1204/71 per essere stata in astensione obbligatoria dal 29 agosto 1995 al 30 dicembre 1995;

che in via amministrativa, era stato negato il rivendicato diritto atteso che nella specie, pur avendo la Bongiovanni diritto ad astenersi dall'attività progettuale, non poteva esserle riconosciuta l'indennità richiesta, non sussistendo alcun rapporto di lavoro subordinato (in tal senso la nota dell'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale dell'11 ottobre 1995, in atti, n. prot. 5757);

che, la materia oggetto del contendere risulta disciplinata dal combinato disposto degli artt. 15 legge n. 1204/71, 23 legge n. 67/88, 18 legge regione siciliana n. 25/93;

che con ordinanza del pretore di Catania, sezione distaccata di Giarre, del 3 maggio 1995 era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 7, legge n. 67/88 in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio *a quo* dalla Corte costituzionale con ordinanza del 12 gennaio 1996, n. 6;

che nel giudizio in esame è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 comma 7 legge n. 67 dell'11 marzo 1988 e dell'art. 18, legge regionale siciliana n. 25 del 1° settembre 1993 che ha prorogato la durata massima dei progetti di utilità collettiva di cui al citato art. 23 fino al gennaio 1996 — nulla esprimendo in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto, già contenuta invece nel citato comma 7 — nella parte in cui esclusa la sussistenza della subordinazione del rapporto di lavoro dei giovani impiegati in attività di utilità collettiva, non consente di addivenire all'applicazione dell'art. 15 della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971, in contrasto con le norme di cui agli artt. 3 e 37 della costituzione;

che appare, pertanto, palesemente ed ingiustificatamente disparitario il trattamento riservato alle lavoratrici madri, impiegate nei progetti di utilità collettiva, trattamento che finisce per non consentire l'adempimento delle essenziali funzioni familiari, alla luce, peraltro, della normativa in vigore che, nel tempo, ha sistematicamente ampliato la tutela delle lavoratrici madri, anche al di fuori dello schema tipologico del rapporto di lavoro subordinato (legge n. 546/87, legge n. 379/90, legge n. 166/91), innovando, appunto, in ultimo anche la disciplina dei sussidi per i lavoratori socialmente utili, limitatamente tuttavia ai rapporti instaurati ai sensi dei decreti legge n. 31/95, 105/95, 232/95, 326/95, 416/95, 515/95 e 39/96, (art. 1 del decreto-legge n. 180 del 2 aprile 1996), con la previsione dell'applicazione delle disposizioni in materia di indennità di mobilità e conseguentemente, l'erogazione dell'indennità di maternità, ma solo con riferimento ai progetti approvati dal 1° gennaio 1996, cui non è riconducibile la fattispecie in esame.

che si ritiene, peraltro, proprio alla stregua degli interventi normativi in materia, che non sia consentita un'interpretazione analogica o estensiva delle disposizioni richiamate, stante l'espressa volontà del legislatore di ridurne, seppure irrazionalmente, l'ambito di applicazione, da un canto sotto il profilo delle categorie protette, dall'altro sotto il profilo dell'efficacia temporale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 ed all'art. 37 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché dell'art. 18 della legge regionale siciliana 1° settembre 1993, nella parte in cui non prevedono l'applicabilità alle lavoratrici madri impiegate in progetti di utilità collettiva, dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

Sospende il procedimento e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Si comunichi alle parti;

Si notifichi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Si comunichi al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Catania addì 13 maggio 1997

Il pretore: (firma illeggibile)

98C0033

N. 915

*Ordinanza emessa il 12 novembre 1997 dal tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Bertino Flavio ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Nuova normativa - Disciplina transitoria - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da coimputato nello stesso procedimento e da coimputato in procedimento connesso - Irragionevole diversità di regime a seconda dello stato del procedimento pur essendo stati comunque i reati commessi tutti anteriormente all'entrata in vigore della novella - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e di indipendenza del giudice.

(Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, comma 5).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 101, secondo comma, e 112).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Bertino Flavio + altri (imputati dei reati di cui agli artt. 323, 426 c.p.) il p.m. ha chiesto ritualmente l'audizione di Massera Giambattista quale coimputato in procedimento connesso.

Nel corso del medesimo procedimento ha sollecitato il tribunale a disporre ex art. 507 c.p.p. l'esame del coimputato Pelassa Carlo, non precedentemente richiesto. Il tribunale ne ha disposto l'esame.

Sia il Massera che il Pelassa, comparsi, dichiaravano di avvalersi della facoltà di non rispondere onde venivano acquisiti, al fine della lettura in sede dibattimentale, i verbali delle rispettive dichiarazioni rese al g.i.p. e al p.m.

Al termine dell'assunzione delle prove istruttoria dibattimentale veniva dichiarata chiusa, ma, prima della discussione finale, interveniva la modifica legislativa dell'art. 513 c.p.p. con la relativa norma transitoria per i procedimenti in corso, di cui all'art. 6, legge 7 agosto 1997, n. 267.

Il tribunale disponeva la riapertura dell'istruttoria dibattimentale e, su istanza del p.m. citava i predetti Massera e Pelassa. Entrambi comparivano e ribadivano di avvalersi della facoltà di non rispondere. A seguito dell'opposizione delle difese alla acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali dei predetti Massera e Pelassa, il tribunale espungeva dal fascicolo processuale i verbali di esame e di interrogatorio dei predetti Massera e Pelassa.

A questo punto il p.m. proponeva questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p., come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 e dell'art. 6 della stessa legge n. 267/1997, per violazione degli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione.

La difesa di una parte degli imputati (l'altra parte dei difensori si è rimessa al giudizio del tribunale) eccepiva non rilevanza della questione prospettata dal p.m. e ne contestava la fondatezza.

Il tribunale, con ordinanza in data odierna, revocava l'ordinanza dibattimentale 22 settembre 1997, con la quale aveva espunto i verbali delle dichiarazioni rese dal Massera e dal Pelassa.

RILEVANZA DELLA QUESTIONE

A seguito della odierna ordinanza dibattimentale di revoca della precedente — con cui erano stati espunti dagli atti i verbali delle dichiarazioni rese dal coimputato in procedimento connesso Massera e dal coimputato Pelassa — il tribunale deve verificare se, una volta acquisiti ai fini della loro lettura i verbali delle dichiarazioni dell'imputato e del coimputato in procedimento connesso che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, la limitazione posta dal comma 5 dell'art. 6, legge n. 267/1997 alla valutazione delle loro dichiarazioni rese in precedenza sia conforme alle norme della Costituzione.

NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE

1. — La questione appare fondata a fronte della intervenuta modifica della norma processuale dell'art. 513 c.p.p. La disposizione transitoria (art. 6, c. 5, legge n. 267/1997) non si limita a stabilire tempi e modi per rendere immediatamente applicabile il nuovo principio secondo cui i verbali delle dichiarazioni rese al p.m., alla polizia giudiziaria delegata o al g.i.p. dall'imputato nello stesso procedimento sono inutilizzabili nei confronti di altri senza il loro consenso, e quelli delle dichiarazioni rese dal coimputato in procedimento connesso sono inutilizzabili senza l'accordo delle parti. Questa disposizione, contraddicendo il principio *tempus regit actum* che caratterizza il processo penale, attribuisce alle dichiarazioni di cui si è detto una valenza probatoria di segno intermedio per i processi in corso, ossia attenuata rispetto al vecchio testo dell'art. 513 c.p.p., preclusa invece dal nuovo testo.

La norma, in tal modo, determina una disparità di trattamento processuale per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge, a seconda dello stato del procedimento stesso, nel senso che in quelli in corso viene applicata la norma transitoria, in quelli non ancora in corso la nuova norma di cui all'art. 513 c.p.p.: norme che obiettivamente dettano discipline diverse.

Ne discende la violazione dell'art. 3 della Costituzione, quanto meno sotto il profilo della razionalità.

2. — Altrettanto palese è la violazione del diritto alla difesa (art. 24, comma 2), che viene diversamente tutelato in punto utilizzo dello stesso tipo di prova. Infatti vigono regole diverse circa il valore probatorio da attribuire a determinati atti (le dichiarazioni predibattimentali rese dal coimputato nello stesso procedimento e dal coimputato in procedimento connesso) nell'ambito di procedimenti che, per circostanze del tutto casuali, siano già iniziati o non siano ancora iniziati, al momento della entrata in vigore della legge, pur essendo i reati nell'un caso come nell'altro comunque commessi anteriormente all'entrata in vigore della stessa.

3. — La norma transitoria di cui si discute, così come il nuovo testo dell'art. 513 c.p.p., consente la lettura delle dichiarazioni pregresse del coimputato in procedimento connesso, quindi la loro utilizzabilità come prova, quando sia stato espresso il consenso delle parti. Emerge con chiarezza da ciò che l'acquisizione, come prova a tutti gli effetti delle dichiarazioni del coimputato in procedimento connesso, può essere paralizzata per il solo

fatto che vi sia l'opposizione di una delle parti, anche quando l'opposizione non sia in alcun modo motivata. Alle parti è, in sostanza, attribuito un diritto di «veto» aprioristico all'acquisizione come prova di un atto che, senza tale opposizione, avrebbe pieno ingresso nel processo.

Il che viola indubitabilmente il principio costituzionale di cui all'art. 101, comma 2, della Costituzione, secondo cui il giudice è soggetto soltanto alla legge e non può di conseguenza essere condizionato dalla volontà di una delle parti del processo, a seconda che si opponga o meno, senza alcuna motivata ragione, all'acquisizione di uno stesso atto.

Questa considerazione viene a spostare necessariamente l'attenzione dalla norma transitoria alla norma dell'art. 513 c.p.p. nella attuale versione, in quanto ne costituisce la necessaria conseguenza e la riproduce quasi testualmente sotto il profilo del diritto di «veto» attribuito alle parti in ordine all'acquisizione di una prova.

Le conseguenze sono a prima vista aberranti. Si potrà assistere al caso in cui le parti consentano la lettura di determinati verbali relativamente ad uno o a più coimputati, mentre il p.m. o la difesa non consentano la lettura dello stesso atto relativamente alla posizione di altro coimputato nello stesso procedimento.

4. — L'utilizzo variabile della stessa prova, confligge inoltre con il principio, più volte riconosciuto dalla Corte costituzionale, della necessità di non dispersione della prova. Tale dispersione viene, invece, privilegiata *ex lege* nel momento in cui si rimette alla volontà di una sola delle parti, senza possibilità di controllo da parte del giudice, il potere di impedire l'ingresso nel procedimento di una prova altrimenti dotata di piena legittimazione (salvo sempre il controllo del giudice circa il suo valore ai fini dell'accertamento della responsabilità).

Il che contrasta con l'art. 112 della Costituzione che attribuisce al p.m. il dovere di esercitare l'azione penale. Ove questo esercizio venga incrinato sulla base di una mera facoltà attribuita alle altre parti, le quali si oppongono alla acquisizione di un elemento probatorio che — senza il loro dissenso — avrebbe la massima utilizzabilità, non si può negare che il processo penale subisca un completo stravolgimento.

D'altra parte non si può negare che il rifiuto del coimputato nello stesso procedimento o del coimputato in procedimento connesso a sottoporsi all'esame in sede dibattimentale, rende le precedenti dichiarazioni rese da costoro «irripetibili» al pari delle altre situazioni «imprevedibili» di cui all'art. 512 c.p.p. Non si comprende quale diversità possa sussistere fra il caso in cui volontariamente il coimputato in procedimento connesso diventi irripetibile per non rendere la dichiarazione nel procedimento, e quella in cui lo stesso coimputato a viso aperto dichiara di non voler rendere la dichiarazione. In entrambi i casi vi è la volontà di non rispondere, ma il trattamento processuale è completamente diverso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267, per violazione degli artt. 3, 24 comma 2, e 112 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Torino, addì 12 novembre 1997

Il presidente estensore: AMBROSINI

N. 916

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 dicembre 1997)
dal tribunale per i minorenni di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di C.A.*

Pena - Sospensione condizionale della pena - Revoca per il passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna entro il termine di cinque anni decorrente dalla data del passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio - Disparità di trattamento tra condannati a seconda della celerità con cui vengono celebrati i giudizi.

(C.P., art. 168, commi 1 e 2).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha emesso la seguente ordinanza.

Premesso:

che il p.m., in sede, presentava richiesta di applicazione di condono a favore di C. A., nato il 15 dicembre 1967, sulla residua pena ottenuta a seguito di provvedimento di cumulo;

che il C. ha subito due condanne, una emessa dalla sezione per i minorenni della Corte di appello di Catanzaro il 20 giugno 1986, divenuta esecutiva il 5 luglio 1986 e relativa a reati commessi il 25 novembre 1983, e l'altra emessa dalla Corte d'appello, sezione Minori, di Reggio Calabria il 20 aprile 1990, divenuta esecutiva il 4 ottobre 1991 e relativa a reati commessi il 21 aprile 1985;

che la prima condanna è stata sottoposta alla sospensione;

che il p.m., nel provvedimento di cumulo, asseriva la non revocabilità del beneficio della sospensione concessa, in quanto «... per ciò che concerne l'ipotesi di cui all'art. 168 n. 1 c.p., il secondo reato (*recte*: il secondo gruppo di reati) è stato commesso dal condannato prima del passaggio in giudicato della sentenza che concedeva il beneficio (sentenza irrevocabile il 5 luglio 1986, data del reato ulteriore il 21 aprile 1985)», mentre «... per ciò che concerne l'ipotesi di cui all'art. 168 n. 2 c.p., la condanna riportata da ultimo dal C., sia pure per un delitto anteriore all'esecutività della sentenza concessiva del beneficio, è divenuta irrevocabile (4 ottobre 1991) dopo la scadenza del termine del periodo di esperimento (cinque anni) decorrente dalla data del passaggio in giudicato della prima sentenza di condanna»;

tutto ciò premesso, si osserva quanto segue:

Invero, pur se il ragionamento del p.m. è sostenuto da numerose sentenze della suprema Corte di cassazione secondo le quali i cinque anni fissati quale periodo di esperimento per l'eventuale revoca della sospensione condizionale della pena decorrono dalla data del passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio e secondo cui la scadenza del termine interviene indipendentemente dalla data di commissione di altri reati successivi, purché entro i cinque anni non sia passata in giudicato altra sentenza, ritiene, tuttavia, questo collegio che tale interpretazione dell'art. 168 n. 1 e n. 2 c.p. appare in contrasto con gli articoli della Costituzione, perché prevede soluzioni diverse per casi analoghi.

Nella fattispecie concreta, infatti, si registra la seguente situazione: il C. commette un primo gruppo di reati il 25 novembre 1983, per i quali viene condannato con sentenza del 20 giugno 1986 divenuta esecutiva il 5 luglio 1986, concessiva della sospensione condizionale; commette altro gruppo di reati il 21 aprile 1985 quindi prima del passaggio in giudicato della prima pronuncia — per i quali viene condannato con sentenza del 20 aprile 1990, divenuta esecutiva il 4 ottobre 1991, cioè dopo la scadenza del termine quinquennale previsto dall'art. 168 n. 2 c.p.

Alla luce di tale ricostruzione della vicenda giudiziaria, appare evidente che la revoca o meno del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa in precedenza dipende, in caso di ulteriori reati commessi dallo stesso prevenuto, nell'ipotesi di cui al 1° comma dell'art. 168 c.p., del fatto che la pronuncia concessiva della sospensione non sia divenuta ancora *res iudicata*, e, nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo già citato,

dal fatto che la seconda sentenza diventi esecutiva dopo che siano trascorsi 5 anni dal passaggio in giudicato della precedente pronuncia, cioè, in entrambe le fattispecie giuridiche, dalla celerità con la quale vengono celebrati i giudizi, condizione che certamente non rappresenta i requisiti dell'oggettività e della certezza:

Ne consegue, infatti, che il prevenuto subirà o meno la revoca della già concessa sospensione a seconda della tempestività o meno con la quale venga perseguito e condannato: la lentezza della giustizia si risolverebbe, come nella fattispecie concreta, in un «premio» per colui che delinque ripetutamente con evidente disparità di trattamento rispetto a colui che, pur delinquendo con la stessa cadenza temporale, venga giudicato da tribunale «più solerte».

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, ritiene questo collegio che non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo e secondo comma, c.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Sospende il procedimento, manda alla cancelleria di trasmettere immediatamente gli atti alla Corte costituzionale, di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al P.M.M., in sede, al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Reggio Calabria, addì 26 gennaio 1993

Il presidente: PACHÌ

98C0035

N. 917

Ordinanza emessa il 5 novembre 1997 della pretura di Roma sezione distaccata di Tivoli nel procedimento penale a carico di Morresi M. Grazia ed altri

Paesaggio (Tutela del) - Realizzazione di opere in zone assoggettate a vincolo paesaggistico senza autorizzazione - Lamentata individuazione delle aree protette in via legislativa e per categorie anziché con provvedimenti amministrativi e nelle forme del «giusto procedimento» - Asserita indeterminatezza della condotta vietata nonché della sanzione da applicare - Lesione del principio di legalità - Incidenza sul diritto di proprietà.

[Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies* (*recte*: d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-*sexies*, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 341)].

(Cost., artt. 9, 25, secondo comma, 27 e 42).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza, visti gli atti del procedimento penale contro Morresi Maria Grazia, Simoncelli Massimo e Simoncelli Stefano imputati per i reati di cui:

- A) art. 20 lett. c) legge 47/1985 e 110 codice penale;
- B) artt. 1, 2, 13, legge 1086/1971 e 110 codice penale;
- C) artt. 1, 4, 14, legge 1086/1971 e 110 codice penale;
- D) art. 1-*sexies*, legge 8 agosto 1985 n. 431 e art. 110 codice penale;
- E) artt. 734 e 110 codice penale;
- F) artt. 1, 3, 17, 18 e 20, legge 64/1974, 81 e 110 codice penale.

Il giudice remittente è chiamato ad applicare, tra l'altro l'art. 1-*sexies*, legge 431/1985 in merito al quale si sospetta l'incostituzionalità come da motivazione che di seguito si esprime. Tanto premesso in punto di rilevanza sulla non manifesta infondatezza.

O S S E R V A

La norma incriminatrice di cui all'art. 1-*sexies*, legge 431/1985 richiamato rimanda ad aree considerate protette, desumibili dalla espressa elencazione normativa di cui all'art. 1.

L'individuazione dei beni oggetto di tutela per categorie — quale presupposto normativo, che attraverso il meccanismo della incorporazione concorre ad identificare la fattispecie incriminatrice — confligge, già di per sé, con i parametri costituzionali contenuti negli artt. 42 e 97 della Costituzione. In effetti la proclamazione di principio secondo cui la proprietà è inviolabile — salvo le limitazioni nei modi e forme previsti dalla legge — postula che, se è vero che esistono beni con naturale attitudine al vincolo, con conseguenti limitazioni al diritto di disposizione e godimento, ciò non di meno la loro individuazione deve avvenire attraverso le forme del giusto procedimento, la cui rilevanza e necessarietà si desume dal generale canone del buon andamento amministrativo codificato all'art. 97 della Costituzione. Ciò al duplice fine di rendere conoscibile, attraverso procedure di esternazioni ad evidenza pubblica, le ragioni che connotano il particolare pregio di un determinato bene e di consentire parallelamente ai privati di poter introdurre nel procedimento medesimo le loro osservazioni e istanze. Ciò è evidentemente precluso qualora il vincolo risulti introdotto per via legislativa anziché provvedimentoale.

Ulteriore negativo riflesso di tale situazione è la sostanziale perdita di concretezza della stessa *ratio* punitiva sottesa alle speciali norme incriminatrici introdotte proprio per assicurare protezione accentuata a beni e valori di particolare considerazione. Conseguentemente le stesse norme incriminatrici solo apparentemente risultano rispettose del principio di tipicità inteso nella sua stretta correlazione con l'interesse o bene da salvaguardare che, in tali eventualità, giova ribadirlo, solo in termini assiomatici e senza alcun riscontro di concretezza, se non in via di vera e propria astrazione, risulta sussistente.

In questa ottica, in cui la tutela del valore ambientale è affidata piuttosto a illusioni repressive che non a concreti atti della pubblica autorità di individuazione del bene da tutelare, viene ad essere inciso lo stesso principio di ragionevolezza, atteso che si introduce un regime particolarmente afflittivo senza alcuna certezza che lo stesso sia in rapporto di sintonia con interessi effettivamente sussistenti. Di tale disarmonia del sistema è espressione la norma richiamata nella rubrica del presente processo, come può evincersi dalla irragionevole e non giustificabile maggiore afflittività della predetta norma incriminatrice, che presenta un carattere prevalentemente formale, quale risposta punitiva per la mancata acquisizione del titolo autorizzatorio da parte degli Enti preposti alla tutela del vincolo, rispetto alla previsione di cui all'art. 734 codice penale, che considera la deturpazione di fatto ed in concreto del bene ambientale, con evidente maggior spregio del valore paesaggistico ed ambientale.

Nè può pretermettersi la sospetta incostituzionalità dell'art. 1-*sexies*, legge 431/1985, in sé considerato, in raffronto con l'art. 25, secondo comma della Costituzione per violazione del principio di legalità essendo indeterminata la pena da applicare. Al riguardo non appaiono persuasive le precisazioni giurisprudenziali che individuano in quella riportata dall'art. 20, lett. c), legge 47/1985, fondando sull'argomento che soltanto l'art. 20, lett. c), richiamato si riferisce a zone vincolate.

Tale argomentazione non incide affatto sulla problematica di fondo concernente la mancanza, nel testo della norma incriminatrice, di una specifica sanzione tra quelle gradatamente riportate nell'art. 20 richiamato e, da qui, la palese indeterminatezza della previsione sanzionatoria. A tacere del rinvio, qualora volesse condividersi la richiamata impostazione giurisprudenziale, alla già cennata problematica insistente sulla irragionevole concentrazione di previsioni sanzionatorie distinte per un medesimo fatto e a salvaguardia dello stesso interesse.

Neppure può dirsi rispettato, sempre nel caso dell'art. 1-*sexies*, l'obbligo di specificazione della condotta incriminata, che, nel testo della norma in discorso, viene individuata con generico riferimento alla violazione delle disposizioni della stessa legge 431/1985. Come autorevolmente osservato in dottrina, infatti non è sempre chiara l'individuazione della condotta vietata, in quanto, esaminando le disposizioni degli artt. 1/1-*quinquies*, solo in alcuni casi si possono identificare norme a contenuto precettivo. Come si può notare, infatti, nella legge 431/1985 non è compresa una specifica disposizione che pone l'obbligo della autorizzazione per ogni opera realizzata in zona vincolata in base alla stessa legge o, comunque, soggetta a vincolo paesaggistico, e non sembra che una soluzione interpretativa assai disinvolta, che si fondi sul richiamo ad un presupposto logico della disciplina in questione, vale a dire l'obbligo della autorizzazione di cui alla legge 1497/39, sarebbe del tutto corretta dal punto di vista del già citato principio di legalità di rango costituzionale.

In altre parole, se si interpretasse rigorosamente la disposizione in parola, l'art. 1-*sexies* non sarebbe applicabile in caso di realizzazione di opere in zone vincolate senza autorizzazione per mancanza dell'estremo delle condotte vietate, stante la già ricordata carenza di norme, nel corpo della legge medesima, a contenuto precettivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 1-sexies, legge n. 431/1985 con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 9, 25, secondo comma, 27, 42, della Costituzione;

Sospende il processo in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

In Tivoli, addì 5 novembre 1997.

Il pretore: CROCE

98C0036

N. 918

Ordinanza emessa il 22 ottobre 1997 della pretura di Roma sezione distaccata di Tivoli
nel procedimento penale a carico di Marroni Mario ed altro

Paesaggio (Tutela del) - Realizzazione di opere in zone assoggettate a vincolo paesaggistico senza autorizzazione - Lamentata individuazione delle aree protette in via legislativa e per categorie anziché con provvedimenti amministrativi e nelle forme del «giusto procedimento» - Asserita indeterminazione della condotta vietata nonché della sanzione da applicare - Lesione del principio di legalità - Incidenza sul diritto di proprietà.

(Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies (recte: d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-sexies, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431)].

(Cost., artt. 9, 25, secondo comma, 27 e 42).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza, visti gli atti del procedimento penale contro Marroni Mario e Falsarone Anna imputati per i reati di cui:

- A) art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 e 110 codice penale;
- B) artt. 1, 2, 4, 13, 14, legge n. 1086/1971;
- C) art. 1 e 1-sexies, legge 8 agosto 1985 e art. 110 codice penale;
- D) artt. 1, 3, 17, 18, 20, legge 2 febbraio 1974, n. 64, 81 codice penale;
- E) artt. 734 e 110 codice penale;
- F) art. 221 T.U.LL.SS.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 917/1997); rispetto a quest'ultima, la presente ordinanza ha in più, immediatamente prima del dispositivo, il seguente capoverso:

Argomento, questo, viepiù valido qualora la violazione asserita riguardi aree protette non già per intrinseca attitudine alla valorizzazione ambientale, bensì soltanto in relazione alla formale qualificazione giuridica di aree di proprietà pubblica, ovverossia, più precisamente, nel caso che qui si occupa, soggetta a usi civici.

98C0037

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herlo, 21
- ◇ L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galliel (ang. via Gramsci)
- ◇ SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ ANGI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via del Gotù, 11
- ◇ AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ CASTELLANMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 88/D
- ◇ CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 169/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portaiba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merillani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 180
- ◇ RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 18
- ◇ PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 89
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
- ◇ SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietraro

LIGURIA

- ◇ CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ BRESCO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Calrolì, 14
- ◇ CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Caprignone, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Gallimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 18

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Creanzio, 18

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **POGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 128

◇ **MOLPETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24.

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 228

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **BASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 184
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 81

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 82
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 58

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INQUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **POLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLÀ 1890
Corso Palladio, 11



* 4 1 1 1 1 0 0 3 0 9 8 *

L. 10.500